



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

Guida pratica alle condizioni di ricevibilità

Aggiornata al 1 agosto 2021

La presente Guida è stata redatta dalla Cancelleria della Corte.

Gli editori o le organizzazioni che intendono tradurre e/o riprodurre il presente rapporto, integralmente o parzialmente, in forma stampata o in formato elettronico, sono invitati a contattare publishing@echr.coe.int. per le informazioni relative alla procedura di autorizzazione.

Per informazioni relative alle traduzioni delle Guide giurisprudenziali attualmente in corso, si prega di consultare la voce [Traduzioni pendenti](#).

La presente Guida è stata redatta originariamente in lingua inglese. È aggiornata regolarmente e l'aggiornamento più recente è stato effettuato in data 1 agosto 2021. Può subire modifiche di forma.

La [Guida alle condizioni di ricevibilità](#) e le [Guide giurisprudenziali](#) possono essere scaricate dal sito www.echr.coe.int (Giurisprudenza – Analisi giurisprudenziale – Guide alle condizioni di ricevibilità). Per gli aggiornamenti della pubblicazione si prega di seguire il profilo twitter della Corte sul sito https://twitter.com/ECHR_CEDH.

La presente traduzione è pubblicata a seguito di accordo con il Consiglio d'Europa e la Corte europea dei diritti dell'uomo sotto l'esclusiva responsabilità del Ministero della Giustizia italiano.

© Consiglio d'Europa/Corte europea dei diritti dell'uomo, 2021

Indice

Nota per i lettori	6
Introduzione	7
A. Ricorso individuale	9
1. Finalità della disposizione	9
2. Categorie di ricorrenti	9
a. Persone fisiche	9
b. Persone giuridiche	9
c. Gruppi di privati	10
3. Qualità di vittima	10
a. Nozione di “vittima”	11
b. Vittima diretta	11
c. Vittima indiretta	12
d. Vittime potenziali e <i>actio popularis</i>	144
e. Perdita della qualità di vittima.....	155
f. Decesso del ricorrente	188
4. Rappresentanza	188
B. Libertà di esercitare il diritto di ricorso individuale.....	200
1. Principi ed esempi.....	200
2. Obblighi dello Stato convenuto	22
a. Articolo 39 del Regolamento della Corte	22
b. Accertamento dei fatti	23
c. Indagini	23
I. Motivi procedurali di irricevibilità.....	24
A. Mancato esaurimento delle vie di ricorso interne	24
1. Finalità della regola.....	25
2. Applicazione della regola.....	24
a. Elasticità	25
b. Osservanza delle norme interne e limiti	25
c. Esistenza di più vie di ricorso	26
d. Doglianza sollevata nella sostanza.....	26
e. Esistenza e appropriatezza	27
f. Accessibilità ed effettività	28
3. Limiti all’applicazione della regola.....	30
4. Ripartizione dell’onere della prova.....	31
5. Aspetti procedurali	32
6. Creazione di nuovi ricorsi	33
B. Inosservanza del termine semestrale	35
1. Finalità della regola.....	35
2. Dies a quo dal quale decorre il termine semestrale	36
a. Decisione definitiva	36
b. Dies a quo	37
i. Conoscenza della decisione	37
ii. Notifica della decisione	37
iii. Assenza di notifica della decisione	37

iv. Assenza di mezzi di ricorso	37
v. Situazione continua	38
3. Scadenza del termine semestrale	38
4. Data di presentazione di un ricorso	39
a. Formulario di ricorso compilato	39
b. Data di trasmissione.....	39
c. Trasmissione mediante fax	39
d. Qualificazione di un ricorso	39
e. Successive doglianze	40
5. Situazioni particolari	40
a. Applicabilità di vincoli temporali a situazioni continue concernenti il diritto alla vita, al domicilio e alla proprietà	40
b. Applicabilità di vincoli temporali in ordine all'assenza di indagini effettive riguardo a decessi o a maltrattamenti	41
c. Applicazione della regola del termine semestrale in ordine alle condizioni di detenzione	42
d. Applicazione della regola del termine semestrale in cause relative a detenzioni multiple ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione	42
C. Ricorso anonimo	43
1. Ricorso anonimo	43
2. Ricorso non anonimo	43
D. Essenzialmente identico	44
1. Essenzialmente identico a uno precedentemente esaminato dalla Corte	44
2. Essenzialmente identico a un ricorso già sottoposto a un'altra istanza internazionale di inchiesta o di risoluzione.....	45
a. Valutazione della similitudine delle cause.....	46
b. Nozione di "altra istanza internazionale di inchiesta o di risoluzione"	46
E. Abuso del diritto di ricorso	47
1. Definizione generale	47
2. Trarre in inganno la Corte	47
3. Linguaggio offensivo	48
4. Violazione del principio di riservatezza della procedura di composizione amichevole	49
5. Ricorso manifestamente vessatorio o privo di finalità reale.....	49
6. Altre ipotesi	50
7. Approccio che deve essere adottato dal Governo convenuto	49

II. Motivi di irricevibilità connessi alla competenza della Corte 51

A. Incompatibilità <i>ratione personae</i>	51
1. Principi	51
2. Competenza	52
3. Responsabilità e imputabilità	54
4. Questioni relative all'eventuale responsabilità di Stati parti della Convenzione per atti o omissioni connessi alla loro appartenenza a un'organizzazione internazionale.....	55
B. Incompatibilità <i>ratione loci</i>	57
1. Principi.....	57
2. Casi specifici.....	57
C. Incompatibilità <i>ratione temporis</i>	58
1. Principi generali	58
2. Applicazione di tali principi	58

a. Data di riferimento in ordine alla ratifica della Convenzione o all'accettazione della competenza delle istituzioni della Convenzione.....	58
b. Fatti istantanei precedenti o successivi all'entrata in vigore o alla dichiarazione.....	59
3. Situazioni specifiche.....	60
a. Violazioni continue.....	60
b. Obbligo procedurale "continuo" di indagare in ordine a scomparse verificatesi precedentemente alla data di riferimento	61
c. Obbligo procedurale ai sensi dell'articolo 2 di indagare su un decesso: procedimenti relativi a fatti che non rientrano nella competenza temporale della Corte	61
d. Considerazione di fatti precedenti.....	62
e. Procedimento o detenzione in corso	62
f. Diritto al risarcimento in caso di errore giudiziario	62
g. Diritto di non essere giudicato o punito due volte	62
D. Incompatibilità <i>ratione materiae</i>	63

III. Irricevibilità basata sul merito 65

A. Manifestamente infondato.....	65
1. Introduzione generale.....	65
2. "Quarta istanza"	66
3. Chiara o evidente assenza di violazione.....	67
a. Assenza di apparenza di arbitrarietà o di iniquità	67
b. Assenza di apparenza di sproporzione tra i fini e i mezzi.....	68
c. Altre questioni relativamente semplici attinenti al merito	69
4. Doglianze non supportate: assenza di prove	69
5. Doglianze confuse o inverosimili	70
B. Assenza di pregiudizio importante	71
1. Contesto della nuova condizione	71
2. Campo di applicazione	71
3. La questione di sapere se il ricorrente abbia subito un pregiudizio importante.....	72
a. Assenza di un importante pregiudizio patrimoniale.....	73
b. Importante pregiudizio patrimoniale.....	75
c. Assenza di un importante pregiudizio non patrimoniale	75
d. Importante pregiudizio non patrimoniale.....	77
4. Clausola di salvaguardia: la questione di sapere se il rispetto dei diritti umani esiga un esame del merito della causa.....	79

Elenco delle cause citate 81

Nota per i lettori

La presente Guida pratica fa parte della serie di Guide alla Convenzione pubblicate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo "la Corte", "la Corte europea" o "la Corte di Strasburgo") al fine di informare i professionisti del diritto, e in particolare gli avvocati, che possono essere chiamati a rappresentare i ricorrenti dinanzi alla Corte, in ordine alle condizioni di ricevibilità dei ricorsi individuali. La presente Guida è finalizzata a presentare un quadro più chiaro e più dettagliato delle condizioni di ricevibilità al fine, in primo luogo, di ridurre, per quanto possibile, il numero dei ricorsi che non possono dare luogo a decisioni nel merito e, in secondo luogo, di garantire che i ricorsi che possono essere esaminati nel merito superino l'esame della ricevibilità.

La presente Guida non pretende pertanto di essere esaustiva e si concentra sui casi emblematici più comuni. La giurisprudenza citata è stata selezionata tra le sentenze e le decisioni di principio, le più importanti e/o le più recenti. *

Le sentenze della Corte non hanno soltanto la funzione di determinare le cause di cui stessa è investita, bensì, più in generale, di chiarire, salvaguardare e sviluppare le norme istituite dalla Convenzione, contribuendo in tal modo all'osservanza, da parte degli Stati, degli impegni che hanno assunto in qualità di Parti contraenti (*Irlanda c. Regno Unito*, § 154, 18 gennaio 1978, Serie A n. 25, e, più recentemente, *Jeronovičs c. Lettonia* [GC], n. 44898/10, § 109, 5 luglio 2016).

Il sistema creato dalla Convenzione è quindi finalizzato a dirimere, nell'interesse generale, questioni di ordine pubblico, accrescendo in tal modo il livello di protezione dei diritti umani ed estendendo la relativa giurisprudenza a tutti gli Stati aderenti alla Convenzione (*Konstantin Markin c. Russia* [GC], § 89, n. 30078/06, CEDU 2012). La Corte ha infatti sottolineato il ruolo della Convenzione, "strumento costituzionale dell'ordine pubblico europeo" nel campo dei diritti umani (*Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda* [GC], n. 45036/98, § 156, CEDU 2005-VI).

La presente Guida contiene rinvii a parole chiave relative a ciascun articolo della Convenzione e dei suoi Protocolli aggiuntivi citato. Le questioni giuridiche trattate in ciascuna causa sono sintetizzate in un [Elenco di parole chiave](#), scelte da una raccolta lessicografica di termini, tratti (nella maggior parte dei casi) direttamente dal testo della Convenzione e dei suoi Protocolli.

La [banca dati HUDOC](#) della giurisprudenza della Corte permette di effettuare ricerche mediante una parola chiave. La ricerca effettuata mediante tali parole chiave consente di accedere a un insieme di documenti dal contenuto giuridico simile (nelle parole chiave sono sintetizzate la motivazione e le conclusioni della Corte relative a ciascuna causa). Le parole chiave relative a singole cause possono essere reperite cliccando in HUDOC il tag *Estremi della causa*. Per ulteriori informazioni sulla banca dati HUDOC e sulle parole chiave si prega di consultare il [Manuale dell'utente HUDOC](#).

* La giurisprudenza citata può essere redatta in una o in entrambe le lingue ufficiali (l'inglese e il francese) della Corte e della Commissione europea dei diritti dell'uomo. Salvo diversa indicazione, i riferimenti concernono le sentenze di merito pronunciate da una Camera della Corte. L'abbreviazione "(dec.)" indica che si tratta della citazione di una decisione della Corte e "[GC]" che la causa è stata giudicata dalla Grande Camera. Le sentenze delle Camere non definitive alla data di pubblicazione del presente aggiornamento sono contrassegnate da un asterisco (*).

Introduzione

1. Il sistema di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali istituito dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo ("la Convenzione") si basa sul principio di sussidiarietà. L'importanza di questo principio è stata confermata mediante l'adozione e l'entrata in vigore del [Protocollo N. 15](#) alla Convenzione, che ha introdotto un esplicito riferimento a esso nel Preambolo della Convenzione¹. Il compito di assicurare l'applicazione della Convenzione spetta principalmente agli Stati che ne sono parti e la Corte europea dei diritti dell'uomo ("la Corte") dovrebbe intervenire soltanto qualora gli Stati siano venuti meno ai loro obblighi.

Il controllo da parte di Strasburgo viene attivato principalmente mediante ricorsi individuali, che possono essere presentati alla Corte da qualsiasi persona, fisica o giuridica, che si trovi nella giurisdizione di uno Stato parte della Convenzione. Il bacino di potenziali ricorrenti è pertanto immenso: oltre agli ottocento milioni di abitanti della Grande Europa e ai cittadini di Paesi terzi che vi risiedono o vi transitano, esistono milioni di associazioni, fondazioni, partiti politici, imprese e così via (per non parlare delle persone che, in conseguenza di atti extraterritoriali degli Stati parti della Convenzione, commessi all'esterno dei loro rispettivi territori, sono soggette alla loro giurisdizione).

Da diversi anni, e per una varietà di fattori, la Corte è stata sommersa da ricorsi individuali (al 31 gennaio 2021 ne erano pendenti 64.100). La stragrande maggioranza di tali ricorsi è, tuttavia, rigettata senza essere esaminata nel merito perché non soddisfa una delle condizioni di ricevibilità previste dalla Convenzione. Per esempio, nel 2020, dei 39.190 ricorsi trattati dalla Corte, 37.289 sono stati dichiarati irricevibili o cancellati dal ruolo. Tale situazione provoca una doppia frustrazione. In primo luogo, dato che la Corte è tenuta a rispondere a ogni ricorso, essa non può trattare entro un termine ragionevole le cause che necessitano di un esame nel merito, senza che il pubblico ne tragga alcun reale vantaggio. In secondo luogo, i ricorsi di decine di migliaia di ricorrenti sono inevitabilmente rigettati.

2. Gli Stati parti della Convenzione, così come la Corte e la sua Cancelleria, hanno costantemente ricercato misure per affrontare questo problema e assicurare un'effettiva amministrazione della giustizia. Una delle misure più visibili è stata l'adozione del [Protocollo n. 14](#) alla Convenzione. Esso prevede, tra l'altro, che i ricorsi che sono chiaramente irricevibili siano trattati da un giudice unico, assistito da relatori non giudiziali, invece che da un comitato di tre giudici. Il Protocollo n. 14, entrato in vigore il 1 giugno 2010, ha introdotto anche una nuova condizione di ricevibilità concernente l'importanza del pregiudizio subito dal ricorrente, finalizzata a dissuadere dal presentare ricorso le persone che non hanno subito un pregiudizio importante.

Il 19 febbraio 2010, i rappresentanti dei quarantasette Stati membri del Consiglio d'Europa, tutti vincolati dalla Convenzione, si sono riuniti a Interlaken, in Svizzera, per discutere sul futuro della Corte e, in particolare, sull'arretrato giudiziario derivante dall'ingente numero di ricorsi irricevibili. In una [dichiarazione solenne](#), hanno ribadito il ruolo centrale della Corte nel sistema europeo di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, e si sono impegnati a incrementare la sua efficacia, pur mantenendo il principio del ricorso individuale.

La necessità di assicurare la sostenibilità del meccanismo della Convenzione nel breve, medio e lungo termine, è stata ulteriormente sottolineata nelle dichiarazioni adottate nel corso delle conferenze di seguito tenutesi a [İzmir](#), [Brighton](#), [Bruxelles](#) e [Copenhagen](#) rispettivamente nel 2011, e nel 2012, nel 2015 e nel 2018. La Conferenza di Brighton ha condotto all'adozione del [Protocollo n. 15](#) alla Convenzione il quale, oltre a inserire nel Preambolo della Convenzione un rinvio al principio di sussidiarietà e alla dottrina del margine di discrezionalità, riduce da sei a quattro mesi il termine entro il quale deve essere depositato il ricorso alla Corte successivamente a una decisione nazionale definitiva².

2. L'idea di fornire ai potenziali ricorrenti informazioni esaurienti e obiettive sulla procedura di ricorso e

¹ Il Protocollo n. 15 alla Convenzione è entrato in vigore il 1 agosto 2021.

² Secondo le disposizioni transitorie del Protocollo (articolo 8 § 3), la modifica concernente il termine quadrimestrale si applicherà soltanto dopo un periodo di sei mesi successivo all'entrata in vigore del Protocollo, al fine di permettere ai potenziali ricorrenti di essere pienamente informati della nuova scadenza. Il nuovo termine sarà pertanto applicabile a decorrere dal 1 febbraio 2022.

sulle condizioni di ricevibilità è articolata espressamente nel punto C-6, lettere a) e b) della [Dichiarazione di Interlaken](#). La presente Guida pratica alle condizioni di ricevibilità dei ricorsi individuali deve essere considerata nel medesimo contesto. Essa è finalizzata a presentare un quadro più chiaro e più dettagliato delle condizioni di ricevibilità al fine, in primo luogo, di ridurre, per quanto possibile, il numero dei ricorsi che non possono dare luogo a decisioni nel merito e, in secondo luogo, di garantire che i ricorsi che possono essere esaminati nel merito superino l'esame della ricevibilità. Attualmente, nella maggior parte delle cause che superano tale esame, la ricevibilità e il merito sono esaminati contestualmente, fatto che semplifica e accelera la procedura.

Il presente documento è destinato principalmente agli operatori del diritto, e in particolare agli avvocati che possono essere chiamati a rappresentare i ricorrenti dinanzi alla Corte.

Tutte le condizioni di ricevibilità previste negli articoli 34 (ricorsi individuali) e 35 (condizioni di ricevibilità) della Convenzione sono state esaminate alla luce della giurisprudenza della Corte. Naturalmente, alcuni concetti, quali il termine semestrale e in misura minore, l'esaurimento delle vie di ricorso interne, sono più semplici da definire di altri, quali il concetto di "manifestamente infondato", che può essere analizzato quasi *ad infinitum*, o la competenza della Corte *ratione materiae* o *ratione personae*. Peraltro, alcuni articoli sono invocati dai ricorrenti molto più frequentemente di altri e alcuni Stati non hanno ratificato tutti i Protocolli addizionali alla Convenzione, mentre altri hanno formulato riserve riguardo al campo di applicazione di alcune disposizioni. La presente Guida non pretende pertanto di essere esaustiva e si concentra sui casi emblematici più comuni. Benché si concentri sulle cause derivanti da ricorsi individuali (presentati ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione), rinvierà ad alcune sentenze e ad alcune decisioni pronunciate nell'ambito di ricorsi interstatali (presentati ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione³) nella misura in cui concernono ricorsi individuali.

4. La Guida è stata elaborata dalla Direzione del Giureconsulto della Corte e la sua interpretazione delle condizioni di ricevibilità non vincola in alcun modo la Corte. Sarà aggiornata regolarmente. Redatta in francese e in inglese, sarà tradotta in alcune altre lingue, dando la priorità alle lingue ufficiali dei Paesi contro i quali viene presentata la maggior parte dei ricorsi.

5. Dopo aver definito le nozioni di ricorso individuale e di qualità di vittima, la Guida analizzerà i motivi di irricevibilità attinenti alla procedura ([parte I](#)), i motivi attinenti alla competenza della Corte ([parte II](#)) e quelli attinenti al merito della causa ([parte III](#))⁴.

³ Non tutte le condizioni di ricevibilità di cui all'articolo 35 della Convenzione sono applicabili ai ricorsi interstatali presentati ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione (si veda [Slovenia c. Croazia](#) [GC] (dec.), §§ 40-44). I ricorsi interstatali richiedono un approccio differente in ordine alla ricevibilità.

⁴ Per una chiara prospettiva delle varie fasi della procedura mediante la quale la Corte esamina un ricorso, si veda la pagina "[Trattazione di una causa](#)" del sito internet della Corte (www.echr.coe.int – La Corte – Come lavora la Corte), e in particolare il diagramma di flusso "[Iter di un ricorso](#)".

A. Ricorso individuale

Articolo 34 della Convenzione – Ricorsi individuali

“La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un’organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga di essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi Protocolli. (...)”

Parole chiave HUDOC

Ricorso (34) – Stato parte convenuto (34) – Persona fisica (34) – Organizzazione non-governativa (34) – Gruppo di privati (34) – Vittima (34) – *Actio popularis* (34) – *Locus standi* (34)

1. Finalità della disposizione

3. L’articolo 34, che garantisce il diritto di ricorso individuale, conferisce alle persone un autentico diritto di agire in giudizio a livello internazionale. Esso costituisce inoltre una delle garanzie fondamentali dell’efficacia del sistema della Convenzione – una delle “chiavi di volta del meccanismo” di tutela dei diritti umani (*Mamatkulov e Askarov c. Turchia* [GC], §§ 100 e 122; *Loizidou c. Turchia* (eccezioni preliminari), § 70).

7. In quanto strumento vivente, la Convenzione deve essere interpretata alla luce delle condizioni attuali e la costante giurisprudenza in tal senso è valida anche per le disposizioni procedurali come l’articolo 34 (*ibid.*, § 71).

8. Per invocare l’articolo 34 della Convenzione, un ricorrente deve soddisfare due condizioni: deve essere compreso in una delle categorie di ricorrenti menzionate nell’articolo 34 e deve poter affermare di essere vittima di una violazione della Convenzione (*Vallianatos e altri c. Grecia* [GC], § 47).

2. Categorie di ricorrenti

a. Persone fisiche

4. Qualunque persona può invocare la protezione della Convenzione nei confronti di uno Stato parte quando l’asserita violazione si è verificata nella giurisdizione dello Stato interessato, in conformità all’articolo 1 della Convenzione (*Van der Tang c. Spagna*, § 53), a prescindere dalla cittadinanza, dal luogo di residenza, dallo stato civile o dalla capacità giuridica. Per una madre privata dei diritti genitoriali, si veda *Scozzari e Giunta c. Italia* [GC], § 138; per un minore, si veda *A. c. Regno Unito*; per una persona giuridicamente incapace, in assenza del consenso del tutore, si veda *Zehentner c. Austria*, §§ 39 *et seq.*

10. I ricorsi possono essere presentati soltanto da persone viventi, o nel loro interesse; un defunto non può presentare ricorso (*Aizpurua Ortiz e altri c. Spagna*, § 30; *Dvořáček e Dvořáčková c. Slovacchia*, § 41).

b. Persone giuridiche

5. Un’entità giuridica che afferma di essere vittima di una violazione, da parte di uno Stato membro, dei diritti previsti dalla Convenzione e dai Protocolli è legittimata ad agire dinanzi alla Corte soltanto se è una “organizzazione non governativa” ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione.

12. Il termine “organizzazioni governative”, contrapposto a “organizzazioni non governative” di cui all’articolo 34, si applica non soltanto agli organi centrali dello Stato, bensì anche ad autorità decentrate che esercitano “funzioni pubbliche”, a prescindere dalla loro autonomia dagli organi centrali; si applica analogamente alle autorità locali e regionali (*Radio France e altri c. Francia* (dec.), § 26), a un comune (*Ayuntamiento de Mula c. Spagna* (dec.)), o alla sezione di un comune che partecipa all’esercizio del potere pubblico (*Sezione municipale di Antilly c. Francia* (dec.)), nessuno dei quali ha diritto a presentare ricorso sulla base dell’articolo 34 (si veda altresì *Döşemealtı Belediyesi c. Turchia* (dec.)). Uno Stato che non è parte della Convenzione non può pertanto essere considerato una “organizzazione non governativa” e non è quindi

legittimato a presentare ricorso alla Corte ai sensi dell'articolo 34 (*Repubblica democratica del Congo c. Belgio* (dec.), §§ 13-21).

13. La categoria delle “organizzazioni governative” comprende le entità giuridiche che partecipano all'esercizio dei poteri governativi o che gestiscono un servizio pubblico controllato dal Governo (*JKP Vodovod Kraljevo c. Serbia* (dec.), §§ 23-28, relativa a una società per l'approvvigionamento idrico e i servizi fognari costituita da un comune; *İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi c. Turchia* (dec.), §§ 35-47, concernente un'università istituita da una fondazione). Il carattere privato dell'atto lamentato non è pertinente a tale riguardo (§ 38).

6. Per determinare se una data persona giuridica diversa da un'autorità territoriale sia compresa in tale categoria, si deve tenere conto del suo status giuridico e, se del caso, dei diritti conferiti da tale status, della natura dell'attività che essa svolge e del contesto in cui essa è svolta, nonché del suo grado di autonomia dalle autorità politiche (*Radio France e altri c. Francia* (dec.), § 26; *Kotov c. Russia* [GC], § 93; *Slovenia c. Croazia* [GC] (dec.), § 61). Per enti di diritto pubblico che non esercitano poteri statali o emittenti del servizio pubblico, si vedano *I Santi Monasteri c. Grecia*, § 49; *Radio France e altri c. Francia* (dec.), §§ 24-26; *Österreichischer Rundfunk c. Austria*, §§ 46-53; *Schweizerische Radio-und Fernsehgesellschaft and publisuisse SA c. Svizzera*, §§ 46-48. Per società statali, che godono di sufficiente indipendenza istituzionale e operativa dallo Stato, si vedano *Islamic Republic of Iran Shipping Lines c. Turchia*, §§ 80-81; *Ukraine-Tyumen c. Ucraina*, §§ 25-28; *Unédic c. Francia*, §§ 48-59; e, a contrario, *Zastava It Turs c. Serbia* (dec.); *State Holding Company Luganskvugillya c. Ucraina* (dec.); si veda altresì *Transpetrol, a.s., c. Slovacchia* (dec.). Per quanto riguarda le società, la Corte ha ritenuto che una società fosse “non governativa” ai fini dell'articolo 34 se era disciplinata essenzialmente dal diritto commerciale, non godeva di poteri governativi o di altri poteri oltre a quelli conferiti dal diritto privato ordinario nell'esercizio delle sue attività, ed era soggetta alla giurisdizione dei tribunali ordinari piuttosto che di quelli amministrativi. La Corte ha tenuto conto anche del fatto che una società ricorrente svolgesse attività commerciali e non avesse né un ruolo di servizio pubblico né un monopolio in un settore competitivo (*Slovenia c. Croazia* [GC] (dec.), §§ 62-63, e i rinvii ivi citati).

15. La Corte ha chiarito che l'articolo 33 della Convenzione (ricorsi interstatali) non consente a un Governo di rivendicare i diritti di un'entità giuridica che non possiede i requisiti necessari per essere una “organizzazione non governativa” e non sarebbe pertanto legittimata a presentare un ricorso individuale ai sensi dell'articolo 34 (*Slovenia c. Croazia* [GC] (dec.), §§ 60-70 e 76-79, relativa a una banca di proprietà dello Stato ricorrente). Tenendo conto della specifica natura della Convenzione quale trattato in materia di diritti umani e ricordando che anche nelle cause interstatali è la persona fisica che è principalmente “lesa” da una violazione della Convenzione, la Corte ha confermato che soltanto le persone fisiche, i gruppi di privati, e le persone giuridiche che possiedono i requisiti necessari per essere considerati “organizzazioni non governative” possono essere titolari di diritti ai sensi della Convenzione, ma non uno Stato contraente o una persona giuridica appartenente a esso (*ibid.*, § 66).

c. Gruppi di privati

7. Un ricorso può essere presentato da un gruppo di privati. Tuttavia, le autorità locali o qualsiasi altro organo governativo non possono presentare ricorsi mediante le persone da cui sono composti, o che li rappresentano, in relazione ad atti punibili dallo Stato dal quale dipendono, o per conto del quale esercitano il potere pubblico (*Demirbaş e altri c. Turchia* (dec.)). Per contro, un gruppo di deputati di un Parlamento regionale può essere considerato un “gruppo di privati” (invece che un'organizzazione governativa) se lamenta la sospensione della seduta plenaria del Parlamento di una comunità autonoma. In tal caso, i diritti e le libertà invocati dai ricorrenti li concernono individualmente e non sono attribuibili al Parlamento quale istituzione (*Forcadell i Lluís e altri c. Spagna* (dec.)).

3. Qualità di vittima

8. La Corte ha costantemente ritenuto che la Convenzione non preveda l'instaurazione di un'*actio popularis* e che normalmente essa non abbia il compito di riesaminare *in abstracto* la legislazione e la prassi pertinenti, bensì di determinare se le modalità con cui sono state applicate o che hanno riguardato il ricorrente abbiano dato luogo a violazione della Convenzione (per esempio, *Roman Zakharov c. Russia* [GC], § 164).

a. Nozione di “vittima”

9. Nel contesto dell’articolo 34 della Convenzione il termine “vittima” indica la persona o le persone interessate direttamente o indirettamente dall’asserita violazione. L’articolo 34 riguarda quindi non soltanto la vittima o le vittime dirette dell’asserita violazione, bensì anche qualsiasi vittima indiretta che sarebbe danneggiata dalla violazione, o che avrebbe un interesse valido e personale alla sua cessazione (*Vallianatos e altri c. Grecia* [GC], § 47). La nozione di “vittima” è interpretata autonomamente e a prescindere dalle norme nazionali quali quelle relative all’interesse o alla capacità di agire (*Gorraiz Lizarraga e altri c. Spagna*, § 35), anche se la Corte dovrebbe tenere conto del fatto che il ricorrente fosse parte nel procedimento nazionale (*Aksu c. Turchia* [GC], § 52; *Micallef c. Malta* [GC], § 48; *Bursa Barosu Başkanlığı e altri c. Turchia*, §§ 109-117). Non esige l’esistenza di un pregiudizio (*Brumărescu c. Romania* [GC], § 50), e può essere sufficiente un atto che abbia effetti giuridici soltanto temporanei (*Monnat c. Svizzera*, § 33).

19. L’interpretazione del termine “vittima” è suscettibile di evoluzione alla luce delle condizioni della società contemporanea e deve essere applicato senza eccessivo formalismo (*ibid.*, §§ 30-33; *Gorraiz Lizarraga e altri c. Spagna*, § 38; *Stukus e altri c. Polonia*, § 35; *Ziętal c. Polonia*, §§ 54-59). La Corte ha ritenuto che la questione relativa alla qualità di vittima possa essere unita al merito della causa (*Siliadin c. Francia*, § 63; *Hirsi Jamaa e altri c. Italia* [GC], § 111). La Corte può esaminare d’ufficio la questione concernente la qualità e il *locus standi* di vittima, poiché concerne una questione che riguarda la competenza della Corte (*Buzadji c. Repubblica di Moldavia* [GC], § 70; *Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia* [GC], § 93; *Unifaun Theatre Productions Limited e altri c. Malta*, §§ 63-66; *Jakovljević c. Serbia* (dec.), § 29).

20. La ripartizione dell’onere della prova è intrinsecamente connessa alla specificità dei fatti, alla natura dell’accusa formulata e al diritto previsto dalla Convenzione in questione (*N.D. e N.T. c. Spagna* [GC], §§ 83-88).

b. Vittima diretta

10. Per poter presentare ricorso in conformità all’articolo 34, un ricorrente deve essere in grado di dimostrare di essere stato “direttamente interessato” dalla misura lamentata (*Tănase c. Moldavia* [GC], § 104; *Burden c. Regno Unito* [GC], § 33; *Lambert e altri c. Francia* [GC], § 89). Ciò è indispensabile per mettere in moto il meccanismo della Convenzione (*Hristozov e altri c. Bulgaria*, § 73), nonostante il fatto che questa condizione non debba essere applicata in modo rigido, meccanico e inflessibile per tutta la durata del procedimento (*Micallef c. Malta* [GC], § 45; *Karner c. Austria*, § 25; *Aksu c. Turchia* [GC], § 51). Per esempio, una persona non può lamentare la violazione dei suoi diritti in procedimenti di cui non era parte (*Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia* [GC], § 92). Tuttavia, nella causa *Margulev c. Russia*, la Corte ha ritenuto che il ricorrente fosse una vittima diretta del procedimento per diffamazione, pur essendo stato ammesso nel procedimento soltanto in qualità di terzo. Poiché la legislazione nazionale concedeva lo status di terzo nel procedimento qualora “la sentenza potesse avere effetti per i diritti e gli obblighi di terzi nei confronti dell’attore o del convenuto”, la Corte ha ritenuto che i giudici nazionali avessero tacitamente ammesso che l’esito del procedimento per diffamazione avrebbe potuto avere effetti per i diritti del ricorrente (§36). Inoltre, in alcune specifiche circostanze, le vittime dirette, che non avevano partecipato ai procedimenti nazionali, sono state accettate in qualità di ricorrenti dinanzi alla Corte (*Beizaras e Levickas c. Lituania*, §§ 78-81). La qualità nei procedimenti nazionali non è pertanto decisiva, in quanto nel sistema della Convenzione la nozione di “vittima” è interpretata autonomamente (si veda, per esempio, *Kalfagiannis e Pospert c. Grecia* (dec.), §§ 44-48, relativa all’amministratore finanziario di un’emittente del servizio pubblico la cui qualità di vittima era stata accettata dai giudici nazionali ma non dalla Corte).

22. Inoltre, in conformità alla prassi della Corte e all’articolo 34 della Convenzione, i ricorsi possono essere presentati soltanto da ricorrenti viventi, o nel loro interesse (*Centro per le risorse giuridiche per conto di Valentin Câmpeanu c. Romania* [GC], § 96). Possono tuttavia sorgere particolari considerazioni nel caso di vittime di asserite violazioni degli articoli 2, 3 e 8 a opera delle autorità nazionali. I ricorsi presentati da parte di persone o di associazioni nell’interesse della vittima/delle vittime, sono stati quindi dichiarati ricevibili benché non fosse stata presentata una valida procura (§§ 103-114).⁵

5. Si veda la Sezione relativa alla rappresentanza.

c. Vittima indiretta

11. In caso di decesso dell'asserita vittima di una violazione precedentemente alla presentazione del ricorso, un ricorso che solleva doglianze connesse al decesso o alla scomparsa del parente può essere presentato dalla persona in possesso del necessario interesse giuridico in quanto prossimo congiunto (*Varnava e altri c. Turchia* [GC], § 112). Ciò a causa della particolare situazione disciplinata dalla natura dell'asserita violazione e di considerazioni relative all'effettiva attuazione di una delle più fondamentali disposizioni del sistema della Convenzione (*Fairfield c. Regno Unito* (dec.)).

24. In tali situazioni, la Corte ha accettato che dei prossimi congiunti, quali i genitori, della persona il cui decesso o la cui scomparsa sono attribuiti asseritamente a responsabilità dello Stato, possono affermare personalmente di essere vittime indirette dell'asserita violazione dell'articolo 2, e non sia rilevante la questione relativa alla loro eventuale qualità di legittimi eredi del defunto (*Van Colle c. Regno Unito*, § 86; *Tsalikidis e altri c. Grecia*, § 64; *Kotilainen e altri c. Finlandia*, §§ 51-52).

12. Il prossimo congiunto può presentare anche altre doglianze, quali quelle ai sensi degli articoli 3 e 5 della Convenzione, nell'interesse di parenti deceduti o scomparsi, purché l'asserita violazione sia strettamente connessa al decesso o alla scomparsa che dà luogo a questioni ai sensi dell'articolo 2. Per esempio, si veda *Khayrullina c. Russia*, §§ 91-92 e §§ 100-107, relativa alla legittimazione del prossimo congiunto a presentare ricorso ai sensi dell'articolo 5 § 1 e dell'articolo 5 § 5. La medesima logica poteva essere applicata a una doglianza ai sensi dell'articolo 6, se una persona era deceduta nel corso del procedimento penale nei suoi confronti e il decesso era avvenuto in circostanze che comportavano la responsabilità dello Stato (*Magnitskiy e altri c. Russia*, §§ 278-279).

26. Per delle persone coniugate, si vedano *McCann e altri c. Regno Unito*, *Salman c. Turchia* [GC]; per dei conviventi non coniugati, si veda *Velikova c. Bulgaria* (dec.); per dei genitori, si vedano *Ramsahai e altri c. Paesi Bassi* [GC], *Giuliani e Gaggio c. Italia* [GC]; per dei fratelli, si veda *Andronicou e Constantinou c. Cipro*; per dei figli, si veda *McKerr c. Regno Unito*; per dei nipoti, si veda *Yaşa c. Turchia*; per converso, per una moglie divorziata che non è stata ritenuta avere un sufficiente legame con l'ex marito defunto, si veda *Trivkanović c. Croazia*, §§ 49-50; per uno zio e una cugina di primo grado, si veda *Fabris e Parziale c. Italia*, §§ 37-41 e la ricapitolazione della giurisprudenza. Riguardo a persone scomparse a seguito di un incidente navale e i cui corpi non sono stati rinvenuti, la Corte ha ammesso che il prossimo congiunto possa presentare ricorso ai sensi dell'articolo 2, in particolare se lo Stato non ha rinvenuto tutte le vittime e anche se non ha identificato tutte quelle che sono state rinvenute (*Randelović e altri c. Montenegro*, § 85).

13. Nei casi in cui l'asserita violazione della Convenzione non era strettamente connessa al decesso o alla scomparsa della vittima diretta, l'approccio della Corte è stato più restrittivo (*Karpylenko c. Ucraina*, § 104, *A e B c. Croazia*, §§ 88-91). La Corte ha generalmente declinato di concedere la legittimazione ad agire a qualsiasi altra persona, salvo qualora tale persona avesse potuto, eccezionalmente, dimostrare un proprio interesse (*Nassau Verzekering Maatschappij N.V. c. Paesi Bassi* (dec.), § 20). Si veda, per esempio, *Sanles c. Spagna* (dec.), concernente la proibizione del suicidio assistito in asserita violazione degli articoli 2, 3, 5, 8, 9 e 14 e in cui la Corte ha ritenuto che i diritti rivendicati dalla ricorrente, che era cognata e legittima erede del defunto, appartenessero alla categoria dei diritti intrasmissibili e che pertanto ella non potesse affermare nell'interesse del suo defunto cognato di essere vittima di una violazione; si veda ai sensi dell'articolo 8, *Petithory Lanzmann c. Francia* (dec.), § 16, in cui la Corte ha ritenuto che il destino dei gameti depositati da una persona e il suo desiderio che fossero utilizzati successivamente al suo decesso concernessero il diritto di una persona di decidere le modalità e il tempo in cui desiderava diventare genitore e che tale diritto fosse compreso nella categoria dei diritti intrasmissibili; si vedano altresì *Biç e altri c. Turchia* (dec.) (relativa a doglianze ai sensi degli articoli 5 e 6); *Fairfield c. Regno Unito* (dec.) (doglianze ai sensi degli articoli 9 e 10); *Rõigas c. Estonia*, § 127, e *Jakovljević c. Serbia* (dec.), §§ 29-30 (relativa a doglianze ai sensi dell'articolo 8).

28. Riguardo a doglianze ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione relative al maltrattamento di parenti defunti, la Corte ha accettato il *locus standi* dei ricorrenti in casi in cui il maltrattamento era strettamente connesso al decesso o alla scomparsa dei loro parenti (*Karpylenko c. Ucraina*, § 105; *Dzidzava c. Russia*, § 46). La Corte ha affermato anche di poter riconoscere la legittimazione di ricorrenti che lamentano il maltrattamento del loro parente defunto se i ricorrenti dimostrano o un forte interesse morale, oltre al mero interesse economico per l'esito dei procedimenti nazionali, o altri motivi imperativi, come un importante interesse generale che impone l'esame loro della causa (*Boacă e altri c. Romania*, § 46;

Karpylenko c. Ucraina, § 106; si vedano altresì *Stepanian c. Romania*, §§ 40-41; *Selami e altri c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, §§ 58-65).

29. Nelle cause in cui è stata concessa ai prossimi congiunti la qualità di vittima, consentendo loro di presentare ricorso in relazione a doglianze, per esempio, ai sensi degli articoli 5, 6 o 8, la Corte ha esaminato se essi avessero dimostrato un interesse morale al proscioglimento della defunta vittima (*Nölkenbockhoff c. Germania*, § 33; *Grădinar c. Moldavia*, §§ 95 e 97-98; *Akbay e altri c. Germania*, §§ 73, 80-82) o a tutelare la propria reputazione e quella della loro famiglia (*Brudnicka e altri c. Polonia*, §§ 27-31; *Armonienėc. Lituania*, § 29; *Polanco Torres e Movilla Polanco c. Spagna*, §§ 31-33), o se essi avessero dimostrato un interesse economico sulla base del diretto effetto sui loro diritti patrimoniali (*Nölkenbockhoff c. Germania*, § 33; *Grădinar c. Moldavia*, § 97; *Micallef c. Malta* [GC], § 48; *Akbay e altri c. Germania*, §§ 74, 83-85). Si è inoltre tenuto conto dell'esistenza di un interesse generale che imponeva di procedere all'esame delle doglianze (*ibid.*, §§ 46 e 50; si vedano altresì *Biç e altri c. Turchia* (dec.), §§ 22-23; *Akbay e altri c. Germania*, §§ 76, 86-88).

30. La partecipazione del ricorrente al procedimento nazionale è stata considerata soltanto uno dei diversi criteri pertinenti (*Nölkenbockhoff c. Germania*, § 33; *Micallef c. Malta* [GC], §§ 48-49; *Polanco Torres e Movilla Polanco c. Spagna*, § 31; *Grădinar c. Moldavia*, §§ 98-99; si veda altresì *Kaburov c. Bulgaria* (dec.), §§ 57-58, in cui la Corte ha concluso che, in una causa relativa alla trasmissibilità dell'articolo 3 della Convenzione, il ricorrente, in assenza di un interesse morale all'esito del procedimento o di un altro motivo imperativo, non poteva essere considerato vittima semplicemente perché il diritto nazionale gli permetteva di intervenire nell'azione risarcitoria in qualità di erede del defunto Sig. Kaburov; si veda altresì *Nassau Verzekering Maatschappij N.V. c. Paesi Bassi* (dec.) in cui la Corte ha rigettato la domanda della società ricorrente tesa a ottenere la qualità di vittima in ragione dell'acquisizione, mediante un atto di cessione, di una pretesa tutelata dalla Convenzione).

31. La Corte ha generalmente considerato i criteri di cui sopra cumulativamente e ha valutato se i prossimi congiunti fossero legittimati a presentare un ricorso tenendo conto di tutte le circostanze della causa (*Akbay e altri c. Germania*, §§ 77 e 89).

32. Oltre alla loro qualità di "vittime indirette", i familiari possono essere anche "vittime dirette" di un trattamento contrario all'articolo 3 della Convenzione, in ragione delle sofferenze derivanti da gravi violazioni dei diritti umani che hanno interessato i loro parenti (si vedano i criteri pertinenti nelle cause *Janowiec e altri c. Russia* [GC], §§ 177-181, e *Selami e altri c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, §§ 54-56).

33. In alcune circostanze i prossimi congiunti possono affermare di essere vittime indirette di una violazione che ha interessato direttamente un parente vivente. Per esempio, una madre può rivendicare la qualità di vittima indiretta in ordine a un'asserita discriminazione che ha interessato la figlia disabile, nella misura in cui, oltre all'assistenza che forniva, ella aveva instaurato il procedimento nazionale in qualità di tutrice della figlia, che era incapace di intendere e di volere (*Belli e Arquier-Martinez c. Svizzera*, § 97).

14. In ordine a doglianze relative a società (*Agrotexim e altri c. Grecia*, §§ 64-71), la Corte ha ritenuto che una persona non possa lamentare la violazione dei suoi diritti in un procedimento nel quale non era parte, pur essendo azionista e/o amministratore di una società che era parte nel procedimento (*Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia* [GC], §§ 92-93).

In ordine a cause instaurate da azionisti di una società (segnatamente ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1), la Corte ha ritenuto cruciale operare una distinzione tra le doglianze presentate dagli azionisti in ordine a misure che interessavano i loro diritti di azionisti e quelle concernenti atti che interessavano le società, delle quali essi detenevano azioni (*Agrotexim e altri c. Grecia*, §§ 65-66; *Albert e altri c. Ungheria* [GC], § 122). Nel primo gruppo, gli azionisti stessi possono essere considerati vittime ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione (si vedano *Olczak c. Polonia* (dec.), §§ 57-62; *Albert e altri c. Ungheria* [GC], §§ 126-134, e i rinvii ivi citati; *Project-Trade d.o.o. c. Croazia*, §§ 44-47; *Papachela e Amazon S.A. c. Grecia*, §§ 37-41). Nel secondo gruppo il principio generale è che gli azionisti delle società possono essere considerati vittime, ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione, di atti e misure che interessano le loro società. La Corte ha riconosciuto che tale principio può essere considerato giustificabile in due tipi di situazioni, in primo luogo, se la società e i suoi azionisti si identificano così strettamente l'una con gli altri che è artificiale effettuare una distinzione tra i due (si veda, per esempio, *Ankarcrona c. Svezia* (dec.)) e, in secondo luogo, se ciò è giustificato da "circostanze eccezionali" (*Albert e altri c. Ungheria* [GC], §§ 124, 135-145). A tale riguardo,

ignorare la personalità giuridica di una società può essere giustificato soltanto in “circostanze eccezionali”, in particolare se è stato accertato chiaramente che la società non può adire la Corte personalmente. Perché i ricorrenti convincano la Corte che il loro perseguimento, in qualità di azionisti, di una questione che interessa la società sia giustificato da tali motivi, essi devono fornire motivi seri e convincenti che dimostrino che è praticamente o effettivamente impossibile per la società adire la Corte mediante gli organi preposti in base al suo statuto e che essi dovrebbero quindi essere autorizzati a procedere con la doglianza per conto della società (*ibid.*, §§ 138-145, e i rinvii ivi citati; si veda, per un’applicazione di tali principi, §§ 159-165).

In ordine alla qualità di ‘vittima’ delle società ricorrenti e/o rispettivamente dei loro amministratori riguardo ad autorizzazioni della sorveglianza segreta non disposte formalmente nei confronti delle società, si veda *Liblik e altri c. Estonia*, §§ 111-112.

In ordine alla qualità di ‘vittima’ di una società ricorrente riguardo alla mancata esecuzione di decisioni giudiziarie a favore di una società rilevata, si veda *Titan Total Group S.R.L. c. Repubblica di Moldavia*, §§ 61-64.

15. Quanto alle organizzazioni non governative, la Corte non concede la qualità di “vittima” alle associazioni i cui interessi non sono in questione, anche se potrebbero essere in questione gli interessi dei loro membri – o di alcuni di essi. Inoltre, alle ONG non è concessa la qualità di “vittima” anche qualora le organizzazioni siano state fondate al solo fine di difendere i diritti delle asserite vittime (*Nencheva e altri c. Bulgaria*, § 90 e § 93 e i rinvii ivi citati; si veda altresì *Kalfagiannis e Pospert c. Grecia* (dec.), §§ 49-51, relativa a una federazione sindacale che rappresentava i dipendenti dei media; si veda, *a contrario*, *AsDAC c. Repubblica di Moldavia*, §§ 21-37, relativa a un’organizzazione non governativa costituita per la gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale dei suoi membri e la sua qualità di vittima in ordine a una doglianza ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1). Deve essere tuttavia rilevato che in determinate circostanze le ONG (invece dei ricorrenti) possono partecipare ai procedimenti nazionali, e difendere gli interessi dei ricorrenti. Ciò non priva i ricorrenti, che non hanno partecipato ai procedimenti nazionali, della loro qualità di vittime (*Gorraiz Lizarraga e altri c. Spagna*, §§ 37-39; si veda altresì *Beizaras e Levickas c. Lituania*, §§ 78-81 e l’interazione tra la qualità di vittima di cui all’articolo 34 e l’esaurimento delle vie di ricorso interne di cui all’articolo 35 § 1).

d. Vittime potenziali e *actio popularis*

16. L’articolo 34 della Convenzione non permette doglianze che lamentano *in abstracto* una violazione della Convenzione (*Centro per le risorse giuridiche per conto di Valentin Câmpeanu c. Romania* [GC], § 101 e i rinvii ivi citati). In alcune specifiche circostanze, tuttavia, la Corte ha ammesso che un ricorrente possa essere una vittima potenziale. Per esempio, qualora non abbia potuto far accertare che gli era stata effettivamente applicata la legislazione che egli lamentava, in ragione del carattere segreto delle misure che essa autorizzava (*Klass e altri c. Germania*) o qualora fosse stata disposta, ma non eseguita, l’espulsione di uno straniero, e l’esecuzione lo avrebbe esposto nel Paese ricevente a un trattamento contrario all’articolo 3 della Convenzione, o alla violazione dei suoi diritti di cui all’articolo 8 della Convenzione (*Soering c. Regno Unito*) o qualora fosse probabile che una legge che puniva gli atti omosessuali sarebbe stata applicata a una determinata categoria della popolazione, cui apparteneva il ricorrente (*Dudgeon c. Regno Unito*). La Corte ha inoltre ritenuto che un ricorrente possa affermare di essere vittima di una violazione della Convenzione se egli si trova in una situazione compresa nel campo di applicazione di una legislazione che permette misure di sorveglianza segreta e il ricorrente non dispone di alcun ricorso per contestare tale sorveglianza segreta (*Roman Zakharov c. Russia* [GC], §§ 173-79; *Centrum för rättvisa c. Svezia* [GC], §§ 166-77, relativa a una doglianza da parte di una fondazione senza fini di lucro in ordine a un regime di intercettazioni di massa).

17. Per poter affermare di essere vittima di una simile situazione, un ricorrente deve produrre prove ragionevoli e convincenti della probabilità che si verifichi una violazione che lo interesserà personalmente; meri sospetti o congetture sono insufficienti (*Senator Lines GmbH c. quindici Stati membri dell’Unione europea* (dec.) [GC]). Per l’assenza di un formale decreto di espulsione, si veda *Vijayanathan e Pusparajah c. Francia*, § 46; per le asserite conseguenze di un rapporto parlamentare, si veda *Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France c. Francia* (dec.); per le asserite conseguenze di un provvedimento giudiziario concernente un terzo in stato di coma, si veda *Rossi e altri c. Italia* (dec.); per le asserite conseguenze di misure anti-doping per le associazioni sportive e singoli professionisti dello sport, si veda *National federation of Sportpersons’ Associations and unions (FNASS) e altri c. Francia*, §§ 91-103.

38. Un ricorrente non può affermare di essere una vittima qualora sia parzialmente responsabile dell'asserita violazione (*Paşa ed Erkan Erol c. Turchia*).

18. La Corte ha inoltre sottolineato che la Convenzione non prevede l'instaurazione di un'*actio popularis* per interpretare i diritti contenuti in essa, né permette alle persone di lamentare una disposizione del diritto nazionale semplicemente perché esse ritengono, senza che questa le abbia interessate direttamente, che essa possa violare la Convenzione (*Aksu c. Turchia* [GC], § 50; *Burden c. Regno Unito* [GC], § 33; *Dimitras e altri c. Grecia* (dec.), §§ 28-32; *Cordella e altri c. Italia*, § 100; *Kalfagiannis e Pospert c. Grecia* (dec.), § 46). Per esempio, dei residenti che non hanno partecipato ai procedimenti nazionali che chiedevano l'annullamento di decisioni amministrative o le associazioni cui non è stato concesso il *locus standi* dai giudici nazionali, non possono affermare di essere vittime di un'asserita violazione del diritto all'esecuzione di decisioni giudiziarie ai sensi dell'articolo 6 § 1 (*Bursa Barosu Başkanlığı e altri c. Turchia*, §§ 114-116, relativa a una causa ambientale; si confronti con *Beizaras e Levickas c. Lituania*, § 80). Se un ricorrente lamenta la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare in ragione delle restrizioni previste dalla legge alle visite da parte di familiari o di altre persone, per poter affermare di essere vittima dell'asserita violazione dovrebbe almeno dimostrare: a) di avere parenti o altre persone con le quali desidera e tenta autenticamente di mantenere un rapporto durante la detenzione; e b) di essersi avvalso del suo diritto alle visite con la frequenza permessa ai sensi della legislazione nazionale (*Chernenko e altri c. Russia* (dec.), § 45). Nel contesto dell'articolo 10 della Convenzione, il mero fatto che un ricorrente non potesse più guardare o ascoltare i programmi precedentemente trasmessi da un'emittente del servizio pubblico chiusa dal Governo non era sufficiente per accertare la sua qualità di vittima in ordine al diritto di ricevere informazioni (*Kalfagiannis e Pospert c. Grecia* (dec.), §§ 46-47).

40. Una persona può tuttavia affermare che una legge viola i suoi diritti, in assenza di una misura individuale di attuazione, se le è chiesto di modificare il proprio comportamento, o se rischia di essere perseguita, o se fa parte di una categoria di persone che rischia di essere direttamente interessata dalla legislazione (*ibid.*, § 34; *Tănase c. Moldavia* [GC], § 104; *Michaud c. Francia*, §§ 51-52; *Sejdić e Finci c. Bosnia-Erzegovina* [GC], § 28).

e. Perdita della qualità di vittima

19. Spetta in primo luogo alle autorità nazionali riparare qualsiasi violazione della Convenzione. Quindi, la questione di sapere se un ricorrente possa affermare di essere vittima dell'asserita violazione è rilevante in tutte le fasi del procedimento dinanzi alla Corte (*Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], § 179; *Rooman c. Belgio* [GC], §§ 128-133). A tale riguardo, il ricorrente deve essere in grado di giustificare la sua qualità di vittima per tutta la durata del procedimento (*Burdov c. Russia*, § 30; *Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia* [GC], § 80).

20. La questione di sapere se una persona possa continuare a proclamarsi vittima di un'asserita violazione della Convenzione comporta essenzialmente un esame, da parte della Corte, della sua situazione *ex post facto* (*ibid.*, § 82).

21. Una decisione, o una misura, favorevole al ricorrente non è, in linea di massima, sufficiente a privarlo della qualità di "vittima" ai fini dell'articolo 34 della Convenzione, salvo qualora le autorità nazionali abbiano riconosciuto la violazione della Convenzione, espressamente o sostanzialmente, e abbiano successivamente accordato una riparazione (*Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], § 180; *Gäfgen c. Germania* [GC], § 115; *Nada c. Svizzera* [GC], § 128; *Blyudik c. Russia*, §§ 49-50; *Dimo Dimov e altri c. Bulgaria*, §§ 51-56; *Roth c. Germania*, §§ 75-81). Il carattere sussidiario del meccanismo protettivo della Convenzione preclude l'esame di un ricorso soltanto quando tali condizioni sono soddisfatte (*Jensen e Rasmussen c. Danimarca* (dec.); *Albayrak c. Turchia*, § 32; *Selahattin Demirtaş c. Turchia (n. 2)* [GC], §§ 217-223).

22. Il ricorrente mantiene la qualità di vittima qualora le autorità non abbiano riconosciuto espressamente o sostanzialmente la violazione dei suoi diritti (*ibid.*, § 33; *Jensen c. Danimarca* (dec.)) anche nel caso in cui egli abbia ricevuto un risarcimento (*Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia* [GC], § 88).

23. Inoltre, la riparazione concessa deve essere adeguata e sufficiente. Ciò dipende da tutte le circostanze della causa, con particolare riguardo alla natura della violazione della Convenzione in questione (*Gäfgen c. Germania* [GC], § 116; *Bivolaru c. Romania (n. 2)*, § 170).

46. Per esempio, la Corte ha ritenuto che una ricorrente che aveva accettato un risarcimento per una composizione amichevole in un procedimento civile, non potesse più rivendicare la qualità di vittima ai sensi

dell'aspetto sostanziale dell'articolo 2, ma ha anche ritenuto che avesse mantenuto tale qualità ai sensi dell'aspetto procedurale dell'articolo in ordine al procedimento penale concernente l'uccisione di suo figlio, che era stato affidato a un ente statale (*Penati c. Italia**, §§ 154-66).

24. Nei casi di maltrattamenti intenzionali da parte di agenti statali in violazione dell'articolo 3, la Corte ha ripetutamente ritenuto che per fornire una sufficiente riparazione siano necessarie due misure. In primo luogo, le autorità statali devono aver condotto un'indagine approfondita ed efficace in grado di condurre all'identificazione e alla punizione dei responsabili. In secondo luogo, è necessario accordare, se opportuno, un risarcimento al ricorrente o, almeno, la possibilità di chiedere e ottenere il risarcimento dei danni che ha subito in conseguenza dei maltrattamenti (*Gäfgen c. Germania* [GC], §§ 116-118). Nei casi di maltrattamenti intenzionali da parte di agenti statali, la violazione dell'articolo 3 non può essere riparata soltanto accordando alla vittima un risarcimento (*ibid.*, § 119; *Shmorgunov e altri c. Ucraina*, §§ 397-401; *Barovov c. Russia**, §§ 37 e 45, concernente in particolare il risarcimento accordato in un procedimento civile per l'irragionevole durata del procedimento penale relativo ai maltrattamenti subiti dal ricorrente). Tali principi sono applicabili non soltanto ai casi di maltrattamenti da parte di agenti statali, bensì anche ai casi di maltrattamenti inflitti da privati (*Beganović c. Croazia*, § 56; *Škorjanec c. Croazia*, § 47).

25. Se i giudici nazionali accordano un risarcimento adeguato e sufficiente per l'asserita violazione dell'articolo 3 (condizioni di detenzione) a ricorrenti che non sono più in stato di detenzione, tali ricorrenti perdono la qualità di vittima. Ciò avviene, per esempio, se le autorità interne hanno risarcito le cattive condizioni di detenzione in cui sono stati tenuti i ricorrenti mediante una riduzione specifica e misurabile delle loro pene, che ha dato luogo alla loro liberazione anticipata (*Dirjan e Ștefan c. Romania* (dec.), §§ 23-34).

Tuttavia, se i giudici nazionali risarciscono persone che sono ancora detenute, il risarcimento non permette a tali persone di ottenere una riparazione diretta e appropriata per i loro diritti di cui all'articolo 3, vale a dire la cessazione o il miglioramento delle loro condizioni di detenzione (*J.M.B. e altri c. Francia*, §§ 167-169).

49. Se la violazione dell'articolo 5 § 1 era stata riconosciuta espressamente a livello interno, e ciò offriva al ricorrente la possibilità di chiedere un risarcimento in un procedimento separato e di ottenere un risarcimento di importo adeguato, ci si poteva attendere ragionevolmente che il ricorrente si rivolgesse ai giudici nazionali per ottenere il risarcimento, invece di rivolgersi alla Corte per chiedere la conferma dell'illegittimità della sua detenzione, che era già stata riconosciuta (*Al Husin c. Bosnia-Erzegovina* (n. 2), §§ 89-90; per il riconoscimento dell'illegittimità della detenzione nel contesto di un procedimento disciplinare nei confronti dei giudici che avevano autorizzato la detenzione dei ricorrenti e il pagamento del risarcimento accordato in un separato procedimento civile, si veda *Dubovtsev e altri c. Ucraina*, §§ 57-66). In ordine all'articolo 5 § 5, un ricorrente potrebbe perdere la qualità di vittima quando le autorità nazionali concedono la riparazione, riducendo la pena inflitta al ricorrente in modo espresso e misurabile invece di concedere al ricorrente un beneficio economico (*Porchet c. Svizzera* (dec.), §§ 14-26). La riduzione della pena può essere rilevante anche al fine di far cessare la qualità di vittima riguardo alla durata della custodia cautelare in violazione dell'articolo 5 § 3 (*ibid.*, § 20; *Ščensnovičius c. Lituania*, §§ 88-93; si raffronti *Malkov c. Estonia*, §§ 40-41).

26. Inoltre, una persona non può affermare di essere vittima di una violazione del suo diritto a un equo processo ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione che, a suo avviso, è avvenuta nel corso di un procedimento in cui è stata assolta, o che è stato archiviato (*Sakhnovskiy c. Russia* [GC], § 77; *Oleksy c. Polonia* (dec.); *Koç e Tambaş c. Turchia* (dec.); *Bouglame c. Belgio* (dec.)), tranne per la doglianza concernente la durata del procedimento in questione (*Osmanov e Husseinov c. Bulgaria* (dec.)). Per contro, per doglianze ai sensi dell'articolo 10, l'assoluzione non può essere rilevante ai fini della perdita della qualità di vittima (*Döner e altri c. Turchia*, § 89).

Se un ricorrente è condannato in via definitiva nel corso di un procedimento in cui è stato violato l'articolo 6 e acquisisce pertanto la qualità di vittima, lo Stato deve successivamente fornirgli tempestivamente un'adeguata e sufficiente riparazione in ordine a tale doglianza. La Corte valuta poi se tale successivo procedimento abbia privato il ricorrente della qualità di vittima perché gli è stata fornita una sufficiente riparazione (*Webster c. Regno Unito* (dec.) e i rinvii ivi citati).

L'irrogazione di una pena più mite da parte di un tribunale penale nazionale a causa dell'eccessiva durata dei procedimenti può equivalere a un adeguato riconoscimento e a una sufficiente riparazione per

l'eccessiva durata di tali procedimenti (articolo 6 § 1), purché la riduzione sia espressa e misurabile (*Chiarello c. Germania*, §§ 54-59). La riduzione della pena può essere rilevante anche al fine di far cessare la qualità di vittima in ordine alla durata della custodia cautelare in violazione dell'articolo 5 § 3 (*Ščensnovičius c. Lituania*, §§ 88-93; si raffronti *Malkov c. Estonia*, §§ 40-41). La qualità di vittima in ordine al diritto a un equo processo non può venire meno se è stata pronunciata a favore del ricorrente un'altra sentenza, concernente una questione differente da quella dedotta dalla persona interessata, nell'ambito di un altro procedimento (*Sine Tsaggarakis A.E.E. c. Grecia*, §§ 27-31).

27. In alcuni altri casi il fatto che una persona mantenga la qualità di vittima può dipendere anche dall'importo del risarcimento accordato dai giudici nazionali, o almeno dalla possibilità di chiedere e ottenere il risarcimento del danno subito, tenuto conto dei fatti che essa lamenta dinanzi alla Corte e dell'effettività (compresa la rapidità) del ricorso che accorda il risarcimento (*Normann c. Danimarca* (dec.); *Scordino c. Italia* (n. 1) [GC], § 202; si vedano altresì *Jensen e Rasmussen c. Danimarca* (dec.); *Kurić e altri c. Slovenia* [GC], § 262; *J.B. e altri c. Ungheria* (dec.), § 59). In relazione alla sufficienza del risarcimento accordato a un'associazione che rappresentava più persone, si veda *Društvo za varstvo upnikov c. Slovenia* (dec.), §§ 48-64. L'espresso riconoscimento a livello nazionale di una violazione del diritto di un ricorrente a un equo processo entro un termine ragionevole nell'ambito di un procedimento penale non può essere sufficiente a privare tale ricorrente della qualità di vittima, in assenza della concessione di un risarcimento o della riduzione della pena (*Tempel c. Repubblica ceca*, §§ 77-83).

52. Un ricorrente che è stato costretto, da condizioni ambientali ostili, ad abbandonare la sua abitazione e ad acquistare successivamente un'altra abitazione con i propri mezzi, non cessa di essere vittima in ordine a un'asserita violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata e del suo domicilio ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione (*Yevgeniy Dmitriyev c. Russia*, §§ 37-38).

53. Per altre specifiche situazioni, si vedano *Marshall e altri c. Malta*, §§ 33-34, 46-47 (articolo 6); *Arat c. Turchia*, § 47 (articolo 6); *Constantinescu c. Romania*, §§ 40-44 (articoli 6 e 10); *Guisset c. Francia*, §§ 66-70 (articolo 6); *Chevrol c. Francia*, §§ 30 et seq. (articolo 6); *Kerman c. Turchia*, § 106 (articolo 6); *Moskovets c. Russia*, § 50 (articolo 5); *Bivolaru c. Romania* (n. 2), §§ 168-175 (articolo 8); *X e Y c. Romania*, §§ 109-114 (articolo 8); *Kemal Çetin c. Turchia*, § 33 (articolo 11); *Moon c. Francia*, §§ 29 et seq. (articolo 1 del Protocollo n. 1); *D.J. e A.-K.R. c. Romania* (dec.), §§ 77 et seq. (articolo 2 del Protocollo n. 4); e *Sergey Zolotukhin c. Russia* [GC], § 115 (articolo 4 del Protocollo n. 7); *Dalban c. Romania* [GC], § 44 (articolo 10); *Güneş c. Turchia* (dec.) (articolo 10); *Çölgeçen e altri c. Turchia*, §§ 39-40, (articolo 2 del Protocollo n. 1).

54. Il fatto che una persona giuridica sia dichiarata fallita nel corso del procedimento ai sensi della Convenzione non la priva necessariamente della qualità di vittima (*Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia* [GC], § 94). Lo stesso vale per una società che ha cessato di esistere e i cui unici azionisti hanno dichiarato l'interesse a proseguire il ricorso nel suo interesse (*Euromak Metal Doo c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, §§ 32-33, concernente una controversia tributaria ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1; si veda altresì *Schweizerische Radio-und Fernsehgesellschaft e publisuisse SA c. Svizzera*, § 43, concernente una società che aveva cessato di operare dopo aver adito la Corte con un ricorso e le cui attività erano state rilevate da un'altra ditta che desiderava proseguire il procedimento).

55. Una causa può essere cancellata dal ruolo perché il ricorrente cessa di possedere la qualità o il *locus standi* di vittima. Per quanto riguarda la risoluzione della causa a livello nazionale successivamente alla decisione sulla ricevibilità, si veda *Ohlen c. Danimarca* (cancellazione); per un accordo sulla cessione di diritti che sono stati oggetto di un ricorso che è all'esame della Corte, si veda *Dimitrescu c. Romania*, §§ 33-34.

56. La Corte esamina anche se la causa debba essere cancellata dal ruolo per uno o più motivi indicati nell'articolo 37 della Convenzione, alla luce di fatti avvenuti successivamente al deposito del ricorso, nonostante il fatto che il ricorrente possa continuare a proclamarsi "vittima" (*Pisano c. Italia* (cancellazione) [GC], § 39), o anche a prescindere dal fatto che egli possa continuare a rivendicare la qualità di vittima. Per sviluppi che hanno luogo successivamente alla decisione di declinare la giurisdizione a favore della Grande Camera, si veda *El Majjaoui e Stichting Touba Moskee c. Paesi Bassi* (cancellazione) [GC], §§ 28-35; successivamente alla dichiarazione di ricevibilità del ricorso, si veda *Shevanova c. Lettonia* (cancellazione) [GC], §§ 44 et seq.; e successivamente alla sentenza della Camera, si veda *Sisojeva e altri c. Lettonia* (cancellazione) [GC], § 96.

f. Decesso del ricorrente

28. In linea di massima, un ricorso presentato dall'originario ricorrente prima del suo decesso può essere proseguito dai suoi eredi, o dai suoi prossimi congiunti, che esprimano l'intenzione di proseguire il procedimento, purché essi abbiano sufficiente interesse alla causa (*López Ribalda e altri c. Spagna* [GC], §§ 71-73; *Malhous c. Repubblica ceca* (dec.) [GC]; *Tagiyev e Huseynov c. Azerbaijan*, §§ 23-24 e i rinvii ivi citati; *Hristozov e altri c. Bulgaria*, § 71; *Ergezen c. Turchia*, § 30; *Pais Pires de Lima c. Portogallo*, §§ 36-40; *Karastelev e altri c. Russia*, § 51; *Mile Novaković c. Croazia*, §§ 33-34).

58. Tuttavia, se il ricorrente è deceduto nel corso del procedimento e nessuno ha espresso l'intenzione di proseguire il ricorso, o le persone che hanno espresso tale intenzione non sono i suoi eredi, o non hanno un legame di parentela sufficientemente stretto con il ricorrente, e non possono dimostrare di avere alcun altro interesse legittimo alla prosecuzione del ricorso, la Corte cancella il ricorso dal ruolo (*Léger c. Francia* (cancellazione) [GC], § 50; *Hirsi Jamaa e altri c. Italia* [GC], § 57; *Burlya e altri c. Ucraina*, §§ 70-75) tranne nei casi del tutto eccezionali in cui la Corte ritiene che il rispetto dei diritti umani, come definiti nella Convenzione e nei suoi Protocolli, esiga il proseguimento dell'esame della causa (*Paposhvili c. Belgio* [GC], §§ 129-133; *Delecolle c. Francia*, § 39; *Karner c. Austria*, §§ 25 et seq.).

59. Si vedano, per esempio, *Raimondo c. Italia*, § 2, e *Stojkovic c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, § 25 (la vedova e i figli); *X c. Francia*, § 26 (i genitori); *Malhous c. Repubblica ceca* (dec.) [GC] (il nipote e potenziale erede); *Velikova c. Bulgaria* (dec.), *Ivko c. Russia*, §§ 64-70 e *Delecolle c. Francia*, §§ 39-44 (la compagna non coniugata o convivente *de facto*); *a contrario* *Thévenon c. Francia* (dec.) (il legatario universale privo di legami di parentela con il defunto); *Léger c. Francia* (cancellazione) [GC], §§ 50-51 (la nipote).

4. Rappresentanza

29. Se i ricorrenti scelgono di essere rappresentati a norma dell'articolo 36 § 1 del Regolamento della Corte, invece di presentare il ricorso personalmente, l'articolo 45 § 3 del Regolamento della Corte esige che essi producano una procura ad agire scritta, debitamente firmata. È essenziale che i rappresentati dimostrino di aver ricevuto istruzioni specifiche ed esplicite, ai sensi dell'articolo 34, dall'asserita vittima, nel cui interesse affermano di agire dinanzi alla Corte (*Post c. Paesi Bassi* (dec.); *Centro per le risorse giuridiche per conto di Valentin Câmpeanu c. Romania* [GC], § 102 – si vedano altresì *Oliyevskyy c. Ucraina* (dec.), §§ 16-22 e *V.M. e altri c. Belgio* (cancellazione) [GC], §§ 32-41, in cui i ricorrenti non erano rimasti in contatto con il loro rappresentante e si raffronti con *N.D. e N.T. c. Spagna* [GC], §§ 69-79, e i rinvii ivi citati, in cui il rappresentante era rimasto in contatto con entrambi i ricorrenti mediante il telefono e WhatsApp, e l'esistenza di speciali circostanze concernenti il rispetto dei diritti umani, come definiti nella Convenzione e nei suoi Protocolli che esigevano che la Corte proseguisse l'esame del ricorso (articolo 37 § 1 *in fine*)). Per la validità di una procura ad agire, si veda *Aliev c. Georgia*, §§ 44-49; per l'autenticità di un ricorso, si veda *Velikova c. Bulgaria*, §§ 48-52.

61. Possono tuttavia sorgere particolari considerazioni in caso di vittime di asserite violazioni degli articoli 2, 3 e 8 della Convenzione a opera di autorità nazionali, in ragione della vulnerabilità delle vittime a causa dell'età, del sesso o della disabilità, che le rendevano incapaci di adire la Corte in materia, e si deve anche tenere debitamente conto dei legami tra la persona che presenta il ricorso e la vittima. In tali casi, i ricorsi presentati da persone che agivano nell'interesse della vittima o delle vittime sono stati pertanto dichiarati ricevibili, pur non essendo stata presentata una procura valida (*Centro per le risorse giuridiche per conto di Valentin Câmpeanu c. Romania* [GC], § 103; si raffronti, tuttavia, con *Lambert e altri c. Francia* [GC], §§ 96-106). Si vedano, per esempio, *Ilhan c. Turchia* [GC], § 55, in cui le doglianze sono state presentate dal ricorrente nell'interesse del fratello, che aveva subito maltrattamenti; *Y.F. c. Turchia*, § 29, in cui un marito ha lamentato che sua moglie era stata costretta a sottoporsi a una visita ginecologica; *S.P., D.P. e A.T. c. Regno Unito*, decisione della Commissione, in cui la doglianza era stata presentata da un avvocato nell'interesse di minori che egli aveva rappresentato nei procedimenti nazionali, nei quali era stato nominato dal tutore legale; *V.D. e altri c. Russia*, §§ 80-84, in cui il ricorso era stato presentato da un tutore che agiva nell'interesse di minori. Si vedano altresì, *a contrario*, *Lambert e altri c. Francia* [GC], § 105, in cui la Corte aveva ritenuto che i genitori della vittima diretta, che non era in grado di esprimere i suoi desideri in

ordine alla decisione di cessare l'alimentazione e l'idratazione che le consentivano di essere mantenuta in vita artificialmente, non fossero legittimati a sollevare doglianze ai sensi degli articoli 2, 3 e 8 della Convenzione in suo nome o nel suo interesse; e *Gard e altri c. Regno Unito* (dec.), § 63-70, che differiva dalla causa *Lambert e altri* in quanto la vittima diretta era un minore, che non era mai stato in grado di esprimere le sue opinioni o di vivere una vita indipendente, e in cui la Corte aveva dibattuto la questione della legittimazione dei genitori della vittima diretta a sollevare doglianze ai sensi degli articoli 2 e 5 nell'interesse della stessa, ma non era pervenuta a una conclusione definitiva in materia, dato che le questioni erano state sollevate anche dai ricorrenti per conto proprio.

30. Nella causa *Blyudik c. Russia* (§§ 41-44), concernente la legittimità della collocazione in un istituto di istruzione chiuso destinato a minori, la Corte ha dichiarato che il ricorrente aveva il diritto di adire la Corte al fine di tutelare gli interessi della minore di cui agli articoli 5 e 8 in ordine alla collocazione della stessa nell'istituto: la figlia era minorenne all'epoca degli eventi in questione, nonché all'epoca del deposito del ricorso. Al raggiungimento della maggiore età, la figlia del ricorrente aveva confermato il suo interesse al ricorso e aveva rilasciato una procura all'avvocato che già rappresentava il ricorrente nella causa dinanzi alla Corte.

63. La Corte ha stabilito che in circostanze eccezionali un'associazione possa agire in qualità di rappresentante di una vittima, in assenza di una procura e nonostante il fatto che la vittima possa essere deceduta precedentemente al deposito del ricorso ai sensi della Convenzione (*Centro per le risorse giuridiche per conto di Valentin Câmpeanu c. Romania* [GC], § 112). Ha ritenuto che una differente conclusione sarebbe equivalsa a impedire l'esame di gravi accuse di violazione della Convenzione a livello internazionale, con il rischio che lo Stato convenuto potesse sottrarsi alle responsabilità di cui alla Convenzione (*Association for the Defence of Human Rights in Romania – Comitato di Helsinki per conto di Ionel Garcea c. Romania*, § 42; *Kondrulin c. Russia*, § 31). Nella causa *Centro per le risorse giuridiche per conto di Valentin Câmpeanu c. Romania* [GC], concernente la mancata fornitura da parte dello Stato di cure adeguate a un paziente con problemi mentali positivo all'HIV, la Corte ha ammesso per i seguenti motivi la legittimazione dell'associazione ricorrente a istituire un procedimento in assenza di una procura: la vulnerabilità di Valentin Câmpeanu, affetto da grave disabilità mentale; la gravità delle accuse formulate ai sensi degli articoli 2 e 3 della Convenzione; l'assenza di eredi o di rappresentanti legali che istituissero un procedimento ai sensi della Convenzione nel suo interesse; i rapporti intercorsi tra la ricorrente e Valentin Câmpeanu e la sua partecipazione ai procedimenti nazionali successivamente al suo decesso, durante i quali non era stata contestata la sua legittimazione ad agire per lui (§§ 104-11).

31. Nella causa *L.R. c. Macedonia del Nord* (esaminata ai sensi dell'articolo 3), il ricorrente aveva un tutore legale che avrebbe potuto conferire a un'associazione la procura necessaria a rappresentare il ricorrente dinanzi alla Corte. Il tutore del ricorrente era stato tuttavia accusato di essere venuto meno alla responsabilità di proteggere gli interessi del ricorrente sia dinanzi alle autorità nazionali che dinanzi alla Corte. Conseguentemente, non ci si poteva attendere che la persona sospettata di partecipazione all'asserita negligenza generale nei confronti del ricorrente, in violazione dei suoi diritti di cui all'articolo 3, avrebbe adito la Corte, con una doglianza concernente tali motivi (§ 50). D'altra parte, l'associazione che rappresentava il ricorrente si era recata da quest'ultimo poco tempo prima che il suo caso fosse stato reso pubblico, aveva contattato varie autorità in ordine alla sua situazione, aveva sporto denuncia al pubblico ministero senza indugio e aveva coltivato la causa, presentandola alle massime autorità giudiziarie. Conseguentemente, la Corte ha eccezionalmente ammesso la legittimazione dell'associazione ad agire per il ricorrente (§§ 51-53).

32. Nella causa *Association Innocence en Danger and Association Enfance et Partage c. Francia* (esaminata ai sensi degli articoli 3 e 13 in combinato disposto con l'articolo 3), la Corte ha accettato la legittimazione di due associazioni per la protezione dei minori ad agire nell'interesse di una minore deceduta in conseguenza dei maltrattamenti che le erano stati inflitti dai suoi genitori (§§ 119-131). L'esistenza di noti eredi o rappresentanti legali della minore (i genitori che ne avevano abusato, tre fratelli e una sorella, e una zia) non precludeva alla Corte di concedere la legittimazione ad agire alle associazioni ricorrenti, in considerazione delle eccezionali circostanze della causa.

66. Per contro nella causa *Comitato di Helsinki bulgaro c. Bulgaria* (dec.), la Corte non ha accettato la qualità di vittima dell'associazione ricorrente, che agiva nell'interesse di minori defunti, i quali erano deceduti in istituti destinati a minori mentalmente disabili, in quanto la ricorrente non aveva mai avuto alcun rapporto

con i minori precedentemente al loro decesso e l'associazione non era formalmente legittimata ad agire nei procedimenti nazionali (§ 59); si veda altresì, *Nencheva e altri c. Bulgaria*, § 93, in cui la Corte non aveva accettato la qualità di vittima dell'associazione ricorrente, che agiva nell'interesse delle vittime dirette, rilevando che essa non aveva agito in giudizio dinanzi ai tribunali nazionali e anche che i fatti lamentati non avevano alcun effetto sulle sue attività, in quanto l'associazione poteva continuare a operare e a perseguire i suoi obiettivi.

67. Nessuna disposizione della Convenzione permette a un terzo interveniente di rappresentare un'altra persona dinanzi alla Corte (*Lambert e altri c. Francia* [GC], § 110).

B. Libertà di esercitare il diritto di ricorso individuale

Articolo 34 della Convenzione – Ricorsi individuali

“(…) Le Alte Parti Contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'esercizio effettivo di tale diritto.”

Parole chiave HUDOC

Ostacolare l'esercizio del diritto di ricorso (34)

1. Principi ed esempi

33. Il diritto di adire la Corte è assoluto e non ammette ostacoli. Tale principio comporta la libertà di comunicare con le istituzioni previste dalla Convenzione (per la corrispondenza nel corso della detenzione, si vedano *Peers c. Grecia*, § 84; *Kornakovs c. Lettonia*, §§ 157 et seq.). Si veda altresì, a tale riguardo, l'Accordo europeo del 1996 concernente le persone partecipanti alla procedura davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo (STCE N. 161).

69. Le autorità nazionali devono astenersi dal compiere qualsiasi tipo di pressione sui ricorrenti perché ritirino o modifichino le loro doglianze. Secondo la Corte, le pressioni possono avere la forma della coercizione diretta e di flagranti atti di intimidazione nei confronti di ricorrenti o di potenziali ricorrenti, delle loro famiglie o dei loro rappresentanti legali, ma anche di atti o contatti indiretti impropri (*Mamatkulov e Askarov c. Turchia* [GC], § 102). La Corte esamina l'effetto dissuasivo sull'esercizio del diritto di ricorso individuale (*Colibaba c. Moldavia*, § 68). Per l'inosservanza da parte del Governo convenuto del suo obbligo procedurale di cui all'articolo 34 non è necessariamente richiesto che l'asserita ingerenza debba aver realmente limitato l'esercizio del diritto di ricorso individuale, o comportato conseguenze apprezzabili per esso. Gli obblighi procedurali di cui agli articoli 34 e 38 della Convenzione devono essere rispettati a prescindere dall'esito finale del procedimento, e in modo tale da evitare qualsiasi reale o potenziale effetto dissuasivo sui ricorrenti o sui loro rappresentanti (*Mehmet Ali Ayhan e altri c. Turchia*, § 41).

34. In alcune circostanze, la Corte può sollevare d'ufficio la questione di stabilire se l'intimidazione subita dal ricorrente equivallesse a un ostacolo all'effettivo esercizio del suo diritto di ricorso individuale (*Lopata c. Russia*, § 147).

71. Si deve tenere conto della vulnerabilità del ricorrente e del rischio che le autorità possano influenzarlo (*Iambor c. Romania* (n. 1), § 212). I ricorrenti possono essere particolarmente vulnerabili quando si trovano in custodia cautelare e sono state poste restrizioni ai rapporti con la loro famiglia o con il mondo esterno (*Cotleț c. Romania*, § 71).

35. Alcuni esempi degni di nota:

- riguardo all'interrogatorio da parte delle autorità relativo al ricorso: *Akdivar e altri c. Turchia*, § 105; *Tanrikulu c. Turchia* [GC], § 131;
- minacce di procedimento penale nei confronti del difensore del ricorrente: *Kurt c. Turchia*, §§ 159-65; denuncia da parte delle autorità nei confronti del difensore nel procedimento nazionale:

McShane c. Regno Unito, § 151; provvedimenti disciplinari e di altro tipo nei confronti dei difensori del ricorrente: *Khodorkovskiy e Lebedev c. Russia*, §§ 929-33;

- interrogatorio di polizia del difensore e del traduttore del ricorrente relativo alla domanda di equa soddisfazione: *Fedotova c. Russia*, §§ 49-51; riguardo a un'indagine disposta dal rappresentante del Governo: *Ryabov c. Russia*, §§ 53-65;
- impossibilità di incontro tra il difensore e il medico del ricorrente: *Boicenco c. Moldavia*, §§ 158-59;
- misure che limitano gli incontri del ricorrente con il suo rappresentante: *Shtukaturov c. Russia*, § 140, in cui il divieto delle visite da parte del difensore, unito al divieto delle telefonate e della corrispondenza, era stato ritenuto incompatibile con gli obblighi dello Stato di cui all'articolo 34, e *Zakharkin c. Russia*, §§ 157-60, in cui gli incontri tra il ricorrente e il suo rappresentante dinanzi alla Corte erano stati limitati, in quanto il rappresentante in questione non era un avvocato professionista e non era iscritto ad alcun ordine degli avvocati;
- intercettazione di missive inviate a ricorrenti detenuti da parte dei loro rappresentanti legali, cui erano allegati moduli di procure da compilare al fine di presentarli e successivamente ultimare il loro ricorso alla Corte: *Mehmet Ali Ayhan e altri c. Turchia*, §§ 39-45 e i rinvii ivi citati;
- inosservanza della riservatezza dei colloqui tra il difensore e il ricorrente in un parlatorio: *Oferta Plus SRL c. Moldavia*, § 156;
- minacce da parte della direzione del carcere: *Petra c. Romania*, § 44;
- rifiuto da parte della direzione del carcere di inoltrare un ricorso alla Corte a causa del mancato esaurimento delle vie di ricorso interne: *Nurmagomedov c. Russia*, § 61;
- pressioni effettuate su un testimone di una causa dinanzi alla Corte concernente le condizioni di detenzione: *Novinskiy c. Russia*, §§ 119 et seq.;
- osservazioni dissuasive da parte della direzione del carcere, unite a omissioni e ritardi ingiustificati nel fornire al detenuto il materiale di cancelleria per la corrispondenza e i documenti necessari per il suo ricorso alla Corte: *Gagiu c. Romania*, §§ 94 et seq.;
- rifiuto delle autorità di fornire a un ricorrente detenuto copie dei documenti necessari per il suo ricorso alla Corte: *Naydyon c. Ucraina*, § 68; *Vasiliy Ivashchenko c. Ucraina*, §§ 107-10; e *Feilazoo c. Malta*, §§ 123-24;
- smarrimento da parte della direzione del carcere di documenti insostituibili relativi al ricorso del detenuto dinanzi alla Corte: *Buldakov c. Russia*, §§ 48-50;
- intimidazioni e pressioni su un ricorrente da parte delle autorità in relazione alla causa dinanzi alla Corte: *Lopata c. Russia*, §§ 154-60;
- rappresentanza legale inefficace mediante il sistema di gratuito patrocinio nazionale per il procedimento dinanzi alla Corte: *Feilazoo c. Malta*, §§ 125-32.

36. Le circostanze della causa possono rendere meno grave l'asserita ingerenza nel diritto di ricorso individuale (*Sisojeva e altri c. Lettonia* (cancellazione) [GC], §§ 118 et seq.). Si veda altresì *Holland c. Svezia* (dec.), in cui la Corte ha concluso che la distruzione delle registrazioni di un'udienza in tribunale, in conformità alla legislazione svedese, precedentemente alla scadenza del termine semestrale per presentare ricorso alla Corte, non aveva impedito al ricorrente di esercitare effettivamente il suo diritto di ricorso; *Farcaș c. Romania* (dec.), in cui la Corte ha ritenuto che l'asserita incapacità del ricorrente fisicamente disabile di esaurire le vie di ricorso interne, a causa dell'assenza di strutture speciali per accedere ai servizi pubblici, non gli avesse impedito di esercitare effettivamente il suo diritto di ricorso; *Yepishin c. Russia*, §§ 73-77, in cui la Corte ha ritenuto che il rifiuto dell'amministrazione carceraria di pagare le spese postali di invio delle missive di un detenuto alla Corte non avesse impedito al ricorrente di esercitare effettivamente il suo diritto di ricorso; *Yam c. Regno Unito*, §§ 79-83, in cui la Corte ha ritenuto che la decisione delle autorità nazionali di non divulgare materiale *in camera* in assenza di domanda da parte della Corte, non avesse impedito al ricorrente di esercitare effettivamente il suo diritto di ricorso, in quanto era stato svolto un significativo esame indipendente dell'asserita base della continua necessità della riservatezza.

2. Obblighi dello Stato convenuto

a. Articolo 39 del Regolamento della Corte

37. A norma dell'articolo 39 del Regolamento della Corte, la Corte può disporre misure provvisorie (*Mamatkulov e Askarov c. Turchia* [GC], §§ 99-129). Vi è violazione dell'articolo 34 qualora le autorità di uno Stato contraente non adottino tutti i provvedimenti che possono essere ragionevolmente disposti per osservare la misura indicata dalla Corte (*Paladi c. Moldavia* [GC], §§ 87-92).

75. Il Governo deve dimostrare alla Corte che la misura provvisoria è stata osservata o, in caso eccezionale, che sussisteva un impedimento oggettivo che ne impediva l'osservanza e che il Governo aveva adottato ogni provvedimento ragionevole per eliminare l'impedimento e tenere la Corte informata della situazione (si veda, per esempio, *A.N.H. c. Finlandia* (dec.), § 27).

38. Alcuni esempi:

- impossibilità di garantire un tempestivo incontro tra un richiedente asilo in detenzione e il difensore, in violazione della misura provvisoria indicata dalla Corte a tale riguardo a norma dell'articolo 39 del Regolamento della Corte: *D.B. c. Turchia*, § 67;
- trasferimento di detenuti alle autorità irachene in violazione di una misura provvisoria: *Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito*, §§ 162-65;
- espulsione del primo ricorrente in violazione di una misura provvisoria: *Kamaliyevy c. Russia*, §§ 75-79;
- involontario ma irrimediabile inadempimento di una misura provvisoria indicata in ordine all'articolo 8: *Hamidovic c. Italia* (dec.);
- inosservanza di una misura provvisoria che disponeva il ricovero del detenuto in un istituto di cure specialistico: *Makharadze e Sikharulidze c. Georgia*, §§ 100-05;
- inosservanza di una misura indicata dalla Corte in ragione del reale rischio di tortura in caso di estradizione: *Mannai c. Italia*, §§ 54-57; *Labsi c. Slovacchia*, §§ 149-51;
- trasferimento segreto in Uzbekistan di una persona a rischio di maltrattamento in tale luogo e nei cui confronti vigeva una misura provvisoria: *Abdulkhakov c. Russia*, §§ 226-31;
- trasferimento forzato in Tagikistan di una persona con il rischio reale di maltrattamento ed elusione delle misure provvisorie: *Savridin Dzhurayev c. Russia*, §§ 218-19; si veda altresì la mancata protezione da parte delle autorità russe di un cittadino del Tagikistan in violazione di una misura provvisoria: *Nizomkhon Dzhurayev c. Russia*, § 157-59;
- preparazione di un'espulsione con modalità che creavano deliberatamente una situazione per cui il ricorrente avrebbe avuto grande difficoltà a presentare alla Corte una domanda di misura provvisoria: *M.A. c. Francia*, § 70;
- inosservanza delle misure provvisorie indicate dalla Corte alle autorità cui era stato disposto di astenersi dal rimpatriare i ricorrenti in Bielorussia dal posto di controllo sito al confine tra la Polonia e la Bielorussia: *D.A. e altri c. Polonia**, §§ 96-101.

39. La Corte ha il compito di verificare l'osservanza della misura provvisoria, mentre uno Stato che ritiene di essere in possesso di materiale in grado di convincere la Corte ad annullare la misura provvisoria dovrebbe conseguentemente informare la Corte (*Paladi c. Moldavia* [GC], §§ 90-92; *Olaechea Cahuas c. Spagna*, § 70; *Groni c. Albania*, §§ 181 et seq.).

Il mero fatto che sia stata presentata una domanda di applicazione dell'articolo 39 del Regolamento della Corte non è sufficiente a obbligare lo Stato a sospendere l'esecuzione di un provvedimento di estradizione (*Al-Moayad c. Germania* (dec.), §§ 122 et seq.; si veda altresì l'obbligo dello Stato convenuto di collaborare in buona fede con la Corte).

Mentre non sussiste alcun requisito in ordine a doglianze formulate ai sensi dell'articolo 34, e la Corte è l'unica autorità preposta alla verifica dell'osservanza di una misura provvisoria, essa può ritenere che una doglianza ai sensi dell'articolo 34 sia prematura se è strettamente connessa a una doglianza relativa alla

mancata protezione del diritto alla vita e quest'ultima doglianza è ancora pendente dinanzi ai tribunali nazionali (*Ahmet Tunç e altri c. Turchia* (dec.), §§ 141-145).

b. Accertamento dei fatti

40. Mentre la Corte è responsabile dell'accertamento dei fatti, le parti devono fornire assistenza attiva, mettendo a disposizione della Corte tutte le informazioni pertinenti. Si può tenere conto anche della loro condotta al momento della ricerca delle prove (*Irlanda c. Regno Unito*, § 161).

79. La Corte ha ritenuto che i procedimenti relativi ad alcuni tipi di ricorsi non si prestino in qualsiasi caso a una rigorosa applicazione del principio secondo il quale una persona che afferma qualcosa deve provare tale affermazione, e che è della massima importanza per l'effettivo funzionamento del sistema di ricorso individuale istituito ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione che gli Stati forniscano ogni mezzo necessario a permettere un corretto ed effettivo esame dei ricorsi (*Bazorkina c. Russia*, § 170; *Tahsin Acar c. Turchia* [GC], § 253). Tale obbligo impone che gli Stati contraenti forniscano alla Corte ogni mezzo necessario, qualora essa svolga un'indagine conoscitiva o esegua i suoi doveri generali relativi all'esame dei ricorsi. La mancata presentazione da parte di un Governo di informazioni di cui esso è in possesso, senza una spiegazione soddisfacente, può dare luogo non soltanto alla formulazione di conclusioni in ordine alla fondatezza delle affermazioni del ricorrente, ma si può anche riflettere negativamente sul livello di adempimento da parte di uno Stato convenuto dei suoi obblighi di cui all'articolo 38 della Convenzione (*ibid.*, § 254; *Imakayeva c. Russia*, § 200; *Janowiec e altri c. Russia* [GC], § 202).

41. L'obbligo di fornire le prove richieste dalla Corte è vincolante per il Governo convenuto a decorrere dal momento in cui è stata formulata tale richiesta, sia che ciò avvenga mediante l'iniziale comunicazione di un ricorso al Governo, sia in una successiva fase del procedimento (*ibid.*, § 203; *Enukidze e Girgvlani c. Georgia*, § 295; *Bekirski c. Bulgaria*, §§ 111-13). È un requisito fondamentale, qualora la Corte abbia disposto in tal senso, che il materiale richiesto sia presentato nella sua interezza, e che si renda opportunamente conto degli elementi mancanti (*Janowiec e altri c. Russia* [GC], § 203). Il materiale richiesto deve inoltre essere prodotto con sollecitudine e, in ogni caso, entro il termine fissato dalla Corte, in quanto un ritardo considerevole e inspiegato può condurre la Corte a ritenere le spiegazioni dello Stato convenuto non convincenti (*ibid.*).

81. La Corte ha precedentemente concluso che il Governo convenuto non avesse soddisfatto i requisiti dell'articolo 38 nei casi in cui esso non aveva fornito spiegazioni del rifiuto di presentare la documentazione richiesta (si veda, per esempio, *Maslova e Nalbandov c. Russia*, §§ 128-29) o aveva presentato una copia incompleta, o falsificata, rifiutando di presentare il documento originale perché la Corte lo esaminasse (si veda, per esempio, *Trubnikov c. Russia*, §§ 50-57).

82. Se il Governo adduce ragioni di riservatezza o di sicurezza per motivare la mancata presentazione del materiale richiesto, la Corte deve convincersi dell'esistenza di motivi ragionevoli e validi per trattare i documenti in questione come segreti o riservati (*Janowiec e altri c. Russia* [GC], § 205). Riguardo alla mancata divulgazione alla Corte di un rapporto segreto: *ibid.*, §§ 207 *et seq.*; *Nolan e K. c. Russia*, §§ 56 *et seq.* In ordine alla mancata presentazione di documenti in quanto costituivano un "segreto di Stato", nonostante le soluzioni pratiche proposte dalla Corte per presentare gli estratti non riservati, si veda *Georgia c. Russia (II)* [GC] (merito), §§ 345-346.

Riguardo al rapporto tra gli articoli 34 e 38, si veda *Bazorkina c. Russia*, §§ 170 *et seq.* e 175. Essendo finalizzato a garantire l'effettiva operatività del diritto di ricorso individuale, l'articolo 34 è una sorta di *lex generalis*, mentre l'articolo 38 esige specificamente che gli Stati collaborino con la Corte.

c. Indagini

42. È previsto anche che lo Stato convenuto collabori alle indagini (articolo 38), perché spetta allo Stato fornire i "mezzi necessari" all'effettivo esame dei ricorsi (*Çakıcı c. Turchia* [GC], § 76). Ostacolare una missione d'inchiesta costituisce violazione dell'articolo 38 (*Shamayev e altri c. Georgia e Russia*, § 504).

I. Motivi procedurali di irricevibilità

A. Mancato esaurimento delle vie di ricorso interne

Articolo 35 § 1 della Convenzione – Condizioni di ricevibilità

“1. La Corte non può essere adita se non dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti (...)”

Parole chiave HUDOC

Esaurimento delle vie di ricorso interne (35-1) – Esenzione dall’esaurimento delle vie di ricorso interne (35-1) – Ricorso interno effettivo (35-1)

43. Come indica il testo dell’articolo 35, tale condizione si basa sulle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. L’obbligo di esaurire le vie di ricorso interne fa parte del diritto internazionale consuetudinario, riconosciuto in quanto tale dalla giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia (per esempio, si veda la causa *Interhandel* (Svizzera contro Stati Uniti), sentenza del 21 marzo 1959). Esso è presente anche in altri trattati internazionali in materia di diritti umani: il Patto internazionale sui diritti civili e politici (articolo 41 § 1, lettera c) e il suo Protocollo facoltativo (articoli 2 e 5 § 2, lettera b); la Convenzione americana sui diritti umani (articolo 46); e la Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli (articoli 50 e 56 § 5)). Nella causa *De Wilde, Ooms e Versyp c. Belgio* la Corte europea dei diritti dell’uomo ha osservato che lo Stato può rinunciare al beneficio della regola relativa all’esaurimento delle vie di ricorso interne, in quanto esiste una prassi internazionale ben consolidata in materia (§ 55).

85. La Corte deve svolgere un ruolo sussidiario rispetto ai sistemi nazionali di tutela dei diritti umani, ed è auspicabile che i tribunali nazionali abbiano inizialmente la possibilità di determinare le questioni relative alla compatibilità del diritto interno con la Convenzione (*A, B e C c. Irlanda* [GC], § 142). Se è comunque successivamente presentato un ricorso a Strasburgo, la Corte deve poter beneficiare dei pareri dei giudici nazionali, che sono in contatto diretto e continuo con le forze vitali dei loro Paesi (*Burden c. Regno Unito* [GC], § 42).

44. L’articolo 35 § 1 concerne soltanto le vie di ricorso interne; esso non esige l’esaurimento delle vie di ricorso nell’ambito di organizzazioni internazionali. Al contrario, se il ricorrente ricorre a un’altra procedura di indagine o di composizione internazionale, il ricorso può essere rigettato ai sensi dell’articolo 35 § 2, lettera b) della Convenzione (si veda il punto “Essenzialmente identico” *infra*). Il principio di sussidiarietà può tuttavia comprendere l’obbligo di esaurire le vie di ricorso interne nel contesto delle quali è richiesta una pronuncia pregiudiziale da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) (*Laurus Invest Hungary KFT e altri c. Ungheria* (dec.), § 42, in cui una pronuncia pregiudiziale della CGUE ha fornito ai giudici nazionali un orientamento in ordine ai criteri da applicare in una causa pendente concernente un’asserita violazione dei diritti di cui all’articolo 1 del Protocollo n. 1). Spetta alla Corte determinare se un particolare organo sia di carattere nazionale o internazionale, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, compreso il carattere giuridico, lo strumento che lo ha istituito, la sua competenza, il suo posto (se del caso) in un ordinamento giuridico esistente e il suo finanziamento (*Jeličić c. Bosnia-Erzegovina* (dec.); *Peraldi c. Francia* (dec.)) (si veda il punto I.E.).

1. Finalità della regola

87. La logica che ispira la regola relativa all’esaurimento delle vie di ricorso interne è di offrire alle autorità nazionali, e in primo luogo ai tribunali, la possibilità di prevenire o di porre rimedio alle asserite violazioni della Convenzione (si veda la sintesi dei principi nelle cause *Gherghina c. Romania* (dec.) [GC], §§ 84-89; *Mocanu e altri c. Romania* [GC], §§ 221 *et seq.*; *Vučković e altri c. Serbia* (eccezione preliminare) [GC], §§ 69-77, con ulteriori rinvii in essa). Si basa sull’assunto, rispecchiato nell’articolo 13, che l’ordinamento giuridico interno fornisca una via di ricorso effettiva per le violazioni di diritti sanciti dalla Convenzione. Si

tratta di un importante aspetto del carattere sussidiario del meccanismo della Convenzione nel diritto nazionale (*Selmouni c. Francia* [GC], § 74; *Kudła c. Polonia* [GC], § 152; *Andrášik e altri c. Slovacchia* (dec.)). Esso si applica indipendentemente dalla trasposizione delle disposizioni della Convenzione nel diritto nazionale (*Eberhard e M. c. Slovenia*). La regola relativa all'esaurimento delle vie di ricorso interne è una parte indispensabile del funzionamento del sistema di protezione previsto dalla Convenzione ed è un principio fondamentale (*Demopoulos e altri c. Turchia* (dec.) [GC], §§ 69 e 97, *Vučković e altri c. Serbia* (eccezione preliminare) [GC], §§ 69-77 contenente ulteriori rinvii, in particolare alla causa *Akdivar e altri c. Turchia*).

Determinare se un procedimento nazionale costituisca un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 35 § 1, che un ricorrente deve esaurire e del quale si dovrebbe pertanto tenere conto ai fini del termine semestrale, dipende da diversi fattori, segnatamente dalla doglianza del ricorrente, dalla portata degli obblighi dello Stato ai sensi di tale particolare disposizione della Convenzione, dai ricorsi disponibili nello Stato convenuto e dalle specifiche circostanze della causa (*Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo* [GC], § 134; si vedano, altresì, *Kozacioğlu c. Turchia* [GC], § 40 e *D.H. e altri c. Repubblica ceca* [GC], § 116).

2. Applicazione della regola

a. Elasticità

45. La regola relativa all'esaurimento delle vie di ricorso interne può essere descritta come una norma che deve essere interpretata piuttosto che come una norma immutabile. La Commissione e la Corte hanno frequentemente sottolineato la necessità di interpretarla con una certa elasticità e senza eccessivo formalismo, dato il contesto di tutela dei diritti umani (*Ringeisen c. Austria*, § 89; *Lehtinen c. Finlandia* (dec.); *Gherghina c. Romania* (dec.) [GC], § 87). Per esempio, la Corte ammette che l'ultima fase delle vie di ricorso interne possa essere raggiunta successivamente al deposito del ricorso, ma precedentemente alla determinazione della sua ricevibilità (*Molla Sali c. Grecia* [GC], § 90).

La regola relativa all'esaurimento delle vie di ricorso interne non è assoluta e non può essere applicata automaticamente (*Kozacioğlu c. Turchia* [GC], § 40). Per esempio, la Corte ha stabilito che esigere che i ricorrenti si avvalgano di un ricorso che nemmeno il giudice supremo dello Stato li aveva obbligati a utilizzare costituirebbe un eccessivo formalismo (*D.H. e altri c. Repubblica ceca* [GC], §§ 116-18). In una causa la Corte ha tenuto conto della strettezza dei termini concessi ai ricorrenti per replicare, sottolineando "l'eccessiva fretta" con cui avevano dovuto depositare le loro osservazioni (*Financial Times Ltd e altri c. Regno Unito*, §§ 43-44). Tuttavia, avvalersi dei ricorsi a disposizione ai sensi della procedura interna e rispettare le formalità previste nel diritto nazionale è particolarmente importante quando sono in gioco considerazioni in ordine alla chiarezza e alla certezza del diritto (*Saghinadze e altri c. Georgia*, §§ 83-84).

46. Benché in linea di principio sarebbe concepibile accettare una controversia di interesse pubblico da parte di una ONG – prevista esplicitamente dal diritto nazionale quale mezzo di difesa degli interessi di un più ampio gruppo di persone – quale forma di esaurimento delle vie di ricorso interne, una controversia di interesse pubblico non può esonerare un singolo ricorrente dallo svolgimento dei propri procedimenti nazionali se tale controversia non corrispondeva esattamente alla sua situazione personale e alle sue specifiche doglianze (*Kósa c. Ungheria* (dec.), §§ 55-63, relativa all'asserita discriminazione nei confronti di minori Rom). Nella causa *Beizaras e Levickas c. Lituania*, §§ 78-81, la Corte ha ritenuto che un'organizzazione non governativa, pur non essendo un ricorrente dinanzi alla Corte di Strasburgo, avrebbe potuto agire in qualità di rappresentante degli interessi dei ricorrenti nei procedimenti penali nazionali, in quanto la ONG era stata costituita al fine di permettere la difesa di persone che avevano subito discriminazioni, compreso in tribunale. La Corte ha inoltre tenuto conto del fatto che la rappresentanza degli interessi dei ricorrenti da parte di una ONG dinanzi alle autorità penali e ai giudici nazionali (due gradi di giudizio) non fosse mai stata messa in discussione o contestata in alcun modo (si veda altresì *Gorraiz Lizarraga e altri c. Spagna*, §§ 37-39).

b. Osservanza delle norme interne e limiti

47. I ricorrenti devono osservare le norme e le procedure del diritto interno applicabili, altrimenti è probabile che il loro ricorso non soddisfi la condizione prevista dall'articolo 35 (*Ben Salah Adraqui e Dhaima c. Spagna* (dec.); *Merger e Cros c. Francia* (dec.); *MPP Golub c. Ucraina* (dec.); *Agbovi c. Germania* (dec.); *Vučković e altri c. Serbia* (eccezione preliminare) [GC], §§ 72 e 80). Vi è inosservanza dell'articolo 35 § 1 qualora l'esame di un ricorso non sia ammesso a causa di un errore procedurale commesso dal ricorrente

(*Gäfgen c. Germania* [GC], § 143). Qualora il Governo affermi che un ricorrente non abbia osservato le norme interne (per esempio le norme concernenti l'esaurimento dei ricorsi ordinari precedentemente a un ricorso costituzionale), la Corte deve verificare se tali norme fossero dei requisiti giuridici obbligatori pre-esistenti, derivanti dalla legge o da una giurisprudenza consolidata (*Brincat e altri c. Malta*, § 69; *Pop-Ilić e altri c. Serbia*, § 42).

91. Deve essere tuttavia osservato che l'articolo 35 § 1 è rispettato qualora un tribunale di secondo grado esamini il merito di un ricorso, pur considerandolo inammissibile (*Voggenreiter c. Germania*). La Corte ritiene anche che il ricorso interno disponibile debba essere esaurito qualora una Corte costituzionale dichiari la doglianza inammissibile nel caso in cui il ricorrente sollevi sufficientemente in sostanza la doglianza relativa all'asserita violazione dei diritti previsti dalla Convenzione (*Magyar Kétfarkú Kutya Párt c. Ungheria* [GC], §§ 53, 56-57 e i rinvii ivi citati). Ciò avviene anche nel caso di ricorrenti che non hanno osservato i requisiti formali previsti dal diritto interno, qualora l'autorità competente abbia comunque esaminato la sostanza del ricorso (*Vladimir Romanov c. Russia*, § 52). Lo stesso vale per i ricorsi formulati in maniera molto sommaria e che soddisfano di stretta misura i requisiti previsti dalla legge, qualora il tribunale si sia pronunciato nel merito, sebbene concisamente (*Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Svizzera (n. 2)* [GC], §§ 43-45).

c. Esistenza di più vie di ricorso

48. Se esistono più ricorsi potenzialmente effettivi, il ricorrente deve averne esperito soltanto uno (*Moreira Barbosa c. Portogallo* (dec.); *Jeličić c. Bosnia-Erzegovina* (dec.); *Karakó c. Ungheria*, § 14; *Aquilina c. Malta* [GC], § 39). Infatti, quando è stato tentato un ricorso, non è richiesto l'esperimento di un altro ricorso avente essenzialmente il medesimo scopo (*Riad e Idiab c. Belgio*, § 84; *Kozacioğlu c. Turchia* [GC], §§ 40 et seq.; *Micallef c. Malta* [GC], § 58; *Lagutin e altri c. Russia*, § 75; *Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania* [GC], § 177). Spetta al ricorrente la scelta del ricorso più appropriato al suo caso (*Fabris e Parziale c. Italia*, in cui il ricorrente non aveva potuto instaurare un'azione civile a causa dell'archiviazione, dopo sette anni, del procedimento penale nel quale si era costituito parte civile, §§ 49-59; *O'Keeffe c. Irlanda* [GC], §§ 110-111; *Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania* [GC], § 176, relativa alla scelta effettuata dal ricorrente di costituirsi parte civile nel procedimento penale e di non instaurare una distinta azione civile). In sintesi, se il diritto interno prevede più ricorsi paralleli in diversi ambiti del diritto, il ricorrente che ha tentato di ottenere la riparazione di un'asserita violazione della Convenzione mediante uno di tali ricorsi non deve necessariamente esperirne altri aventi essenzialmente il medesimo obiettivo (*Jasinskis c. Lettonia*, §§ 50 e 53-54).

d. Doglianza sollevata nella sostanza

49. Non è necessario che il diritto sancito dalla Convenzione venga esplicitamente invocato nel procedimento interno, purché la doglianza sia sollevata "almeno nella sostanza" (*Castells c. Spagna*, § 32; *Ahmet Sadik c. Grecia*, § 33; *Fressoz e Roire c. Francia* [GC], § 38; *Azinas c. Cipro* [GC], §§ 40-41; *Vučković e altri c. Serbia* (eccezione preliminare) [GC], §§ 72, 79 e 81-82; *Platini c. Svizzera* (dec.), § 51; *Kemal Çetin c. Turchia*, §§ 28-30). Ciò significa che, se il ricorrente non ha invocato le disposizioni della Convenzione, per aver dato ai giudici nazionali la possibilità di porre rimedio in primo luogo all'asserita violazione egli deve aver formulato rilievi di effetto equivalente o simile sulla base del diritto interno (*Gäfgen c. Germania* [GC], §§ 142, 144 e 146; *Radomilja e altri c. Croazia* [GC], § 117; *Karapanagiotou e altri c. Grecia*, § 29; *Marić c. Croazia*, § 53; *Portu Juanenea e Sarasola Yarzabal c. Spagna*, §§ 62-63; *Rodina c. Lettonia*, §§ 81-83; e, in relazione a una doglianza che non era stata sollevata, neanche implicitamente, dinanzi all'ultimo grado di giurisdizione, *Association Les témoins de Jéhovah c. Francia* (dec.); *Nicklinson e Lamb c. Regno Unito* (dec.), §§ 89-94; *Peacock c. Regno Unito* (dec.), §§ 32-41). Non è sufficiente che il ricorrente possa aver esercitato un ricorso che avrebbe potuto ribaltare la misura contestata per motivi non connessi alla doglianza in ordine alla violazione di un diritto previsto dalla Convenzione. Perché vi sia stato "un ricorso effettivo" la doglianza che deve essere stata sollevata a livello nazionale è quella ai sensi della Convenzione (*Vučković e altri c. Serbia* (eccezione preliminare) [GC], § 75; *Nicklinson e Lamb c. Regno Unito* (dec.), § 90). Il ricorrente non è dispensato da tale requisito anche se i giudici nazionali potrebbero aver esaminato, o perfino essere stati obbligati a esaminare, d'ufficio, la causa ai sensi della Convenzione" (*Van Oosterwijck c. Belgio*, § 39; *Gaziyeve c. Azerbaigian* (dec.)).

In sintesi, il mero fatto che un ricorrente abbia presentato la sua causa al tribunale pertinente non costituisce di per sé osservanza dei requisiti dell'articolo 35 § 1, in quanto anche negli ordinamenti in cui i tribunali

nazionali sono in grado, o perfino obbligati, a esaminare la causa d'ufficio, i ricorrenti non sono dispensati dall'obbligo di sollevare dinanzi a essi la doglianza presentata successivamente alla Corte. Pertanto, al fine del corretto esaurimento delle vie di ricorso interne non è sufficiente che una violazione della Convenzione sia "evidente" dai fatti oggetto della causa o dalle osservazioni formulate dal ricorrente. Il ricorrente deve piuttosto averla effettivamente lamentata (espressamente o sostanzialmente) con modalità che non lascino dubbi circa il fatto che la medesima doglianza presentata successivamente alla Corte sia stata realmente sollevata a livello interno (*Farzaliyev c. Azerbaigian*, § 55; *Peacock c. Regno Unito* (dec.), § 38).

Per esempio, se il ricorrente lamenta l'assenza di un'indagine penale effettiva ai sensi dell'aspetto procedurale dell'articolo 2 o dell'articolo 3 della Convenzione, è sufficiente, per osservare l'articolo 35 § 1 della Convenzione, anche riguardo ai rilievi giuridici non sollevati esplicitamente a livello nazionale, che il ricorrente abbia contestato l'effettività di tale indagine dinanzi al competente tribunale nazionale e, descrivendo il corso e la durata dell'indagine e del successivo procedimento giudiziario in modo dettagliato, abbia riferito gli elementi fattuali pertinenti perché tale tribunale potesse valutare l'effettività dell'indagine (*Hanan c. Germania* [GC], §§ 149-151).

e. Esistenza e appropriatezza

50. I ricorrenti hanno l'obbligo di esaurire unicamente le vie di ricorso interne disponibili in teoria e in pratica al momento pertinente e di cui essi stessi possono avvalersi direttamente – vale a dire, le vie di ricorso accessibili, in grado di offrire riparazione alle loro doglianze e che presentano ragionevoli prospettive di successo (*Sejdovic c. Italia* [GC], § 46; *Paksas c. Lituania* [GC], § 75; si veda altresì la considerazione sussidiaria della Corte nella causa *S.A.S. c. Francia* [GC], § 61, concernente le ragionevoli prospettive di successo in un appello in punto di diritto sulla base dell'articolo 9 della Convenzione).

95. Non è necessario esaurire le vie di ricorso discrezionali o straordinarie, per esempio chiedendo a un tribunale di rivedere la sua decisione (*Çinar c. Turchia* (dec.); *Prystavska c. Ucraina* (dec.)), o chiedendo la riapertura di un procedimento, salvo in circostanze particolari in cui, per esempio, è accertato ai sensi del diritto interno che tale domanda costituisce realmente un ricorso effettivo (*K.S. e K.S. AG c. Svizzera*, decisione della Commissione; *Shibendra Dev c. Svezia* (dec.), §§ 41-43, 45 e 48), o se l'annullamento di una sentenza passata in giudicato costituisce l'unico mezzo che permette allo Stato convenuto di porre rimedio alla situazione nell'ambito del proprio ordinamento giuridico (*Kiiskinen e Kovalainen c. Finlandia* (dec.); *Nikula c. Finlandia* (dec.); *Dinchev c. Bulgaria* (dec.), §§ 27-29). Analogamente, un ricorso per via gerarchica non costituisce un ricorso effettivo (*Horvat c. Croazia*, § 47; *Hartman c. Repubblica ceca*, § 66); né lo è un ricorso che non è direttamente accessibile al ricorrente, ma che dipende dall'esercizio del potere discrezionale di un intermediario (*Tănase c. Moldavia* [GC], § 122). Un ricorso al Ministro equivale a un ricorso per via gerarchica e non è considerato un ricorso effettivo (*Polyakh e altri c. Ucraina*, § 135; *Milovanović c. Serbia*, § 104). In ordine all'effettività, nel caso in questione, di un ricorso che in linea di massima non deve essere esperito (difensore civico), si veda il ragionamento della sentenza *Egmez c. Cipro*, §§ 66-73. Infine, un ricorso interno non soggetto a un termine preciso, e che crea quindi incertezza, non può essere considerato effettivo (*Williams c. Regno Unito* (dec.) e i rinvii ivi citati; *Nicholas c. Cipro*, §§ 38-39).

51. La risposta alla questione di sapere se l'articolo 35 § 1 della Convenzione imponga un ricorso individuale alla Corte costituzionale dipenderà prevalentemente dalle particolari caratteristiche dell'ordinamento giuridico dello Stato convenuto e dalla portata della competenza della sua Corte costituzionale (*Uzun c. Turchia* (dec.), §§ 42-71 e i rinvii ivi citati). Pertanto, in uno Stato in cui tale competenza è limitata al riesame della legittimità costituzionale delle disposizioni di legge e della loro compatibilità con le disposizioni di rango superiore, i ricorrenti sono obbligati ad avvalersi del ricorso alla Corte costituzionale soltanto qualora contestino la disposizione di una legge o di un regolamento in quanto essa viola di per sé la Convenzione (*Grišankova e Grišankovs c. Lettonia* (dec.); *Liepājnieks c. Lettonia* (dec.)). Tale ricorso non è tuttavia effettivo qualora il ricorrente lamenti semplicemente l'erronea applicazione o interpretazione di leggi o di regolamenti che non sono *per se* incostituzionali (*Smirnov c. Russia* (dec.); *Szott-Medyńska e altri c. Polonia* (dec.); *Petrova c. Lettonia*, §§ 69-70) o se la doglianza del ricorrente deriva dalle disposizioni della Costituzione stessa (*Sándor Varga e altri c. Ungheria**, §§ 29-34). La Corte ha inoltre esaminato se un ricorso individuale alla Corte costituzionale si sia evoluto nel tempo in modo da poter essere considerato un ricorso che offre l'appropriato tipo di riparazione per una determinata doglianza (*Ridić e altri c. Serbia*, §§ 68-74, in ordine alla mancata esecuzione di sentenze pronunciate nei confronti di società collettive o appartenenti allo Stato) e se tale ricorso, che è in linea di massima effettivo, sia effettivo anche dal punto di vista pratico, a

causa della durata di tale procedimento (*Story e altri c. Malta*, §§ 82-85, in relazione a doglianze concernenti le condizioni di detenzione ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione; si veda, nel contesto di rifiuti di concedere visite coniugali in carcere, *Lesław Wójcik c. Polonia**, §§ 88-93, in cui la Corte ha sottolineato che soltanto un ricorso in grado di fornire una tempestiva rettifica della situazione poteva essere considerato effettivo). Per esempio, la Corte ha ritenuto un ricorso costituzionale un rimedio effettivo nel caso in cui la Corte costituzionale avesse riesaminato in recenti cause l'effettività delle indagini ai sensi degli articoli 2 e 3, prendendo la giurisprudenza della Corte come base per la sua valutazione (*Kušić e altri c. Croazia* (dec.), §§ 104-105). Inoltre, la Corte interpreta il termine "ricorso" estensivamente e per questo motivo dovrebbero essere esaurite le azioni riparatrici che non sono ricorsi in senso stretto (*Dos Santos Calado e altri c. Portogallo*, § 91, concernente un'eccezione presentata al Comitato composto da tre giudici della Corte costituzionale avverso la decisione sommaria in questione).

97. Se un ricorrente ha tentato un ricorso che la Corte considera inappropriato, il tempo impiegato per farlo non interrompe il decorso del termine semestrale, circostanza che può condurre al rigetto del ricorso perché tardivo (*Rezgui c. Francia* (dec.), *Prystavska c. Ucraina* (dec.)).

f. Accessibilità ed effettività

52. L'esistenza dei ricorsi deve essere sufficientemente certa non soltanto in teoria, bensì anche in pratica. Nel determinare se un particolare ricorso soddisfi o meno le condizioni di accessibilità ed effettività, si deve tenere conto delle particolari circostanze della singola causa (si veda il punto 4 *infra*). La posizione adottata dai giudici nazionali deve essere sufficientemente consolidata nell'ordinamento giuridico nazionale. La Corte ha pertanto ritenuto che il ricorso a un giudice superiore cessi di essere "effettivo" in ragione delle divergenze nella giurisprudenza di tale organo giudiziario, fintanto che tali divergenze continuano a sussistere (*Ferreira Alves c. Portogallo (n. 6)*, §§ 27-29).

99. Per esempio, la Corte ha ritenuto che se un ricorrente lamenta le condizioni di detenzione quando la sua detenzione è già terminata, un ricorso risarcitorio accessibile e sufficiente – ovvero che offra ragionevoli prospettive di successo – sia un ricorso che deve essere esperito ai fini dell'articolo 35 § 1 della Convenzione (*Lienhardt c. Francia* (dec.); *Rhazali e altri c. Francia* (dec.); *Ignats c. Lettonia* (dec.); *J.M.B. e altri c. Francia*, § 163). Tuttavia, se il ricorrente è ancora in detenzione al momento della presentazione del ricorso, perché il ricorso sia effettivo esso deve essere in grado di impedire il protrarsi della situazione (*Torreggiani e altri c. Italia*, § 50; *Neshkov e altri c. Bulgaria*, §§ 181 e 192-93; *Vasilescu c. Belgio*, §§ 70 e 128). Normalmente, è richiesto che prima di presentare alla Corte le loro doglianze relative alle condizioni di detenzione, i ricorrenti utilizzino in primo luogo correttamente il preventivo ricorso accessibile ed effettivo e successivamente, se opportuno, il pertinente ricorso risarcitorio. La Corte ha tuttavia ammesso che possano esservi casi in cui l'utilizzo di un preventivo ricorso diversamente effettivo sia inutile in considerazione della brevità della permanenza del ricorrente in condizioni di detenzione inadeguate e quindi l'unica scelta effettuabile sia un ricorso risarcitorio che permetta la possibilità di ottenere un risarcimento per la passata collocazione in tali condizioni. Tale periodo può dipendere da numerosi fattori connessi alle modalità operative del sistema di ricorsi nazionale (*Ulemek c. Croazia*, §§ 84-88). In tale contesto la Corte ha esaminato differenti ricorsi: si vedano, per esempio, *Petrescu c. Portogallo*, §§ 81-84, *J.M.B. e altri c. Francia*, §§ 212-221, e *Shmelev e altri c. Russia* (dec.), §§ 123-131.⁶

100. Se un ricorrente chiede di impedire il suo allontanamento da uno Stato contraente per l'asserito rischio di violazione degli articoli 2 o 3 in uno Stato terzo, un ricorso è effettivo soltanto se ha un effetto sospensivo (si vedano, per doglianze ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 4 del Protocollo n. 4, *M.K. e altri c. Polonia*, §§ 142-148, e i rinvii ivi citati). Per contro, se un ricorso ha un effetto sospensivo, è chiesto normalmente al ricorrente di esaurire tale ricorso. Se è disponibile il riesame giudiziario e il deposito di una domanda di riesame giudiziario agisce precludendo l'allontanamento, tale riesame deve essere ritenuto un ricorso effettivo che i ricorrenti devono in linea di massima esaurire prima di presentare ricorso alla Corte, o invero di domandare una misura provvisoria ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento della Corte, al fine del differimento di un allontanamento (*NA c. Regno Unito*, § 90; *A.M. c. Francia*, §§ 64 e 79).

101. Nel contesto dell'articolo 5 della Convenzione, i ricorsi preventivi e risarcitori sono complementari. Un ricorso che non offre la possibilità di scarcerazione non può essere considerato un ricorso effettivo mentre è

⁶ Si veda la [Guida ai diritti dei detenuti](#).

in corso la privazione della libertà. Tuttavia, se il ricorrente lamenta di essere stato detenuto in violazione del diritto interno e la detenzione è cessata, un ricorso risarcitorio in grado di condurre al riconoscimento dell'asserita violazione e alla concessione di un risarcimento è in linea di massima un ricorso effettivo che deve essere esperito se la sua efficacia in pratica è stata accertata in modo convincente (*Selahattin Demirtaş c. Turchia* (n. 2) [GC], §§ 205-214, in cui una domanda di risarcimento non è stata considerata un ricorso effettivo in assenza di un precedente riconoscimento da parte dei tribunali penali o della Corte costituzionale dell'illegittimità della detenzione del ricorrente; si veda altresì *Dubovtsev e altri c. Ucraina*, §§ 67-71, in cui la domanda di risarcimento dinanzi ai tribunali civili non è stata considerata un ricorso effettivo che avrebbe potuto trattare adeguatamente le specifiche doglianze presentate ai sensi dell'articolo 5).

53. La Corte ha ritenuto che un ricorso effettivo debba agire senza eccessivo ritardo (*Story e altri c. Malta*, § 80). In ordine a cause concernenti l'eccessiva durata dei procedimenti, un ricorso finalizzato ad accelerare i procedimenti al fine di impedire che la loro durata diventi eccessiva costituisce la soluzione più efficace. Gli Stati possono tuttavia scegliere di introdurre soltanto un ricorso risarcitorio, senza che tale ricorso sia considerato inefficace (*Scordino c. Italia* (n. 1) [GC], § 183 *et seq.*; *Marshall e altri c. Malta*, §§ 82). Per essere conforme al principio del termine ragionevole, in linea di massima e in assenza di circostanze eccezionali, un ricorso concernente l'eccessiva durata dei procedimenti non dovrebbe avere una durata superiore a due anni e mezzo per due gradi di giudizio, compresa la fase dell'esecuzione (*ibid.*, § 88).

103. Riguardo alla mancata esecuzione delle sentenze, nella causa *Solonskiy e Petrova c. Russia* (dec.), la Corte ha ritenuto che la possibilità di presentare un'azione per responsabilità indiretta nei confronti delle autorità, che non avevano versato ai ricorrenti le somme dovute a seguito delle sentenze, costituisse un ricorso effettivo in quanto aveva ragionevoli possibilità di successo nei casi dei ricorrenti (§§ 34-40).

104. In ordine alla presunzione di innocenza (articolo 6 § 2), un ricorso civile può, in linea di massima, essere considerato effettivo riguardo alle asserite violazioni. In diverse cause la Corte ha ritenuto che dei ricorsi civili che offrivano la possibilità di ottenere un risarcimento economico, unitamente a varie altre procedure tese a ottenere che fosse riconosciuta la violazione della presunzione di innocenza o che vi si ponesse fine, fossero effettivi ai sensi della Convenzione (si veda *Januškevičienė c. Lituania*, §§ 58-62 e i rinvii ivi citati, in cui la ricorrente aveva potuto instaurare un'azione civile per ottenere il risarcimento economico per la violazione del suo onore e della sua dignità).

105. Nel contesto della continua mancata applicazione di diritti connessi all'affidamento/alle visite ai sensi dell'articolo 8, non ci si può aspettare che un ricorrente presenti un distinto ricorso alla Corte costituzionale o a questa Corte, in ordine alla mancata esecuzione di ciascun provvedimento provvisorio, il cui numero può essere notevole, nell'ambito del procedimento principale. Nell'esame dei procedimenti nazionali la Corte adotta pertanto un approccio globale e tiene conto dei fatti complessivi, che possono essere importanti per il contesto e il merito del procedimento principale (*Milovanović c. Serbia*, § 106).

106. Nel contesto di una causa per diffamazione, la Corte ha ritenuto che un ricorso, che non permetteva di presentare una domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, fosse inefficace ai fini di cause concernenti la vita privata ai sensi dell'articolo 8 (*Lewit c. Austria*, §§ 66-67). In una causa concernente l'asserita violazione del diritto alla tutela della reputazione, la Corte ha ritenuto che il procedimento risarcitorio dinanzi ai tribunali civili (che assicurava piene garanzie procedurali a entrambe le parti e consentiva un'appropriata ponderazione dei vari interessi oggetto della controversia) fosse un ricorso adeguato rispetto a una procedura di rettifica accelerata, sottoscrivendo l'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale dello Stato convenuto (*Gülen c. Turchia* (dec.), §§ 58-69; si veda, rispetto a una domanda urgente finalizzata a bloccare l'accesso a una pubblicazione su internet, *Savcı Çengel c. Turchia* (dec.), §§ 27-43).

54. Il fatto che sollevare una questione relativa alla sorveglianza segreta nell'ambito di procedimenti penali possa essere considerato un ricorso effettivo, in ordine a una doglianza ai sensi dell'articolo 8, dipende dalle circostanze della causa. Benché i giudici penali potessero esaminare questioni relative all'equità dell'ammissione di prove nei procedimenti penali, la Corte ha ritenuto che essi non fossero in grado di fornire un ricorso effettivo se non potevano trattare la sostanza della doglianza ai sensi dell'articolo 8, secondo la quale l'ingerenza non era "prevista dalla legge" o non era "necessaria in una società democratica", o accordare un appropriato ristoro in ordine a tale doglianza (*Hambardzumyan c. Armenia*, §§ 40-44 e i rinvii ivi citati; *Zubkov e altri c. Russia*, § 88).

108. La Corte deve tenere conto in maniera realistica non soltanto dei ricorsi formalmente accessibili

nell'ordinamento giuridico interno, bensì anche del contesto giuridico e politico generale in cui essi si collocano, nonché della situazione personale del ricorrente (*Akdivar e altri c. Turchia*, §§ 68-69; *Khashiyev e Akayeva c. Russia*, §§ 116-117; *Chiragov e altri c. Armenia* [GC], § 119; *Sargsyan c. Azerbaigian* [GC], §§ 117-119). Essa deve esaminare se, date tutte le circostanze della causa, il ricorrente abbia fatto tutto ciò che ci si poteva ragionevolmente attendere da lui per esaurire le vie di ricorso interne (*D.H. e altri c. Repubblica ceca* [GC], §§ 116-122). Per esempio, un ricorrente non ha esaurito le vie di ricorso interne se non ha esperito il ricorso – che non poteva essere considerato ovviamente inutile – suggerito dal giudice nazionale, che lo aveva guidato in ordine alle ulteriori concrete misure da adottare (*P. c. Ucraina* (dec.), §§ 52-55). In una causa in cui l'esecuzione di una sentenza che disponeva l'urgente sistemazione in un nuovo alloggio era stata differita e realizzata successivamente al termine richiesto, un'azione risarcitoria nei confronti dello Stato per contestare la lunga mancata esecuzione della sentenza può essere considerata un ricorso effettivo, anche se è stata eseguita successivamente al deposito del ricorso presso la Corte (*Bouhamla c. Francia* (dec.), §§ 35-44).

109. Si deve osservare che le frontiere, di fatto o di diritto, non costituiscono di per sé un ostacolo all'esaurimento delle vie di ricorso interne; come regola generale i ricorrenti che risiedono al di fuori della giurisdizione di uno Stato contraente non sono esonerati dall'obbligo di esaurire le vie di ricorso interne in tale Stato, nonostante gli inconvenienti pratici o la comprensibile riluttanza personale (*Demopoulos e altri c. Turchia* (dec.) [GC], §§ 98 e 101, relativa a ricorrenti che non si erano sottoposti volontariamente alla giurisdizione dello Stato convenuto).

3. Limiti all'applicazione della regola

110. Secondo le “norme di diritto internazionale generalmente riconosciute”, alcune particolari circostanze possono dispensare il ricorrente dall'obbligo di avvalersi delle vie di ricorso interne (*Sejdovic c. Italia* [GC], § 55) (e si veda il punto 4 *infra*).

Tale norma è inapplicabile anche se è stata dimostrata l'esistenza di una “prassi amministrativa” consistente nella reiterazione di atti incompatibili con la Convenzione, la tolleranza ufficiale da parte delle autorità statali, e che essa è di carattere tale da rendere i procedimenti vani o inefficaci (*Aksoy c. Turchia*, § 52; *Georgia c. Russia (I)* [GC], §§ 125-159; *Ucraina c. Russia (re Crimea)* (dec.) [GC], §§ 260-263, 363-368; *Georgia c. Russia (II)* [GC] (merito), §§ 98-99 e 220-221). Tuttavia, la regola relativa all'esaurimento di cui all'articolo 35 § 1 della Convenzione non si applica soltanto se entrambi gli elementi dell'asserita “prassi amministrativa” (la “reiterazione di atti” e la “tolleranza ufficiale”) sono dimostrati sufficientemente da prove apparentemente valide (*Ucraina c. Russia (re Crimea)* (dec.) [GC], § 366).

Nei casi in cui esigere che il ricorrente esperisca un particolare ricorso sarebbe in pratica irragionevole e costituirebbe un ostacolo sproporzionato all'effettivo esercizio del diritto di ricorso individuale di cui all'articolo 34 della Convenzione, la Corte conclude che il ricorrente è esonerato da tale obbligo (*Veriter c. Francia*, § 27; *Gaglione e altri c. Italia*, § 22; *M.S. c. Croazia (n. 2)*, §§ 123-125).

L'irrogazione di una sanzione pecuniaria sulla base dell'esito di un ricorso in cui non sia dedotto alcuno sviamento di procedura esclude tale ricorso da quelli che devono essere esauriti (*Prencipe c. Monaco*, §§ 95-97).

In situazioni che sollevavano legittimi dubbi sull'imparzialità di un giudice ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, poteva non essere necessario che un ricorrente ricusasse un giudice ma poteva invece essere necessario che il giudice si astenesse dalla causa se la legislazione nazionale lo imponeva (*Škrlić c. Croazia*, §§ 43-45 e i rinvii ivi citati). Se non è disponibile alcun ulteriore ricorso perché il ricorrente afferma la violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione a causa della parzialità dell'autorità giudiziaria di ultima istanza dell'ordinamento giuridico nazionale, il principio di sussidiarietà può esigere una speciale diligenza da parte dei ricorrenti nell'adempimento del loro obbligo di esaurire le vie di ricorso interne (per esempio, ricusando il giudice interessato). Naturalmente, tali considerazioni valgono soltanto se il ricorrente conosceva o avrebbe potuto conoscere la composizione del tribunale in questione (*Croatian Golf Federation c. Croazia*, §§ 110-120, e i rinvii ivi citati).

Di regola, l'obbligo di esaurimento delle vie di ricorso interne, tra cui la scelta di riaprire il procedimento, non si applica alle domande di equa soddisfazione formulate ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione (*Jalloh c. Germania* [GC], § 129; *S.L. e J.L. c. Croazia* (equa soddisfazione), § 15).

4. Ripartizione dell'onere della prova

55. Se il Governo eccepisce il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, esso ha l'onere di dimostrare che il ricorrente non abbia esperito un ricorso effettivo e accessibile (*Molla Sali c. Grecia* [GC], § 89; *Mocanu e altri c. Romania* [GC], § 225; *Dalia c. Francia*, § 38; *McFarlane c. Irlanda* [GC], § 107; *Vučković e altri c. Serbia* (eccezione preliminare) [GC], § 77). L'accessibilità di tale ricorso deve essere sufficientemente certa giuridicamente e praticamente (*Vernillo c. Francia*). Il ricorso deve pertanto avere una base chiara nella legislazione nazionale (*Scavuzzo-Hager e altri c. Svizzera* (dec.); *Norbert Sikorski c. Polonia*, § 117; *Sürmeli c. Germania* [GC], §§ 110-112). Il ricorso deve essere in grado di porre rimedio alle doglianze del ricorrente e offrire ragionevoli prospettive di successo (*Scoppola c. Italia (n. 2)* [GC], § 71; *Magyar Keresztény Mennonita Egyház e altri c. Ungheria*, § 50; *Karácsony e altri c. Ungheria* [GC], §§ 75-82; *Selahattin Demirtaş c. Turchia (n. 2)* [GC], § 205). Per esempio, nel campo dell'illegittimo uso della forza da parte di agenti dello Stato, un'azione che dà luogo unicamente alla concessione di un risarcimento non è un ricorso effettivo in ordine a doglianze basate sull'aspetto sostanziale o procedurale degli articoli 2 e 3 della Convenzione (*Mocanu e altri c. Romania* [GC], §§ 227 e 234; *Jørgensen e altri c. Danimarca* (dec.), §§ 52-53; si vedano altresì, *a contrario*, cause concernenti la negligenza medica, in cui la Corte ha accettato o richiesto che i ricorrenti, per ottenere una riparazione, esperissero ricorsi civili o amministrativi, *Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo* [GC], §§ 137-138; *V.P. c. Estonia* (dec.), §§ 52-61; *Dumpe c. Lettonia* (dec.), §§ 55-76; si vedano altresì, *a contrario*, cause relative all'asserita mancata protezione di un bene da parte dello Stato nel contesto di pericolose attività industriali, per esempio una causa relativa all'esplosione di una raffineria petrolifera che aveva comportato il danneggiamento di un bene, *Kurşun c. Turchia*, §§ 118-132). L'evoluzione e l'accessibilità di un ricorso del quale si afferma l'esistenza, nonché la sua portata e la sua applicazione, devono essere esposte con chiarezza e devono essere confermate, o integrate, dalla prassi o dalla giurisprudenza (*Mikolajová c. Slovacchia*, § 34). Ciò vale anche nell'ambito di un ordinamento giuridico ispirato al *common law*, dotato di una Costituzione scritta che prevede implicitamente il diritto invocato dal ricorrente (*McFarlane c. Irlanda* [GC], § 117, relativa a un ricorso accessibile in teoria da quasi venticinque anni, ma che non era mai stato esperito).

I rilievi del Governo avranno chiaramente maggiore peso se sono forniti esempi della giurisprudenza nazionale (*Andrášik e altri c. Slovacchia* (dec.); *Di Sante c. Italia* (dec.); *Giummarra e altri c. Francia* (dec.); *Paulino Tomás c. Portogallo* (dec.); *Johti Sappmelaccat Ry e altri c. Finlandia* (dec.); *Parrillo c. Italia* [GC], §§ 87-105; *P. c. Ucraina* (dec.), § 53). Benché il Governo debba normalmente essere in grado di illustrare l'efficacia pratica di un ricorso mediante esempi della giurisprudenza nazionale, la Corte ammette che ciò possa essere più difficile in giurisdizioni di dimensioni inferiori, qualora il numero delle cause di uno specifico tipo possa essere inferiore rispetto a giurisdizioni di dimensione maggiore (*Aden Ahmed c. Malta*, § 63; *M.N. e altri c. San Marino*, § 81).

In linea di principio le decisioni citate dovrebbero essere state pronunciate precedentemente al deposito del ricorso (*Norbert Sikorski c. Polonia*, § 115, *Dimitar Yanakiev c. Bulgaria (n. 2)*, §§ 53 e 61), ed essere pertinenti al caso in questione (*Saknovskiy c. Russia* [GC], §§ 43-44); si vedano, tuttavia, i principi (citati in prosieguo) relativi alla creazione di un nuovo ricorso nelle more del procedimento dinanzi alla Corte.

56. Se il Governo sostiene che il ricorrente avrebbe potuto invocare direttamente la Convenzione dinanzi ai tribunali nazionali, il grado di certezza di tale ricorso dovrà essere dimostrato mediante esempi concreti (*Slavgorodski c. Estonia* (dec.)). Lo stesso vale per un presunto ricorso basato direttamente su alcune disposizioni generali della Costituzione nazionale (*Kornakovs c. Lettonia*, § 84).

113. La Corte è stata più sensibile a tali rilievi se il legislatore nazionale aveva introdotto un ricorso specifico finalizzato a trattare l'eccessiva durata dei procedimenti giudiziari (*Brusco c. Italia* (dec.); *Slaviček c. Croazia* (dec.)). Si veda altresì *Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], §§ 136-148. Si raffronti *Merit c. Ucraina*, § 65.

114. Quando il Governo ha adempiuto al proprio onere di provare l'esistenza di un ricorso appropriato ed effettivo, accessibile al ricorrente, spetta a quest'ultimo dimostrare che:

- il ricorso sia stato effettivamente esperito (*Grässer c. Germania* (dec.)); o
- il ricorso fosse per qualche motivo inappropriato e inefficace date le particolari circostanze della causa (*Selmouni c. Francia* [GC], § 76; *Vučković e altri c. Serbia* (eccezione preliminare) [GC], § 77; *Gherghina c. Romania* (dec.) [GC], § 89; *Joannou c. Turchia*, §§ 86-87 e §§ 94-106) – per esempio, in caso di eccessivo ritardo nello svolgimento di un'inchiesta (*Radio France e altri c. Francia* (dec.), §

34), o di un ricorso normalmente accessibile, quale un ricorso per cassazione, ma che, alla luce dell'approccio adottato in cause simili, risultava inefficace in considerazione delle circostanze della causa (*Scordino c. Italia* (dec.); *Pressos Compania Naviera S.A. e altri c. Belgio*, §§ 26-27), benché le decisioni in questione fossero recenti (*Gas e Dubois c. Francia* (dec.)). Ciò avviene anche qualora il ricorrente non possa adire direttamente il tribunale interessato (*Tănase c. Moldavia* [GC], § 122). In alcune specifiche circostanze è possibile che i ricorrenti si trovino in situazioni analoghe, e alcuni di essi non abbiano adito il tribunale invocato dal Governo, ma sono dispensati dal farlo in quanto il ricorso interno esperito da altri si è dimostrato praticamente inefficace e si sarebbe dimostrato tale anche nel loro caso (*Vasilkoski e altri c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, §§ 45-46; *Laska e Lika c. Albania*, §§ 45-48). Ciò avviene tuttavia in casi molto specifici (si confronti *Saghinadze e altri c. Georgia*, §§ 81-83); o

- sussistevano circostanze particolari che dispensavano il ricorrente da tale obbligo (*Akdivar e altri c. Turchia*, §§ 68-75; *Sejdovic c. Italia* [GC], § 55; *Veriter c. Francia*, § 60).

57. Uno di tali fattori può essere costituito dalla totale passività delle autorità nazionali a fronte di gravi accuse di comportamento scorretto o di danni a opera di agenti statali, per esempio qualora non abbiano intrapreso indagini né offerto assistenza. In tali circostanze è possibile affermare che l'onere della prova si sposta nuovamente, e che spetta al Governo convenuto dimostrare i provvedimenti adottati per rispondere alla portata e alla gravità dei problemi lamentati (*Demopoulos e altri c. Turchia* (dec.) [GC], § 70).

116. Meri dubbi da parte del ricorrente riguardo all'efficacia di un particolare ricorso non lo dispensano dall'obbligo di esperirlo (*Epözdemir c. Turchia* (dec.); *Milošević c. Paesi Bassi* (dec.); *Pellegriti c. Italia* (dec.); *MPP Golub c. Ucraina* (dec.); *Vučković e altri c. Serbia* (eccezione preliminare) [GC], §§ 74 e 84; *Zihni c. Turchia* (dec.), §§ 23 e 29-30, concernente i timori del ricorrente riguardo all'imparzialità dei giudici della Corte costituzionale). Al contrario, il ricorrente ha interesse ad adire il tribunale competente per offrirgli la possibilità di elaborare i diritti esistenti mediante la sua facoltà di interpretazione (*Ciupercescu c. Romania*, § 169). In un ordinamento giuridico che prevede la tutela costituzionale dei diritti fondamentali, spetta alla parte lesa verificare la portata di tale tutela e permettere ai giudici nazionali di elaborare tali diritti mediante l'interpretazione (*A, B e C c. Irlanda* [GC], § 142; *Vučković e altri c. Serbia* (eccezione preliminare) [GC], § 84). Tuttavia, qualora un ricorso proposto non offra effettivamente ragionevoli prospettive di successo, per esempio alla luce della consolidata giurisprudenza nazionale, il fatto che il ricorrente non l'abbia esperito non preclude la ricevibilità (*Pressos Compania Naviera S.A. e altri c. Belgio*, § 27; *Carson e altri c. Regno Unito* [GC], § 58).

5. Aspetti procedurali

58. L'obbligo cui è tenuto il ricorrente di esaurire le vie di ricorso interne è normalmente determinato con riferimento alla data di presentazione del ricorso alla Corte (*Baumann c. Francia*, § 47), salvo eccezioni che possono essere giustificate dalle particolari circostanze della causa (si veda il punto 6 *infra*). Ciò si applica in linea di massima a una domanda di misure provvisorie ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento della Corte, che può essere presentata alla Corte precedentemente al deposito di un formale ricorso (*A.M. c. Francia*, §§ 65 e 68). Ciononostante, la Corte ammette che l'ultima fase di tali vie di ricorso possa essere raggiunta poco dopo il deposito del ricorso, ma prima che essa si pronunci sulla questione della ricevibilità (*Molla Sali c. Grecia* [GC], § 90; *Karoussiotis c. Portogallo*, § 57; *Cestaro c. Italia*, §§ 147-148, in cui il ricorrente aveva adito la Corte con il suo ricorso concernente l'articolo 3 della Convenzione senza attendere la sentenza della Corte di cassazione, che era stata depositata un anno e otto mesi dopo; *A.M. c. Francia*, §§ 66 e 80, in cui l'unica fase in cui poteva essere garantita una misura avente un effetto sospensivo – una domanda di asilo – era stata raggiunta successivamente al deposito del ricorso presso la Corte; *Selahattin Demirtaş c. Turchia* (n. 2) [GC], §§ 193-194).

118. Qualora il Governo intenda eccepire il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, esso deve farlo, nella misura in cui lo permettono il carattere dell'eccezione e le circostanze, nelle sue osservazioni scritte o orali concernenti la ricevibilità del ricorso, benché possano sussistere circostanze eccezionali che lo dispensano da tale obbligo (*López Ribalda e altri c. Spagna* [GC], § 83; *Mooren c. Germania* [GC], § 57-59 e i rinvii ivi citati; *Svinarenko e Slydanev c. Russia* [GC], §§ 79-83; *Blokhin c. Russia* [GC], §§ 96-98; si veda altresì l'articolo 55 del Regolamento della Corte). In tale fase, quando il Governo convenuto è stato informato del ricorso ed esso non ha sollevato la questione del mancato esaurimento, la Corte non può esaminarla

d'ufficio. Il Governo deve sollevare una esplicita eccezione di irricevibilità a causa del mancato esaurimento delle vie di ricorso interne (*Navalnyy c. Russia* [GC], §§ 60-61, in cui il Governo convenuto aveva menzionato, soltanto incidentalmente, nel trattare il merito di una doglianza, che il ricorrente non aveva impugnato nei procedimenti nazionali le misure contestate; *Liblik e altri c. Estonia*, § 114, in cui il Governo ha delineato altri ricorsi accessibili ai ricorrenti, ma non ha sollevato l'eccezione del mancato esaurimento delle vie di ricorso interne). Nella causa *Strezovski e altri c. Macedonia del Nord* la Corte ha ritenuto che non fosse precluso al Governo di sollevare l'eccezione del mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, benché esso avesse sollevato tale eccezione per la prima volta nelle sue osservazioni supplementari, in considerazione delle particolari circostanze del caso (l'adozione di un parere giuridico della Corte Suprema successivamente alle iniziali osservazioni del Governo sulla ricevibilità e sul merito, §§ 33, 35; si veda, *a contrario*, *Khlaifia e altri c. Italia* [GC], § 52, e *Feilazoo c. Malta*, § 62). La Corte può riesaminare la decisione di dichiarare un ricorso ricevibile, anche nella fase del merito e in conformità all'articolo 55 del Regolamento della Corte (*O'Keeffe c. Irlanda* [GC], § 108; *Muršić c. Croazia* [GC], § 69; *Merabishvili c. Georgia* [GC], § 214). 119. Non è raro che l'eccezione relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne sia unita al merito, in particolare nelle cause riguardanti gli obblighi o le garanzie procedurali (*Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania* [GC], § 103), per esempio ricorsi concernenti:

- l'aspetto procedurale dell'articolo 2 (*Dink c. Turchia*, §§ 56-58; *Oruk c. Turchia*, § 35; *Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania* [GC], §§ 103-104; *Vovk e Bogdanov c. Russia*, § 58);
- l'aspetto procedurale dell'articolo 3 (*Husayn (Abu Zubaydah) c. Polonia*, § 337; *Al Nashiri c. Polonia*, § 343);
- l'articolo 5 (*Margaretić c. Croazia*, § 83);
- l'articolo 6 (*Scoppola c. Italia (n. 2)* [GC], § 126);
- l'articolo 8 (*A, B e C c. Irlanda* [GC], § 155; *Konstantinidis c. Grecia*, § 31);
- l'articolo 13 (*Sürmeli c. Germania* [GC], § 78; *M.S.S. c. Belgio e Grecia* [GC], § 336; *J.M.B. e altri c. Francia*, § 176);
- l'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*S.L. e J.L. c. Croazia*, § 53; *Joannou c. Turchia*, § 63).

6. Creazione di nuovi ricorsi

59. La valutazione dell'esaurimento o meno delle vie di ricorso interne è svolta normalmente con riferimento allo stato del procedimento alla data del deposito del ricorso presso la Corte. Tale regola è tuttavia soggetta a eccezioni successivamente alla creazione di nuovi ricorsi (*İçyer c. Turchia* (dec.), §§ 72 *et seq.*). La Corte si è discostata da tale norma in particolare nelle cause concernenti la durata dei procedimenti (*Predil Anstalt c. Italia* (dec.); *Bottaro c. Italia* (dec.); *Andrášik e altri c. Slovacchia* (dec.); *Nogolica c. Croazia* (dec.); *Brusco c. Italia* (dec.); *Korenjak c. Slovenia* (dec.), §§ 66-71; *Techniki Olympiaki A.E. c. Grecia* (dec.)) o concernenti un nuovo ricorso risarcitorio in ordine a ingerenze in diritti patrimoniali (*Charzyński c. Polonia* (dec.); *Michalak c. Polonia* (dec.); *Demopoulos e altri c. Turchia* (dec.) [GC]; *Beshiri e altri c. Albania* (dec.), §§ 177 e 216-218); o la mancata esecuzione di sentenze nazionali (*Nagovitsyn e Nalgiyev c. Russia* (dec.), §§ 36-40; *Balan c. Moldavia* (dec.)); o il sovraffollamento carcerario (*Łatak c. Polonia* (dec.); *Stella e altri c. Italia* (dec.), §§ 42-45); o l'inadeguatezza delle condizioni di detenzione (*Shmelev e altri c. Russia* (dec.), §§ 123-131).

La Corte tiene conto dell'effettività e dell'accessibilità dei nuovi ricorsi sopraggiunti (*Demopoulos e altri c. Turchia* (dec.) [GC], § 88). Per un caso in cui un nuovo ricorso costituzionale non è effettivo nel caso in questione, si veda *Parizov c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, §§ 41-47; per un caso in cui un nuovo ricorso costituzionale è effettivo, si veda *Cvetković c. Serbia*, § 41.

In ordine alla data a decorrere dalla quale è equo esigere che il ricorrente esperisca un ricorso inserito recentemente nell'ordinamento giudiziario di uno Stato, a seguito di una modifica giurisprudenziale, la Corte ha ritenuto che non sarebbe equo esigere l'esaurimento di tale nuovo ricorso senza concedere alle persone un termine ragionevole per familiarizzare con la decisione giudiziaria (*Broca e Texier-Micault c. Francia*, § 20). La misura del "termine ragionevole" dipende dalle circostanze di ciascuna causa, ma la Corte ha generalmente ritenuto che corrisponda a circa sei mesi (*ibid.*; *Depauw c. Belgio* (dec.); *Yavuz Selim Güler c. Turchia*, § 26). Per esempio, nella causa *Leandro Da Silva c. Lussemburgo*, § 50, il termine era otto mesi a decorrere dall'adozione della decisione nazionale in questione, e tre mesi e mezzo a decorrere dalla data della sua pubblicazione. Si veda altresì *McFarlane c. Irlanda* [GC], § 117; per un ricorso introdotto recentemente successivamente a una sentenza pilota, si veda *Fakhretdinov e altri c. Russia* (dec.), §§ 36-44;

riguardo a un discostamento dalla giurisprudenza nazionale, si veda *Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], § 147.

Nelle sentenze *Scordino c. Italia (n. 1)* [GC] e *Cocchiarella c. Italia* [GC] la Corte ha fornito indicazioni sulle caratteristiche che i ricorsi interni devono possedere per essere effettivi in cause concernenti la durata dei procedimenti (si veda altresì *Vassilios Athanasiou e altri c. Grecia*, §§ 54-56). Generalmente non è necessario esperire un ricorso privo di effetti preventivi o risarcitori in ordine all'eccessiva durata del procedimento (*Puchstein c. Austria*, § 31). In particolare, un ricorso concernente l'eccessiva durata di un procedimento deve funzionare senza eccessivi ritardi e fornire un adeguato livello di riparazione (*Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], §§ 195 e 204-207).

121. Qualora la Corte abbia riscontrato vizi strutturali o generali nel diritto o nella prassi nazionale, può chiedere allo Stato di esaminare la situazione e, se necessario, di adottare misure effettive per evitare che siano presentate alla Corte cause della medesima natura (*Lukenda c. Slovenia*, § 98). Essa può concludere che lo Stato deve modificare la gamma dei ricorsi esistenti o crearne di nuovi, in modo da garantire una riparazione realmente effettiva delle violazioni di diritti previsti dalla Convenzione (si vedano, per esempio, le sentenze pilota relative alle cause *Xenides-Arestis c. Turchia*, § 40; e *Burdov c. Russia (n. 2)*, §§ 42, 129 *et seq.* e 140). Deve essere prestata particolare attenzione alla necessità di garantire ricorsi interni effettivi (si veda la sentenza pilota relativa alla causa *Vassilios Athanasiou e altri c. Grecia*, § 41).

Qualora lo Stato convenuto abbia introdotto un nuovo ricorso, la Corte accerta che esso sia effettivo (si vedano, per esempio, *Robert Lesjak c. Slovenia*, §§ 34-55; *Demopoulos e altri c. Turchia* (dec.) [GC], § 87; *Xynos c. Grecia*, §§ 37 e 40-51; *Preda e altri c. Romania*, §§ 118-133). Essa lo fa esaminando le circostanze di ciascuna causa; la sua conclusione in ordine all'effettività del nuovo quadro legislativo deve essere basata sulla sua applicazione pratica (*Nogolica c. Croazia* (dec.); *Rutkowski e altri c. Polonia*, §§ 176-186). Tuttavia, né il fatto che non sia ancora emersa una nuova prassi giudiziaria o amministrativa in ordine all'applicazione del quadro, né il rischio che il procedimento possa richiedere notevole tempo, possono di per sé rendere il nuovo ricorso inefficace (*Nagovitsyn e Nalgiyev c. Russia* (dec.), § 30).

122. Se la Corte ritiene che il nuovo ricorso sia effettivo, ciò comporta che altri ricorrenti di cause simili debbano esperire il nuovo ricorso, salvo qualora non possano farlo per motivi di prescrizione. Essa ha dichiarato tali ricorsi irricevibili ai sensi dell'articolo 35 § 1, benché fossero stati depositati precedentemente alla creazione del nuovo ricorso (*Grzinčič c. Slovenia*, §§ 102-110; *İçyer c. Turchia* (dec.), §§ 74 *et seq.*; *Stella e altri c. Italia* (dec.), §§ 65-68; *Preda e altri c. Romania*, §§ 134-42; *Muratovic c. Serbia* (dec.), §§ 17-20; *Beshiri e altri c. Albania* (dec.), §§ 177 e 216-218).

Si tratta di vie di ricorso interne divenute accessibili successivamente al deposito dei ricorsi. Nella valutazione dell'esistenza di circostanze eccezionali che impongono ai ricorrenti di avvalersi di tali ricorsi si terrà conto, in particolare, della natura della nuova normativa nazionale e del contesto in cui è stata introdotta (*Fakhretdinov e altri c. Russia* (dec.), § 30). In tale causa, la Corte ha ritenuto che il ricorso interno effettivo, introdotto a seguito di una sentenza pilota che ne aveva disposto l'introduzione, dovesse essere esperito prima che i ricorrenti potessero adire la Corte.

La Corte ha inoltre tenuto conto del fatto che lo Stato affrontasse una situazione eccezionalmente difficile e complessa che comportava la scelta degli obblighi economici e morali che potevano essere adempiuti, mentre ha rinviato all'ampio margine di discrezionalità che avevano le autorità in situazioni concernenti un ampio ma controverso quadro legislativo che aveva un notevole impatto economico per tutto il Paese (*Beshiri e altri c. Albania* (dec.), § 194, in ordine a un nuovo ricorso che trattava la mancata esecuzione di decisioni definitive che accordavano un risarcimento per i beni espropriati durante il regime comunista, introdotto a seguito di una sentenza pilota).

La Corte ha sottolineato di essere pronta a modificare il suo approccio in ordine alla potenziale efficacia del ricorso introdotto successivamente a una sentenza pilota, qualora la prassi delle autorità nazionali dimostri, a lungo andare, che la nuova legislazione non è applicata in modo conforme alla sentenza pilota e alle norme della Convenzione in generale (*Muratovic c. Serbia* (dec.), §§ 17-20; *Beshiri e altri c. Albania* (dec.), § 222).

La Corte ha inoltre precisato le condizioni di applicazione dell'articolo 35 § 1 in base alla data del ricorso (*Fakhretdinov e altri c. Russia* (dec.), §§ 31-33; *Nagovitsyn e Nalgiyev c. Russia* (dec.), §§ 29 *et seq.* e 40-41).

B. Inosservanza del termine semestrale

Articolo 35 § 1 della Convenzione – Condizioni di ricevibilità

“1. La Corte non può essere adita (...) che entro un periodo di sei mesi dalla data della decisione interna definitiva.”

Parole chiave HUDOC

Termine semestrale (35-1) – Decisione interna definitiva (35-1) – Situazione continua (35-1)

1. Finalità della regola

60. La principale finalità della regola relativa al termine semestrale è di mantenere la certezza giuridica assicurando che le cause che sollevano ulteriori questioni ai sensi della Convenzione siano esaminate entro un termine ragionevole, e di impedire che le autorità e le altre persone interessate siano tenute per un lungo periodo in uno stato di incertezza (*Mocanu e altri c. Romania* [GC], § 258; *Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo* [GC], § 129). Essa fornisce inoltre al potenziale ricorrente il tempo per valutare se presentare ricorso o meno e, in caso affermativo, per decidere le doglianze e i rilievi specifici da sollevare e facilita l'accertamento dei fatti oggetto della causa, in quanto il decorso del tempo rende problematico un esame equo delle questioni sollevate (*Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], §§ 99-101; *Sabri Güneş c. Turchia* [GC], § 39).

124. La regola delimita il termine del controllo esercitato dalla Corte e segnala, sia alle persone che alle autorità statali, il termine oltre il quale tale controllo non è più possibile (*Radomilja e altri c. Croazia* [GC], § 138). Rispecchia il desiderio delle Alte Parti contraenti di impedire che precedenti sentenze siano costantemente messe in discussione e costituisce un legittimo interesse per l'ordine, la stabilità e la pace (*Idalov c. Russia* [GC], § 128; *Sabri Güneş c. Turchia* [GC], § 40; *Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo* [GC], § 129).

125. La regola relativa al termine semestrale è una norma di ordine pubblico e la Corte è competente ad applicarla d'ufficio, anche qualora il Governo non abbia sollevato tale eccezione (*Sabri Güneş c. Turchia* [GC], § 29; § 29; *Svinarenko e Slydanev c. Russia* [GC], § 85; *Blokhin c. Russia* [GC], § 102; *Merabishvili c. Georgia* [GC], § 247; *Radomilja e altri c. Croazia* [GC], § 138).

126. La regola relativa al termine semestrale non può esigere che un ricorrente depositi la sua doglianza presso la Corte prima che la sua posizione sia stata risolta in modo definitivo a livello interno (*Varnava e altri c. Turchia* [GC], § 157; *Lekić c. Slovenia* [GC], § 65; *Chapman c. Belgio* (dec.), § 34). Per una ricapitolazione dei principi pertinenti, si veda *Svinarenko e Slydanev c. Russia* [GC], § 86.

61. Il Protocollo n. 15 alla Convenzione (entrato in vigore in data 1 agosto 2021) ha modificato l'articolo 35 § 1 riducendo il periodo da sei mesi a quattro⁷. Secondo le disposizioni transitorie del Protocollo (articolo 8 § 3), tale modifica si applica soltanto dopo un periodo di sei mesi successivo all'entrata in vigore del Protocollo (a decorrere dal 1 febbraio 2022), per permettere ai potenziali ricorrenti di essere pienamente consapevoli del nuovo termine. Inoltre, il nuovo termine non avrà effetto retroattivo, poiché non si applicherà ai ricorsi in ordine ai quali la decisione definitiva di cui all'articolo 35 § 1 della Convenzione era stata adottata precedentemente all'entrata in vigore della nuova norma (si veda il [Rapporto esplicativo al Protocollo N.15](#), § 22).

⁷ Articolo 4 del Protocollo n. 15: Nell'articolo 35, paragrafo 1 della Convenzione, le parole “entro un periodo di sei mesi” sono sostituite dalle parole “entro un periodo di quattro mesi”.

2. *Dies a quo* dal quale decorre il termine semestrale

a. Decisione definitiva

128. Il termine semestrale decorre dalla decisione definitiva di esaurimento delle vie di ricorso interne (*Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito* (dec.); *Lekić c. Slovenia* [GC], § 65). Il ricorrente deve avere fatto un uso normale dei ricorsi interni verosimilmente effettivi e sufficienti (*Moreira Barbosa c. Portogallo* (dec.); *O’Keeffe c. Irlanda* [GC], §§ 110-113; si veda altresì *Călin e altri c. Romania*, §§ 59-60 e 62-69, concernente un ricorso momentaneamente effettivo). Quando sussiste soltanto una decisione definitiva, esiste soltanto un procedimento ai fini del termine semestrale, anche qualora il caso sia esaminato due volte dinanzi ai differenti gradi di giurisdizione (*Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia* [GC], § 93). Qualora un ricorrente si avvalga di un ricorso apparentemente esistente e apprenda soltanto successivamente circostanze che rendono tale ricorso inefficace, può essere opportuno ai fini dell’articolo 35 § 1 fare decorrere il termine semestrale dalla data in cui il ricorrente ha appreso, o avrebbe dovuto apprendere, per la prima volta, tali circostanze (*Mocanu e altri c. Romania* [GC], § 260).

129. La Corte non esamina l’esperimento di ricorsi che non soddisfano i requisiti dell’articolo 35 § 1 al fine di stabilire la data della “decisione definitiva” o di calcolare il *dies a quo* al fine del decorso del termine semestrale (*Jeronovičs c. Lettonia* [GC], § 75; *Alekseyev e altri c. Russia*, §§ 10-16). Si può tenere conto soltanto dei ricorsi normali ed effettivi, in quanto un ricorrente non può prorogare il rigido termine imposto dalla Convenzione tentando di presentare richieste inopportune, o erranee, a organi, o a istituzioni, che non hanno il potere o la competenza per offrire una effettiva riparazione della doglianza in questione ai sensi della Convenzione (*Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo* [GC], § 132; *Fernie c. Regno Unito* (dec.)). Tuttavia, nella causa *Červenka c. Repubblica ceca*, in cui il ricorrente aveva atteso la decisione della Corte costituzionale, pur avendo dubbi sull’efficacia del ricorso, la Corte ha dichiarato che il ricorrente non avrebbe dovuto essere biasimato per aver tentato di esaurire tale ricorso (§§ 90 e 113-121). Allo stesso modo, nella causa *Polyakh e altri c. Ucraina*, la Corte ha dichiarato che, benché la durata dei procedimenti relativi ai casi dei ricorrenti non fosse stata “ragionevole”, in violazione dell’articolo 6 § 1, essa non ritenne che i ricorrenti avrebbero dovuto essere consapevoli del fatto che il ricorso in questione fosse inefficace (a causa dell’eccessiva durata), in modo da far iniziare il decorso del termine semestrale in un momento precedente alla pronuncia della sentenza definitiva (§§ 213-216).

130. La determinazione della questione di sapere se un procedimento nazionale costituisca un ricorso effettivo, che un ricorrente deve esaurire e del quale si dovrebbe pertanto tenere conto ai fini del termine semestrale, dipende da diversi fattori, segnatamente dalla doglianza del ricorrente, dalla portata degli obblighi dello Stato ai sensi di tale particolare disposizione della Convenzione, dai ricorsi disponibili nello Stato convenuto e dalle specifiche circostanze del caso. Per esempio, sarà differente nei casi che concernono l’illecito uso della forza da parte di agenti statali rispetto ai casi concernenti la negligenza medica (*Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo* [GC], §§ 134-137). Per una causa concernente misure di sorveglianza segreta, si veda *Hambardzumyan c. Armenia*, §§ 52-53.

131. Non si può tenere conto di ricorsi il cui esercizio dipende dalla discrezionalità di pubblici ufficiali e che, conseguentemente, non sono direttamente accessibili al ricorrente. Analogamente, i ricorsi che non prevedono un termine preciso generano incertezza e rendono inoperante la regola relativa al termine semestrale contenuta nell’articolo 35 § 1 (*Williams c. Regno Unito* (dec.); *Abramyan e altri c. Russia* (dec.), §§ 97-102 e 104; *Kashlan c. Russia* (dec), §§ 23 e 26-30). Tuttavia, in un caso eccezionale, la Corte ha considerato ragionevole che una ricorrente attendesse la decisione definitiva di un ricorso discrezionale, non avendo pertanto ritenuto che la ricorrente avesse tentato di differire il termine temporale utilizzando procedure inappropriate che non potevano offrirle un’effettiva riparazione (*Petrović c. Serbia*, §§ 57-61).

132. In linea di massima l’articolo 35 § 1 non esige che i ricorrenti chiedano la rinnovazione del procedimento o si avvalgano di analoghi ricorsi straordinari, e non consente la proroga del termine semestrale perché sono stati esperiti tali ricorsi (*Berdzenishvili c. Russia* (dec.); *Tucka c. Regno Unito (n. 1)* (dec.); *Haász e Szabó c. Ungheria*, §§ 36-37). Tuttavia, qualora un ricorso straordinario sia l’unico ricorso giudiziario accessibile al ricorrente, il termine semestrale può essere computato a decorrere dalla data della decisione pronunciata in ordine a tale ricorso (*Ahtinen c. Finlandia* (dec.); *Tomaszewscy c. Polonia*, §§ 117-119).

Il ricorso con il quale un ricorrente presenta le sue doglianze entro sei mesi dalla decisione di rigetto della sua domanda di riapertura del procedimento è irricevibile, in quanto tale decisione non è una “decisione definitiva” (*Sapeyan c. Armenia*, § 23).

Nei casi di riapertura di un procedimento o di riesame di una decisione definitiva, il decorso del termine semestrale riguardo al procedimento iniziale o alla decisione definitiva è interrotto unicamente in relazione alle questioni concernenti la Convenzione che hanno costituito il motivo del riesame o della riapertura e che sono state esaminate dinanzi all’organo di ricorso straordinario (*ibid.*, § 24). Anche se la domanda di riesame straordinario non poteva dare luogo alla riapertura del procedimento iniziale, ma i giudici nazionali avevano la possibilità di trattare la sostanza delle questioni in materia di diritti umani che il ricorrente aveva successivamente presentato alla Corte e lo avevano fatto, si ritiene che il decorso del termine semestrale sia iniziato nuovamente (*Schmidt c. Lettonia*, §§ 70-71).

b. *Dies a quo*

62. La regola relativa al termine semestrale è autonoma e deve essere interpretata e applicata ai fatti oggetto di ciascuna singola causa, in modo da garantire l’effettivo esercizio del diritto di ricorso individuale. Benché tenere conto del diritto e della prassi interni sia un aspetto importante, esso non è decisivo nella determinazione della data di decorrenza del termine semestrale (*Sabri Güneş c. Turchia* [GC], §§ 52 e 55). Per esempio, la Corte ha ritenuto che esigere che un ricorrente che formula due doglianze connesse presenti due ricorsi dinanzi a essa in date differenti, al fine di tenere conto di determinate norme procedurali della legislazione nazionale, costituirebbe un’interpretazione eccessivamente formalistica del termine semestrale (*Sociedad Anónima del Ucieza c. Spagna*, §§ 43-45).

i. Conoscenza della decisione

63. Il termine semestrale inizia a decorrere dalla data in cui il ricorrente e/o il suo rappresentante è sufficientemente informato della decisione interna definitiva (*Koç e Tosun c. Turchia* (dec.)).

135. Spetta allo Stato che invoca l’inosservanza del termine semestrale stabilire la data in cui il ricorrente è stato informato della decisione interna definitiva (*Şahmo c. Turchia* (dec.); *Belozorov c. Russia e Ucraina*, §§ 93-97).

ii. Notifica della decisione

64. Notifica al ricorrente: qualora un ricorrente abbia diritto a ricevere automaticamente la notifica di una copia della decisione interna definitiva, l’oggetto e la finalità dell’articolo 35 § 1 della Convenzione sono garantiti in modo migliore computando il termine semestrale a decorrere dalla data di notifica della copia della decisione (*Worm c. Austria*, § 33), a prescindere dal fatto che tale decisione sia stata pronunciata precedentemente in forma orale o meno (*Akif Hasanov c. Azerbaijan*, § 27).

137. Notifica al difensore: il termine semestrale decorre dalla data in cui il difensore del ricorrente è informato della decisione che ultima l’esaurimento delle vie di ricorso interne, nonostante il fatto che il ricorrente sia informato della decisione soltanto successivamente (*Çelik c. Turchia* (dec.)).

iii. Assenza di notifica della decisione

65. Qualora la legislazione interna non preveda la notifica, è opportuno ritenere che il *dies a quo* sia la data di definizione della decisione, corrispondente alla data in cui le parti sono informate con certezza del suo contenuto (*Papachelas c. Grecia* [GC], § 30). Il ricorrente o il suo difensore devono dimostrare di avere osservato un’adeguata diligenza nell’ottenere una copia della decisione depositata nella cancelleria del tribunale (*Ölmez c. Turchia* (dec.)). In caso di mancata notifica di una decisione, benché la legislazione nazionale fissi un termine di tre giorni per determinare tali appelli, un ricorrente non può rimanere indefinitamente inerte. Ha l’obbligo personale di intraprendere azioni elementari e di chiedere alle autorità competenti informazioni sull’esito dell’appello (*Akif Hasanov c. Azerbaijan*, §§ 28-33).

iv. Assenza di mezzi di ricorso

66. È importante tenere presente che i requisiti dell’articolo 35 § 1 concernenti l’esaurimento delle vie di ricorso interne e il termine semestrale sono strettamente interconnessi (*Jeronovičs c. Lettonia* [GC], § 75;

Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo [GC], § 130). Quando è chiaro fin dall'inizio che il ricorrente non dispone di alcun ricorso effettivo, il termine semestrale decorre dalla data in cui è avvenuto l'atto lamentato, o dalla data in cui il ricorrente è stato direttamente interessato o informato di tale atto o dei suoi effetti avversi (*Dennis e altri c. Regno Unito* (dec.); *Varnava e altri c. Turchia* [GC], § 157; *Aydarov e altri c. Bulgaria* (dec.), § 90).

140. Qualora un ricorrente si avvalga di un ricorso apparentemente disponibile e apprenda soltanto successivamente circostanze che lo rendono inefficace, può essere opportuno fare decorrere il termine semestrale dalla data in cui il ricorrente ha appreso o avrebbe dovuto apprendere per la prima volta tali circostanze (*ibid.*, §§ 157-158; *Jeronovičs c. Lettonia* [GC], § 75; *Zubkov e altri c. Russia*, §§ 105-109; *Adzhigitova e altri c. Russia**, §§ 209-213).

v. Situazione continua

67. La nozione di "situazione continua" rinvia a una situazione risultante da azioni continue compiute dallo Stato, o in suo nome, che rendono i ricorrenti delle vittime. La situazione continua può anche essere un diretto effetto della legislazione, che comporta conseguenze per la vita privata di un ricorrente (*S.A.S. c. Francia* [GC], § 110; *Parrillo c. Italia* [GC], §§ 109-114). Il fatto che un evento abbia nel tempo significative conseguenze non significa che esso abbia prodotto una "situazione continua" (*Iordache c. Romania*, § 49; *Călin e altri c. Romania*, §§ 58-60).

142. In una situazione di ripetizione dei medesimi eventi, l'assenza di una notevole variazione delle condizioni cui il ricorrente era abitualmente soggetto aveva creato, secondo la Corte, una "situazione continua" che conduceva l'intero periodo lamentato nell'ambito della competenza della Corte (*Fetisov e altri c. Russia*, § 75 e i rinvii ivi citati, concernente le condizioni di trasferimento dal carcere al tribunale; *Svinarenko e Slydanev c. Russia* [GC], §§ 86-87, concernente l'uso di una gabbia metallica per detenere gli imputati durante il processo penale; *Chaldayev c. Russia*, §§ 54-57, concernente le condizioni di visita in carcere; *Shlykov e altri c. Russia*, §§ 60-65, concernente il sistematico ammanettamento dei condannati all'ergastolo ogni volta che lasciavano le loro celle).

143. Qualora l'asserita violazione costituisca una situazione continua in relazione alla quale non esiste alcun ricorso interno, il termine semestrale inizia a decorrere soltanto dalla data in cui ha fine tale situazione (*Sabri Güneş c. Turchia* [GC], § 54; *Varnava e altri c. Turchia* [GC], § 159; *Ülke c. Turchia* (dec.)). Fintanto che la situazione perdura, la regola relativa al termine semestrale non è applicabile (*Iordache c. Romania*, § 50; *Oliari e altri c. Italia*, §§ 96-97; *Sándor Varga e altri c. Ungheria **, §§ 36-39).

144. Ciononostante, una situazione continua non può posticipare indefinitamente l'applicazione della regola del termine semestrale. La Corte ha imposto un obbligo di diligenza e di iniziativa ai ricorrenti che intendono lamentare la continua inosservanza da parte dello Stato di alcuni suoi obblighi, quali le scomparse in atto, il diritto di proprietà o il diritto all'abitazione, e la mancata esecuzione di una condanna al pagamento dei debiti di una società statale (*Varnava e altri c. Turchia* [GC], §§ 159-172; *Sargsyan c. Azerbaijan* (dec.) [GC], §§ 124-148; *Sokolov e altri c. Serbia* (dec.), §§ 31-36; si veda altresì il punto 5. a *infra*).

3. Scadenza del termine semestrale

68. Il termine decorre dal giorno successivo alla data in cui è pronunciata pubblicamente la decisione definitiva, o in cui ne sono informati il ricorrente o il suo rappresentante, e scade dopo sei mesi solari, a prescindere dall'effettiva durata di questi ultimi (*Otto c. Germania* (dec.); *Ataykaya c. Turchia*, § 40).

146. L'osservanza del termine semestrale è determinata utilizzando i criteri propri della Convenzione, e non quelli previsti dalla legislazione nazionale di ciascuno Stato convenuto (*BENet Praha, spol. s r.o., c. Repubblica ceca* (dec.); *Poslu e altri c. Turchia*, § 10). L'applicazione dei propri criteri da parte della Corte per calcolare i termini, indipendentemente dalle norme interne, tende a garantire la certezza del diritto, la corretta amministrazione della giustizia e, pertanto, il concreto ed effettivo funzionamento del meccanismo della Convenzione (*Sabri Güneş c. Turchia* [GC], § 56).

147. Il fatto che l'ultimo giorno del termine semestrale cada di sabato, di domenica o in un giorno festivo e che, in tale situazione, in base al diritto interno il termine sia prorogato al successivo giorno lavorativo non incide sulla determinazione del *dies ad quem* (*ibid.*, §§ 43 e 61).

148. La Corte ha la facoltà di fissare la scadenza del termine semestrale in una data diversa da quella

indicata dallo Stato convenuto (*Ipek. Turchia* (dec.)).

4. Data di presentazione di un ricorso

a. Formulario di ricorso compilato

69. A norma dell'articolo 47 del Regolamento della Corte, come in vigore dal 1 gennaio 2014, ai fini dell'articolo 35 § 1 della Convenzione la data di presentazione di un ricorso è la data di invio alla Corte di un formulario di ricorso che soddisfa i requisiti di tale articolo. Il ricorso deve contenere tutte le informazioni richieste nelle parti pertinenti del formulario di ricorso e deve essere accompagnato da copie della pertinente documentazione giustificativa. La decisione relativa alla causa *Malysh e Ivanin c. Ucraina* illustra le modalità operative nella pratica dell'articolo 47 del Regolamento della Corte modificato. Salvo qualora l'articolo 47 del Regolamento della Corte disponga altrimenti, soltanto un formulario di ricorso compilato interrompe il decorso del termine semestrale (*Istruzione pratica sulla instaurazione del procedimento*, § 1).

Se il ricorrente sceglie che il suo ricorso sia depositato da un rappresentante, nel formulario di ricorso deve essere compilata la sezione relativa all'autorizzazione. Sia il ricorrente che il rappresentante devono firmare la sezione relativa all'autorizzazione (si veda l'articolo 47 § 1, lettera c) del Regolamento della Corte). In tale fase non è accettabile una procura distinta in quanto la Corte esige che nel suo formulario di ricorso siano contenute tutte le informazioni essenziali. Se è dichiarato che non è possibile ottenere la firma del ricorrente nella sezione relativa all'autorizzazione del formulario di ricorso a causa di insormontabili difficoltà pratiche, ciò dovrebbe essere spiegato alla Corte con elementi che lo provano. L'obbligo di compilare il formulario di ricorso rapidamente entro il termine semestrale non sarà accettato come spiegazione adeguata (*Istruzione pratica sulla instaurazione del procedimento*, § 9).

In virtù dell'articolo 47 § 5, numero 1), l'inosservanza dei requisiti di cui ai paragrafi 1-3 di tale articolo può, a determinate condizioni, comportare che il ricorso non sia esaminato dalla Corte (*Radomilja e altri* [GC], §§ 112).

b. Data di trasmissione

70. La data di presentazione del ricorso è la data del timbro postale, qualora il ricorrente abbia spedito alla Corte un formulario di ricorso debitamente compilato (articolo 47 § 6, lettera a) del Regolamento della Corte; si vedano altresì *Abdulrahman c. Paesi Bassi* (dec.); *Brežec c. Croazia*, § 29; *Vasiliauskas c. Lituania* [GC], §§ 115-17; *J.L. c. Italia*, §§ 73-74).

151. Soltanto speciali circostanze – quale l'impossibilità di stabilire la data di spedizione del ricorso – potrebbero giustificare un approccio diverso: per esempio, considerare che la data di presentazione sia la data del formulario di ricorso o, in sua assenza, la data in cui esso è pervenuto alla Cancelleria della Corte (*Bulinwar OOD e Hrusanov c. Bulgaria*, §§ 30-32).

152. I ricorrenti non possono essere ritenuti responsabili dei ritardi che può subire la loro corrispondenza nel corso della trasmissione alla Corte (*Anchugov e Gladkov c. Russia*, § 70).

c. Trasmissione mediante fax

71. I ricorsi trasmessi mediante fax non interrompono il decorso del termine semestrale. I ricorrenti devono trasmettere per posta entro il medesimo termine semestrale anche l'originale sottoscritto (*Istruzione pratica sulla instaurazione del procedimento*, § 3).

d. Qualificazione di un ricorso

72. Un ricorso è qualificato dai fatti esposti in esso e non semplicemente dai motivi o dai rilievi giuridici invocati (*Scoppola c. Italia (n. 2)* [GC], § 54; *Radomilja e altri c. Croazia* [GC], §§ 110-126). In virtù del principio secondo il quale *jura novit curia* la Corte non è vincolata dai motivi giuridici adottati dal ricorrente ai sensi della Convenzione e dei suoi Protocolli e ha la facoltà di determinare la qualificazione giuridica dei fatti oggetto di una doglianza, esaminandola ai sensi di articoli o di disposizioni della Convenzione differenti da quelli invocati dal ricorrente (*Navalnyy c. Russia* [GC], §§ 62-66, in cui la Corte ha osservato che gli elementi fattuali delle doglianze ai sensi dell'articolo 18 erano presenti in tutti gli iniziali ricorsi, sebbene il ricorrente avesse invocato tale disposizione soltanto in due di essi, e ha pertanto rigettato l'eccezione

formulata dal Governo secondo la quale parti di tali doglianze erano state introdotte tardivamente, vale a dire durante il procedimento dinanzi alla Grande Camera). È necessaria qualche indicazione della base fattuale della doglianza e della natura dell'asserita violazione della Convenzione per introdurre una doglianza e interrompere il decorso del termine semestrale. I ricorrenti devono esporre le doglianze e fornire informazioni sufficienti a permettere alla Corte di determinare la natura e il campo di applicazione del ricorso. Frasi ambigue o parole isolate non sono sufficienti al fine di accettare che sia stata sollevata una particolare doglianza (*Ilias e Ahmed c. Ungheria* [GC], §§ 82-85 e i rinvii ivi citati).

A tale riguardo, l'articolo 47 § 1, lettere e) e f) del Regolamento della Corte prevede, tra l'altro, che tutti i ricorsi debbano contenere una concisa e leggibile esposizione dei fatti, e della asserita violazione o delle asserite violazioni della Convenzione e dei rilievi pertinenti. A norma dell'articolo 47 §§ 1, lettera f) e 2, lettera a) del Regolamento della Corte, non ci si può attendere che, nel determinare la natura e il campo di applicazione delle doglianze presentate, la Corte esamini documenti diversi dalla concisa e leggibile esposizione della asserita violazione o delle asserite violazioni della Convenzione descritte dal ricorrente (*Rustavi 2 Broadcasting Company Ltd e altri c. Georgia*, §§ 244-246).

e. Successive doglianze

73. Quanto alle doglianze non contenute nell'iniziale ricorso, il decorso del termine semestrale si interrompe soltanto nel momento in cui la doglianza è presentata per la prima volta alla Corte (*Allan c. Regno Unito* (dec.)).

156. Un ricorrente può chiarire o approfondire i fatti presentati inizialmente, ma se tali aggiunte equivalgono, effettivamente, alla formulazione di nuove e distinte doglianze, tali doglianze devono soddisfare le condizioni di ricevibilità, compresa la regola relativa al termine semestrale (*Radomilja e altri c. Croazia* [GC], §§ 122 e 128-139). Le doglianze sollevate successivamente alla scadenza del termine semestrale possono essere esaminate soltanto se trattano particolari aspetti delle iniziali doglianze sollevate entro il termine (*Merabishvili c. Georgia* [GC], § 250; *Parrocchia greco-cattolica di Sâmbata Bihor c. Romania* (dec.)).

157. Il mero fatto che il ricorrente abbia invocato nel suo ricorso l'articolo 6 non è sufficiente a introdurre tutte le successive doglianze formulate ai sensi di tale disposizione, qualora non sia stata inizialmente fornita alcuna indicazione della base fattuale della doglianza e della natura dell'asserita violazione (*Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], §§ 102-106; *Allan c. Regno Unito* (dec.); *Adam e altri c. Germania* (dec.)). Analogamente, una doglianza ai sensi dell'articolo 14 dovrebbe fornire almeno un'indicazione della persona o del gruppo di persone rispetto alle quali il ricorrente sostiene di essere stato trattato diversamente, nonché il motivo della distinzione che è stata asseritamente applicata. La Corte non può accettare che il mero fatto che nel formulario di ricorso sia stata inserita una doglianza ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione sia sufficiente a introdurre tutte le successive doglianze sollevate ai sensi di tale disposizione (*Fábián c. Ungheria* [GC], § 96).

158. La produzione di documenti dei procedimenti interni non è sufficiente a introdurre tutte le successive doglianze basate su tali procedimenti. Per introdurre una doglianza e interrompere il decorso del termine semestrale è necessario indicare, almeno sommariamente, la natura dell'asserita violazione della Convenzione (*Božinovski c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia* (dec.)).

5. Situazioni particolari

a. Applicabilità di vincoli temporali a situazioni continue concernenti il diritto alla vita, al domicilio e alla proprietà

74. Benché non esista un preciso momento in cui inizia a decorrere il termine semestrale, la Corte ha imposto ai ricorrenti che desiderano lamentare la continua omissione di indagini concernenti scomparse in situazioni che pongono minacce per la vita, il dovere di diligenza e di iniziativa. A causa dell'incertezza e della confusione tipiche di tali situazioni, i parenti di una persona scomparsa possono essere giustificati se attendono lunghi periodi di tempo affinché le autorità nazionali concludano i loro procedimenti, anche qualora questi ultimi siano sporadici e afflitti da problemi (*Varnava e altri c. Turchia* [GC], §§ 162-163). Ciononostante, i ricorrenti non possono attendere infinitamente prima di venire a Strasburgo. Essi devono

presentare le loro doglianze senza inopportuno ritardo (*ibid.*, §§ 161-166). Non sorgono generalmente considerazioni in ordine a un inopportuno ritardo da parte dei ricorrenti finché sussiste qualche significativo contatto tra i parenti e le autorità riguardo a doglianze e richieste di informazioni, o qualche indicazione, o realistica possibilità di progresso nelle misure istruttorie (*ibid.*, § 165; si vedano altresì *Pitsayeva e altri c. Russia*, §§ 386-393; *Sulygov e altri c. Russia*, §§ 375-380; *Sagayeva e altri c. Russia*, §§ 58-62; *Doshuyeva e Yusupov c. Russia* (dec.), §§ 41-47). Se sono decorsi oltre dieci anni, i ricorrenti dovrebbero generalmente dimostrare in modo convincente che si stava conseguendo un concreto progresso, per giustificare un ulteriore ritardo a venire a Strasburgo (*Varnava e altri c. Turchia* [GC], § 166; si vedano altresì *Açış c. Turchia*, §§ 41-42; *Er e altri c. Turchia*, §§ 59-60 e *Trivkanović c. Croazia*, §§ 54-58).

160. Analogamente, quando sono in gioco asserite continue violazioni del diritto di proprietà o del domicilio nel contesto di un conflitto che si protrae da notevole tempo, può giungere il momento in cui il ricorrente deve presentare ricorso, in quanto rimanere passivo di fronte a una situazione immutabile non sarebbe più giustificato. Quando il ricorrente ha appreso, o avrebbe dovuto apprendere, che non sussiste alcuna realistica speranza di riacquisire l'accesso al suo bene o al suo domicilio in un futuro prevedibile, un ritardo ingiustificato o eccessivo nel presentare ricorso può condurre al rigetto dello stesso in quanto tardivo. In una complessa situazione successiva a un conflitto l'arco temporale deve essere generoso, al fine di consentire che la situazione si stabilizzi e di permettere ai ricorrenti di raccogliere informazioni esaurienti per ottenere una soluzione a livello nazionale (*Sargsyan c. Azerbaigian* (dec.) [GC], §§ 140-141, per un periodo di circa tre anni successivamente alla ratifica della Convenzione; *Chiragov e altri c. Armenia* (dec.) [GC], §§ 141-142, per un periodo di quattro anni e quasi due mesi successivamente alla ratifica; si r a f f r o n t i *Samadov c. Armenia* (dec.), §§ 9-18, per un periodo di oltre sei anni successivamente alla ratifica).

161. Il principio del dovere di diligenza è stato applicato anche nel contesto della mancata esecuzione di sentenze nei confronti di società statali, concernenti condanne al pagamento di debiti (*Sokolov e altri c. Serbia* (dec.), §§ 31-33).

b. Applicabilità di vincoli temporali in ordine all'assenza di indagini effettive riguardo a decessi o a maltrattamenti

75. Nello stabilire la portata del dovere di diligenza da parte di ricorrenti che desiderano lamentare l'assenza di indagini effettive in ordine a decessi o a maltrattamenti (articoli 2 e 3 della Convenzione), la Corte è stata guidata principalmente dalla giurisprudenza relativa alla scomparsa di persone nel contesto di un conflitto internazionale o di uno stato di emergenza in un Paese (*Mocanu e altri c. Romania* [GC], § 267). Anche in tali casi, la Corte ha esaminato la questione di sapere se vi fossero stati contatti significativi con le autorità o qualche indicazione, o realistica possibilità di progresso nelle misure istruttorie (*Şakir Kaçmaz c. Turchia*, §§ 72-75; *Vatandaş c. Turchia*, §§ 26-27). La Corte ha esaminato anche la portata e la complessità delle indagini nazionali nel valutare se un ricorrente potesse avere legittimamente ritenuto che sarebbero state efficaci (*Melnichuk e altri c. Romania*, §§ 87-89). Per la determinazione della data in cui il ricorrente deve avere appreso l'inefficacia dei ricorsi interni alla luce dell'inazione delle autorità in ordine alla sua doglianza, si veda *Mehmet Ali Eser c. Turchia*, §§ 30-31).

163. L'obbligo di diligenza è caratterizzato da due aspetti distinti ma strettamente connessi: i ricorrenti devono contattare sollecitamente le autorità nazionali in ordine al progresso delle indagini e devono presentare sollecitamente ricorso alla Corte appena apprendono, o avrebbero dovuto apprendere, che le indagini erano inefficaci. L'inerzia dei ricorrenti a livello nazionale non è di per sé rilevante al fine della valutazione del requisito del termine semestrale. Tuttavia, se la Corte dovesse concludere che prima che i ricorrenti presentassero ricorso alle competenti autorità nazionali, essi erano già consapevoli, o avrebbero dovuto essere consapevoli, dell'assenza di indagini penali efficaci, è ovvio che i successivi ricorsi presentati alla Corte sarebbero stati *a fortiori* depositati tardivamente (*Mocanu e altri c. Romania* [GC], §§ 256-257, 262-64 e 272). Nella causa *Sakvarelidze c. Georgia*, la Corte ha ritenuto che il ricorrente, che chiedeva regolarmente informazioni sul progresso delle indagini, a decorrere dall'iniziale fase del procedimento, e aveva agito per accelerare il progresso delle indagini nella speranza di un esito più effettivo, avesse adempiuto il suo obbligo di adeguata diligenza (§§ 41-46 e i rinvii ivi citati).

164. La questione dell'osservanza del dovere di diligenza deve essere valutata alla luce delle circostanze della causa. Un ritardo del ricorrente nel presentare una doglianza alle autorità nazionali non è decisivo qualora le autorità avessero dovuto essere consapevoli del fatto che una persona avrebbe potuto essere

sottoposta a maltrattamenti, in quanto il dovere delle autorità di indagare sorge anche in assenza di un'espressa doglianza (*Velev c. Bulgaria*, §§ 40 e 59-60). Tale ritardo non incide neanche sulla ricevibilità del ricorso qualora il ricorrente si sia trovato in una situazione di particolare vulnerabilità. Per esempio, la Corte ha riconosciuto la vulnerabilità di un ricorrente e la sensazione di impotenza quale spiegazione accettabile del ritardo a presentare una doglianza a livello nazionale (*Mocanu e altri c. Romania* [GC], §§ 265 e 273-275).

È difficile determinare con precisione la questione relativa all'individuazione dell'esatto momento temporale in cui il ricorrente aveva realizzato, o avrebbe dovuto realizzare, che un'indagine non era efficace. La Corte ha quindi rigettato in quanto tardivi dei ricorsi in cui il ritardo da parte dei ricorrenti era stato eccessivo o inspiegato (*Melnichuk e altri c. Romania*, §§ 82-83 e i rinvii ivi citati; si veda altresì *Khadzhimuradov e altri c. Russia*, §§ 73-74).

165. In alcuni casi le informazioni che forniscono presumibilmente nuovi chiarimenti sulle circostanze di un decesso possono diventare di pubblico dominio in una fase successiva. A seconda della situazione l'obbligo procedurale di indagare può riacquistare vitalità e fornire un nuovo punto di partenza ai fini del calcolo del termine semestrale (*Khadzhimuradov e altri c. Russia*, §§ 67 e 75-77). Se le differenti fasi di un'indagine sono considerate distinte un ricorrente può non osservare la regola del termine semestrale in ordine alle doglianze che lamentano carenze nell'indagine iniziale (*Tsalikidis e altri c. Grecia*, § 52, in cui erano trascorsi oltre cinque anni tra due fasi di una preliminare indagine penale).

La Corte ha applicato la nozione di "situazione continua" ai fini della regola concernente il termine semestrale in un caso relativo alla mancata esecuzione da parte delle autorità di una sanzione penale dopo la concessione e il successivo annullamento di un'amnistia (*E.G. c. Repubblica di Moldavia*, §§ 32-35, in ordine alla pena inflitta all'autore di un reato sessuale).

c. Applicazione della regola del termine semestrale in ordine alle condizioni di detenzione

76. La detenzione di un ricorrente dovrebbe essere considerata una "situazione continua", nella misura in cui il ricorrente è stato ristretto nel medesimo tipo di struttura di reclusione in condizioni sostanzialmente analoghe. Brevi periodi di assenza (se il ricorrente è stato condotto all'esterno della struttura per interrogatori o altri atti procedurali) non hanno incidenza sulla natura continua della detenzione. Tuttavia, la scarcerazione del ricorrente o il suo trasferimento a un tipo di regime detentivo differente, sia all'interno che all'esterno della struttura, pone fine alla "situazione continua". La doglianza relativa alle condizioni di detenzione deve essere depositata entro sei mesi dalla cessazione della situazione lamentata o, se sussisteva un ricorso interno effettivo da esaurire, dalla decisione definitiva della procedura di esaurimento (*Ananyev e altri c. Russia*, §§ 75-78 e i rinvii ivi citati, e per un esempio di detenzione in due carceri, *Petrescu c. Portogallo*, § 93). Se vi è stata un'interruzione di oltre tre mesi tra i periodi di detenzione, la Corte non li considera una "situazione continua" (*Shishanov c. Repubblica di Moldavia*, §§ 68-69). Analogamente, multipli arresti consecutivi, che sono seguiti direttamente ai reati commessi dal ricorrente, non costituiscono una "situazione continua" anche qualora il ricorrente abbia goduto di periodi di libertà soltanto per dieci minuti (*Gough c. Regno Unito*, §§ 133-134).

Nella causa *Ulemek c. Croazia* il supremo organo giudiziario dello Stato aveva esaminato il merito delle doglianze formulate dal ricorrente in ordine all'inadeguatezza delle condizioni di detenzione per il complessivo periodo della sua reclusione in due differenti carceri successivamente alla sua scarcerazione, le doglianze che aveva presentato alla Corte non sono state rigettate per il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne e/o per inosservanza del termine semestrale (§§ 117-118).

d. Applicazione della regola del termine semestrale in cause relative a detenzioni multiple ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione

77. Le detenzioni multiple e consecutive devono essere considerate nell'insieme e il termine semestrale inizia a decorrere soltanto dalla fine dell'ultimo periodo di detenzione (*Solmaz c. Turchia*, § 36).

Analogamente, un periodo ininterrotto di custodia cautelare può essere definito una situazione continua ai fini del termine semestrale, in ordine a una doglianza del ricorrente ai sensi dell'articolo 5 § 1 concernente l'assenza di un provvedimento giudiziario che disciplinasse alcuni periodi e dato che tali periodi di

detenzione facevano parte del medesimo problema strutturale (*Popovych c. Ucraina*, §§ 28-34, e §§ 35-42 concernente una doglianza ai sensi dell'articolo 5 § 4).

168. Se la custodia cautelare di un imputato è frammentata in più periodi non consecutivi, tali periodi non dovrebbero essere valutati nell'insieme, bensì separatamente. Pertanto, una volta in libertà, il ricorrente è obbligato a presentare qualsiasi doglianza egli possa avere in ordine alla custodia cautelare entro i sei mesi successivi alla data dell'effettiva scarcerazione. Tuttavia, se tali periodi fanno parte del medesimo procedimento penale nei confronti di un ricorrente, nel valutare la complessiva ragionevolezza della detenzione ai fini dell'articolo 5 § 3, la Corte può tenere conto del fatto che il ricorrente ha precedentemente trascorso del tempo in custodia nelle more del processo (*Idalov c. Russia* [GC], §§ 129-30).

C. Ricorso anonimo

Articolo 35 § 2, lettera a) della Convenzione – Condizioni di ricevibilità

“1. La Corte non accoglie alcun ricorso individuale presentato sulla base dell'articolo 34 se:
(a) è anonimo;”⁸

Parole chiave HUDOC

Ricorso anonimo (35-2-a)

78. Nel formulario di ricorso il ricorrente deve essere identificato in modo adeguato (articolo 47 § 1, lettera a) del Regolamento della Corte). La Corte può decidere che l'identità del ricorrente non debba essere divulgata al pubblico (articolo 47 § 4 del Regolamento della Corte); in tal caso il ricorrente sarà indicato mediante le sue iniziali o semplicemente mediante una lettera.

170. Soltanto la Corte è competente a determinare se un ricorso sia anonimo ai sensi dell'articolo 35 § 2, lettera a) (*Sindicatul Păstorul cel Bun c. Romania* [GC], § 69). Se il Governo convenuto dubita dell'autenticità di un ricorso deve informarne la Corte tempestivamente (*ibid.*).

1. Ricorso anonimo

79. Un ricorso alla Corte è considerato anonimo se il fascicolo della causa non contiene elementi che permettano alla Corte di identificare il ricorrente (*“Blondje” c. Paesi Bassi* (dec.)). Nessun modulo o documento presentato conteneva l'indicazione del nome del ricorrente, bensì soltanto un riferimento e degli pseudonimi e la procura era firmata “X”: l'identità del ricorrente non era stata divulgata.

172. Un ricorso presentato da un'associazione per conto di persone non identificate, mediante il quale l'associazione non sosteneva di essere vittima, ma lamentava la violazione del diritto al rispetto della vita privata per conto di persone non identificate, che erano pertanto diventate i ricorrenti che essa dichiarava di rappresentare, è stato considerato anonimo (*Federation of French Medical Trade Unions and National Federation of Nurses c. Francia*, decisione della Commissione).

2. Ricorso non anonimo

80. L'articolo 35 § 2, lettera a) della Convenzione non è applicabile se i ricorrenti hanno presentato informazioni fattuali e giuridiche che consentono alla Corte di identificarli e di stabilire i loro legami con i

8. Un ricorso “anonimo” ai sensi dell'articolo 35 § 2, lettera a) della Convenzione deve essere distinto dalla questione della mancata divulgazione al pubblico dell'identità di un ricorrente in deroga alla regola normale del pubblico accesso alle informazioni nei procedimenti dinanzi alla Corte e alla questione della riservatezza dinanzi alla Corte (si vedano gli articoli 33 e 47 § 4 del [Regolamento della Corte](#) e le Istruzioni pratiche allegate a esso).

fatti in questione e con la doglianza formulata (*Sindicatul Păstorul cel Bun c. Romania* [GC], § 71).

174. Ricorsi presentati mediante nominativi fittizi: Persone che hanno utilizzato degli pseudonimi e hanno spiegato alla Corte che il contesto di un conflitto armato le obbligava a non divulgare i loro nomi reali al fine di proteggere i loro familiari e i loro amici. Ritenendo che “dietro le tattiche di occultamento delle reali identità, per motivi comprensibili, vi fossero persone reali, identificabili mediante un sufficiente numero di indizi, diversi dai loro nomi” e data “l’esistenza di un nesso sufficientemente stretto tra i ricorrenti e gli eventi in questione”, la Corte non ha ritenuto che il ricorso fosse anonimo (*Shamayev e altri c. Georgia e Russia* (dec.)); si veda altresì la sentenza pronunciata nella causa *Shamayev e altri*, § 275.

175. I ricorsi presentati da un organo ecclesiastico o da un’associazione avente finalità religiose e filosofiche che non divulga l’identità dei suoi membri non sono stati rigettati in quanto anonimi (articoli 9, 10 e 11 della Convenzione): si veda *Omkarananda e Divine Light Zentrum c. Svizzera*, decisione della Commissione.

D. Essenzialmente identico

Articolo 35 § 2, lettera b) della Convenzione – Condizioni di ricevibilità

“2. La Corte non accoglie alcun ricorso inoltrato sulla base dell’articolo 34 se:

(...)

(b) è essenzialmente identico a uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto a un’altra istanza internazionale d’inchiesta o di risoluzione e non contiene fatti nuovi.”

Parole chiave HUDOC

Ricorso già esaminato dalla Corte (35-2-b) – Ricorso già sottoposto a un’altra istanza internazionale (35-2-b) – Fatti nuovi (35-2-b)

81. Un ricorso è rigettato in applicazione dell’articolo 35 § 2, lettera b) della Convenzione se è essenzialmente identico a un ricorso precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto a un’altra istanza internazionale d’inchiesta o di risoluzione e non contiene fatti nuovi.

1. Essenzialmente identico a uno precedentemente esaminato dalla Corte

82. La finalità della prima parte dell’articolo 35 § 2, lettera b) è garantire il carattere definitivo delle decisioni della Corte e impedire che i ricorrenti, mediante la presentazione di un nuovo ricorso, impugnino precedenti sentenze o decisioni della Corte (*Harkins c. Regno Unito* (dec.) [GC], § 51; *Kafkaris c. Cipro* (dec.), § 67; *Lowe c. Regno Unito* (dec.)). In aggiunta, oltre a soddisfare gli interessi del carattere definitivo e della certezza del diritto, l’articolo 35 § 2, lettera b) traccia i limiti della competenza della Corte. Benché alcune norme relative alla ricevibilità debbano essere applicate con una certa elasticità e senza eccessivo formalismo, la Corte ha adottato un approccio più rigoroso nell’applicare condizioni di ricevibilità, il cui oggetto e il cui fine sono soddisfare gli interessi della certezza del diritto e tracciare i limiti della sua competenza (*Harkins c. Regno Unito* (dec.) [GC], § 52-54).

178. Un ricorso o una doglianza sono dichiarati irricevibili se sono “essenzialmente identici a uno precedentemente esaminato dalla Corte (...) e non contengono fatti nuovi”. Ciò comprende casi in cui la Corte ha cancellato il precedente ricorso dal ruolo sulla base di una procedura di composizione amichevole (*Kezer e altri c. Turchia* (dec.)). Tuttavia, se un precedente ricorso non è mai stato oggetto di una formale decisione, l’esame del recente ricorso non è precluso alla Corte (*Sürmeli c. Germania* (dec.)).

179. La Corte esamina se i due ricorsi di cui è stata investita dai ricorrenti concernano essenzialmente le medesime persone, i medesimi fatti e le medesime doglianze (*Vojnović c. Croazia* (dec.), § 28; *Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Svizzera (n. 2)* [GC], § 63; *Amarandei e altri c. Romania*, §§ 106-111). Al fine di determinare se un ricorso o una doglianza siano essenzialmente identici ai sensi dell’articolo 35 § 2, lettera b) della Convenzione, la doglianza è sempre qualificata mediante i fatti affermati in essa (*Radomilja e altri c. Croazia* [GC], § 120).

180. Un ricorso interstatale non priva i ricorsi individuali della possibilità di presentare, o di far valere, le proprie rivendicazioni (*Varnava e altri c. Turchia* [GC], § 118; *Shiozhvili e altri c. Russia*, §§ 46-47).

181. Un ricorso è generalmente rigettato in base al presente articolo se ha la medesima base fattuale di un precedente ricorso. È insufficiente che un ricorrente dichiari fatti nuovi se ha semplicemente chiesto di giustificare le sue precedenti doglianze mediante nuovi rilievi giuridici (*I.J.L. c. Regno Unito* (dec.); *Mann c. Regno Unito e Portogallo* (dec.)) o ha fornito informazioni supplementari relative alla legislazione nazionale che non sono in grado di modificare i motivi di rigetto di un suo precedente ricorso (*X. c. Regno Unito*, decisione della Commissione del 10 luglio 1981). Perché la Corte esamini un ricorso relativo a fatti identici a un precedente ricorso, il ricorrente deve avanzare autenticamente una nuova doglianza o presentare fatti nuovi che non sono stati precedentemente esaminati dalla Corte (*Kafkaris c. Cipro* (dec.), § 68). Le nuove informazioni non costituiscono “fatti nuovi” ai fini dell’articolo 35 § 2, lettera b) (*Harkins c. Regno Unito* (dec.) [GC], §§ 50 e 55-56).

182. Gli organi della Convenzione hanno ritenuto che il ricorso o la doglianza non fossero essenzialmente identici a quelli oggetto di un precedente ricorso nelle cause *Nobili Massuero c. Italia* (dec.); *Riener c. Bulgaria*, § 103; *Chappex c. Svizzera*, decisione della Commissione; *Yurttas c. Turchia*, §§ 36-37; *Sadak c. Turchia*, §§ 32-33; *Amarandei e altri c. Romania*, §§ 106-112; *Tsalikidis e altri c. Grecia*, §§ 56-58. Al contrario, essi hanno ritenuto che il ricorso o la doglianza fossero essenzialmente identici nelle cause *Moldovan e altri c. Romania* (dec.); *Hokkanen c. Finlandia*, decisione della Commissione; *Adesina c. Francia*, decisione della Commissione; *Bernardet c. France*, decisione della Commissione; *Gennari c. Italia* (dec.); *Manuel c. Portogallo* (dec.).

2. Essenzialmente identico a un ricorso già sottoposto a un'altra istanza internazionale di inchiesta o di risoluzione

83. La finalità della seconda parte dell’articolo 35 § 2, lettera b) è evitare una situazione in cui più organi internazionali trattino simultaneamente ricorsi che sono essenzialmente identici. Una situazione di tale tipo sarebbe incompatibile con lo spirito e la lettera della Convenzione, che è finalizzata a evitare una pluralità di procedimenti internazionali concernenti le medesime cause (*OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russia*, § 520; *Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası c. Turchia*, § 37; *Selahattin Demirtaş c. Turchia (n. 2)* [GC], § 180). Per questo motivo, è necessario che la Corte esamini tale questione d’ufficio (*POA e altri c. Regno Unito* (dec.), § 27).

184. Nel determinare se la sua competenza sia esclusa in virtù di tale disposizione della Convenzione, la Corte deve decidere se la causa di cui è investita sia essenzialmente identica a una causa già sottoposta a un procedimento parallelo e, in caso affermativo, se il procedimento simultaneo possa essere considerato “un'altra istanza internazionale di inchiesta o di risoluzione” ai sensi dell’articolo 35 § 2, lettera b) della Convenzione (*OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russia*, § 520; *Gürdeniz c. Turchia* (dec.), §§ 39-40; *Doğan e Çakmak c. Turchia* (dec.), § 20).

a. Valutazione della similitudine delle cause

185. La valutazione della similitudine delle cause comporta generalmente il confronto delle parti nei rispettivi procedimenti, delle pertinenti disposizioni di legge invocate da esse, della portata delle loro pretese e del tipo di riparazione richiesta (*OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russia*, § 521; *Greek Federation of Bank Employee Unions c. Grecia* (dec.), § 39).

186. La Corte verifica pertanto, come avviene con la prima parte del summenzionato articolo 35 § 2, lettera b), se i ricorsi sottoposti alle differenti istanze internazionali concernano essenzialmente le medesime persone, i medesimi fatti e le medesime doglianze (*Patera c. Repubblica ceca* (dec.); *Karoussiotis c. Portogallo*, § 63; *Gürdeniz c. Turchia* (dec.), §§ 41-45; *Pauger c. Austria*, decisione della Commissione).

187. Per esempio, qualora i ricorrenti che hanno adito le due istituzioni non siano identici, il “ricorso” presentato alla Corte non può essere considerato “essenzialmente identico a un ricorso (...) già sottoposto a un'altra istanza internazionale di inchiesta o di risoluzione” (*Folgerø e altri c. Norvegia* (dec.)). La Corte ha pertanto ritenuto che l’esame del ricorso di cui era investita non le fosse precluso se l’altro procedimento internazionale era stato instaurato da un’organizzazione non-governativa governativa (*Celniku c. Grecia*, §§ 39-41; *Illiu e altri c. Belgio* (dec.)) o da una Confederazione sindacale cui il ricorrente era affiliato (*Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası c. Turchia*, § 38) e non dai ricorrenti stessi. Nella causa *Kavala c. Turchia*, i Relatori speciali

delle Nazioni Unite e il vice-Presidente del Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria (GLDA) avevano inviato una nota alla Turchia contenente un “urgente appello”, nel contesto di un procedimento speciale introdotto dall’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, che poteva dare luogo all’apertura di una procedura. Tuttavia, poiché il GLDA non aveva aperto tale procedura e né il ricorrente né i suoi stretti congiunti avevano presentato ricorso agli organi delle Nazioni Unite, il “ricorso” non era essenzialmente identico” (§§ 92-94).

188. La Corte ha tuttavia recentemente ribadito che se era investita di un ricorso virtualmente identico a un ricorso presentato precedentemente a un altro organo internazionale (ILO), ma proposto da singoli ricorrenti che non erano, e non potevano essere, parti di tale precedente ricorso in quanto il procedimento era di carattere collettivo ed era riservato alle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro, esso era essenzialmente identico a quello sottoposto a tale organo. Ciò in quanto tali singoli ricorrenti devono essere considerati strettamente associati al procedimento e alle doglianze di cui era investito tale organo, in virtù della loro qualità di funzionari del sindacato in questione. Permettere loro di coltivare la loro azione dinanzi alla Corte sarebbe pertanto equivalsso a eludere l’articolo 35 § 2, lettera b) della Convenzione (*POA e altri c. Regno Unito* (dec.), §§ 30-32).

b. Nozione di “altra istanza internazionale di inchiesta o di risoluzione”

84. Nella sua valutazione ai sensi dell’articolo 35 § 2, lettera b), la Corte deve determinare se il procedimento parallelo in questione costituisca un’altra istanza internazionale ai fini della presente condizione di ricevibilità (*POA e altri c. Regno Unito*, § 28).

190. L’esame della Corte a tale riguardo non si limita a una formale verifica, ma si estende, se del caso, ad accertare se il carattere dell’organo di controllo, la procedura che esso segue e gli effetti delle sue decisioni siano tali che l’articolo 35 § 2, lettera b) escluda la competenza della Corte (*OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russia*, § 522; *De Pace c. Italia*, §§ 25-28; *Karoussiotis c. Portogallo*, §§ 62 e 65-76; *Greek Federation of Bank Employee Unions c. Grecia* (dec.), §§ 33-38; *Doğan e Çakmak c. Turchia* (dec.), § 21; *Peraldi c. Francia* (dec.)). La Corte ha elaborato le condizioni che un organo internazionale deve soddisfare per essere considerato “un’altra istanza internazionale di inchiesta o di risoluzione” ai sensi di tale disposizione. Il requisito del procedimento giudiziario o paragiudiziario simile al meccanismo della Convenzione significa che l’esame deve essere definito chiaramente riguardo alla portata e limitato ad alcuni diritti basati su uno strumento giuridico in conformità al quale l’organo pertinente è autorizzato a determinare la responsabilità dello Stato e a offrire una riparazione giuridica in grado di porre fine all’asserita violazione. Deve anche offrire garanzie istituzionali e procedurali, quali l’indipendenza, l’imparzialità e un procedimento nel contraddittorio (*Selahattin Demirtaş c. Turchia (n. 2)* [GC], §§ 182-186).

E. Abuso del diritto di ricorso

Articolo 35 § 3, lettera a) della Convenzione – Condizioni di ricevibilità

“3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato ai sensi dell’articolo 34 se ritiene:

(a) il ricorso sia (...) abusivo;”

Parole chiave HUDOC

Abuso del diritto di ricorso (35-3-a)

1. Definizione generale

85. La nozione di “abuso” di cui all’articolo 35 § 3, lettera a) deve essere intesa nel suo significato comune, contemplato dalla teoria generale del diritto – ossia, l’esercizio di un diritto, in modo pregiudizievole, per finalità diverse da quelle cui è destinato. Conseguentemente, costituisce abuso del diritto di ricorso qualsiasi comportamento di un ricorrente manifestamente contrario alle finalità del diritto di ricorso previsto dalla Convenzione e che ostacoli il corretto funzionamento della Corte, o il corretto svolgimento del procedimento di cui è investita (*Zhdanov e altri c. Russia*, §§ 79-81 e i rinvii ivi citati; *Mirojubovs e altri c.*

Lettonia, §§ 62 e 65; *S.A.S. c. Francia* [GC], § 66; *Bivolaru c. Romania*, §§ 78-82).

192. La Corte ha sottolineato che il rigetto di un ricorso in quanto esso costituisce un abuso del diritto di ricorso è una misura eccezionale (*Mirojubovs e altri c. Lettonia*, § 62). I casi in cui la Corte ha riscontrato un abuso del diritto di ricorso possono essere raggruppati in cinque tipiche categorie: informazioni ingannevoli; uso di un linguaggio offensivo; violazione dell'obbligo di riservatezza della composizione amichevole; ricorso manifestamente vessatorio o privo di una reale finalità; nonché tutti gli altri casi che non possono essere elencati esaustivamente (*S.A.S. c. Francia* [GC], § 67).

2. Trarre in inganno la Corte

86. Un ricorso costituisce abuso del diritto di ricorso se è consapevolmente basato su fatti non rispondenti al vero al fine di trarre in inganno la Corte (*Varbanov c. Bulgaria*, § 36; *Gogitidze e altri c. Georgia*, § 76). Gli esempi più gravi ed eclatanti di tali abusi sono, in primo luogo, la presentazione di un ricorso utilizzando un'identità falsa (*Drijfhout c. Paesi Bassi* (dec.), §§ 27-29), e, in secondo luogo, la falsificazione dei documenti inviati alla Corte (*Jian c. Romania* (dec.); *Bagheri e Maliki c. Paesi Bassi* (dec.); *Poznanski e altri c. Germania* (dec.); *Gogitidze e altri c. Georgia*, §§ 77-78). In una causa relativa alla detenzione nelle more dell'espulsione, la Corte ha ritenuto che vi fosse un abuso del diritto di ricorso se un ricorrente aveva tratto in inganno sia le autorità nazionali che la Corte in ordine alla sua cittadinanza (si veda *Bencheref c. Svezia* (dec.), § 39). La Corte ha inoltre ritenuto un ricorso abusivo se i ricorrenti avevano utilizzato termini vaghi e indefiniti al fine di fare apparire le circostanze della causa simili a un'altra causa in cui la Corte aveva riscontrato una violazione (*Kongresna Narodna Stranka e altri c. Bosnia-Erzegovina* (dec.), §§ 13 e 15-19).

194. Tale tipo di abuso può essere commesso anche per omissione, quando il ricorrente non informa inizialmente la Corte di un fatto essenziale per l'esame della causa (*Kerechashvili c. Georgia* (dec.); *Martins Alves c. Portogallo* (dec.), §§ 12-15; *Gross c. Svizzera* [GC], §§ 35-36; *Gevorgyan e altri c. Armenia* (dec.), §§ 31-37; *Safaryan c. Armenia* (dec.), §§ 24-30; si raffrontino *Al-Nashif c. Bulgaria*, § 89; *G.I.E.M. S.R.L. e altri c. Italia* [GC], § 174; *S.L. e J.L. c. Croazia*, § 49; *Zličić c. Serbia*, §§ 55-56). Le informazioni ingannevoli dovrebbero tuttavia concernere l'essenza della causa perché la Corte concluda che l'omissione costituisce un abuso del diritto di ricorso individuale (*Bestry c. Polonia*, § 44; *Mitrović c. Serbia*, §§ 33-34; *Shalyavski e altri c. Bulgaria*, § 45). Secondo la sentenza relativa alla causa *Belošević c. Croazia* (dec.), ogni volta che un ricorrente omette, in violazione dell'articolo 44, lettera c) § 1 del Regolamento della Corte, di rivelare informazioni pertinenti, a seconda delle particolari circostanze della causa, la Corte può trarre le conclusioni che ritiene appropriate, compresa la cancellazione dal ruolo ai sensi di una delle tre lettere dell'articolo 37 § 1 della Convenzione (§§ 48-49 e §§ 51-54).

195. Similmente, se nel corso del procedimento dinanzi alla Corte sopraggiungono nuovi importanti sviluppi e se – malgrado l'espresso obbligo che incombe su di lui ai sensi del Regolamento della Corte – il ricorrente non comunica alla Corte tali informazioni, impedendole in tal modo di pronunciarsi sulla causa con piena cognizione dei fatti, il suo ricorso può essere rigettato in quanto abusivo (*Hadrabová e altri c. Repubblica ceca* (dec.); *Predescu c. Romania*, §§ 25-27; *Gross c. Svizzera* [GC], §§ 28-37; *Dimo Dimov e altri c. Bulgaria*, §§ 42-47).

196. Il ricorrente è inoltre interamente responsabile del comportamento del suo difensore o di qualsiasi altra persona che lo rappresenta dinanzi alla Corte. Qualsiasi omissione da parte del rappresentante è in linea di massima attribuibile al ricorrente stesso e può dare luogo al rigetto del ricorso in quanto esso costituisce un abuso del diritto di ricorso (*Bekauri c. Georgia* (eccezioni preliminari), §§ 22-25; *Migliore e altri c. Italia* (dec.); *Martins Alves c. Portogallo* (dec.), §§ 11-13 e 16-17; *Gross c. Svizzera* [GC], § 33).

197. L'intenzione di trarre in inganno la Corte deve essere sempre accertata con sufficiente certezza (*Melnik c. Ucraina*, §§ 58-60; *Nold c. Germania*, § 87; *Miszczyński c. Polonia* (dec.); *Gross c. Svizzera* [GC], § 28; *S.L. e J.L. c. Croazia*, §§ 48-49; *Bagdonavicius e altri c. Russia*, §§ 64-65). Le parti possono presentare rilievi che sono rigettati dalla Corte senza che tali osservazioni controverse siano considerate un abuso del diritto di ricorso individuale (*Hoti c. Croazia*), § 92.

198. Anche qualora la sentenza pronunciata dalla Corte sul merito sia già diventata definitiva ed emerga successivamente che il ricorrente ha occultato un fatto che avrebbe avuto rilevanza per l'esame del ricorso, la Corte può riesaminare la sua sentenza mediante la procedura di revisione (prevista dall'articolo 80 del Regolamento della Corte) e rigettare il ricorso in quanto esso costituisce un abuso del diritto di ricorso (*Gardean e S.C. Grup 95 SA c. Romania* (revisione), §§ 12-22; *Vidu e altri c. Romania* (revisione), §§ 17-30;

Petroiu c. Romania (revisione), §§ 16-30; *N.A. c. Finlandia* (revisione), §§ 8-17). La revisione di una sentenza è possibile soltanto se il Governo convenuto non poteva ragionevolmente essere a conoscenza del fatto in questione all'epoca dell'esame della causa da parte della Corte, ed esso presenta la richiesta di revisione entro il termine di sei mesi a decorrere dal momento in cui ha avuto notizia del fatto, in conformità all'articolo 80 § 1 del Regolamento della Corte (*Grossi e altri c. Italia* (revisione), §§ 17-24; *Vidu e altri c. Romania* (revisione), §§ 20-23; *Petroiu c. Romania* (revisione), §§ 19 e 27-28).

3. Linguaggio offensivo

87. Vi è abuso del diritto di ricorso se nella sua corrispondenza con la Corte il ricorrente utilizza espressioni particolarmente vessatorie, oltraggiose, minacciose o provocatorie – siano esse dirette contro il Governo convenuto, il suo Agente, le autorità dello Stato convenuto, la Corte stessa, i suoi giudici, la sua Cancelleria o i componenti di quest'ultima (*Řehák c. Repubblica ceca* (dec.); *Duringer e altri c. Francia* (dec.); *Stamoulakatos c. Regno Unito*, decisione della Commissione). Lo stesso avviene se un ricorrente pubblica dichiarazioni offensive sulla Corte e sui suoi giudici al di fuori di una causa pendente e continui a farlo dopo essere stato ammonito (*Zhdanov e altri c. Russia*, §§ 82-86).

200. Non è sufficiente che il linguaggio del ricorrente sia semplicemente vivace, polemico o sarcastico; per essere considerato offensivo esso deve eccedere "i limiti di una normale, civile e legittima critica" (*Di Salvo c. Italia* (dec.), *Apinis c. Lettonia* (dec.); per un esempio contrario, si vedano *Aleksanyan c. Russia*, §§ 116-118; *X e altri c. Bulgaria* [GC], § 146; *Khachaturov c. Armenia**, §§ 69-75). Qualora nel corso del procedimento il ricorrente cessi di utilizzare espressioni offensive dopo un formale ammonimento da parte della Corte, le ritiri espressamente o, meglio ancora, presenti le proprie scuse, il ricorso non sarà più rigettato in quanto abusivo (*Chernitsyn c. Russia*, §§ 25-28).

4. Violazione del principio di riservatezza della procedura di composizione amichevole

88. L'intenzionale violazione, da parte di un ricorrente, dell'obbligo di riservatezza delle trattative della composizione amichevole, imposto alle parti dagli articoli 39 § 2 della Convenzione e 62 § 2 del Regolamento della Corte, può essere considerata un abuso del diritto di ricorso e comportare il rigetto dello stesso (*Hadrabová e altri c. Repubblica ceca* (dec.); *Popov c. Moldavia* (n. 1), § 48; *Mirojubovs e altri c. Lettonia*, § 66).

202. Per determinare se il ricorrente abbia violato l'obbligo di riservatezza, è necessario definire innanzitutto i limiti di tale obbligo. Esso deve essere sempre interpretato alla luce del suo obiettivo generale, ovvero, facilitare la composizione amichevole, tutelando le parti e la Corte da eventuali pressioni. Conseguentemente, qualora la comunicazione a terzi del contenuto dei documenti relativi alla composizione amichevole possa costituire in teoria un abuso del diritto di ricorso ai sensi dell'articolo 35 § 3, lettera a) della Convenzione, ciò non significa che esista il divieto totale e incondizionato di mostrare tali documenti a terzi o di parlarne con terzi. Un'interpretazione così ampia e rigida rischierebbe di pregiudicare la tutela dei legittimi interessi del ricorrente – per esempio, quando chiede informazioni puntuali a un consulente in una causa in cui è autorizzato a rappresentarsi personalmente dinanzi alla Corte. Inoltre, sarebbe troppo difficile, se non impossibile, per la Corte controllare il rispetto di un simile divieto. Ciò che gli articoli 39 § 2 della Convenzione e 62 § 2 del Regolamento della Corte vietano alle parti è di rendere pubbliche le informazioni in questione, per esempio, tramite i media, nell'ambito di una corrispondenza che possa essere letta da un gran numero di persone, o in qualsiasi altro modo (*Mirojubovs e altri c. Lettonia*, § 68; si veda altresì *Mătășaru c. Repubblica di Moldavia* (dec.), §§ 36-39, in cui la moglie del ricorrente aveva rivelato ai media la proposta di composizione amichevole della Corte). È quindi questo tipo di comportamento, che comporta un certo livello di gravità, che costituisce abuso del diritto di ricorso.

203. Per essere considerata abusiva, la divulgazione di informazioni riservate deve essere intenzionale. La diretta responsabilità del ricorrente nella divulgazione deve essere sempre accertata con sufficiente certezza; un semplice sospetto non è sufficiente (*ibid.*, § 66 *in fine*). Esempi concreti dell'applicazione di tale principio: per un esempio di rigetto del ricorso, si veda *Hadrabová e altri c. Repubblica ceca* (dec.) in cui i ricorrenti avevano espressamente citato le proposte di composizione amichevole formulate della Cancelleria della Corte nella loro corrispondenza con il Ministero della Giustizia del loro Paese, fatto che ha condotto al rigetto del loro ricorso in quanto abusivo; per un esempio in cui il ricorso è stato dichiarato

ricevibile, si veda *Miroļubovs e altri c. Lettonia*, in cui non è stato stabilito con certezza che tutti e tre i ricorrenti fossero responsabili della divulgazione di informazioni riservate, con il risultato che la Corte ha rigettato l'eccezione preliminare del Governo.

204. Deve essere effettuata una distinzione tra le dichiarazioni rese nel contesto della procedura di composizione amichevole rigorosamente riservata, da un lato, e le dichiarazioni unilaterali effettuate da un Governo convenuto in un procedimento pubblico e contraddittorio dinanzi alla Corte, dall'altro, anche qualora l'esito concreto di tali procedure possa essere simile. La divulgazione delle condizioni di una dichiarazione unilaterale non costituisce un abuso del diritto di ricorso individuale (*Eskerchanov e altri c. Russia*, § 26-29).

205. In ordine all'inosservanza della regola relativa alla riservatezza successivamente alla pronuncia della sentenza principale, ma prima che la Corte si sia pronunciata riguardo all'equa soddisfazione, si veda *Žáková c. Repubblica ceca* (equa soddisfazione), §§ 18-25, in cui la Corte, alla luce delle particolari circostanze della causa, ha ritenuto opportuno proseguirne l'esame.

5. Ricorso manifestamente vessatorio o privo di finalità reale

89. Un ricorrente abusa del diritto di ricorso se presenta ripetutamente alla Corte ricorsi vessatori e manifestamente infondati, analoghi a un ricorso che egli ha presentato precedentemente e che è già stato dichiarato irricevibile (*M. c. Regno Unito e Philis c. Grecia*, entrambe decisioni della Commissione). La Corte non può avere il compito di occuparsi di una sequela di doglianze infondate e querule o di una condotta in altro modo manifestamente abusiva dei ricorrenti o dei loro rappresentanti autorizzati, incompatibile con le sue reali funzioni ai sensi della Convenzione (*Bekauri c. Georgia* (eccezioni preliminari), § 21; si vedano altresì *Migliore e altri c. Italia* (dec.) e *Simitzi-Papachristou e altri c. Grecia* (dec.)).

207. La Corte può inoltre ritenere che vi sia stato abuso del diritto di ricorso anche qualora il ricorso sia manifestamente privo di una reale finalità, riguardi una somma di denaro irrisoria, o, generalmente parlando, non incida minimamente sui legittimi interessi del ricorrente (*ibid.*, *Bock c. Germania* (dec.)), si raffronti *S.A.S. c. Francia* [GC], §§ 62 e 68). A decorrere dall'entrata in vigore, in data 1 giugno 2019, del Protocollo n. 14, i ricorsi di questo tipo sono trattati più rapidamente nell'ambito dell'articolo 35 § 3, lettera b) della Convenzione (assenza di importante pregiudizio).

6. Altre ipotesi

90. Talvolta le sentenze e le decisioni pronunciate dalla Corte, nonché le cause ancora pendenti dinanzi a essa, sono utilizzate negli Stati contraenti ai fini di un discorso politico a livello nazionale. Un ricorso ispirato dal desiderio di pubblicità o di propaganda non costituisce, soltanto per tale motivo, un abuso del diritto di ricorso (*McFeeley e altri c. Regno Unito*, decisione della Commissione, e altresì *Khadzhaliyev e altri c. Russia*, §§ 66-67). Tuttavia, si può verificare un abuso qualora il ricorrente, mosso da interessi di carattere politico, conceda interviste alla stampa o alla televisione in cui esprime un atteggiamento irresponsabile e frivolo riguardo al procedimento dinanzi alla Corte (*Partito laburista georgiano c. Georgia*). La divulgazione di informazioni false alla stampa con modalità che avrebbero potuto essere il risultato di un errore commesso in buona fede non è stata ritenuta un abuso del diritto di ricorso (*Podeschi c. San Marino*, § 88, in cui il ricorrente o i suoi rappresentanti avevano erroneamente affermato pubblicamente che il ricorso era già stato dichiarato ricevibile dalla Corte).

209. La Corte ha ritenuto che vi fosse un abuso del diritto di ricorso individuale qualora il ricorrente invocasse dinanzi alla Corte l'articolo 8, sulla base di prove ottenute in violazione di diritti di altri previsti dalla Convenzione. Nel tentativo di provare di non essere il padre di un minore, il ricorrente si era procurato con la forza campioni di DNA, senza che fosse stato prestato il consenso, ed era stato conseguentemente condannato per avere attentato all'integrità fisica della sua ex moglie (*Koch c. Polonia* (dec.), §§ 31-34).

7. Approccio che deve essere adottato dal Governo convenuto

91. Se il Governo convenuto ritiene che il ricorrente abbia abusato del diritto di ricorso, deve informarne la Corte e comunicarle le pertinenti informazioni di cui dispone, affinché essa possa trarre le conclusioni appropriate. Spetta alla Corte stessa, e non al Governo convenuto, vigilare sul rispetto degli obblighi

procedurali imposti alla parte ricorrente dalla Convenzione e dal suo Regolamento. Tuttavia, le minacce da parte del Governo e dei suoi organi, di instaurare un procedimento penale o disciplinare nei confronti di un ricorrente per una asserita inosservanza dei suoi obblighi procedurali dinanzi alla Corte, potrebbe sollevare una questione ai sensi dell'articolo 34 *in fine* della Convenzione, che vieta qualsiasi ingerenza nell'effettivo esercizio del diritto di ricorso individuale (*Miroļubovs e altri c. Lettonia*, § 70).

211. Anche qualora il Governo non sostenga che il comportamento dei ricorrenti costituisca un abuso del diritto di ricorso individuale, la questione dell'eventuale abuso può essere sollevata dalla Corte *proprio motu* (*Gevorgyan e altri c. Armenia* (dec.), § 32; *Dimo Dimov e altri c. Bulgaria*, § 41).

II. Motivi di irricevibilità connessi alla competenza della Corte

Articolo 35 § 3, lettera a) della Convenzione – Condizioni di ricevibilità

“3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato ai sensi dell’articolo 34 se ritiene che:

a) il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli (...);”

Articolo 32 della Convenzione – Competenza della Corte

“1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli che siano sottoposte ad essa alle condizioni previste dagli articoli 33, 34, 46 e 47.

2. In caso di contestazione sulla competenza della Corte, è la Corte che decide.”

Parole chiave HUDOC

Ratione personae (35-3-a) – *Ratione loci* (35-3-a) – *Ratione temporis* (35-3-a) – Situazione continua (35-3-a) – *Ratione materiae* (35-3-a)

A. Incompatibilità *ratione personae*

1. Principi

92. La compatibilità *ratione personae* esige che l’asserita violazione della Convenzione sia stata commessa da uno Stato contraente o sia comunque attribuibile a esso.

213. Anche qualora lo Stato convenuto non abbia sollevato eccezioni in ordine alla competenza della Corte *ratione personae*, tale questione esige un esame d’ufficio da parte della Corte (*Sejdić e Finci c. Bosnia-Erzegovina* [GC], § 27; *Mutu e Pechstein c. Svizzera*, § 63).

214. Alle persone che vivono nel territorio dello Stato parte devono essere assicurati i fondamentali diritti tutelati dai trattati internazionali in materia di diritti umani, anche in caso di successiva dissoluzione e successione di tale Stato (*Bijelić c. Montenegro e Serbia*, § 69).

215. Uno Stato può essere ritenuto responsabile dei debiti di una società statale anche se la società è una persona giuridica distinta, purché essa non goda di sufficiente indipendenza istituzionale e operativa dallo Stato tale da esonerare quest’ultimo dalla sua responsabilità ai sensi della Convenzione (*Ališić e altri c. Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia, Slovenia ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia* [GC], §§ 114-115; *Kuzhelev e altri c. Russia*, §§ 93-100, 117; *Mykhaylenko e altri c. Ucraina*, §§ 43-45). Tale principio elaborato in relazione ai debiti si applica anche ad altri atti o omissioni di tali società, come l’uso di invenzioni brevettate (*Tokel c. Turchia*, §§ 58-62). Gli atti e le omissioni di una fondazione di diritto privato possono comportare la responsabilità dello Stato convenuto ai sensi della Convenzione (*Mutu e Pechstein c. Svizzera*, §§ 65-67, concernente la Corte arbitrale per lo sport). Analogamente, la Corte è competente *ratione personae* a esaminare doglianze connesse agli atti e alle omissioni della Camera arbitrale della Camera di commercio di Roma (ente di diritto pubblico), come confermato dai giudici nazionali (*Beg S.p.a. c. Italia**, §§ 63-66).

93. I ricorsi sono dichiarati incompatibili con la Convenzione *ratione personae* per i seguenti motivi:

- se il ricorrente non è legittimato ad agire ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione (si vedano, per esempio *Municipal Section of Antilly c. Francia* (dec.); *Döşemealtı Belediyesi c. Turchia* (dec.); *Moretti e Benedetti c. Italia*, §§ 32-35; *Comitato di Helsinki bulgaro c. Bulgaria* (dec.); *V.D. e altri c. Russia*, §§ 72-

76; *Ihsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi c. Turchia* (dec.), §§ 34-47; *Repubblica democratica del Congo c. Belgio* (dec.), §§ 13-21);

- se il ricorrente non è in grado di dimostrare di essere vittima dell'asserita violazione (*Kátai c. Ungheria* (dec.), §§ 25-26; *Trivkanović c. Croazia*, §§ 49-51; si veda l'Introduzione, punto A.3 "qualità di vittima");
- se il ricorso è diretto contro una persona fisica (*X. C. Regno Unito*, decisione della Commissione del 10 dicembre 1976; *Durini c. Italia*, decisione della Commissione);
- se il ricorso è diretto contro un'organizzazione internazionale che non ha aderito alla Convenzione (*Stephens c. Cipro, Turchia e le Nazioni Unite* (dec.), ultimo paragrafo);
- se il ricorso concerne un Protocollo della Convenzione non ratificato dallo Stato convenuto (*Horsham c. Regno Unito*, decisione della Commissione; *De Saedeleer c. Belgio*, § 68).

2. Competenza⁹

94. La constatazione di incompetenza *ratione loci* non dispensa la Corte dall'accertare se i ricorrenti siano sottoposti alla "giurisdizione" di uno o più Stati contraenti ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione (*Drozd e Janousek c. Francia e Spagna*, § 90). Pertanto, le eccezioni secondo le quali i ricorrenti non sono sottoposti alla "giurisdizione" di uno Stato convenuto devono essere sollevate normalmente sotto il profilo dell'incompatibilità con la Convenzione *ratione personae* (si vedano le osservazioni dei Governi convenuti nelle cause *Banković e altri c. Belgio e altri* (dec.) [GC], § 35; *Ilaşcu e altri c. Moldavia e Russia* [GC], § 300; *Weber e Saravia c. Germania* (dec.); si veda altresì *Mozer c. Repubblica di Moldavia e Russia* [GC], § 79, in cui il Governo russo ha sollevato un'eccezione *ratione personae* e *ratione loci*; si veda *M.A. e altri c. Lituania*, § 67). La "giurisdizione" di cui all'articolo 1 della Convenzione è una condizione minima. L'esercizio della giurisdizione è una condizione necessaria perché uno Stato contraente possa essere ritenuto responsabile di atti o di omissioni attribuibili a esso, che danno luogo a un'accusa di violazione dei diritti e delle libertà previsti dalla Convenzione (*Ilaşcu e altri c. Moldavia e Russia* [GC], § 311; *Al-Skeini c. Regno Unito*, [GC], § 130).

218. La competenza giurisdizionale di uno Stato ai sensi dell'articolo 1 è principalmente territoriale (*Banković e altri c. Belgio e altri* (dec.) [GC], §§ 61 e 67; *Catan e altri c. Repubblica di Moldavia e Russia* [GC], § 104). Si presume che la giurisdizione sia esercitata normalmente in tutto il territorio dello Stato (*N.D. e N.T. Spagna* [GC], §§ 102-103, 105 e seq.; *Assanidze c. Georgia* [GC], § 139; *Sargsyan c. Azerbaijan* [GC], §§ 129, 139 e 150). La giurisdizione può essere esercitata anche al confine (per esempio, il rifiuto da parte delle guardie di frontiera di accettare domande di asilo e di ammettere i ricorrenti nel territorio dello Stato nella causa *M.A. e altri c. Lituania*, §§ 69-70; *M.K. e altri c. Polonia*, §§ 126-132). Si deve ritenere che la nozione di "giurisdizione" rispecchi il significato del termine nel diritto pubblico internazionale, in base al quale l'esistenza di una staccionata situata a una certa distanza dal confine non autorizza uno Stato a escludere, a modificare o a limitare unilateralmente la sua giurisdizione territoriale, che inizia nella linea che costituisce il confine. La Corte ha riconosciuto che gli Stati che costituiscono il confine esterno nella zona di Schengen hanno incontrato notevoli difficoltà ad affrontare il crescente afflusso di migranti e di richiedenti asilo, ma non ha tratto alcuna conclusione riguardo alla giurisdizione degli Stati interessati (*N.D. e N.T. Spagna* [GC], §§ 104-111 in cui lo Stato ha invocato un'eccezione alla giurisdizione territoriale nel contesto dell'immigrazione illegale, §§ 107-108).

95. Gli Stati possono essere ritenuti responsabili di atti commessi dalle loro autorità, eseguiti, o che producono effetti al di fuori del loro territorio (*Drozd e Janousek c. Francia e Spagna*, § 91; *Soering c. Regno Unito*, §§ 86 e 91; *Loizidou c. Turchia* (eccezioni preliminari), § 62). Tuttavia ciò avviene soltanto eccezionalmente (*Banković e altri c. Belgio e altri* (dec.) [GC], § 71; *Ilaşcu e altri c. Moldavia e Russia* [GC], § 314), ovvero qualora uno Stato contraente eserciti l'effettivo controllo di una regione o abbia almeno una decisiva influenza su di essa (*ibid.*, §§ 314-316 e 392; *Catan e altri c. Repubblica di Moldavia e Russia* [GC], §§ 106-107; *Al-Skeini c. Regno Unito* [GC], §§ 138-140; *Medvedyev e altri c. Francia* [GC], §§ 63-64). Per le nozioni di "effettivo controllo" di una regione e di effettivo controllo mediante le forze armate di

9. Si veda la [Guida all'articolo 1 della Convenzione](#).

uno Stato, si veda *Ilaşcu e altri c. Moldavia e Russia* [GC], §§ 314-316; si vedano altresì *Banković e altri c. Belgio e altri* [GC] (dec.), §§ 67 *et seq.* e 74-82; *Cipro c. Turchia* [GC], §§ 75-81; *Loizidou c. Turchia* (merito), §§ 52-57; *Hassan c. Regno Unito* [GC], § 75; *Ucraina c. Russia (re Crimea)* (dec.) [GC], §§ 315-335; *Georgia c. Russia (II)* [GC] (merito), §§ 126 e 165. Per la nozione di effettivo controllo non esercitato direttamente, bensì mediante un'amministrazione locale subordinata che sopravvive grazie al sostegno di tale Stato, si vedano *Catan e altri c. Repubblica di Moldavia e Russia* [GC], §§ 116-122; *Chiragov e altri c. Armenia* [GC], §§ 169-186; *Georgia c. Russia (II)* [GC] (merito), §§ 166-174. Per un esempio di effettivo controllo su una regione nel contesto di una asserita "annessione" del territorio di uno Stato contraente da parte di un altro Stato contraente, si veda *Ucraina c. Russia (re Crimea)* (dec.) [GC], §§ 338-349.

220. Uno Stato può essere ritenuto responsabile delle violazioni di diritti previsti dalla Convenzione di persone che, pur trovandosi nel territorio di un altro Stato, risultano essere soggette all'autorità o al controllo del primo di tali Stati tramite suoi agenti che operano – legalmente o illegalmente – nel territorio del secondo (*Issa e altri c. Turchia*, § 71; *Sánchez Ramirez c. Francia*, decisione della Commissione; *Öcalan c. Turchia* [GC], § 91; *Veronica Ciobanu c. Repubblica di Moldavia*, §§ 25-26; per operazioni militari all'estero, si vedano *Al-Skeini c. Regno Unito* [GC], § 149; *Hassan c. Regno Unito* [GC], §§ 76-80; *Jaloud c. Paesi Bassi* [GC], §§ 140-152).

Riguardo ad atti commessi da truppe delle Forze multinazionali delle Nazioni Unite e all'attribuibilità di tali atti alla responsabilità dello Stato qualora l'organizzazione internazionale non abbia il controllo effettivo né l'autorità finale su tale condotta, si veda *Al-Jedda c. Regno Unito* [GC], §§ 84-86. Riguardo ad atti che si verificano in una zona cuscinetto delle Nazioni Unite, si veda *Isaak e altri c. Turchia* (dec.). Riguardo alla fase attiva delle ostilità (bombardamenti e cannoneggiamenti dell'artiglieria) nel contesto di un conflitto armato internazionale tra due Stati contraenti, si veda *Georgia c. Russia (II)* [GC] (merito), §§ 125-144.

221. Per quanto riguarda territori soggetti giuridicamente alla giurisdizione di uno Stato contraente, ma non soggetti alla sua autorità o al suo effettivo controllo, i ricorsi possono essere considerati incompatibili con le disposizioni della Convenzione (*An e altri c. Cipro*, decisione della Commissione), ma è necessario tenere conto degli obblighi positivi dello Stato derivanti dalla Convenzione (*Ilaşcu e altri c. Moldavia e Russia* [GC], §§ 312-313 e 333 *et seq.*; si vedano altresì *Stephens c. Cipro, Turchia e le Nazioni Unite* (dec.); *Azemi c. Serbia* (dec.); *Ivanțoc e altri c. Moldavia e Russia*, §§ 105-106; *Catan e altri c. Repubblica di Moldavia e Russia* [GC], §§ 109-110; *Mozer c. Repubblica di Moldavia e Russia* [GC], §§ 99-100). Per zone contestate all'interno del territorio internazionalmente riconosciuto di uno Stato contraente, del quale nessun altro Stato ha un controllo effettivo, si veda *Sargsyan c. Azerbaijan* [GC], §§ 139-151. Per un carcere controllato pienamente da uno Stato contraente, ma al quale era stata sospesa l'erogazione dell'energia elettrica e dell'acqua dall'autorità municipale di un'entità *de facto* della quale esso non aveva il controllo, si veda *Pocasovschi e Mihaila c. Repubblica di Moldavia e Russia*, §§ 43-46. Uno Stato non era autorizzato a formulare un'eccezione ai principi concernenti la giurisdizione se aveva eretto nel suo territorio tre staccionate per impedire l'ingresso non autorizzato di non cittadini e aveva sostenuto che una persona era sottoposta alla sua giurisdizione soltanto dopo avere oltrepassato tutte e tre le staccionate: la Corte ha ritenuto che lo Stato esercitasse ciononostante un effettivo potere sul suo territorio al confine (*N.D. e N.T. Spagna* [GC], §§ 104-111).

222. Esistono eccezioni al principio secondo il quale la presenza fisica di una persona nel territorio di una delle Parti contraenti ha l'effetto di collocare tale persona sotto la giurisdizione dello Stato interessato, per esempio, quando uno Stato ospita la sede principale dell'organizzazione internazionale contro la quale sono dirette le doglianze del ricorrente. Il mero fatto che la sede e gli uffici del Tribunale penale internazionale si trovino nei Paesi Bassi non costituisce un motivo sufficiente per attribuire a tale Stato gli asseriti atti o le asserite omissioni da parte del Tribunale internazionale in ordine alla condanna del ricorrente (*Galić c. Paesi Bassi* (dec.); *Blagojević c. Paesi Bassi* (dec.); *Djokaba Lambi Longa c. Paesi Bassi* (dec.)). Per un ricorso diretto contro lo Stato convenuto nella sua qualità di sede permanente di un'organizzazione internazionale, si veda *Lopez Cifuentes c. Spagna* (dec.), §§ 25-26; *Klausecker c. Germania* (dec.), §§ 80-81. Per l'accettazione di un'amministrazione civile internazionale nel territorio dello Stato convenuto, si veda *Berić e altri c. Bosnia-Erzegovina* (dec.), § 30.

223. La mera partecipazione di uno Stato a un procedimento instaurato contro di esso in un altro Stato non comporta di per sé l'esercizio della giurisdizione extraterritoriale (*McElhinney c. Irlanda e Regno Unito* (dec.) [GC]; *Treska c. Albania e Italia* (dec.); *Manoilescu e Dobrescu c. Romania e Russia* (dec.), §§ 99-111). Tuttavia, se una persona instaura un'azione civile nelle corti o nei tribunali di uno Stato, sussiste indiscutibilmente un "nesso giurisdizionale" tra tale persona e lo Stato, nonostante la natura extraterritoriale dei fatti che sono stati

asseritamente all'origine dell'azione (*Markovic e altri c. Italia* [GC], §§ 49-55, relativa all'articolo 6 della Convenzione; si veda analogamente *Arlewin c. Svezia*, §§ 65-74, relativa alla giurisdizione di uno Stato contraente in ordine al procedimento per diffamazione instaurato nei confronti di un programma televisivo trasmesso da un Paese straniero; si veda, *a contrario*, *M. N. e altri c. Belgio* (dec.) [GC], §§ 121-125, riguardo a un procedimento instaurato in Belgio al fine di ottenere l'autorizzazione a entrare in tale Paese per chiedere asilo e sottrarsi a un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione). Analogamente, se le autorità inquirenti o giudiziarie di uno Stato contraente avviano proprie indagini o propri procedimenti penali in ordine a un decesso – anche se tale decesso è avvenuto al di fuori della giurisdizione di tale Stato – l'avvio di tali indagini o di tali procedimenti è sufficiente a stabilire un “nesso giurisdizionale” ai fini dell'articolo 1 della Convenzione tra tale Stato e i parenti della vittima che presentano successivamente una doglianza alla Corte ai sensi dell'aspetto procedurale dell'articolo 2 (*Güzelyurtlu e altri c. Cipro e Turchia* [GC], §§ 188-189 e 191; *Aliyeva e Aliyev c. Azerbaigian*, § 57; si veda, *a contrario*, *Hanan c. Germania* [GC], §§ 134-135, concernente decessi avvenuti nel contesto di un'operazione militare al di fuori del territorio delle Parti contraenti la Convenzione). In assenza di un'indagine o di un procedimento nello Stato contraente interessato, le “particolari caratteristiche” di un dato caso possono dare luogo all'esistenza di un “nesso giurisdizionale” in ordine all'obbligo procedurale, di cui all'articolo 2, di indagare su un decesso avvenuto in una differente giurisdizione o che non era necessariamente compreso nella giurisdizione di tale Stato (*Güzelyurtlu e altri c. Cipro e Turchia* [GC], §§ 190 e 192-196, in cui le persone sospettate dell'omicidio erano fuggite nella parte del territorio cipriota che era sotto il controllo effettivo della Turchia, impedendo pertanto a Cipro di proseguire le proprie indagini nei confronti di tali persone sospettate; *Georgia c. Russia (II)* [GC] (merito), §§ 331-332, in ordine ad asseriti crimini di guerra commessi durante la fase attiva delle ostilità sui quali la Federazione russa era obbligata a indagare ai sensi del diritto umanitario internazionale e del diritto interno; *Hanan c. Germania* [GC], §§ 136-142, in cui la Germania manteneva la giurisdizione esclusiva sulle sue truppe in ordine a gravi crimini sui quali era obbligata a indagare ai sensi del diritto internazionale e del diritto interno). La Corte ha applicato l'approccio delle “particolari caratteristiche” e ha riscontrato un “nesso giurisdizionale” anche in ordine all'obbligo procedurale di proseguire l'esecuzione di una pena detentiva iniziata in un altro Stato contraente (*Makuchyan e Minasyan c. Azerbaigian e Ungheria*, §§ 49-51, concernente un omicidio commesso in Ungheria da un ufficiale azero condannato e successivamente trasferito in patria).

224. La Corte ha inoltre stabilito i principi che disciplinano la responsabilità extraterritoriale in ordine all'arresto e alla detenzione eseguito in uno Stato terzo, nel contesto di un procedimento di estradizione avviato dallo Stato convenuto (*Stephens c. Malta (n. 1)*, § 52; *Vasilciuc c. Repubblica di Moldavia*, §§ 22-25).

225. Altri esempi riconosciuti dell'esercizio da parte di uno Stato della giurisdizione extraterritoriale comprendono casi concernenti le attività dei suoi agenti diplomatici o consolari all'estero (*M. c. Danimarca*, decisione della Commissione; si veda, *a contrario*, *M. N. e altri c. Belgio* (dec.) [GC], §§ 106 e 117-119) e quelle concernenti le attività a bordo di aerei e imbarcazioni registrati in tale Stato o battenti la sua bandiera (*Hirsi Jamaa e altri c. Italia* [GC], §§ 70-75 e 79-81; *Medvedyev e altri c. Francia* [GC], § 65; *Bakanova c. Lituania*, § 63). Tuttavia, non sorge alcun nesso giurisdizionale dalla partecipazione di giudici di uno Stato contraente distaccati nei tribunali di un altro Stato (*Brandão Freitas Lobato c. Portogallo* (dec.), §§ 94-98).

3. Responsabilità e imputabilità

96. La compatibilità con la Convenzione *ratione personae* esige in aggiunta che l'asserita violazione sia attribuibile a uno Stato contraente (*Gentilhomme, Schaff-Benhadj e Zerouki c. Francia*, § 20; *M.A. e altri c. Lituania*, § 70). Tuttavia, in recenti cause sono state esaminate questioni concernenti l'imputabilità/la responsabilità/l'attribuzione senza rinviare esplicitamente alla compatibilità *ratione personae* (*Assanidze c. Georgia* [GC], §§ 144 *et seq.*; *Hussein c. Albania e 20 altri Stati contraenti* (dec.); *Isaak e altri c. Turchia* (dec.); *Stephens c. Malta (n. 1)*, § 45; *Jaloud c. Paesi Bassi* [GC], §§ 154-155). Nella causa *Georgia c. Russia (II)* [GC] (merito), § 162, la Corte ha rilevato che la questione di sapere se i fatti lamentati siano sottoposti alla giurisdizione dello Stato convenuto e siano attribuibili a tale Stato e comportino la sua responsabilità sono questioni distinte, e le ultime due devono essere determinate nell'esame del merito.

227. La responsabilità degli Stati contraenti per atti commessi da privati, benché esaminata tradizionalmente sotto il profilo della responsabilità *ratione personae*, può dipendere anche dal contenuto dei diritti individuali sanciti dalla Convenzione e dalla portata degli obblighi positivi associati a tali diritti (si vedano, per esempio, *Söderman c. Svezia* [GC], § 78; *Aksu c. Turchia* [GC], § 59; *Siliadin c. Francia*, §§ 77-81; *Beganović c. Croazia*, §§ 69-71). La responsabilità dello Stato può essere chiamata in causa, ai sensi della

Convenzione, in conseguenza della acquiescenza o della connivenza da parte delle autorità statali con atti, commessi da privati, che violino i diritti tutelati dalla Convenzione di altre persone sottoposte alla giurisdizione di tale Stato (*Ilaşcu e altri c. Moldavia e Russia* [GC], § 318) si veda, *a contrario*, *Makuchyan e Minasyan c. Azerbaijan e Ungheria*, §§ 111- 120, concernente reati commessi all'estero da un funzionario nella sua qualità di privato, senza un chiaro e inequivoco "riconoscimento" e "adozione" da parte dello Stato) o anche qualora pubblici ufficiali stranieri commettano tali atti nel suo territorio (*El-Masri c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia* [GC], § 206; *Al Nashiri c. Polonia*, § 452; *Nasr e Ghali c. Italia*, § 241; *Al Nashiri c. Romania*, §§ 594 e 600-602).

228. La responsabilità degli Stati per le decisioni giudiziarie relative a controversie tra privati può essere chiamata in causa sulla base dell'esistenza di un'ingerenza in un diritto previsto dalla Convenzione (*Zhidov c. Russia*, §§ 71 e 95, relativa a decreti giudiziari che disponevano la demolizione di edifici costruiti illegalmente a seguito di domande da parte di società private che gestivano metanodotti e oleodotti, in cui la Corte ha ritenuto che tali decreti costituissero un'ingerenza da parte delle autorità nel diritto dei ricorrenti al pacifico godimento dei loro beni, e ha pertanto rigettato l'eccezione preliminare, formulata dal Governo, di incompatibilità *ratione personae*).

4. Questioni relative all'eventuale responsabilità di Stati parti della Convenzione per atti o omissioni connessi alla loro appartenenza a un'organizzazione internazionale

97. La Convenzione non può essere interpretata nel senso di fare dipendere dal controllo della Corte gli atti e le omissioni delle Parti contraenti contemplate da Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e che avvengono prima o durante le missioni dell'ONU finalizzate a garantire la pace e la sicurezza internazionale. Farlo costituirebbe un'ingerenza nel compimento di una fondamentale missione delle Nazioni Unite (*Behrami c. Francia e Saramati c. Francia, Germania e Norvegia* (dec.) [GC], §§ 146-152; si raffronti con *Al-Jedda c. Regno Unito* [GC], §§ 74-85, relativa ad atti compiuti da truppe nazionali nell'ambito di una forza multinazionale su cui il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non aveva alcun potere o controllo e che erano attribuibili allo Stato contraente). La Corte adotta tuttavia un approccio differente in ordine alle leggi nazionali di attuazione di Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che non sono attribuibili direttamente alle Nazioni Unite e che possono pertanto comportare la responsabilità dello Stato (*Nada c. Svizzera* [GC], §§ 120-122; *Al-Dulimi e Montana Management Inc. c. Svizzera* [GC], §§ 93-96).

230. Quanto alle decisioni di tribunali internazionali, la Corte si è, per estensione, dichiarata incompetente *ratione personae* a trattare ricorsi relativi a effettivi procedimenti dinanzi al Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, istituito in virtù di una Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (*Galić c. Paesi Bassi* (dec.); *Blagojević c. Paesi Bassi* (dec.)). Per la destituzione di funzionari pubblici mediante decisione dell'Alto Rappresentante per la Bosnia-Erzegovina, la cui autorità deriva da Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, si veda *Berić e altri c. Bosnia-Erzegovina* (dec.), §§ 26 *et seq.*

231. Non si può attribuire a uno Stato contraente l'asserita violazione della Convenzione a causa di una decisione, o di un provvedimento, che promana da un organo di un'organizzazione internazionale di cui tale Stato è membro, qualora non sia stato accertato, o nemmeno affermato, che la tutela dei diritti fondamentali generalmente offerta da tale organizzazione internazionale non sia "equivalente" a quella garantita dalla Convenzione, e lo Stato interessato non abbia partecipato, né direttamente né indirettamente, alla commissione dell'atto contestato (*Gasparini c. Italia e Belgio* (dec.); *Klausecker c. Germania* (dec.), § 97).

98. La Corte ha pertanto ritenuto di essere incompetente *ratione personae* a trattare le doglianze dirette avverso decisioni individuali emesse dall'organo competente di un'organizzazione internazionale nell'ambito di una controversia di lavoro che si iscriva interamente nell'ordinamento giuridico interno di tale organizzazione la cui personalità giuridica è distinta da quella dei suoi Stati membri, qualora tali Stati non siano mai intervenuti direttamente, o indirettamente, nella controversia e nessun loro atto od omissione ha comportato la loro responsabilità ai sensi della Convenzione (per una causa individuale di lavoro con Eurocontrol: *Boivin c. 34 Stati membri del Consiglio d'Europa* (dec.); per un procedimento disciplinare nell'ambito del Consiglio olivicolo internazionale: *Lopez Cifuentes c. Spagna* (dec.), §§ 28-29; per un procedimento disciplinare in seno al Consiglio d'Europa: *Beygo c. 46 Stati membri del Consiglio d'Europa*

(dec.)). Per asserite violazioni della Convenzione in conseguenza della destituzione di un funzionario dell'Unione europea e delle procedure di ricorso dinanzi ai Tribunali dell'Unione europea, si vedano *Connolly c. 15 Stati membri dell'Unione europea* (dec.); *Andreasen c. Regno Unito e 26 altri Stati membri dell'Unione europea* (dec.), §§ 71-72.

È istruttivo confrontare tali conclusioni con l'esame effettuato dalla Corte delle denunce di lacune strutturali in un meccanismo interno di un'organizzazione internazionale cui gli Stati Parti interessati hanno trasferito parte dei loro poteri sovrani, qualora si sostenga che la tutela di diritti fondamentali offerta dall'organizzazione non fosse "equivalente" a quella garantita dalla Convenzione (*Gasparini c. Italia e Belgio* (dec.); *Klausecker c. Germania* (dec.), §§ 98-107).

233. La Corte adotta un approccio differente nei casi che implicano un intervento diretto o indiretto nella controversia in questione da parte dello Stato convenuto, del quale è chiamata pertanto in causa la responsabilità internazionale: si vedano *Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda* [GC], § 153; *Michaud c. Francia*, §§ 102-104; *Nada c. Svizzera* [GC], §§ 120-122; *Al-Dulimi e Montana Management Inc. c. Svizzera* [GC], §§ 93-96; si raffronti con *Behrami c. Francia e Saramati c. Francia, Germania e Norvegia* (dec.) [GC], § 151. Si vedano altresì i seguenti esempi:

- la decisione di escludere la ricorrente dal corpo elettorale sulla base di un trattato elaborato nell'ambito dell'Unione europea (*Matthews c. Regno Unito* [GC]);
- l'applicazione al ricorrente di una legge francese che recepiva una Direttiva dell'Unione europea (*Cantoni c. Francia*);
- il diniego di accesso ai tribunali tedeschi a causa delle immunità giurisdizionali concesse a organizzazioni internazionali (*Beer e Regan c. Germania* [GC]; *Waite e Kennedy c. Germania* [GC]; *Klausecker c. Germania* (dec.), § 45);
- il sequestro effettuato nel territorio dello Stato convenuto dalle sue autorità, mediante il decreto di un Ministro, in conformità agli obblighi giuridici ai sensi del diritto dell'Unione europea (*Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda* [GC] – Regolamento dell'Unione europea adottato anch'esso a seguito di Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite – si vedano i paragrafi §§ 153-54);
- la richiesta di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea da parte di un tribunale nazionale (*Coöperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij U.A. c. Paesi Bassi* (dec.));
- la decisione delle autorità svizzere di rinviare i ricorrenti in Italia ai sensi del Regolamento Dublino II, che stabilisce i criteri e i meccanismi per determinare lo Stato membro responsabile dell'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo, applicabile alla Svizzera in virtù
- di un accordo di associazione con l'Unione europea (*Tarakhel c. Svizzera* [GC], §§ 88-91).

99. Per quanto riguarda l'Unione europea, i ricorsi diretti contro singoli Stati membri relativi all'applicazione da parte di essi del diritto dell'Unione europea non sono necessariamente irricevibili per tale motivo (*Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda* [GC], § 137; *Matthews c. Regno Unito* [GC], §§ 26-35).

235. In ordine ai ricorsi instaurati direttamente contro le istituzioni dell'Unione europea, che non è Parte della Convenzione, esistono precedenti meno recenti che consentono di dichiararli irricevibili per incompatibilità *ratione personae* (*Confédération française démocratique du travail c. Comunità europee*, decisione della Commissione; *Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda* [GC], § 152 e i rinvii ivi citati; *Coöperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij U.A. c. Paesi Bassi* (dec.)).

Tale posizione è stata adottata anche per l'Ufficio europeo dei brevetti (*Lenzing AG c. Germania*, decisione della Commissione) e altre organizzazioni internazionali, quali le Nazioni Unite (*Stephens c. Cipro, Turchia e le Nazioni Unite* (dec.)).

236. In ordine alla possibilità di chiamare in causa la responsabilità di uno Stato a causa della sua Costituzione, che è un allegato a un trattato internazionale, si veda *Sejdić e Finci c. Bosnia- Erzegovina* [GC], § 30.

B. Incompatibilità *ratione loci*¹⁰

1. Principi

100. La compatibilità *ratione loci* esige che l'asserita violazione della Convenzione si sia verificata all'interno della giurisdizione dello Stato convenuto, o nel territorio effettivamente controllato da esso (*Cipro c. Turchia* [GC], §§ 75-81; *Drozd e Janousek c. Francia e Spagna*, §§ 84-90).

238. Qualora i ricorsi siano basati su fatti verificatisi in un territorio che si trova al di fuori dello Stato contraente e non sussista alcun nesso tra tali fatti e qualsiasi autorità che si trovi all'interno della giurisdizione dello Stato contraente, essi saranno rigettati in quanto incompatibili con la Convenzione *ratione loci*.

101. Qualora le doglianze concernano atti avvenuti all'esterno del territorio di uno Stato contraente, il Governo può sollevare un'eccezione preliminare deducendo l'incompatibilità del ricorso con le disposizioni della Convenzione *ratione loci* (*Loizidou c. Turchia* (eccezioni preliminari), § 55; *Rantsev c. Cipro e Russia*, § 203; *Mozer c. Repubblica di Moldavia e Russia* [GC], §§ 79 e 111; *Güzelyurtlu e altri c. Cipro e Turchia*, §§ 170-174; *Hanan c. Germania* [GC], §§ 104-113). Tale eccezione sarà esaminata ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione¹¹ (per la portata della nozione di "giurisdizione" ai sensi di tale articolo, si vedano per esempio, *N.D. e N.T. Spagna* [GC], §§ 102-103; *Banković e altri c. Belgio e altri* (dec.) [GC], § 75; *Güzelyurtlu e altri c. Cipro e Turchia*, §§ 178-197; *Hanan c. Germania* [GC], §§ 132-142; si veda altresì il [punto II.A.2 supra](#)). Anche qualora il Governo non sollevi un'eccezione, la Corte può esaminare la questione d'ufficio (*Vasiliciuc c. Repubblica di Moldavia*, § 22; *Stephens c. Malta* (n. 1), § 45).

102. Il Governo convenuto solleva talvolta eccezioni di irricevibilità di un ricorso per incompatibilità *ratione loci* con le disposizioni della Convenzione, in quanto, nel corso del procedimento, il ricorrente era residente in un altro Stato contraente, ma ha instaurato il procedimento nello Stato convenuto perché la normativa era più favorevole. La Corte esamina tali ricorsi sotto il profilo dell'articolo 1 (*Haas c. Svizzera* (dec.)).

241. È tuttavia chiaro che uno Stato è responsabile degli atti dei propri rappresentanti diplomatici e consolari all'estero e che non può sorgere alcuna questione di incompatibilità *ratione loci* riguardo alle missioni diplomatiche (*X. c. Germania*, decisione della Commissione del 25 settembre 1965; *Al-Skeini c. Regno Unito* [GC], § 134; *M. c. Danimarca*, decisione della Commissione, § 1 e i rinvii ivi citati) o agli atti compiuti a bordo di aeromobili immatricolate in esso e di imbarcazioni battenti la sua bandiera (*Banković e altri c. Belgio e altri* (dec.) [GC], § 73; *Hirsi Jamaa e altri c. Italia* [GC], §§ 77 e 81; *Bakanova c. Lituania*, § 63).

242. Infine, una constatazione di incompetenza *ratione loci* non dispensa la Corte dall'esaminare se i ricorrenti siano sottoposti alla giurisdizione di uno o più Stati contraenti ai fini dell'articolo 1 della Convenzione (*Drozd e Janousek c. Francia e Spagna*, § 90).

Pertanto, le eccezioni secondo le quali i ricorrenti non sono sottoposti alla giurisdizione di uno Stato convenuto saranno sollevate più generalmente invocando l'incompatibilità del ricorso con la Convenzione *ratione personae* (si vedano le osservazioni dei Governi convenuti nelle cause *Banković e altri c. Belgio e altri* (dec.) [GC], § 35; *Ilaşcu e altri c. Moldavia e Russia* [GC], § 300; *Weber e Saravia c. Germania* (dec.)).

2. Casi specifici

243. In ordine ai ricorsi relativi a territori dipendenti, qualora lo Stato contraente non abbia effettuato una dichiarazione ai sensi dell'articolo 56, che estende l'applicazione della Convenzione al territorio in questione, il ricorso sarà incompatibile *ratione loci* (*Gillow c. Regno Unito*, §§ 60-62; *Bui Van Thanh e altri c. Regno Unito*, decisione della Commissione; *Yonghong c. Portogallo* (dec.); *Chagos Islanders c. Regno Unito*

10. Si veda la Sezione relativa alla giurisdizione.

11. Si veda la [Guida all'articolo 1 della Convenzione](#).

(dec.), §§ 60-76). Per estensione, tale previsione si applica anche ai Protocolli alla Convenzione (*Quark Fishing Limited c. Regno Unito* (dec.)).

Qualora lo Stato contraente abbia effettuato tale dichiarazione ai sensi dell'articolo 56, non sorgerà alcuna questione di incompatibilità al riguardo (*Tyrer c. Regno Unito*, § 23).

103. Se il territorio dipendente acquisisce l'indipendenza, la dichiarazione decade automaticamente. I ricorsi presentati successivamente contro lo Stato metropolitano saranno dichiarati incompatibili con la Convenzione *ratione personae* (*Chiesa di X. c. Regno Unito*, decisione della Commissione).

104. Quando il territorio dipendente diventa parte del territorio metropolitano di uno Stato contraente, la Convenzione si applica automaticamente al territorio precedentemente dipendente (*Hingitaa 53 e altri c. Danimarca* (dec.)).

C. Incompatibilità *ratione temporis*

1. Principi generali

105. In conformità ai principi generali del diritto internazionale (principio di irretroattività dei trattati), le disposizioni della Convenzione non vincolano una Parte contraente in ordine a un atto o a un fatto accaduto precedentemente all'entrata in vigore della Convenzione nei confronti di tale Parte, né in ordine a una situazione cessata prima di tale data (*Blečić c. Croazia* [GC], § 70; *Šilih c. Slovenia* [GC], § 140; *Varnava e altri c. Turchia* [GC], § 130).

247. La giurisdizione *ratione temporis* contempla soltanto il periodo successivo alla ratifica della Convenzione o dei suoi Protocolli da parte dello Stato convenuto. La Convenzione non impone tuttavia agli Stati contraenti alcun obbligo specifico di riparare torti o danni causati precedentemente a tale data (*Kopecký c. Slovacchia* [GC], § 38).

248. A decorrere dalla data di ratifica, tutti gli asseriti atti e le asserite omissioni dello Stato devono conformarsi alla Convenzione o ai suoi Protocolli, e i fatti successivi rientrano nella competenza della Corte, anche qualora non siano che meri sviluppi di una situazione già esistente (*Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão e altri c. Portogallo*, § 43). La Corte può, tuttavia, tener conto di fatti precedenti alla ratifica, purché essi possano essere ritenuti all'origine di una situazione protrattasi oltre tale data, o siano rilevanti per la comprensione di fatti avvenuti successivamente a essa (*Hutten-Czapska c. Polonia* [GC], §§ 147-153; *Kurić e altri c. Slovenia* [GC], §§ 240-241).

249. La Corte è tenuta a esaminare d'ufficio e in tutte le fasi del procedimento la sua competenza *ratione temporis*, in quanto si tratta di una questione attinente alla competenza della Corte piuttosto che di una questione di ricevibilità nel senso stretto del termine (*Blečić c. Croazia* [GC], § 67; *Petrović c. Serbia*, § 66; *Hoti c. Croazia*, § 84 – si raffronti *Agrotexim e altri c. Grecia*, § 58).

2. Applicazione di tali principi

a. Data di riferimento in ordine alla ratifica della Convenzione o all'accettazione della competenza delle istituzioni della Convenzione

106. La data di riferimento ai fini della determinazione della competenza temporale della Corte è in linea di principio la data di entrata in vigore della Convenzione e dei suoi Protocolli nei confronti della Parte interessata (per un esempio, si veda *Šilih c. Slovenia* [GC], § 164).

251. La Convenzione del 1950 ha tuttavia previsto la competenza della Commissione a esaminare i ricorsi individuali (articolo 25), nonché la giurisdizione della Corte (articolo 46), in virtù delle specifiche dichiarazioni effettuate a tal fine dagli Stati contraenti. Tali dichiarazioni potevano infatti prevedere limitazioni, in particolare limitazioni temporali. Per quanto riguarda i Paesi autori di tali dichiarazioni successivamente alla data della ratifica della Convenzione da parte degli stessi, la Commissione e la Corte hanno accettato temporali limitazioni della loro competenza per fatti avvenuti nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della Convenzione e la pertinente dichiarazione (*X. c. Italia*, decisione della Commissione; *Stamoulakatos c. Grecia* (n. 1), § 32; si veda altresì *Chong e altri c. Regno Unito* (dec.), §§ 84-90, in cui la

Corte ha spiegato che la “data di riferimento” era la data in cui il Regno Unito aveva riconosciuto il diritto di ricorso individuale – il 1966 – e non quando era entrata in vigore la Convenzione nei confronti di tale Stato - il 1953).

107. In assenza di tale limitazione temporale nella dichiarazione del Governo (si veda la dichiarazione della Francia del 2 ottobre 1981), le istituzioni della Convenzione hanno riconosciuto l’effetto retroattivo dell’accettazione della loro competenza (*X. c. Francia*, decisione della Commissione).

Le limitazioni temporali contenute in tali dichiarazioni rimangono valide al fine della determinazione della competenza della Corte a ricevere i ricorsi individuali presentati ai sensi dell’attuale articolo 34 della Convenzione in virtù dell’articolo 6 del *Protocollo n. 11* (*Blečić c. Croazia* [GC], § 72). La Corte, tenendo complessivamente conto del precedente sistema, ha ritenuto di essere competente a decorrere dalla prima dichiarazione di riconoscimento del diritto di ricorso individuale dinanzi alla Commissione, nonostante il lasso di tempo trascorso tra tale dichiarazione e il riconoscimento della competenza della Corte (*Cankoçak c. Turchia*, § 26; *Yorgiyadis c. Turchia*, § 24; *Varnava e altri c. Turchia* [GC], § 133).

b. Fatti istantanei precedenti o successivi all’entrata in vigore o alla dichiarazione

108. La competenza temporale della Corte deve essere determinata in ordine ai fatti che costituiscono l’asserita ingerenza. A tal fine è essenziale individuare in ciascuna specifica causa l’esatta collocazione temporale dell’asserita ingerenza. Nel fare ciò la Corte deve tener conto sia dei fatti lamentati dal ricorrente che della portata del diritto sancito dalla Convenzione di cui si sostiene la violazione (*Blečić c. Croazia* [GC], § 82; *Varnava e altri c. Turchia* [GC], § 131; § 131; *Nešić c. Montenegro*, §§ 36-38).

254. Nell’applicare tale criterio alle differenti decisioni giudiziarie precedenti e successive alla data di riferimento, la Corte tiene conto della sentenza definitiva che poteva di per sé violare i diritti del ricorrente (la sentenza della Corte Suprema che disponeva la risoluzione del contratto di locazione della ricorrente nella causa *Blečić c. Croazia* [GC], § 85; o la sentenza del Tribunale della Contea nella causa *Mrkić c. Croazia* (dec.)), nonostante l’esistenza di successivi ricorsi, il cui unico effetto è stato di consentire il protrarsi di tale ingerenza (la successiva decisione della Corte costituzionale che ha confermato la sentenza della Corte Suprema nella causa *Blečić c. Croazia* [GC], § 85; o entrambe le decisioni pronunciate dalla Corte Suprema e dalla Corte costituzionale nella causa *Mrkić c. Croazia* (dec.)).

Il successivo insuccesso dei ricorsi finalizzati a riparare tale ingerenza non può farla rientrare nella competenza temporale della Corte (*Blečić c. Croazia* [GC], §§ 77-79). La Corte ha ribadito che i giudici nazionali non sono tenuti ad applicare retroattivamente la Convenzione a ingerenze avvenute precedentemente alla data di riferimento (*Varnava e altri c. Turchia* [GC], § 130).

109. Esempi di cause comprendono:

- le ingerenze avvenute precedentemente alla data di riferimento e le decisioni giudiziarie definitive pronunciate successivamente a tale data (*Meltex Ltd c. Armenia* (dec.));
- le ingerenze avvenute successivamente alla data di riferimento (*Lepojić c. Serbia*, § 45; *Filipović c. Serbia*, § 33);
- l’utilizzo di prove ottenute mediante maltrattamenti avvenuti precedentemente alla data di riferimento in decisioni giudiziarie pronunciate successivamente a tale data (*Harutyunyan c. Armenia*, § 50);
- l’azione di rivendicazione della proprietà instaurata precedentemente alla data di riferimento, ma conclusasi successivamente (*Turgut e altri c. Turchia*, § 73);
- la data dell’annullamento definitivo del diritto di proprietà (*Fener Rum Patrikliği (Patriarcato ecumenico) c. Turchia* (dec.)).

110. Si vedano altresì:

- la condanna del ricorrente in contumacia pronunciata dai tribunali ellenici precedentemente alla dichiarazione della Grecia ai sensi dell’articolo 25, nonostante i ricorsi, infine rigettati, presentati avverso la condanna successivamente a tale data (*Stamoulakatos c. Grecia (n. 1)*, § 33);
- la tacita decisione di rigetto, pronunciata dalla Commissione elettorale centrale, precedentemente alla ratifica della Convenzione, della domanda, presentata dal ricorrente, di firmare un ricorso senza apposizione di un timbro sul suo passaporto, mentre il procedimento instaurato al riguardo era stato svolto successivamente a tale data (*Kadiķis c. Lettonia* (dec.));

- il licenziamento del ricorrente e l'azione civile instaurata dallo stesso precedentemente alla ratifica, seguita dalla sentenza della Corte costituzionale emessa successivamente a tale data (*Jovanović c. Croazia* (dec.));
- il Decreto ministeriale che aveva trasferito la direzione della società dei ricorrenti a un consiglio di amministrazione nominato dal Ministro dell'Economia, privandoli in tal modo del diritto di accesso a un tribunale, mentre la sentenza della Corte Suprema di rigetto del ricorso dei ricorrenti era stata pronunciata successivamente alla data di riferimento (*Kefalas e altri c. Grecia*, § 45);
- la condanna di un ricorrente successivamente alla pertinente dichiarazione ai sensi dell'articolo 46, per dichiarazioni rilasciate a giornalisti precedentemente a tale data (*Zana c. Turchia*, § 42);
- la perquisizione della sede della società del ricorrente e il sequestro di documenti, nonostante il susseguente procedimento avesse avuto luogo successivamente alla ratifica (*Veeber c. Estonia (n. 1)*, § 55; si veda altresì *Kikots e Kikota c. Lettonia* (dec.)).

111. Tuttavia, se il ricorrente presenta una doglianza distinta riguardante la compatibilità dei successivi procedimenti con un articolo della Convenzione, la Corte può dichiararsi competente *ratione temporis* in ordine ai ricorsi in questione (il ricorso per cassazione alla Corte Suprema avverso la decisione del tribunale di primo grado di vietare la produzione e la distribuzione di un giornale nella causa *Kerimov c. Azerbaijan* (dec.); l'illegittima ripartizione di attivi bancari avvenuta precedentemente alla data di riferimento e l'azione risarcitoria instaurata successivamente a tale data nella causa *Kotov c. Russia* [GC], §§ 68-69).

258. Il principio e i criteri stabiliti nella sentenza *Blečić c. Croazia* [GC] sono di carattere generale; nell'applicazione di tali criteri si deve tenere conto della specificità di alcuni diritti, quali quelli sanciti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione (*Šilih c. Slovenia* [GC], § 147).

3. Situazioni specifiche

a. Violazioni continue

112. Le istituzioni della Convenzione hanno accettato l'estensione della loro competenza *ratione temporis* in situazioni relative a una violazione continua che ha avuto origine precedentemente all'entrata in vigore della Convenzione, ma che persiste successivamente a tale data (*De Becker c. Belgio*, decisione della Commissione).

113. La Corte ha seguito tale approccio in diverse cause relative al diritto di proprietà:

- l'illegittima e continua occupazione da parte della Marina di un fondo appartenente ai ricorrenti, senza un indennizzo (*Papamichalopoulos e altri c. Grecia*, § 40);
- il diniego di accesso a fondi della ricorrente ubicati a Cipro del Nord (*Loizidou c. Turchia*, §§ 46-47);
- il mancato pagamento dell'indennizzo definitivo per beni nazionalizzati (*Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão e altri c. Portogallo*, § 43);
- la continua impossibilità, per la ricorrente, di rientrare in possesso del suo immobile e di percepire un congruo canone per la locazione della sua abitazione, derivante da leggi in vigore precedentemente e successivamente alla ratifica del Protocollo n. 1 da parte della Polonia (*Hutten-Czapska c. Polonia* [GC], §§ 152-153);
- la continua mancata esecuzione nei confronti dello Stato di una decisione interna a favore del ricorrente (*Krstić c. Serbia*, §§ 63-69).

114. Limiti: il semplice fatto di privare una persona del proprio domicilio o del proprio bene, costituisce, in linea di massima, un "atto istantaneo" e non produce una situazione continua di "privazione" in ordine ai diritti interessati (*Blečić c. Croazia* [GC], § 86 e i rinvii ivi citati). Per il caso specifico della privazione della proprietà successivamente al 1945, in virtù di un precedente regime, si vedano i rinvii citati nella causa *Preussische Treuhand GmbH & Co. KG a.A. c. Polonia* (dec.), §§ 55-62.

262. Il carattere continuo di una violazione può essere accertato anche riguardo a qualsiasi altro articolo della Convenzione (per l'articolo 2 e la pena capitale inflitta ai ricorrenti precedentemente alla data di riferimento, si veda *Ilașcu e altri c. Moldavia e Russia* [GC], §§ 406-408; per l'articolo 8 e la mancata regolamentazione della residenza di persone che erano state "cancellate" dal Registro dei residenti permanenti precedentemente alla data di riferimento, si veda *Kurić e altri c. Slovenia* [GC], §§ 240-241; si veda altresì per l'articolo 8 e l'impossibilità di regolarizzare la qualità di residente del ricorrente, *Hoti c.*

[Croazia](#), § 84).

b. Obbligo procedurale “continuo” di indagare in ordine a scomparse verificatesi precedentemente alla data di riferimento

115. Una scomparsa non è un atto o un evento “istantaneo”. Al contrario, la Corte ritiene la scomparsa un fenomeno distinto, caratterizzato da un’incessante situazione di incertezza e di assenza di spiegazioni, in cui non si hanno informazioni o vi è perfino un intenzionale occultamento e offuscamento di quanto accaduto. Inoltre, l’ulteriore mancanza di spiegazioni sul luogo in cui si trova la persona scomparsa e sul suo destino genera una situazione continua. Quindi, finché non è fatta luce sul destino della persona, persiste potenzialmente l’obbligo procedurale di indagare; la perdurante omissione delle indagini necessarie sarà ritenuta una violazione continua, anche quando è infine possibile presumere il decesso (*Varnava e altri c. Turchia* [GC], §§ 148-149). Per un’applicazione della giurisprudenza relativa alla causa *Varnava*, si veda *Palić c. Bosnia-Erzegovina*, § 46.

c. Obbligo procedurale derivante dall’articolo 2 di indagare su un decesso: procedimenti relativi a fatti che non rientrano nella competenza temporale della Corte

116. La Corte distingue l’obbligo di indagare su un decesso sospetto, o su un omicidio, dall’obbligo di indagare su una scomparsa sospetta.

Essa ritiene quindi che l’obbligo positivo di condurre un’indagine effettiva derivante dall’articolo 2 della Convenzione costituisca un obbligo a sé stante, in grado di vincolare lo Stato anche quando il decesso sia avvenuto precedentemente alla data di riferimento (*Šilih c. Slovenia* [GC], § 159 – la causa concerne un decesso avvenuto precedentemente alla data di riferimento, mentre le lacune e le omissioni che hanno viziato lo svolgimento dell’indagine sono avvenute successivamente a tale data). La sua competenza temporale ad accertare l’osservanza di tali obblighi è esercitata entro alcuni limiti stabiliti da essa, tenuto conto del principio della certezza del diritto (*ibid.*, §§ 161-163). In primo luogo, soltanto gli atti e/o le omissioni procedurali avvenuti successivamente alla data di riferimento possono rientrare nella competenza temporale della Corte (*ibid.*, § 162). In secondo luogo, la Corte sottolinea che, perché gli obblighi procedurali diventino applicabili, deve sussistere un autentico nesso tra il decesso e l’entrata in vigore della Convenzione nei confronti dello Stato convenuto. Pertanto, perché sia accertato tale nesso, devono essere soddisfatte due condizioni: in primo luogo, il tempo decorso tra il decesso e l’entrata in vigore della Convenzione deve essere ragionevolmente breve (non superiore a dieci anni) e, in secondo luogo, deve essere accertato che una notevole parte delle misure procedurali – tra cui non soltanto un’indagine effettiva sul decesso della persona interessata, bensì anche l’avvio di un procedimento adeguato finalizzato a determinare le cause del decesso e a costringere i responsabili a rispondere – siano state o avrebbero dovuto essere poste in atto successivamente alla ratifica della Convenzione da parte dello Stato interessato (*Janowiec e altri c. Russia* [GC], §§ 145-148; *Mocanu e altri c. Romania* [GC], §§ 205-206). Per una successiva applicazione del criterio dell’ “autentico nesso”, si vedano, per esempio, *Şandru e altri c. Romania*, § 57; *Çakir e altri c. Cipro* (dec.); *Jelić c. Croazia*, §§ 55-58; *Melnichuk e altri c. Romania*, §§ 72-75; *Randelović e altri c. Montenegro*, §§ 92-94; *Chong e altri c. Regno Unito* (dec.), §§ 84-90; *Jurica c. Croazia*, §§ 67-72 (applicazione del criterio ai requisiti procedurali di cui all’articolo 8 in una causa in materia di negligenza medica).

265. Nella causa *Tuna c. Turchia*, relativa a un decesso in conseguenza della tortura, la Corte ha applicato per la prima volta i principi stabiliti nella sentenza *Šilih*, esaminando le doglianze procedurali formulate dai ricorrenti ai sensi degli articoli 2 e 3 in combinato disposto. La Corte ha ribadito i principi relativi alla “separabilità” degli obblighi procedurali e, in particolare, i due criteri applicabili al fine di determinare la sua competenza *ratione temporis*, qualora i fatti relativi al profilo sostanziale degli articoli 2 e 3 siano avvenuti, come nel caso di specie, al di fuori del periodo compreso nella sua competenza, mentre i fatti relativi all’aspetto procedurale, vale a dire il successivo procedimento, siano avvenuti, almeno in parte, entro tale periodo.

Per una successiva applicazione a doglianze procedurali ai sensi dell’articolo 3, si vedano, per esempio, *Yatsenko c. Ucraina* e *Mocanu e altri c. Romania* [GC], §§ 207-211.

117. La Corte non esclude, tuttavia, che in alcune circostanze straordinarie, che non soddisfano la regola dell' "autentico nesso", quest'ultimo possa essere basato anche sulla necessità di assicurare che le garanzie e i valori che costituiscono il fondamento della Convenzione siano tutelati in modo reale ed effettivo (*Šilih c. Slovenia* [GC], § 163). Tale criterio relativo ai "valori della Convenzione", che opera quale eccezione alla regola generale, consentendo in tal modo un ulteriore ampliamento della competenza della Corte rispetto al passato, può essere applicato soltanto qualora l'evento scatenante abbia una dimensione più ampia, che equivale alla negazione dei fondamentali principi della Convenzione (come nei casi di gravi crimini di diritto internazionale), ma soltanto a fatti verificatisi successivamente all'adozione della Convenzione, avvenuta in data 4 novembre 1950. Una Parte contraente non può quindi essere ritenuta responsabile ai sensi della Convenzione, neanche qualora non abbia indagato sui più gravi crimini di diritto internazionale, se essi sono avvenuti precedentemente alla Convenzione (*Janowiec e altri c. Russia* [GC], §§ 149-151, causa relativa alle indagini in ordine ai massacri di Katyn avvenuti nel 1940, che conseguentemente non erano compresi nella competenza della Corte *ratione temporis*; *Chong e altri c. Regno Unito* (dec.), § 91, concernente l'uccisione di ventiquattro civili disarmati, da parte di militari britannici, avvenuta in Malesia nel 1948).

d. Considerazione di fatti precedenti

118. La Corte ritiene di poter "tenere conto di fatti precedenti alla ratifica nella misura in cui essi potevano essere ritenuti all'origine di una situazione protrattasi oltre tale data, o potevano essere rilevanti al fine della comprensione di fatti avvenuti successivamente a tale data" (*Broniowski c. Polonia* (dec.) [GC], § 74; *Hoti c. Croazia*, § 85).

e. Procedimento o detenzione in corso

119. Una situazione particolare deriva dalle doglianze relative alla durata del procedimento giudiziario (articolo 6 § 1 della Convenzione), instaurato precedentemente alla ratifica, ma che prosegue successivamente a tale data. Sebbene la sua competenza sia limitata al periodo successivo alla data di riferimento, la Corte ha frequentemente tenuto conto, per avere un orientamento, dello stato del procedimento a tale data (per esempio, *Humen c. Polonia* [GC], §§ 58-59; *Foti e altri c. Italia*, § 53).

Lo stesso vale per le cause relative alla custodia cautelare ai sensi dell'articolo 5 § 3 (*Klyakhin c. Russia*, §§ 58-59) o alle condizioni di detenzione ai sensi dell'articolo 3 (*Kalashnikov c. Russia*, § 36).

269. In ordine all'equità del procedimento, la Corte può valutare se le lacune relative alla fase processuale possano essere compensate dalle garanzie procedurali in un'indagine svolta precedentemente alla data di riferimento (*Barberà, Messegue e Jabardo c. Spagna*, §§ 61 e 84). Nel farlo, i giudici di Strasburgo esaminano il procedimento complessivamente (si veda altresì *Kerojärvi c. Finlandia*, § 41).

270. Una doglianza procedurale ai sensi dell'articolo 5 § 5 non può rientrare nella competenza temporale della Corte qualora la privazione della libertà sia avvenuta precedentemente all'entrata in vigore della Convenzione (*Korizno c. Lettonia* (dec.)).

f. Diritto al risarcimento in caso di errore giudiziario

120. La Corte si è dichiarata competente a esaminare una doglianza ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo n. 7 qualora una persona fosse stata condannata precedentemente alla data di riferimento, ma la condanna fosse stata annullata successivamente a tale data (*Matveyev c. Russia*, § 38).

g. Diritto di non essere giudicato o punito due volte

121. La Corte ha dichiarato di essere competente temporalmente a esaminare una doglianza ai sensi dell'articolo 4 del Protocollo n. 7 qualora una persona sia giudicata o punita in un secondo procedimento successivamente alla data di riferimento, anche qualora il primo procedimento si sia concluso precedentemente a tale data. Non può essere escluso il diritto di non essere giudicato o punito due volte in ordine a procedimenti condotti precedentemente alla ratifica, qualora la persona interessata sia stata condannata per il medesimo reato successivamente alla ratifica della Convenzione (*Marguš c. Croazia* [GC], §§ 93-98).

D. Incompatibilità *ratione materiae*

122. La compatibilità *ratione materiae* di un ricorso o di una doglianza con la Convenzione deriva dalla competenza sostanziale della Corte. Poiché la questione dell'applicabilità è una questione concernente la competenza della Corte *ratione materiae*, come regola generale la pertinente analisi dovrebbe essere svolta nella fase della ricevibilità, salvo qualora sussista un particolare motivo per unire tale questione al merito (si vedano i principi esposti nella causa *Denisov c. Ucraina* [GC], § 93 e, quale esempio, si veda *Studio Monitori e altri c. Georgia*, § 32).

274. Perché una doglianza sia compatibile *ratione materiae* con la Convenzione, è necessario che il diritto invocato dal ricorrente sia tutelato dalla Convenzione e dai suoi Protocolli entrati in vigore. Per esempio, sono irricevibili i ricorsi relativi al diritto al rilascio di una patente di guida (*X. c. Germania*, decisione della Commissione del 7 marzo 1977), al diritto all'autodeterminazione (*X. c. Paesi Bassi*, decisione della Commissione), al diritto dei cittadini stranieri di fare ingresso e risiedere in uno Stato contraente (*Peñafiel Salgado c. Spagna* (dec.)) o a un asserito universale diritto personale alla tutela di uno specifico patrimonio culturale (*Ahunbay e altri c. Turchia* (dec.)), §§ 21-26), poiché tali diritti non figurano, in quanto tali, tra i diritti e le libertà garantiti dalla Convenzione.

275. Non è neanche garantito un "diritto alla cittadinanza" analogo a quello contenuto nell'articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti umani, o un diritto ad acquisire o a mantenere una particolare cittadinanza (*Petropavlovskis c. Lettonia*, §§ 73-74). Ciononostante, la Corte non ha escluso la possibilità che, in determinate circostanze, un arbitrario diniego della cittadinanza possa dare luogo a una questione ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, a causa delle conseguenze di tale diniego per la vita privata della persona (*Slivenko e altri c. Lettonia* (dec.) [GC], § 77; *Genovese c. Malta*, § 30). I medesimi principi devono essere applicati alla revoca della cittadinanza già ottenuta, in quanto ciò potrebbe dare luogo a un'analogia – se non maggiore – ingerenza nel diritto della persona al rispetto della vita privata e familiare (*Ramadan c. Malta*, §§ 84-85; *K2 c. Regno Unito* (dec.), §§ 49-50; *Ghoumid e altri c. Francia*, §§ 41-44). Allo stesso modo, la Corte ha stabilito che la Convenzione o i suoi Protocolli non garantiscono il diritto di rinuncia alla cittadinanza; essa non può tuttavia escludere che, in circostanze estremamente eccezionali, il rifiuto arbitrario di una richiesta di rinuncia alla cittadinanza possa sollevare una questione ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, qualora tale rifiuto abbia conseguenze per la vita privata della persona (*Riener c. Bulgaria*, §§ 153-154).

276. Sebbene la Corte non sia competente a esaminare le asserite violazioni di diritti tutelati da altri strumenti internazionali, nel definire il significato di termini e nozioni contenuti nel testo della Convenzione, essa può e deve tener conto di strumenti di diritto internazionale diversi dalla Convenzione (si vedano, per esempio, *N.D. e N.T. c. Spagna* [GC], §§ 172, 174-183 e i rinvii ivi citati; *Demir e Baykara c. Turchia* [GC], § 85; *Hassan c. Regno Unito* [GC], §§ 99 et seq.; *Blokhin c. Russia* [GC], § 203).

277. Secondo la sentenza *Blečić c. Croazia* [GC], § 67, qualsiasi questione concernente la competenza della Corte è determinata dalla Convenzione, in particolare dall'articolo 32 (*Slivenko e altri c. Lettonia* (dec.) [GC], §§ 56 et seq.), e non dalle osservazioni formulate dalle parti in un particolare caso, e la mera assenza di un'eccezione di incompatibilità non può ampliare tale competenza. Conseguentemente, la Corte ha l'obbligo di esaminare se sia competente *ratione materiae* in ogni fase del procedimento, indipendentemente dal fatto che sia precluso al Governo o meno di sollevare tale eccezione (*Tănase c. Moldavia* [GC], § 131). La Corte può pertanto trattare tale questione d'ufficio (*Studio Monitori e altri c. Georgia*, § 32).

278. Sono dichiarati incompatibili con la Convenzione *ratione materiae* i ricorsi relativi a una disposizione della Convenzione in ordine alla quale lo Stato convenuto abbia effettuato una riserva (*Benavent Díaz c. Spagna* (dec.), § 53; *Kozlova e Smirnova c. Lettonia* (dec.)), a condizione che la questione sia compresa nell'ambito della riserva (*Göktan c. Francia*, § 51) e che essa sia ritenuta valida dalla Corte ai fini dell'articolo 57 della Convenzione (*Grande Stevens e altri c. Italia*, §§ 206 e segg.). Per una dichiarazione interpretativa non considerata valida, si veda *Belilos c. Svizzera*. Per una riserva in ordine agli obblighi derivanti da un precedente trattato internazionale, si veda *Slivenko e altri c. Lettonia* (dec.) [GC], §§ 60-61.

279. La Corte inoltre non ha competenza *ratione materiae* a esaminare se una Parte contraente abbia osservato gli obblighi che le sono stati imposti da una sentenza della Corte. Le doglianze che lamentano la mancata esecuzione della sentenza della Corte o la mancata riparazione di una violazione non rientrano nella sua competenza *ratione materiae* (*Bochan c. Ucraina (n. 2)* [GC], § 34 (che cita *Egmez c. Cipro* (dec.)) e

35). La Corte non può esaminare doglianze di tale tipo senza usurpare le competenze del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che vigila sull'esecuzione delle sentenze della Corte in virtù dell'articolo 46 § 2 della Convenzione. Tuttavia, il ruolo del Comitato dei Ministri in questo campo non comporta che le misure adottate da uno Stato convenuto per porre rimedio a una violazione constatata dalla Corte non possano sollevare una nuova questione, che non è stata determinata dalla sentenza e che, in quanto tale, costituisce l'oggetto di un nuovo ricorso che può essere trattato dalla Corte (*Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Svizzera (n. 2)* [GC], § 62). In altre parole, la Corte può esaminare una doglianza che lamenta che la riapertura di un procedimento a livello interno, al fine dell'esecuzione di una sua sentenza, abbia dato luogo a una nuova violazione della Convenzione (*ibid.*; *Lyons e altri c. Regno Unito* (dec.)). La Corte può essere competente a esaminare una doglianza concernente il rifiuto di un giudice nazionale di riaprire un procedimento civile o penale successivamente a una precedente constatazione di violazione dell'articolo 6 da parte della Corte, nella misura in cui la doglianza concerna una "nuova questione" non determinata nella prima sentenza, per esempio l'asserita iniquità del successivo procedimento dinanzi al tribunale nazionale in questione (*Bochan c. Ucraina (n. 2)* [GC], §§ 35-39, in un contesto civile, *Moreira Ferreira c. Portogallo (n. 2)* [GC], §§ 52-58, in un contesto penale). Analogamente, la Corte può essere competente a esaminare l'asserita inefficacia di una precedente sentenza che ha constatato la violazione dell'aspetto procedurale dell'articolo 3 (*V.D. c. Croazia (n. 2)*, §§ 46-54).

280. Deve essere rilevato che la grande maggioranza delle decisioni che dichiarano i ricorsi irricevibili per incompatibilità *ratione materiae* attengono ai limiti del campo di applicazione degli articoli della Convenzione o dei suoi Protocolli, in particolare dell'articolo 2 della Convenzione (diritto alla vita), dell'articolo 3 (proibizione della tortura), dell'articolo 4 della Convenzione (proibizione della schiavitù e del lavoro forzato), dell'articolo 5 della Convenzione (diritto alla libertà e alla sicurezza), dell'articolo 6 della Convenzione (diritto a un equo processo), dell'articolo 7 (*nulla poena sine lege*), dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare; si veda per esempio, *Denisov c. Ucraina* [GC], § 134), dell'articolo 9 (libertà di pensiero, di coscienza e di religione), dell'articolo 10 (libertà di espressione), dell'articolo 11 (libertà di riunione e di associazione) e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà) e di altri articoli. Il campo di applicazione di tali articoli è esaminato nella pertinente Guida giurisprudenziale (disponibile sul sito internet della Corte: www.echr.coe.int – Giurisprudenza – Analisi giurisprudenziale):

- Guida all'articolo 2 della Convenzione;
- Guida all'articolo 4 della Convenzione;
- Guida all'articolo 5 della Convenzione;
- Guida all'articolo 6 (aspetto civile) della Convenzione;
- Guida all'articolo 6 (aspetto penale) della Convenzione;
- Guida all'articolo 7 della Convenzione;
- Guida all'articolo 8 della Convenzione;
- Guida all'articolo 9 della Convenzione;
- Guida all'articolo 10 della Convenzione;
- Guida all'articolo 11 della Convenzione;
- Guida all'articolo 13 della Convenzione;
- Guida all'articolo 14 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e all'articolo 1 del Protocollo n. 12 alla Convenzione;
- Guida all'articolo 1 del Protocollo n. 1;
- Guida all'articolo 2 del Protocollo n. 1;
- Guida all'articolo 3 del Protocollo n. 1;
- Guida all'articolo 4 del Protocollo n. 4;
- Guida all'articolo 1 del Protocollo n. 7.
- Guida all'articolo 4 del Protocollo n. 7.

III. Irricevibilità basata sul merito

A. Manifestamente infondato

Articolo 35 § 3, lettera a) della Convenzione – Condizioni di ricevibilità

“3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso presentato ai sensi dell’articolo 34 se ritiene che:
(a) il ricorso è (...) manifestamente infondato (...).”

Parole chiave HUDOC

Manifestamente infondato (35-3-a)

1. Introduzione generale

123. Anche se un ricorso è compatibile con la Convenzione e sono state soddisfatte tutte le formali condizioni di ricevibilità, la Corte può comunque dichiararlo irricevibile per motivi concernenti l’esame nel merito. Il motivo maggiormente ricorrente è che il ricorso è considerato manifestamente infondato. È vero che l’uso del termine “manifestamente” nell’articolo 35 § 3, lettera a) può causare confusione: intendendolo alla lettera, si potrebbe ritenere che significhi che un ricorso è dichiarato irricevibile per tale motivo soltanto se è immediatamente evidente per il lettore medio che esso è inverosimile e privo di fondamento. Tuttavia, dalla costante e abbondante giurisprudenza delle istituzioni della Convenzione (vale a dire la Corte e, prima del 1° novembre 1998, la Commissione europea dei diritti dell’uomo) risulta chiaro che l’espressione deve essere interpretata in modo più ampio, nel senso dell’esito finale della causa. Difatti, un ricorso è considerato “manifestamente infondato” se l’esame preliminare della sua sostanza non rivela l’apparenza di una violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione, cosicché esso può essere dichiarato immediatamente irricevibile senza procedere a un formale esame del merito (che condurrebbe normalmente a una sentenza).

282. Il fatto che la Corte, per concludere che un ricorso è manifestamente infondato, abbia talvolta bisogno di raccogliere le osservazioni delle parti e di esporre nella sua decisione un lungo e dettagliato ragionamento non modifica minimamente il carattere “manifestamente” infondato del ricorso (*Mentzen c. Lettonia* (dec.)).

283. La maggioranza dei ricorsi manifestamente infondati è dichiarata irricevibile *de plano* da un giudice unico o da un comitato di tre giudici (articoli 27 e 28 della Convenzione). Tuttavia alcuni ricorsi di tale tipo sono esaminati da una Camera o perfino - in casi eccezionali - dalla Grande Camera (*Gratzinger e Gratzingerova c. Repubblica ceca* (dec.) [GC], §§ 78-86, relativa all’articolo 6 § 1; *Demopoulos e altri c. Turchia* (dec.) [GC], §§ 130-138, relativa all’articolo 8; *Hanan c. Germania* [GC], § 152, relativa all’asserita mancanza di indipendenza delle indagini intraprese in Germania).

284. L’espressione “manifestamente infondato” può riguardare l’intero ricorso, o una particolare doglianza, nel più ampio contesto di una causa. Quindi, in alcuni casi, parte del ricorso può essere rigettata in quanto avrebbe il carattere di una quarta istanza, mentre il resto del ricorso è dichiarato ricevibile e può eventualmente comportare la constatazione di violazione della Convenzione. È pertanto più corretto rinviare a “doglianze manifestamente infondate”.

285. Al fine di comprendere il significato e la portata della nozione di “manifestamente infondato”, è importante ricordare che uno dei fondamentali principi alla base dell’intero sistema della Convenzione è il principio di sussidiarietà. Nel particolare contesto della Corte europea dei diritti dell’uomo, esso significa che il compito di garantire il rispetto dei diritti sanciti dalla Convenzione, la loro attuazione e la loro applicazione spetta in primo luogo alle autorità degli Stati contraenti piuttosto che alla Corte. La Corte può intervenire soltanto qualora le autorità interne non adempiano i loro obblighi (*Scordino c. Italia (n. 1)* [GC], § 140). È dunque preferibile che le indagini concernenti i fatti oggetto della causa e l’esame delle questioni siano condotti, per quanto possibile, a livello interno, in modo che le autorità interne, le quali in ragione del loro contatto diretto e continuo con le forze vitali dei loro Paesi sono le più idonee a farlo, adottino le

misure necessarie per porre rimedio alle asserite violazioni della Convenzione (*Dubská e Krejzová c. Repubblica ceca* [GC], § 175).

286. Le doglianze manifestamente infondate possono essere divise in quattro categorie: doglianze di “quarta istanza”, doglianze in cui è chiaro o evidente che non vi sia stata alcuna violazione, doglianze non supportate, e, infine, doglianze confuse o inverosimili.

2. “Quarta istanza”¹²

124. Una particolare categoria di doglianze presentate alla Corte comprende quelle che sono comunemente definite doglianze di “quarta istanza”. Tale espressione - che non compare nel testo della Convenzione ed è stato introdotto dalla giurisprudenza degli organi della Convenzione (*Kemmache c. Francia (n. 3)*, § 44) – è alquanto paradossale, in quanto sottolinea ciò che la Corte non è: essa non è una Corte di appello, né una Corte che può annullare le pronunce rese dai tribunali degli Stati parti della Convenzione, né giudicare nuovamente le cause che essi hanno trattato, né riesaminare le cause come fa una Corte di cassazione. I ricorsi di quarta istanza derivano dunque da un malinteso da parte dei ricorrenti in ordine al ruolo della Corte e al carattere del meccanismo giudiziario istituito dalla Convenzione.

288. Nonostante le sue caratteristiche distintive, la Convenzione rimane un trattato internazionale che obbedisce alle medesime norme che disciplinano gli altri trattati interstatali, in particolare le norme fissate dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (*Demir e Baykara c. Turchia* [GC], § 65). La Corte non può pertanto eccedere i limiti delle competenze generali che gli Stati contraenti, per loro volontà sovrana, le hanno delegato. Tali limiti sono definiti dall’articolo 19 della Convenzione, che prevede:

“Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi Protocolli, è istituita una Corte europea dei diritti dell’uomo (...)”

289. Conseguentemente, i poteri della Corte sono limitati alla verifica del rispetto, da parte degli Stati contraenti, degli impegni in materia di diritti umani che hanno assunto aderendo alla Convenzione (e ai suoi Protocolli). Inoltre, non disponendo di poteri di intervento diretto negli ordinamenti giuridici degli Stati contraenti, la Corte deve rispettare l’autonomia di tali ordinamenti giuridici. Ciò significa che la Corte non è competente a trattare gli errori di fatto o di diritto asseritamente commessi da un tribunale nazionale, se non nel caso e nella misura in cui tali errori possano aver violato i diritti e le libertà tutelati dalla Convenzione. Essa non può valutare i fatti che hanno condotto un tribunale nazionale ad adottare una decisione piuttosto che un’altra, altrimenti la Corte agirebbe come un giudice di terza o quarta istanza, non curandosi dei limiti imposti alla sua azione (*García Ruiz c. Spagna* [GC], § 28; *De Tommaso c. Italia* [GC], § 170).

290. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, come regola generale, la Corte non può mettere in discussione le constatazioni e le conclusioni dei tribunali interni riguardo a:

- l’accertamento dei fatti oggetto della causa;
- l’interpretazione e l’applicazione del diritto interno;
- l’ammissibilità e la valutazione delle prove nel corso del processo;
- la sostanziale equità dell’esito di una controversia civile;
- la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato in un procedimento penale.

125. L’unica circostanza in cui la Corte può, eccezionalmente, mettere in discussione tali constatazioni e tali conclusioni è qualora esse siano flagrantemente e manifestamente arbitrarie, palesemente contrarie alla giustizia e al buon senso, e comportino di per sé la violazione della Convenzione (*De Tommaso c. Italia* [GC], § 170; *Kononov c. Lettonia* [GC], § 189).

292. Le doglianze di quarta istanza possono essere presentate ai sensi di qualsiasi disposizione sostanziale della Convenzione, a prescindere dal campo del diritto cui appartiene il procedimento a livello nazionale. La dottrina concernente la quarta istanza è applicata, tra l’altro, alle seguenti cause:

12. Per maggiori informazioni, si vedano le guide giurisprudenziali all’aspetto [civile](#) e [penale](#) dell’articolo 6 della Convenzione.

- le cause relative alla detenzione (*Thimothawes c. Belgio*, § 71);
- le cause civili (*García Ruiz c. Spagna* [GC], § 28; *Hasan Tunç e altri c. Turchia*, §§ 54-56);
- le cause penali (*Perlala c. Grecia*, § 25; *Khan c. Regno Unito*, § 34);
- le cause relative a misure di prevenzione *praeter delictum* (*De Tommaso c. Italia* [GC], §§ 156-173);
- le cause tributarie (*Dukmedjian c. Francia*, §§ 71-75; *Segame SA c. Francia*, §§ 61-65);
- le cause relative a questioni sociali (*Marion c. Francia*, § 22; *Spycher c. Svizzera* (dec.), §§ 27-32);
- le cause amministrative (*Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia* [GC], §§ 196-199);
- le cause relative alla responsabilità dello Stato (*Schipani e altri c. Italia*, §§ 59-61);
- le cause disciplinari (*Pentagiotis c. Grecia* (dec.));
- le cause relative al diritto di voto (*Ādamsons c. Lettonia*, § 118);
- le cause relative all'ingresso, al soggiorno e all'allontanamento di stranieri (*Sisojeva e altri c. Lettonia* (cancellazione) [GC], § 89; *Ilias e Ahmed c. Ungheria* [GC], §§ 147, 150);
- le cause relative alle riunioni (*Mushegh Saghatelian c. Armenia*, § 241);
- le cause relative all'articolo 1 del Protocollo n. 1 (*Anheuser-Busch Inc. c. Portogallo* [GC], §§ 83- 86).

126. Tuttavia, la maggior parte delle doglianze di quarta istanza è formulata ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, che concerne il diritto a un "equo processo" nei procedimenti civili e penali. Si dovrebbe tenere presente - poiché si tratta di una fonte molto comune di malintesi da parte dei ricorrenti - che l'"equità" richiesta dall'articolo 6 § 1 non è un'equità "sostanziale" (concetto in parte giuridico e in parte etico e che può essere applicato soltanto dal giudice del merito), bensì un'equità "procedurale". Ciò si traduce in termini pratici in un procedimento nel contraddittorio, nel quale sono sentite le osservazioni delle parti ed esse sono su un piano di parità dinanzi al giudice (*Star Cate – Epilekta Gevmata e altri c. Grecia* (dec.)).

294. Conseguentemente, la Corte rigetta una doglianza di quarta istanza ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, in quanto il ricorrente aveva beneficiato di un procedimento nel contraddittorio; aveva potuto presentare, nelle varie fasi del procedimento, i rilievi e le prove che riteneva pertinenti alla sua causa; aveva avuto la possibilità di contestare effettivamente i rilievi e le prove prodotti dalla parte avversaria; tutti i rilievi che, considerati obiettivamente, erano pertinenti alla risoluzione della controversia erano stati debitamente sentiti ed esaminati dai giudici; la decisione contestata era stata ampiamente motivata sia in fatto che in diritto; e, conseguentemente, il procedimento considerato nel suo complesso era stato equo (*García Ruiz c. Spagna* [GC]; *De Tommaso c. Italia* [GC], § 172).

3. Chiara o evidente assenza di violazione

127. La doglianza formulata da un ricorrente è dichiarata manifestamente infondata anche qualora, pur soddisfacendo tutte le formali condizioni di ricevibilità, sia compatibile con la Convenzione e non costituisca una doglianza di quarta istanza, non riveli alcuna apparenza di violazione dei diritti garantiti dalla Convenzione. In tali casi, l'approccio della Corte consiste nell'esame del merito della doglianza, nel concludere che non vi è apparenza di violazione e nel dichiarare la doglianza ricevibile, senza dover procedere ulteriormente. Si possono distinguere tre tipi di motivi di doglianza che esigono tale approccio.

a. Assenza di apparenza di arbitrarietà o di iniquità

128. In conformità al principio di sussidiarietà, spetta in primo luogo alle autorità interne assicurare l'osservanza dei fondamentali diritti sanciti dalla Convenzione. Come regola generale, pertanto, l'accertamento dei fatti oggetto della causa e l'interpretazione del diritto interno rientrano nella esclusiva competenza delle autorità giudiziarie e delle altre autorità interne, le cui constatazioni e conclusioni al riguardo sono vincolanti per la Corte. Tuttavia, il principio dell'effettività dei diritti, inerente a tutto il sistema della Convenzione, comporta che la Corte può e deve convincersi del fatto che la procedura decisionale, che ha condotto all'atto lamentato dal ricorrente, fosse equa e non arbitraria (la procedura in questione può essere, a seconda del caso, amministrativa, giudiziaria o di entrambi i tipi).

297. Conseguentemente, la Corte può dichiarare manifestamente infondata una doglianza che è stata esaminata nella sostanza dai competenti giudici nazionali, nel corso di un procedimento che abbia soddisfatto, *a priori*, le seguenti condizioni (in assenza di prove del contrario):

- il procedimento si è svolto dinanzi a organi autorizzati a tal fine dalle disposizioni del diritto interno;
- il procedimento si è svolto conformemente ai requisiti procedurali del diritto interno;
- la parte interessata ha avuto la possibilità di esporre i suoi rilievi e le sue prove, che sono stati debitamente sentiti dall'autorità in questione;
- gli organi competenti hanno esaminato e preso in considerazione tutti gli elementi di fatto e di diritto che, considerati obiettivamente, erano pertinenti per l'equa risoluzione della causa;
- il procedimento ha comportato una decisione che è stata sufficientemente motivata.

b. Assenza di apparenza di sproporzione tra i fini e i mezzi

129. Se il diritto invocato ai sensi della Convenzione non è assoluto, ma è soggetto a limitazioni esplicite (espressamente sancite dalla Convenzione) o implicite (definite dalla giurisprudenza della Corte), la Corte è chiamata frequentemente a valutare se l'ingerenza lamentata fosse proporzionata.

299. Nel gruppo di disposizioni che definiscono esplicitamente le restrizioni autorizzate, può essere individuato un particolare sottogruppo di quattro articoli: l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), l'articolo 9 (libertà di pensiero, di coscienza e di religione), l'articolo 10 (libertà di espressione) e l'articolo 11 (libertà di riunione e di associazione). Tutti questi articoli hanno la medesima struttura: il primo paragrafo enuncia il diritto fondamentale in questione, mentre il secondo paragrafo definisce le circostanze in cui lo Stato può limitare l'esercizio di tale diritto. La formulazione del secondo paragrafo non è totalmente identica in ciascun caso, ma la struttura è la medesima. Per esempio, in relazione al diritto al rispetto della vita privata e familiare, l'articolo 8 § 2 prevede:

“Non può esservi ingerenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine ed alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”

Anche l'articolo 2 del Protocollo n. 4 (libertà di circolazione) appartiene a tale categoria, in quanto il suo terzo paragrafo segue il medesimo modello.

300. Quando la Corte è chiamata a esaminare l'ingerenza delle autorità pubbliche nell'esercizio di uno dei summenzionati diritti, essa analizza sempre la questione in tre fasi. Se vi è effettivamente stata “ingerenza” da parte dello Stato (e si tratta di una questione distinta che deve essere affrontata per prima, in quanto la risposta non è sempre ovvia), la Corte tenta di rispondere a tre consecutive domande:

- Era l'ingerenza prevista da una “legge” sufficientemente accessibile e prevedibile?
- In caso affermativo, perseguiva l'ingerenza uno degli “scopi legittimi” esaustivamente enumerati (il cui elenco varia leggermente a seconda dell'articolo)?
- In caso affermativo, era l'ingerenza “necessaria in una società democratica” per conseguire tale scopo? In altre parole, vi era un rapporto di proporzionalità tra lo scopo e le restrizioni in questione?

301. Soltanto se la risposta a ciascuna di queste tre domande è affermativa l'ingerenza è considerata compatibile con la Convenzione. Diversamente, sarà riscontrata una violazione. Nell'esame dell'ultima domanda, la Corte deve tener conto del margine di discrezionalità dello Stato, la cui entità varia sensibilmente a seconda delle circostanze, della natura del diritto tutelato e della natura dell'ingerenza (*Paradiso e Campanelli c. Italia* [GC], §§ 179-182; *Mouvement raëlien suisse c. Svizzera* [GC], §§ 59-61).

302. Il medesimo principio si applica non soltanto ai summenzionati articoli, bensì anche alla maggioranza delle altre disposizioni della Convenzione – anche quando si tratti di limitazioni implicite, non contenute nel testo dell'articolo in questione. Per esempio, il diritto di accesso a un tribunale, garantito dall'articolo 6 § 1 della Convenzione non è assoluto, ma può essere soggetto a limitazioni; esse sono implicitamente ammesse, in

quanto per la sua stessa natura il diritto di accesso deve essere regolamentato dallo Stato. A tale riguardo, gli Stati contraenti dispongono di un certo margine di discrezionalità, benché la decisione finale sull'osservanza dei requisiti della Convenzione spetti alla Corte. Essa deve essere convinta del fatto che le limitazioni applicate non restringano né riducano l'accesso garantito alla persona in modo o in misura tale da compromettere l'essenza stessa del diritto. Inoltre, la limitazione del diritto di accesso a un tribunale non è compatibile con l'articolo 6 § 1 se non persegue un fine legittimo e non esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e il fine perseguito (*Cudak c. Lituania* [GC], § 55; *Al-Dulimi e Montana Management Inc. c. Svizzera* [GC], § 129).

303. Se, successivamente al preliminare esame del ricorso, la Corte è convinta che le summenzionate condizioni siano state soddisfatte e che, in considerazione di tutte le circostanze pertinenti alla causa, non vi sia una chiara sproporzione tra gli scopi perseguiti dall'ingerenza statale e i mezzi impiegati, essa dichiara la doglianza in questione irricevibile in quanto manifestamente infondata. In tal caso i motivi della decisione di irricevibilità sono identici o simili a quelli che la Corte adotterebbe in una sentenza nel merito che concluda che non vi è stata violazione (*Mentzen c. Lettonia* (dec.)).

c. Altre questioni relativamente semplici attinenti al merito

130. Oltre che nelle situazioni descritte precedentemente, la Corte dichiara una doglianza manifestamente infondata qualora essa sia convinta che, per ragioni attinenti al merito, non vi sia alcuna apparenza di violazione della disposizione della Convenzione invocata. Esistono in particolare due circostanze in cui ciò avviene:

- qualora esista una costante e abbondante giurisprudenza della Corte, elaborata in cause identiche o simili, sulla base della quale essa possa concludere che nel caso di cui è investita non vi sia stata violazione della Convenzione (*Galev e altri c. Bulgaria* (dec.));
- qualora, pur in assenza di precedenti pronunce che trattino la questione in modo diretto e preciso, sulla base della giurisprudenza esistente la Corte può concludere che non vi è alcuna apparenza di violazione della Convenzione (*Hartung c. Francia* (dec.)).

305. In entrambe le circostanze la Corte può essere chiamata a esaminare in modo esauriente e dettagliato i fatti oggetto della causa e tutti gli altri elementi fattuali pertinenti (*Collins e Akaziebie c. Svezia* (dec.)).

4. Doglianze non supportate: assenza di prove

131. Il procedimento dinanzi alla Corte ha luogo nel contraddittorio. Spetta pertanto alle parti – vale a dire, al ricorrente e al Governo convenuto – supportare i loro rilievi fattuali (fornendo alla Corte le necessarie prove fattuali) nonché i loro rilievi giuridici (spiegando perché, a loro avviso, la disposizione della Convenzione invocata sia stata o non sia stata violata).

307. Le parti pertinenti dell'articolo 47 del Regolamento della Corte, che disciplina il contenuto dei ricorsi individuali, prevedono quanto segue:

“1. Il ricorso di cui all'articolo 34 della Convenzione è presentato mediante il formulario di ricorso fornito dalla Cancelleria, salvo che la Corte decida diversamente. Esso deve contenere tutte le informazioni richieste nelle relative parti del formulario di ricorso e deve indicare:

(...)

(d) L'esposizione succinta e leggibile dei fatti;

(e) L'esposizione succinta e leggibile della violazione o delle violazioni della Convenzione dedotte e delle relative argomentazioni; e

(...)

2. (a) Tutte le informazioni di cui al precedente paragrafo 1, lettere da d) a f), riportate nella pertinente parte del formulario di ricorso dovrebbero essere sufficienti a consentire alla Corte di determinare la natura e l'oggetto del ricorso senza consultare altri documenti.

(...)

3.1 Il formulario di ricorso deve essere sottoscritto dal ricorrente o dal suo rappresentante ed essere corredato:

(a) Delle copie dei documenti relativi alle decisioni o ai provvedimenti di natura giurisdizionale, o diversa, lamentati;

(b) Delle copie dei documenti e delle decisioni che dimostrano che il ricorrente ha rispettato il requisito dell'esaurimento delle vie di ricorso interne e il termine previsto dall'articolo 35 § 1 della Convenzione;

(...)

5.1 In caso di inosservanza dei requisiti indicati ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, la Corte non esaminerà il ricorso, a meno che:

(a) il ricorrente non abbia fornito una spiegazione soddisfacente dell'inosservanza;

(...)

(c) la Corte decida diversamente, d'ufficio o su richiesta del ricorrente.

(...)”

132. Inoltre, ai sensi dell'articolo 44 C § 1 del Regolamento della Corte:

“Se una parte non presenta le prove o non fornisce le informazioni richieste dalla Corte o non divulga di propria iniziativa informazioni pertinenti, o quando, in altro modo, non partecipa in modo effettivo alla procedura, la Corte può trarre le conclusioni che ritiene appropriate.”

309. Qualora le summenzionate condizioni non siano soddisfatte, la Corte può dichiarare il ricorso irricevibile in quanto manifestamente infondato. Esistono in particolare due circostanze in cui ciò può avvenire:

- qualora il ricorrente si limiti semplicemente a citare una o più disposizioni della Convenzione senza spiegare in quale modo esse siano state violate, a meno che ciò non emerga in maniera evidente dai fatti oggetto della causa (*Trofimchuk c. Ucraina* (dec.); *Baillard c. Francia* (dec.));
- qualora il ricorrente ometta o rifiuti di produrre prove documentali a sostegno delle sue affermazioni (in particolare, di decisioni dei tribunali o di altre autorità interne), salvo qualora sussistano circostanze eccezionali, indipendenti dalla sua volontà, che gli impediscono di farlo (per esempio, qualora la direzione di un carcere rifiuti di trasmettere alla Corte i documenti del fascicolo di un detenuto) o salvo che la Corte stessa disponga diversamente.

5. Doglianze confuse o inverosimili

310. La Corte rigetta, in quanto manifestamente infondate, le doglianze che sono talmente confuse da rendere oggettivamente impossibile alla Corte la comprensione dei fatti lamentati dal ricorrente e delle doglianze che il medesimo intende presentare. Lo stesso avviene per le doglianze inverosimili, vale a dire concernenti fatti oggettivamente impossibili, chiaramente inventati o manifestamente contrari al buonsenso. In tali casi, il fatto che non sussista alcuna apparenza di violazione della Convenzione è evidente per l'osservatore medio, anche se privo di formazione giuridica.

B. Assenza di pregiudizio importante

Articolo 35 § 3, lettera b) della Convenzione – Condizioni di ricevibilità

“3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso presentato ai sensi dell’articolo 34 se ritiene che:

(...)

(b) il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio importante, salvo che il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame nel merito.”

Parole chiave HUDOC

Assenza di pregiudizio importante (35-3-b) – Proseguimento dell’esame non giustificato (35-3-b) – Caso debitamente esaminato da un tribunale interno (35-3-b)

1. Contesto della nuova condizione

133. Con l’entrata in vigore del Protocollo n. 14, avvenuta in data 1 giugno 2010, alle condizioni di ricevibilità previste dall’articolo 35 si è aggiunta una nuova condizione. In conformità all’articolo 20 del Protocollo, la nuova disposizione si applica a tutti i ricorsi pendenti dinanzi alla Corte, a eccezione dei ricorsi dichiarati ricevibili. Conseguentemente, nella causa *Vistiņš e Perepjolkins c. Lettonia* [GC], § 66, è stata rigettata l’eccezione preliminare del Governo che non sollevava l’esistenza di un pregiudizio importante, in quanto il ricorso era stato dichiarato ricevibile nel 2006, precedentemente all’entrata in vigore del Protocollo n. 14.

L’introduzione di tale condizione è stata considerata necessaria a causa del numero delle cause che la Corte deve esaminare, in costante crescita. Essa fornisce alla Corte uno strumento supplementare, che dovrebbe consentirle di concentrarsi sulle cause che giustificano un esame nel merito. In altre parole, essa permette alla Corte di rigettare le cause giudicate “di minore importanza” in applicazione del principio secondo il quale i giudici non dovrebbero trattare tali cause (“*de minimis non curat praetor*”).

312. La nozione del “*de minimis*”, pur non essendo formalmente contenuta nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo precedentemente al 1 giugno 2010, è stata tuttavia richiamata in varie opinioni dissenzienti di membri della Commissione (si vedano i rapporti della Commissione relativi alla cause *Eyoum-Priso c. Francia*; *H.F. K-F c. Germania*; *Lechesne c. Francia*) e di giudici della Corte (si vedano, per esempio, *Dudgeon c. Regno Unito*; *O’Halloran e Francis c. Regno Unito* [GC]; *Micallef c. Malta* [GC]), nonché nelle osservazioni presentate alla Corte dai Governi (si veda, per esempio, *Koumoutsea e altri c. Grecia* (dec.)).

313. Il Protocollo n. 15 alla Convenzione, entrato in vigore in data 1 agosto 2021, ha modificato l’articolo 35 § 3, lettera b) della Convenzione per eliminare la condizione secondo cui la causa era stata esaminata debitamente da un tribunale interno¹³. Tale modifica era finalizzata a dare maggiore effetto alla massima “*de minimis non curat praetor*” (si veda il [Rapporto esplicativo al Protocollo n.15](#), § 23). È applicabile a decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo. Tale modifica si applica anche ai ricorsi in ordine ai quali la decisione di ricevibilità era pendente alla data di entrata in vigore del Protocollo.

2. Campo di applicazione

134. L’articolo 35 § 3, lettera b) è composto da due elementi distinti. In primo luogo, la condizione di ricevibilità stessa: la Corte può dichiarare un ricorso individuale irricevibile qualora ritenga che il ricorrente non abbia subito un pregiudizio importante. Segue poi la clausola di salvaguardia: la Corte non può dichiarare tale ricorso irricevibile qualora il rispetto dei diritti umani esiga che il ricorso sia esaminato nel merito. Se sono soddisfatte le due condizioni di irricevibilità, la Corte dichiara il ricorso irricevibile ai sensi

13. Articolo 5 del Protocollo n. 15: “Nell’articolo 35, paragrafo 3, lettera b, della Convenzione, sono eliminate le parole “a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno”.

dell'articolo 35 §§ 3, lettera b) e 4 della Convenzione.

315. Nella causa *Shefer c. Russia* (dec.), la Corte ha rilevato che, pur non esistendo alcuna formale gerarchia tra i diversi elementi dell'articolo 35 § 3, lettera b), la questione del "pregiudizio importante" è il nocciolo della nuova condizione. Nella maggior parte delle cause è pertanto adottato un approccio gerarchico, in cui ciascun elemento della nuova condizione è trattato in successione (*Kiril Zlatkov Nikolov c. Francia*; *C.P. c. Regno Unito* (dec.); *Borg e Vella c. Malta* (dec.)). Tuttavia, in alcune cause la Corte ha anche ritenuto che non sia necessario determinare se sussista il primo elemento di tale condizione di ricevibilità (*Finger c. Bulgaria*; *Daniel Faulkner c. Regno Unito*; *Turturica e Casian c. Repubblica di Moldavia e Russia*; *Varadinov c. Bulgaria*, § 25).

316. Soltanto la Corte è competente a interpretare tale requisito di ricevibilità e a decidere in ordine alla sua applicazione. Nei primi due anni successivi alla sua entrata in vigore, l'applicazione della nuova condizione è stata riservata alle Camere e alla Grande Camera (articolo 20 § 2 del Protocollo n. 14). A decorrere dal 1 giugno 2012 la condizione è stata utilizzata da tutte le formazioni giudiziarie della Corte.

317. La Corte può sollevare la nuova condizione di ricevibilità d'ufficio (per esempio nelle cause *Vasyanovich c. Russia* (dec.); *Ionescu c. Romania* (dec.); *Magomedov e altri c. Russia*, § 49) o in risposta a un'eccezione formulata dal Governo (*Gaglione e altri c. Italia*). In alcuni casi la Corte esamina la nuova condizione di ricevibilità prima degli altri requisiti di ricevibilità (*Korolev c. Russia* (dec.); *Rinck c. Francia* (dec.); *Gaftoniuc c. Romania* (dec.); *Burov c. Moldavia* (dec.); *Shefer c. Russia* (dec.)). In altri casi essa passa ad affrontare la nuova condizione soltanto dopo aver escluso le altre (*Ionescu c. Romania* (dec.); *Holub c. Repubblica ceca* (dec.)).

318. Prima dell'entrata in vigore del Protocollo n. 15, nessuna causa poteva essere rigettata in base a questa nuova condizione se non era stata esaminata debitamente da un tribunale interno (si veda, per esempio, *Varadinov c. Bulgaria*, § 25; si raffronti *Çelik c. Paesi Bassi* (dec.)). Successivamente all'entrata in vigore del Protocollo n. 15 che modifica la Convenzione, tale seconda clausola di salvaguardia è stata eliminata.

319. L'applicazione della condizione dell'assenza di un pregiudizio importante non è limitata a un particolare diritto tutelato dalla Convenzione. La Corte ha tuttavia ritenuto difficile prevedere una situazione in cui una doglianza ai sensi dell'articolo 3, che non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità e che è compresa nel campo di applicazione dell'articolo 3 (che significa che è soddisfatto il criterio della soglia minima di gravità), potrebbe essere dichiarata irricevibile perché il ricorrente non ha subito un pregiudizio importante (*Y c. Lettonia*, § 44). Analogamente, la Corte ha rigettato l'applicazione della nuova condizione in relazione a una doglianza ai sensi dell'articolo 2, sottolineando che il diritto alla vita è una delle disposizioni più fondamentali della Convenzione (*Makuchyan e Minasyan c. Azerbaijan e Ungheria*, §§ 72-73). In relazione a doglianze ai sensi dell'articolo 5, la Corte ha finora rigettato l'applicazione della condizione di ricevibilità della "assenza di un pregiudizio importante" alla luce del posto di primo piano che ha il diritto alla libertà in una società democratica (*Zelčs c. Lettonia*, § 44, e i rinvii ivi citati). La Corte ha inoltre dichiarato che in cause concernenti la libertà di pensiero, di coscienza e di religione (articolo 9) o la libertà di espressione (articolo 10), nell'applicazione della condizione dell'assenza di un pregiudizio importante si dovrebbe tenere debitamente conto dell'importanza di tali libertà ed essa dovrebbe essere sottoposta a un attento esame da parte della Corte (per l'articolo 9, si veda *Stavropoulos e altri c. Grecia*, §§ 29-30). Nel contesto dell'articolo 10, tale esame dovrebbe comprendere elementi quali il contributo fornito a un dibattito di interesse generale e la questione di sapere se il caso riguardasse la stampa o altri mezzi di informazione (*Margulev c. Russia*, §§ 41-42 e *Sylka c. Polonia* (dec.), § 28; *Panioglu c. Romania*, §§ 72-76). In ordine a cause relative alla libertà di riunione e alla libertà di associazione (articolo 11), la Corte dovrebbe tenere debitamente conto dell'importanza di tale libertà per una società democratica e svolgere un attento esame (*Obote c. Russia*, § 31; *Yordanovi c. Bulgaria*, §§ 49-52).).

3. La questione di sapere se il ricorrente abbia subito un pregiudizio importante

135. Il principale elemento contenuto nella condizione è la questione di sapere se il ricorrente abbia subito un "pregiudizio importante". L'espressione "pregiudizio importante" si basa sull'idea che la violazione di un diritto, per quanto reale dal punto di vista puramente giuridico, debba raggiungere un livello minimo di gravità affinché ne sia giustificato l'esame da parte di una Corte internazionale. Le violazioni puramente tecniche e insignificanti, al di fuori di un quadro formalistico, non meritano il riesame europeo (*Shefer c.*

Russia (dec.)). La valutazione di tale livello minimo è relativa e dipende da tutte le circostanze della causa. La gravità della violazione deve essere valutata tenendo conto sia della percezione soggettiva da parte del ricorrente, sia di quanto è oggettivamente in gioco in una particolare causa (*Korolev c. Russia* (dec.)). Tuttavia la percezione soggettiva del ricorrente non può essere da sola sufficiente per concludere che egli abbia subito un pregiudizio importante. La percezione soggettiva deve essere giustificata da motivi oggettivi (*Ladygin c. Russia* (dec.)). Una violazione della Convenzione può riguardare importanti questioni di principio e causare pertanto un pregiudizio importante a prescindere dall'interesse economico (*Korolev c. Russia* (dec.); *Biržietis c. Lituania*; *Karelin c. Russia*). Nella causa *Giuran c. Romania*, §§ 17-25, la Corte ha ritenuto che il ricorrente avesse subito un pregiudizio importante, in quanto il procedimento concerneva per lui una questione di principio, ovvero il diritto al rispetto dei suoi beni e del suo domicilio, ciò nonostante il fatto che il procedimento interno oggetto della doglianza fosse finalizzato a rientrare in possesso di beni sottratti nell'appartamento del ricorrente e il cui valore era pari a euro 350 (EUR). Analogamente, nella causa *Konstantin Stefanov c. Bulgaria*, §§ 46-47, la Corte ha tenuto conto del fatto che l'ammenda riguardasse per il ricorrente una questione di principio, vale a dire il rispetto della sua posizione di avvocato nell'esercizio delle sue attività professionali.

321. Inoltre, nel valutare l'importanza soggettiva della questione per il ricorrente, la Corte può tenere conto del comportamento dello stesso, per esempio della sua inerzia nel corso del procedimento giudiziario per un determinato periodo, che dimostrava che in tal caso il procedimento non potesse avere importanza per la ricorrente (*Shefer c. Russia* (dec.)). Nella causa *Giusti c. Italia*, §§ 22-36, la Corte ha introdotto alcuni nuovi elementi di cui tenere conto nel determinare la soglia minima di gravità che giustifica l'esame da parte di una Corte internazionale, ovvero il carattere del diritto asseritamente violato, la gravità della violazione dedotta e/o le potenziali conseguenze della violazione per la situazione personale del ricorrente. Nel valutare tali conseguenze la Corte esamina, in particolare, ciò che è in gioco, o l'esito del procedimento nazionale.

a. Assenza di un importante pregiudizio patrimoniale

136. In diverse cause il livello di gravità raggiunto è valutato alla luce delle conseguenze economiche della questione oggetto della controversia e dell'importanza della causa per il ricorrente. Le conseguenze economiche non sono valutate meramente alla luce del danno non patrimoniale rivendicato dal ricorrente. Nella causa *Kiousi c. Grecia* (dec.), la Corte ha ritenuto che l'importo del danno non patrimoniale rivendicato, vale a dire EUR 1.000, non fosse pertinente al fine del calcolo di ciò che era effettivamente in gioco per il ricorrente. Questo perché il danno non patrimoniale è spesso calcolato dai ricorrenti stessi sulla base della propria supposizione circa il valore della lite.

137. Nella misura in cui le conseguenze economiche erano insignificanti, la Corte ha pertanto finora riscontrato l'assenza di un "pregiudizio importante" nelle seguenti cause, in cui l'importo in questione era pari o inferiore a circa EUR 500:

- in una causa relativa a un procedimento in cui l'importo in discussione era pari a EUR 90 (*Ionescu c. Romania* (dec.));
- in una causa relativa al mancato pagamento al ricorrente, da parte delle autorità, di una somma equivalente a meno di un euro (*Korolev c. Russia* (dec.));
- in una causa relativa al mancato pagamento al ricorrente, da parte delle autorità, di una somma pari a circa EUR 12 (*Vasilchenko c. Russia*, § 49);
- in una causa relativa a un'ammenda stradale di EUR 150 e la decurtazione di un punto dalla patente di guida del ricorrente (*Rinck c. Francia* (dec.));
- il ritardato pagamento di EUR 25 (*Gaftoniuc c. Romania* (dec.));
- il mancato rimborso di EUR 125 (*Ștefănescu c. Romania* (dec.));
- il mancato pagamento al ricorrente, da parte delle autorità, di EUR 12 (*Fedotov c. Moldavia* (dec.));
- il mancato pagamento al ricorrente, da parte delle autorità, di EUR 107 oltre alle spese pari a EUR 121, per un totale di EUR 228 (*Burov c. Moldavia* (dec.));

- in una causa relativa a un'ammenda pari a EUR 135, EUR 22 di spese e la decurtazione di un punto dalla patente di guida del ricorrente (*Fernandez c. Francia* (dec.));
- in una causa in cui la Corte ha rilevato che l'importo del danno patrimoniale in questione era pari a EUR 504 (*Kiousi c. Grecia* (dec.));
- in una causa in cui è stata esaminata l'iniziale domanda di rimborso presentata dal ricorrente nei confronti del suo difensore pari a EUR 99 e gli è stata accordata una somma equivalente a EUR 1.515 per la durata del procedimento concernente il merito (*Havelka c. Repubblica ceca* (dec.));
- in una causa relativa ad arretrati salariali di importo equivalente a circa EUR 200 (*Guruyan c. Armenia* (dec.));
- in una causa relativa a spese pari a EUR 227 (*Šumbera c. Repubblica ceca* (dec.));
- in una causa relativa all'esecuzione di una sentenza del valore di EUR 34 (*Shefer c. Russia* (dec.));
- in una causa relativa a danni non patrimoniali pari a EUR 445 per l'interruzione della fornitura di energia elettrica (*Bazelyuk c. Ucraina* (dec.));
- in una causa relativa a sanzioni amministrative pari a EUR 50 (*Boelens e altri c. Belgio* (dec.));
- se le pretese concernevano una remunerazione compresa tra EUR 98 ed EUR 137, oltre agli interessi moratori (*Hudecová e altri c. Slovacchia* (dec.));
- la mancata esecuzione di decisioni concernenti la liquidazione di modesti importi, compresi tra EUR 29 ed EUR 62 (*Shtefan e altri c. Ucraina*; *Shchukin e altri c. Ucraina*).
- in una causa relativa a sanzioni amministrative pari a EUR 35 ed EUR 31 (*Şimşek, Andić e Boğatekin c. Turchia* (dec.), §§ 26-29).

138. Nella causa *Havelka c. Repubblica ceca* (dec.), la Corte ha tenuto conto del fatto che, benché a rigor di termini in base alla giurisprudenza della Corte la somma concessa, pari a EUR 1.515, non potesse essere ritenuta una adeguata e sufficiente riparazione, essa non differiva da una appropriata equa soddisfazione in misura tale da causare al ricorrente un pregiudizio importante.

325. Nella causa *Magomedov e altri c. Russia*, ai ricorrenti erano stati concessi degli aumenti riguardo a vari assegni e prestazioni aggiuntive nella loro qualità di partecipanti alle operazioni di soccorso nella regione in cui era sita la centrale nucleare di Chernobyl. Poiché le autorità nazionali non avevano proposto appello entro i termini previsti dalla legge, le sentenze erano diventate definitive. Le autorità erano state tuttavia autorizzate a presentare un appello tardivo, e le sentenze erano state successivamente annullate. I ricorrenti hanno formulato doglianze ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1. Per alcuni ricorrenti la decisione di primo grado era stata annullata prima che potesse essere eseguita. La Corte ha rigettato l'affermazione del Governo secondo la quale tali ricorrenti non avevano subito un pregiudizio importante (§§ 47-48). Tuttavia, i ricorsi presentati da quelli che avevano percepito pagamenti ai sensi dell'iniziale sentenza sono stati considerati irricevibili in conformità a tale condizione. La Corte ha rilevato che non era stato chiesto a tali ricorrenti di rimborsare le somme che avevano ricevuto; che la Convenzione non garantisce il diritto a una pensione o una prestazione previdenziale di un particolare importo; che le somme in questione non costituivano la principale fonte di reddito dei ricorrenti; che il loro diritto agli assegni e alle prestazioni previdenziali non era stato di per sé messo in discussione, in quanto era stato corretto soltanto il metodo di calcolo degli importi dovuti; e che il ritardo causato dal tardivo appello presentato dal Governo era stato vantaggioso per i ricorrenti poiché nel frattempo essi avevano continuato a ricevere le prestazioni calcolate secondo le originali sentenze (§§ 50-52).

326. La Corte è infine consapevole del fatto che le conseguenze di una perdita economica non debbano essere misurate in termini astratti; anche un modesto danno economico può essere

importante alla luce delle specifiche condizioni in cui si trova la persona e della situazione economica del Paese o della regione in cui vive. La Corte esamina pertanto gli effetti della perdita economica tenendo conto della situazione della persona. Nella causa [Fernandez c. Francia](#) (dec.), il fatto che la ricorrente fosse un magistrato del Tribunale amministrativo di appello di Marsiglia era pertinente per far concludere alla Corte che un'ammenda pari a EUR 135 non costituiva per lei una somma importante.

b. Importante pregiudizio patrimoniale

139. Al contrario, se la Corte ritiene che il ricorrente abbia subito un importante pregiudizio patrimoniale, la condizione può essere rigettata. Ciò è avvenuto nei seguenti esempi di cause:

- in una causa in cui sono stati riscontrati ritardi compresi tra i nove e i quarantanove mesi nell'esecuzione di sentenze che accordavano risarcimenti per l'eccessiva durata dei procedimenti, in cui le somme in questione erano comprese tra EUR 200 ed EUR 13.749,99 ([Gaglione e altri c. Italia](#));
- in una causa concernente ritardi nel pagamento di risarcimenti per l'esproprio di beni i cui importi ammontavano a decine di migliaia di euro ([Sancho Cruz e altre cause relative alla "Riforma agraria" c. Portogallo](#), §§ 32-35);
- in una causa concernente una vertenza di lavoro in cui la pretesa ammontava approssimativamente a EUR 1.800 ([Živić c. Serbia](#));
- in una causa concernente la durata di un procedimento civile protrattosi per quindici anni e cinque mesi e l'assenza di un ricorso per la doglianza in ordine al "pregiudizio importante" ([Giusti c. Italia](#), §§ 22-36);
- in una causa concernente la durata di un procedimento civile in cui l'importo in questione riguardava assegni di invalidità di importo non insignificante ([De Ieso c. Italia](#));
- in una causa in cui era stato chiesto alla ricorrente di pagare le spese di giudizio, il cui importo eccedeva del 20% il suo reddito mensile ([Piętka c. Polonia](#), §§ 33-41);
- in una causa in cui i ricorrenti erano stati obbligati a pagare un periodico addebito fisso, benché la più elevata unica rata mensile dovuta da essi non eccedesse l'importo di 30 euro, in quanto non si poteva affermare che l'importo complessivo fosse stato insignificante nel contesto globale in cui operava l'obbligo di pagamento e alla luce del livello di vita nello Stato convenuto ([Strezovski e altri c. Macedonia del Nord](#), §§ 47-49).

c. Assenza di un importante pregiudizio non patrimoniale

140. La Corte tuttavia non si occupa esclusivamente di cause concernenti somme insignificanti quando applica la condizione dell'assenza di un pregiudizio importante. L'effettivo esito di una causa a livello nazionale potrebbe avere ripercussioni diverse da quelle di tipo economico. Nelle cause [Holub c. Repubblica ceca](#) (dec.), [Bratři Zátkové, A.S., c. Repubblica ceca](#) (dec.), [Matoušek c. Repubblica ceca](#) (dec.), [Čavajda c. Repubblica ceca](#) (dec.) e [Hanzl e Špadrna c. Repubblica ceca](#) (dec.), la Corte ha basato le sue decisioni sul fatto che le osservazioni delle altre parti, che non erano state comunicate, non contenevano alcun elemento nuovo o pertinente alla causa e la decisione della Corte costituzionale in ordine a ciascuna causa non si era basata su di esse. Nella causa [Liga Portuguesa de Futebol Profissional c. Portogallo](#) (dec.), la Corte ha seguito il medesimo ragionamento esposto nella causa [Holub c. Repubblica ceca](#) (dec.). Il pregiudizio in questione era rappresentato dal fatto che non era stato inviato al ricorrente il parere del pubblico ministero e non la somma di 19 milioni di euro che la società avrebbe potuto essere obbligata a pagare. La Corte ha ritenuto che la società ricorrente non avesse subito un pregiudizio a causa della mancata comunicazione del parere in questione.

329. Analogamente, nella causa [Jančev c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia](#) (dec.), la doglianza concerneva il fatto che la decisione del tribunale di primo grado non fosse stata pronunciata pubblicamente.

La Corte ha concluso che il ricorrente non aveva subito un pregiudizio importante in quanto non era la parte lesa. La Corte ha inoltre tenuto conto del fatto che l'obbligo di demolire il muro e rimuovere i mattoni, conseguenza dell'illecito comportamento del ricorrente, non gli aveva imposto un importante onere economico. Un'altra causa in cui il ricorrente non ha invocato direttamente un importo economico è stata la causa *Savu c. Romania* (dec.). In tale procedimento il ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione di alcune sentenze a suo favore, compreso l'obbligo di rilasciare un certificato.

330. Nella causa *Gagliano Giorgi c. Italia*, la Corte si è occupata per la prima volta di una doglianza concernente la durata di un procedimento *penale*. Osservando il fatto che la pena inflitta al ricorrente era stata ridotta in conseguenza della durata del procedimento, la Corte ha concluso che tale riduzione risarciva il ricorrente o, in particolare, riduceva il pregiudizio che egli avrebbe subito a causa dell'eccessiva durata dei procedimenti. Conseguentemente, la Corte ha ritenuto che egli non avesse subito un pregiudizio importante. Nella causa *Galović c. Croazia* (dec.), la Corte ha ritenuto che la ricorrente avesse effettivamente beneficiato dell'eccessiva durata dei procedimenti *civili* in quanto era rimasta nella sua proprietà per altri sei anni e due mesi. Anche due ulteriori cause olandesi hanno trattato la durata dei procedimenti penali e l'assenza di un ricorso effettivo, vale a dire *Çelik c. Paesi Bassi* (dec.) e *Van der Putten c. Paesi Bassi* (dec.). Le doglianze dei ricorrenti concernevano soltanto la durata dei procedimenti dinanzi alla Corte Suprema a causa del tempo impiegato dalla Corte di appello per istruire il fascicolo. Tuttavia, in entrambe, i ricorrenti hanno adito la Corte Suprema con un ricorso per cassazione senza presentare i motivi di ricorso. Ricontrando che non era stata formulata alcuna doglianza in ordine alla sentenza della Corte di appello o ad alcun aspetto dei precedenti procedimenti penali, la Corte ha ritenuto in entrambe le cause che i ricorrenti non avessero subito alcun pregiudizio importante.

141. Nella causa *Kiril Zlatkov Nikolov c. Francia*, la Corte ha ritenuto che niente indicava importanti conseguenze per l'esercizio da parte del ricorrente del diritto di non essere discriminato e del suo diritto a un equo processo nel contesto dei procedimenti penali nei suoi confronti, o perfino, più ampiamente, per la sua situazione personale. La Corte ha quindi concluso che, in ogni caso, la discriminazione lamentata dal ricorrente nel godimento del suo diritto a un equo processo non gli aveva cagionato un "pregiudizio importante".

332. Nella causa *Zwinkels c. Paesi Bassi* (dec.), l'unica ingerenza nel diritto al rispetto del domicilio ai sensi dell'articolo 8 concerneva l'ingresso non autorizzato di ispettori del lavoro in un garage, e la Corte ha conseguentemente rigettato tale doglianza in quanto essa aveva avuto "soltanto minime conseguenze" sul diritto del ricorrente al domicilio o alla vita privata. Analogamente, nella causa *Borg e Vella c. Malta* (dec.), § 41, il fatto che l'appezzamento di terreno dei ricorrenti, relativamente esiguo, fosse stato espropriato per un periodo di tempo non sembrava aver avuto particolari conseguenze per essi.

333. Nella causa *C.P. c. Regno Unito* (dec.) il ricorrente ha sostenuto che la sua temporanea esclusione dalla scuola per tre mesi aveva violato il suo diritto all'istruzione. La Corte ha dichiarato che "nella maggior parte dei casi l'esclusione dalla scuola per tre mesi costituisce un "pregiudizio importante" per un minore". Tuttavia, nel caso di specie sussistevano diversi fattori che diminuivano l'importanza del durevole "pregiudizio" subito dal ricorrente. Il pregiudizio subito dal ricorrente in ordine al suo diritto all'istruzione in termini sostanziali era quindi ipotetico.

334. Nella causa *Vasyanovich c. Russia* (dec.) la Corte ha concluso che l'elemento più sostanziale della domanda del ricorrente era stata la sua impossibilità di cambiare dei buoni per la birra e che la sua azione non aveva avuto successo. Il resto della domanda del ricorrente, e l'appello, concernevano scommesse che egli aveva perso e una domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, che era prevalentemente congetturale. Nella causa *Grozđanić e Gršković-Grozđanić c. Croazia*, §§ 127-132, la Corte ha rilevato che la doglianza concernente l'accesso a un tribunale presentata dal ricorrente ai sensi dell'articolo 6 § 1 della Convenzione riguardava il rifiuto di giudicare un ricorso in punto di diritto che non aveva alcuna prospettiva di successo (sul merito), e ha pertanto concluso che il ricorrente non aveva subito un pregiudizio importante.

335. La prima volta in cui la Corte ha applicato la condizione concernente l'assenza di un importante pregiudizio è stata in una causa riguardante la libertà di espressione, il ricorso *Sylka c. Polonia* (dec.), § 35. La causa concerneva un infelice confronto verbale tra il ricorrente e un agente di polizia, senza più ampie implicazioni o sfumature di interesse pubblico che potessero sollevare reali preoccupazioni ai sensi dell'articolo 10 (diversamente dalla causa *Eon c. Francia*).

d. Importante pregiudizio non patrimoniale

142. Passando alle cause in cui la Corte ha rigettato la nuova condizione, nella causa *3A.CZ s.r.o. c. Repubblica ceca*, § 34, la Corte ha ritenuto che le informazioni non comunicate avrebbero potuto contenere alcuni nuovi elementi di cui la società ricorrente non era a conoscenza. Distinguendo la causa da quelle comprese nella serie della causa *Holub c. Repubblica ceca* (dec.), la Corte non ha potuto concludere che la società non avesse subito un pregiudizio importante. Il medesimo ragionamento è stato utilizzato nelle cause *BENet Praha, spol. s r.o., c. Repubblica ceca*, § 135; e *Joos c. Svizzera*, § 20.

337. Nella causa *Luchaninova c. Ucraina*, §§ 46-50, la Corte ha osservato che l'esito del procedimento, del quale la ricorrente ha lamentato l'illegittimità e l'iniustizia, ha avuto effetti particolarmente negativi per la sua vita professionale. In particolare, la condanna della ricorrente è stata utilizzata come base per licenziarla dall'impiego. La ricorrente ha pertanto subito un importante pregiudizio. Nella causa *Diacenco c. Romania*, § 46, la questione di principio per il ricorrente era il suo diritto di essere presunto innocente ai sensi dell'articolo 6 § 2.

338. Un altro esempio di causa ai sensi dell'articolo 6 è il ricorso *Selmani e altri c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia*, §§ 28-30 e 40-41, concernente l'assenza di un'udienza orale nel procedimento dinanzi alla Corte costituzionale. Il Governo ha sostenuto che un'udienza orale non avrebbe contribuito all'accertamento di fatti nuovi o differenti e che i fatti pertinenti concernenti l'allontanamento del ricorrente dalla galleria del Parlamento non erano stati contestati dalle parti e avrebbero potuto essere accertati sulla base di prove scritte, presentate a sostegno del ricorso costituzionale proposto dai ricorrenti. La Corte ha ritenuto che l'eccezione formulata dal Governo costituisse l'essenza della doglianza e per tale motivo l'ha esaminata nella fase del merito. La Corte ha rilevato che la causa dei ricorrenti era stata esaminata soltanto dalla Corte costituzionale, che aveva agito quale giudice di prima e unica istanza. Ha inoltre ritenuto che, benché l'allontanamento dei ricorrenti dalla galleria del Parlamento non fosse di per sé contestato dalle parti, la decisione della Corte costituzionale era basata su fatti che i ricorrenti contestavano e che erano pertinenti per l'esito della causa. Tali questioni non erano né tecniche né puramente giuridiche. I ricorrenti avevano pertanto diritto a un'udienza orale dinanzi alla Corte costituzionale. La Corte ha quindi rigettato l'eccezione formulata dal Governo.

339. Nella causa *Schmidt c. Lettonia*, §§ 72-75, la ricorrente si era separata dal marito, con il quale aveva vissuto in Lettonia, e si era trasferita nella precedente residenza della coppia in Germania. All'insaputa della ricorrente, il marito aveva successivamente instaurato un procedimento di divorzio in Lettonia. Aveva comunicato al Tribunale competente in materia di divorzio di non conoscere l'attuale indirizzo della moglie. Dopo un iniziale tentativo non riuscito di notificare alla ricorrente gli atti concernenti il divorzio all'indirizzo lettone della coppia, il Tribunale competente in materia di divorzio aveva pubblicato due notifiche sulla Gazzetta ufficiale lettone. Non essendo informata del procedimento, la ricorrente non era stata presente all'udienza e il divorzio era stato pronunciato in sua contumacia. Aveva appreso che il suo matrimonio era stato dissolto e che suo marito aveva contratto un nuovo matrimonio soltanto quando si era recata a quello che credeva fosse il funerale di suo marito. La ricorrente ha lamentato che il procedimento di divorzio aveva violato l'articolo 6. La Corte ha ritenuto che non sussistessero motivi per concludere che la ricorrente non aveva subito un pregiudizio importante, rilevando, *inter alia*, che l'importanza della causa per la ricorrente e i suoi effetti sulla sua vita privata e familiare non potevano essere sottovalutati.

143. La Corte ha dichiarato in diverse occasioni l'importanza della libertà personale in una società democratica e non ha ancora applicato la condizione concernente l'assenza di un importante pregiudizio a una causa ai sensi dell'articolo 5. Nella causa *Čamans e Timofejeva c. Lettonia*, §§ 80-81, il Governo ha sostenuto che le asserite limitazioni del diritto dei ricorrenti di non essere privati della libertà erano durate soltanto alcune ore. La Corte ha concluso che i ricorrenti avevano subito un pregiudizio che non poteva essere definito privo di importanza. Un altro esempio dell'importanza della libertà personale, in ordine all'articolo 6, è la causa *Hebat Aslan e Firas Aslan c. Turchia*. In tale procedimento l'oggetto e l'esito degli appelli erano di cruciale importanza per i ricorrenti, in quanto essi avevano chiesto la pronuncia di un tribunale in ordine alla legittimità della loro detenzione e in particolare la cessazione di tale detenzione se ne fosse stata riscontrata l'illegittimità. In considerazione dell'importanza del diritto alla libertà in una società democratica, la Corte non ha potuto concludere che i ricorrenti non avessero subito un "pregiudizio importante" nell'esercizio del loro diritto di partecipare appropriatamente al procedimento concernente l'esame dei loro appelli.

341. Nella causa *Van Velden c. Paesi Bassi*, §§ 33-39, il ricorrente ha invocato l'articolo 5 § 4 della Convenzione. Il Governo ha sostenuto che il ricorrente non aveva subito alcun importante pregiudizio in quanto era stato detratto dalla pena detentiva l'intero periodo trascorso in custodia cautelare. La Corte ha tuttavia ritenuto che fosse una caratteristica della procedura penale di molte Parti contraenti disporre dei periodi di detenzione precedentemente alla condanna definitiva e detrarli dall'eventuale pena; se la Corte ritenesse in generale che i danni derivanti dalla custodia cautelare fossero in tal modo *ipso facto* annullati ai fini della Convenzione, sarebbe sottratta al suo esame una notevole quantità di potenziali doglianze ai sensi dell'articolo 5. L'eccezione del Governo in ordine alla condizione dell'assenza di un pregiudizio importante è stata pertanto rigettata. Un'altra causa ai sensi dell'articolo 5 in cui è stata rigettata l'eccezione del Governo ai sensi della presente condizione è stata la causa *Bannikov c. Lettonia*, §§ 54-60. In tale procedimento la custodia cautelare è durata un anno, undici mesi e diciotto giorni.

342. Anche in interessanti cause relative a doglianze ai sensi degli articoli 8, 9, 10 e 11, sono state rigettate le eccezioni del Governo concernenti l'assenza di un pregiudizio importante. Nella causa *Biržietis c. Lituania*, §§ 34-37, il regolamento interno del carcere proibiva al ricorrente di farsi crescere la barba ed egli ha sostenuto che tale proibizione gli aveva causato una sofferenza mentale. La Corte ha ritenuto che la causa sollevasse questioni concernenti le limitazioni delle scelte personali dei detenuti in ordine all'aspetto che essi desideravano, che era opinabilmente un'importante questione di principio. Nella causa *Brazzi c. Italia*, §§ 24-29, concernente una perquisizione domiciliare priva di conseguenze economiche, la Corte ha tenuto conto dell'importanza soggettiva della questione per il ricorrente (il suo diritto al pacifico godimento dei suoi beni e del suo domicilio) nonché quanto era oggettivamente in gioco, ovvero l'esistenza ai sensi della legislazione nazionale di un effettivo controllo giudiziario in ordine a una perquisizione. Nella causa *Cordella e altri c. Italia*, §§ 135-139, concernente l'asserita mancata risposta dello Stato all'inquinamento atmosferico da parte di un'acciaieria, a detrimento della salute della popolazione circostante, la Corte ha tenuto conto della natura delle doglianze presentate dai ricorrenti (ai sensi dell'articolo 8) e dell'esistenza di studi scientifici che dimostravano gli effetti inquinanti delle emissioni delle acciaierie sull'ambiente e sulla salute delle persone che vivevano nelle zone interessate. Nella causa *F.O. c. Croazia*, § 69, concernente le molestie da parte di un insegnante subite a scuola da un minore, che gli avevano cagionato un disturbo emotivo, la Corte ha sottolineato che non era possibile applicare la condizione dell'assenza di un pregiudizio importante. Nella causa *Vartic c. Romania (n. 2)*, §§ 37-41, il ricorrente ha lamentato che, rifiutando di fornirgli la dieta vegetariana prescritta dalle sue convinzioni buddiste, la direzione del carcere aveva violato il suo diritto di manifestare la propria religione di cui all'articolo 9. La Corte ha concluso che la materia della doglianza dava luogo a un'importante questione di principio. Nella causa *Eon c. Francia*, § 34, la doglianza ai sensi dell'articolo 10 verteva sulla questione di sapere se insultare il capo dello Stato dovesse rimanere un reato. Rigettando l'eccezione formulata dal Governo, la Corte ha concluso che la questione era soggettivamente importante per il ricorrente ed era oggettivamente una questione di interesse pubblico. Un'altra causa ai sensi dell'articolo 10 ovvero il ricorso *Jankovskis c. Lituania*, §§ 59-63, concerneva il diritto di un detenuto di ricevere informazioni. Al ricorrente era stato negato l'accesso a un sito internet contenente informazioni in ordine a programmi di apprendimento e di studio. Tali informazioni erano direttamente attinenti all'interesse del ricorrente di ottenere un'istruzione, che era a sua volta pertinente per la sua riabilitazione e il successivo reinserimento nella società. Date le conseguenze di tale ingerenza per il ricorrente, la Corte ha rigettato l'eccezione formulata dal Governo secondo la quale il ricorrente non aveva subito un pregiudizio importante. Nella causa *Berladir e altri c. Russia*, § 34, la Corte non ha ritenuto opportuno rigettare le doglianze ai sensi degli articoli 10 e 11 con riferimento all'articolo 35 § 3, lettera b) della Convenzione, dato che si poteva ritenere che concernessero una questione di principio. Nella causa *Akarsubaşı e Alçiçek c. Turchia*, §§ 16-20, i ricorrenti, che erano membri di un sindacato, erano stati multati per aver affisso uno striscione sul quale era scritto "Posto di lavoro in sciopero" a una recinzione davanti a un istituto di istruzione secondaria nel giorno di una mobilitazione nazionale. Hanno invocato l'articolo 11 della Convenzione. La Corte ha rigettato l'eccezione del Governo secondo la quale i ricorrenti non avevano subito un pregiudizio importante. Ha sottolineato la cruciale importanza del diritto a una riunione pacifica e ha rilevato che era probabile che l'asserita violazione avrebbe avuto notevoli conseguenze per l'esercizio di tale diritto da parte dei ricorrenti, in quanto le ammende potevano dissuaderli dal partecipare ad altre riunioni che facevano parte delle loro attività sindacali. La Corte ha invocato anche la cruciale importanza della libertà di riunione pacifica nel rigettare l'eccezione formulata dal Governo ai sensi dell'articolo 35 § 3, lettera b) della Convenzione nella causa *Öğrü e altri c. Turchia*, §§ 53-54 (concernente attivisti dei diritti umani). Si veda, riguardo alla libertà di associazione, *Yordanovi c. Bulgaria*, §§ 49-52 (concernente un procedimento penale per il tentativo di costituire un partito politico).

343. Due esempi in cui la Corte ha rigettato le eccezioni dei Governi concernenti doglianze ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 sono le cause [Siemaszko e Olszyński c. Polonia](#) e [Statileo c. Croazia](#). La prima causa concerneva dei detenuti che lamentavano l'obbligo di depositare somme di denaro, finalizzato a costituire un fondo di risparmi che sarebbero stati loro consegnati al momento della scarcerazione, su un conto di risparmio che aveva un tasso di interesse talmente basso che il valore della loro riserva diminuiva. La seconda causa concerneva la legislazione in materia di abitazione in Croazia. Il ricorrente ha lamentato di non poter utilizzare o vendere il suo appartamento, concederlo in locazione a una persona di sua scelta o applicare alla locazione il canone di mercato.

4. Clausola di salvaguardia: la questione di sapere se il rispetto per i diritti umani esiga un esame del merito della causa

144. Una volta che la Corte ha determinato, in conformità all'approccio descritto, che non è stato cagionato alcun pregiudizio importante, essa procede a verificare se la clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 35 § 3, lettera b) la obblighi comunque a esaminare il merito della doglianza.

345. Il secondo elemento è una clausola di salvaguardia (si veda il [Rapporto esplicativo](#) al Protocollo n. 14, § 81) in virtù della quale il ricorso non è dichiarato irricevibile, qualora il rispetto dei diritti umani garantito dalla Convenzione e dai suoi Protocolli esiga un esame nel merito. Tali questioni di carattere generale sorgono, per esempio, se vi è la necessità di spiegare gli obblighi degli Stati ai sensi della Convenzione o di indurre lo Stato convenuto a risolvere una carenza strutturale che interessa altre persone che si trovano nella medesima situazione del ricorrente ([Savelyev c. Russia](#) (dec.), § 33; [Yocheva e Ganeva c. Bulgaria*](#), § 83). Si è tenuto conto del fatto che una causa sia stata declinata dalla Grande Camera, perché essa riteneva che sollevasse gravi questioni concernenti l'interpretazione della Convenzione, per considerare che il rispetto per i diritti umani esigeva comunque il suo esame nel merito ([Vavříčková e altri c. Repubblica ceca](#) [GC], § 163).

La formulazione di tale elemento è tratta dalla seconda frase dell'articolo 37 § 1 della Convenzione, in cui assolve un'analoga funzione nel contesto di decisioni concernenti la cancellazione dei ricorsi dal ruolo della Corte. La medesima formulazione è utilizzata nell'articolo 39 § 1, quale base per una composizione amichevole tra le parti.

346. Gli organi della Convenzione hanno costantemente interpretato tali disposizioni come un obbligo a proseguire l'esame di una causa, nonostante la sua composizione a opera delle parti, o l'esistenza di un altro motivo per cancellare il ricorso dal ruolo. Pertanto, anche se sono soddisfatte altre condizioni per rigettare la doglianza ai sensi dell'articolo 35 § 3, lettera b) della Convenzione, il rispetto dei diritti umani potrebbe esigere l'esame da parte della Corte del merito di una causa ([Maravić Markeš c. Croazia](#), §§ 50-55). Nella causa [Daniel Faulkner c. Regno Unito](#), § 27, la Corte non ha avvertito la necessità di determinare se si potesse sostenere che il ricorrente aveva subito un "pregiudizio importante", in quanto la sua doglianza sollevava una nuova questione di principio ai sensi dell'articolo 5, questione che giustificava l'esame da parte della Corte.

145. Si tratta precisamente dell'approccio adottato nella causa [Finger c. Bulgaria](#), §§ 67-77, in cui la Corte ha ritenuto che non fosse necessario determinare se il ricorrente avesse subito un pregiudizio importante, perché il rispetto dei diritti umani esigeva un esame del merito della causa (in ordine a un potenziale problema sistemico di irragionevole durata dei procedimenti civili e all'asserita assenza di un ricorso effettivo).

348. Anche nella causa [Živić c. Serbia](#), §§ 36-42, la Corte ha concluso che, perfino assumendo che il ricorrente non avesse subito un pregiudizio importante, la causa sollevava questioni di interesse generale che esigevano un esame. Ciò era dovuto all'incoerente giurisprudenza del Tribunale di Belgrado in ordine al diritto a un salario equo, e a pari salario in caso di pari lavoro, vale a dire il pagamento del medesimo aumento salariale concesso a una determinata categoria di funzionari di polizia.

349. Analogamente, nella causa [Nicoleta Gheorghe c. Romania](#), la Corte ha rigettato la nuova condizione nonostante l'insignificante importo economico in gioco (EUR 17), in quanto per la giurisdizione nazionale era necessaria una decisione di principio sulla questione (la causa concerneva una questione di presunzione di innocenza e di parità di armi nell'ambito di un procedimento penale ed è stata la prima sentenza successivamente alla modifica della legislazione nazionale). Nella causa [Juhas Đurić c. Serbia](#) (revisione), il

ricorrente ha lamentato il pagamento degli onorari di un difensore nominato dalla polizia nel corso di una preliminare indagine penale. La Corte ha concluso che le questioni lamentate non potessero essere considerate futili, o, conseguentemente, che non meritassero un esame nel merito, dato che concernevano il funzionamento del sistema della giustizia penale. L'eccezione formulata dal Governo, basata sulla nuova condizione di ricevibilità, è stata pertanto rigettata in quanto il rispetto dei diritti umani esigeva un esame nel merito. Nella causa [Strezovski e altri c. Macedonia del Nord](#), la Corte ha rigettato l'eccezione formulata dal Governo in quanto, *inter alia*, la causa sollevava questioni di importanza generale (vi erano 12.000 famiglie che si trovavano nella medesima posizione dei ricorrenti) e pendevano dinanzi alla Corte oltre 120 cause simili (§ 49).

350. Come osservato nel paragrafo 39 del [Rapporto esplicativo](#) al Protocollo n. 14, l'applicazione della condizione di ricevibilità dovrebbe garantire che non siano rigettate cause che, pur essendo di carattere futile, sollevano gravi questioni concernenti l'applicazione o l'interpretazione della Convenzione, o importanti questioni concernenti la legislazione nazionale ([Maravić Markeš c. Croazia](#), § 51).

351. La Corte ha già ritenuto che il rispetto dei diritti umani non esiga che essa prosegua l'esame di un ricorso quando, per esempio, la legislazione pertinente è cambiata e sono state risolte questioni analoghe in altre cause di cui è stata investita ([Léger c. Francia](#) (cancellazione) [GC], § 51; [Rinck c. Francia](#) (dec.); [Fedotova c. Russia](#)), né quando la legislazione pertinente è stata abrogata e la doglianza all'esame della Corte è soltanto di interesse storico ([Ionescu c. Romania](#) (dec.)). Analogamente, il rispetto dei diritti umani non esige che la Corte esamini un ricorso qualora la Corte e il Comitato dei Ministri abbiano affrontato la questione come problema sistemico, per esempio la mancata esecuzione delle sentenze nella Federazione russa ([Vasilchenko c. Russia](#)) o in Romania ([Gaftoniuc c. Romania](#) (dec.); [Savu c. Romania](#) (dec.)) o invero nella Repubblica di Moldavia ([Burov c. Moldavia](#) (dec.)) o in Armenia ([Guruyan c. Armenia](#) (dec.)). Inoltre, qualora la questione concerna cause relative alla durata dei procedimenti in Grecia ([Kiouisi c. Grecia](#) (dec.)) o nella Repubblica ceca ([Havelka c. Repubblica ceca](#) (dec.)), la Corte ha avuto numerose possibilità di affrontare la questione in precedenti sentenze. Ciò vale ugualmente per la pubblica pronuncia delle sentenze ([Jančev c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia](#) (dec.)) o per la possibilità di conoscere e commentare le osservazioni depositate o le prove addotte dalla parte avversaria ([Bazelyuk c. Ucraina](#) (dec.)).

Elenco delle cause citate

La giurisprudenza citata nella presente Guida rinvia alle sentenze o alle decisioni pronunciate dalla Corte e alle decisioni o ai rapporti della Commissione europea dei diritti dell'uomo ("la Commissione").

Salva diversa indicazione, tutti i riferimenti riguardano una sentenza di merito pronunciata da una Camera della Corte. L'abbreviazione "(dec.)" indica che la citazione rinvia a una decisione della Corte e "[GC]" che la causa è stata esaminata dalla Grande Camera.

Nell'elenco che segue le sentenze delle Camere non definitive alla data di pubblicazione del presente aggiornamento ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione sono contrassegnate da un asterisco (*). L'articolo 44 § 2 della Convenzione prevede: "La sentenza di una Camera diviene definitiva (a) quando le parti dichiarano che non chiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure (b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure quando il collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata ai sensi dell'articolo 43". Nei casi in cui il collegio della Grande Camera accoglie la richiesta di rinvio la sentenza che diviene definitiva è la successiva sentenza pronunciata dalla Grande Camera e non quella emessa dalla Camera.

I collegamenti ipertestuali alle cause citate nella versione elettronica della Guida rinviano alla banca dati HUDOC (<http://hudoc.echr.coe.int>) che permette di accedere alla giurisprudenza della Corte (sentenze e decisioni della Grande Camera delle Camere e dei Comitati, cause comunicate, pareri consultivi e sintesi giuridiche tratte dai bollettini informativi sulla giurisprudenza) e della Commissione (decisioni e rapporti), nonché alle risoluzioni del Comitato dei Ministri.

La Corte pronuncia le sentenze e le decisioni in inglese e/o in francese, le sue due lingue ufficiali. La banca dati HUDOC contiene anche le traduzioni di numerose importanti cause in quasi trenta lingue non ufficiali, nonché collegamenti a circa un centinaio di raccolte giurisprudenziali online prodotte da terzi.

—A—

3A.CZ s.r.o. c. Repubblica ceca, n. 21835/06, 10 febbraio 2011

A, B e C c. Irlanda [GC], n. 25579/05, CEDU 2010

A. e B. c. Croazia, n. 7144/15, 20 giugno 2019

A. c. Regno Unito, 23 settembre 1998, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-VI

A.M. c. Francia, n. 12148/18, 29 aprile 2019

A.N.H. c. Finlandia (dec.), n. 70773/11, 12 febbraio 2013

Abdulkhakov c. Russia, n. 14743/11, 2 ottobre 2012

Abdulrahman c. Paesi Bassi (dec.), n. 66994/12, 5 febbraio 2013

Abramyan e altri c. Russia (dec.), nn. 38951/13 e 59611/13, 12 maggio 2015

Açış c. Turchia, n. 7050/05, 1 febbraio 2011

Adam e altri c. Germania (dec.), n. 290/03, 1 settembre 2005

Ādamsons c. Lettonia, n. 3669/03, 24 giugno 2008

Aden Ahmed c. Malta, n. 55352/12, 23 luglio 2013

Adesina c. Francia, n. 31398/96, decisione della Commissione del 13 settembre 1996

*Adzhigitova e altri c. Russia**, nn. 40165/07 e 2593/08, 22 giugno 2021

Agbovi c. Germania (dec.), n. 71759/01, 25 settembre 2006

Agrotexim e altri c. Grecia, 24 ottobre 1995, Serie A n. 330-A

Ahmet Sadik c. Grecia, 15 novembre 1996, *Reports* 1996-V

Ahmet Tunç e altri c. Turchia (dec.), nn. 4133/16 e 31542/16, 29 gennaio 2019

Ahtinen c. Finlandia (dec.), n. 48907/99, 31 maggio 2005

Ahunbay e altri c. Turchia (dec.), n. 6080/06, 29 gennaio 2019

Aizpurua Ortiz e altri c. Spagna, n. 42430/05, 2 febbraio 2010

Akarsubaşı e Açıçek c. Turchia, n. 19620/12, 23 gennaio 2018

Akbay e altri c. Germania, nn. 40495/15 e 2 altri, 15 ottobre 2020

Akdivar e altri c. Turchia, 16 settembre 1996, Reports 1996-IV
Akif Hasanov c. Azerbaijan, n. 7268/10, 19 settembre 2019
Aksoy c. Turchia, 18 dicembre 1996, Reports 1996-VI
Aksu c. Turchia [GC], nn. 4149/04 e 41029/04, CEDU 2012
Al Husin c. Bosnia-Erzegovina (n. 2), n. 10112/16, 25 giugno 2019
Al Nashiri c. Polonia, n. 28761/11, 24 luglio 2014
Al Nashiri c. Romania, n. 33234/12, 31 maggio 2018
Al-Dulimi e Montana Management Inc. c. Svizzera [GC], n. 5809/08, 21 giugno 2016
Al-Jedda c. Regno Unito [GC], n. 27021/08, CEDU 2011
Al-Moayad c. Germania (dec.), n. 35865/03, 20 febbraio 2007
Al-Nashif c. Bulgaria, n. 50963/99, 20 giugno 2002
Al-Saadoon e Mufdhi c. Regno Unito, n. 61498/08, CEDU 2010
Al-Skeini e altri c. Regno Unito [GC], n. 55721/07, CEDU 2011
Albayrak c. Turchia, n. 38406/97, 31 gennaio 2008
Albert e altri c. Ungheria [GC], n. 5294/14, 7 luglio 2020
Aleksanyan c. Russia, n. 46468/06, 22 dicembre 2008
Alekseyev e altri c. Russia, nn. 14988/09 e altri 50, 27 novembre 2018
Aliev c. Georgia, n. 522/04, 13 gennaio 2009
Aliyeva e Aliyev c. Azerbaijan, n. 35587/08, 31 luglio 2014
Allan c. Regno Unito (dec.), n. 48539/99, 28 agosto 2001
Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão e altri c. Portogallo, nn. 29813/96 e 30229/96, CEDU 2000-I
Amarandei e altri c. Romania, n. 1443/10, 26 aprile 2016
An e altri c. Cipro, n. 18270/91, decisione della Commissione dell'8 ottobre 1991
Anchugov e Gladkov c. Russia, nn. 11157/04 e 15162/05, 4 luglio 2013
Andrášik e altri c. Slovacchia (dec.), nn. 57984/00 e altri 6, CEDU 2002-IX
Andreassen c. Regno Unito e altri 26 Stati membri dell'Unione europea (dec.), n. 28827/11, 31 marzo 2015
Andronicou e Constantinou c. Cipro, 9 ottobre 1997, Reports 1997-VI
Ankarcrona c. Svezia (dec.), n. 35178/97, CEDU 2000-VI
Apinis c. Lettonia (dec.), n. 46549/06, 20 settembre 2011
Aquilina c. Malta [GC], n. 25642/94, CEDU 1999-III
Arat c. Turchia, n. 10309/03, 10 novembre 2009
Arlewin c. Svezia, n. 22302/10, 1 marzo 2016
Armonienė c. Lituania, n. 36919/02, 25 novembre 2008
AsDAC c. Repubblica di Moldavia, n. 47384/07, 8 dicembre 2020
Assanidze c. Georgia [GC], n. 71503/01, CEDU 2004-II
Associazione per la difesa dei diritti umani in Romania – Comitato di Helsinki per conto di Ionel Garcea c. Romania, n. 2959/11, 24 marzo 2015
Association Innocence en Danger and Association Enfance et Partage c. Francia, nn. 15343/15 e 16806/15, 4 giugno 2020
Associazione Testimoni di Geova c. Francia (dec.), n. 8916/05, 21 settembre 2010
Ataykaya c. Turchia, n. 50275/08, 22 luglio 2014
Aydarov e altri c. Bulgaria (dec.), nn. 33586/15, 2 ottobre 2018
Ayuntamiento de Mula c. Spagna (dec.), n. 55346/00, CEDU 2001-I
Azemi c. Serbia (dec.), n. 11209/09, 5 novembre 2013
Azinas c. Cipro [GC], n. 56679/00, CEDU 2004-III

— B —

Bagdonavicius e altri c. Russia, n. 19841/06, 11 ottobre 2016
Bagheri e Maliki c. Paesi Bassi (dec.), n. 30164/06, 15 maggio 2007
Baillard c. Francia (dec.), n. 6032/04, 25 settembre 2008
Bakanova c. Lituania, n. 11167/12, 31 maggio 2016
Balan c. Moldavia (dec.), n. 44746/08, 24 gennaio 2012

Banković e altri c. Belgio e altri (dec.) [GC], n. 52207/99, CEDU 2001-XII
Bannikov c. Lettonia, n. 19279/03, 11 giugno 2013
Barberà, Messegué e Jabardo c. Spagna, 6 dicembre 1988, Serie A n. 146
*Barovov c. Russia**, n. 9183/09, 15 giugno 2021
Baumann c. Francia, n. 33592/96, CEDU 2001-V
Bazelyuk c. Ucraina (dec.), n. 49275/08, 27 marzo 2012
Bazorkina c. Russia, n. 69481/01, 27 luglio 2006
Beer e Regan c. Germania [GC], n. 28934/95, 18 febbraio 1999
*Beg S.p.a. c. Italia**, n. 5312/11, 20 maggio 2021
Beganović c. Croazia, n. 46423/06, 25 giugno 2009
Behrami c. Francia e Saramati c. Francia, Germania e Norvegia (dec.) [GC], nn. 71412/01 e 78166/01, 2 maggio 2007
Beizaras e Levickas c. Lituania, n. 41288/15, 14 gennaio 2020
Bekauri c. Georgia (eccezioni preliminari), n. 14102/02, 10 aprile 2012
Bekirski c. Bulgaria, n. 71420/01, 2 settembre 2010
Belilos c. Svizzera, 29 aprile 1988, Serie A n. 132
Belli e Arquier-Martinez c. Svizzera, n. 65550/13, 11 dicembre 2018
Belošević c. Croazia (dec.), n. 57242/13, 3 dicembre 2019
Belozorov c. Russia e Ucraina, n. 43611/02, 15 ottobre 2015
Ben Salah Adraqui e Dhaime c. Spagna (dec.), n. 45023/98, CEDU 2000-IV
Benavent Díaz c. Spagna (dec.), n. 46479/10, 31 gennaio 2017
Bencheref c. Svezia (dec.), n. 9602/15, 5 dicembre 2017
BENet Praha, spol. s r.o., c. Repubblica ceca (dec.), n. 38354/06, 28 settembre 2010
BENet Praha, spol. s r.o., c. Repubblica ceca, n. 33908/04, 24 febbraio 2011
Berdzenishvili c. Russia (dec.), n. 31697/03, CEDU 2004-II
Berić e altri c. Bosnia-Erzegovina (dec.), nn. 36357/04 e altri 25, 16 ottobre 2007
Berladir e altri c. Russia, n. 34202/06, 10 luglio 2012
Bernardet c. Francia, n. 31406/96, decisione della Commissione del 27 novembre 1996
Bestry c. Polonia, n. 57675/10, 3 novembre 2015
Beygo c. 46 Stati membri del Consiglio d'Europa (dec.), n. 36099/06, 16 giugno 2009
Biç e altri s c. Turchia (dec.), n. 55955/00, 2 febbraio 2006
Bijelić c. Montenegro e Serbia, n. 11890/05, 28 aprile 2009
Biržietis c. Lituania, n. 49304/09, 14 giugno 2016
Bivolaru c. Romania (n. 2), n. 66580/12, 2 ottobre 2018
Bivolaru c. Romania, n. 28796/04, 28 febbraio 2017
Blagojević c. Paesi Bassi (dec.), n. 49032/07, 9 giugno 2009
Blečić c. Croazia [GC], n. 59532/00, CEDU 2006-III
Blokhin c. Russia [GC], n. 47152/06, 23 marzo 2016
"Blondje" c. Paesi Bassi (dec.), n. 7245/09, CEDU 2009
Blyudik c. Russia, n. 46401/08, 25 giugno 2019
Boacă e altri c. Romania, n. 40355/11, 12 gennaio 2016
Bochan c. Ucraina (n. 2) [GC], n. 22251/08, CEDU 2015
Bock c. Germania (dec.), n. 22051/07, 19 gennaio 2010
Boelens e altri c. Belgio (dec.), n. 20007/09, 11 settembre 2012
Boicenco c. Moldavia, n. 41088/05, 11 luglio 2006
Boivin c. 34 Stati membri del Consiglio d'Europa (dec.), n. 73250/01, CEDU 2008
Borg e Vella c. Malta (dec.), n. 14501/12, 3 febbraio 2015
Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda [GC], n. 45036/98, CEDU 2005-VI
Bottaro c. Italia (dec.), n. 56298/00, 23 maggio 2002
Bouglame c. Belgio (dec.), n. 16147/08, 2 marzo 2010
Bouhamla c. Francia (dec.), n. 31798/16, 25 giugno 2019
Božinovski c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia (dec.), n. 68368/01, 1 febbraio 2005
Brandão Freitas Lobato c. Portogallo (dec.), n. 14296/14, 11 marzo 2021
Bratři Zátkové, A.S., c. Repubblica ceca (dec.), n. 20862/06, 8 febbraio 2011
Brazzi c. Italia, n. 57278/11, 27 settembre 2018
Brežec c. Croazia, n. 7177/10, 18 luglio 2013

Brincat e altri c. Malta, nn. 60908/11 e altri 4, 24 luglio 2014
Broca e Texier-Micault c. Francia, nn. 27928/02 e 31694/02, 21 ottobre 2003
Broniowski c. Polonia (dec.) [GC], n. 31443/96, CEDU 2002-X
Brudnicka e altri c. Polonia, n. 54723/00, CEDU 2005-II
Brumărescu c. Romania [GC], n. 28342/95, CEDU 1999-VII
Brusco c. Italia (dec.), n. 69789/01, CEDU 2001-IX
Bui Van Thanh e altri c. Regno Unito, n. 16137/90, decisione della Commissione del 12 marzo 1990, DR 65
Buldakov c. Russia, n. 23294/05, 19 luglio 2011
Bulgarian Helsinki Committee c. Bulgaria (dec.), nn. 35653/12 e 66172/12, 28 giugno 2016
Bulinwar OOD e Hrusanov c. Bulgaria, n. 66455/01, 12 aprile 2007
Burden c. Regno Unito [GC], n. 13378/05, CEDU 2008
Burdov c. Russia, n. 59498/00, CEDU 2002-III
Burdov c. Russia (n. 2), n. 33509/04, CEDU 2009
Burlya e altri c. Ucraina, n. 3289/10, 6 novembre 2018
Burov c. Moldavia (dec.), n. 38875/03, 14 giugno 2011
Bursa Barosu Başkanlığı e altri c. Turchia, n. 25680/05, 19 giugno 2018
Buzadji c. Repubblica di Moldavia [GC], n. 23755/07, 5 luglio 2016

—C—

C.P. c. Regno Unito (dec.), n. 300/11, 6 settembre 2016
Çakıcı c. Turchia [GC], n. 23657/94, CEDU 1999-IV
Çakir e altri c. Cipro (dec.), n. 7864/06, 29 aprile 2010
Călin e altri c. Romania, nn. 25057/11 e altri 2, 19 luglio 2016
Čamans e Timofejeva c. Lettonia, n. 42906/12, 28 aprile 2016
Cankoçak c. Turchia, nn. 25182/94 e 26956/95, 20 febbraio 2001
Cantoni c. Francia, 15 novembre 1996, Reports 1996-V
Carson e altri c. Regno Unito [GC], n. 42184/05, CEDU 2010
Castells c. Spagna, 23 aprile 1992, Serie A n. 236
Catan e altri c. Repubblica di Moldavia e Russia [GC], nn. 43370/04 e altri 2, CEDU 2012
Čavajda c. Repubblica ceca (dec.), n. 17696/07, 29 marzo 2011
Çelik c. Paesi Bassi (dec.), n. 12810/13, 27 agosto 2013
Çelik c. Turchia (dec.), n. 52991/99, CEDU 2004-X
Celniku c. Grecia, n. 21449/04, 5 luglio 2007
Centro per le risorse giuridiche per Valentin Câmpeanu c. Romania [GC], n. 47848/08, CEDU 2014
Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia [GC], n. 38433/09, CEDU 2012 ECHR 2012
Centrum för rättvisa c. Svezia [GC], n. 35252/08, 25 maggio 2021
Červenka c. Repubblica ceca, n. 62507/12, 13 ottobre 2016
Cestaro c. Italia, n. 6884/11, 7 aprile 2015
Chagos Islanders c. Regno Unito (dec.), n. 35622/04, 11 dicembre 2012
Chaldeyev c. Russia, n. 33172/16, 28 maggio 2019
Chapman c. Belgio (dec.), n. 39619/06, 5 marzo 2013
Chappex c. Svizzera, n. 20338/92, decisione della Commissione del 12 ottobre 1994
Charzyński c. Polonia (dec.), n. 15212/03, CEDU 2005-V
Chernenko e altri c. Russia (dec.), nn. 4246/14 e altri 4, 24 gennaio 2019
Chernitsyn c. Russia, n. 5964/02, 6 aprile 2006
Chevroil c. Francia, n. 49636/99, CEDU 2003-III
Chiarello c. Germania, n. 497/17, 20 giugno 2019 17
Chiragov e altri c. Armenia (dec.) [GC], n. 13216/05, 14 dicembre 2011
Chiragov e altri c. Armenia [GC], n. 13216/05, CEDU 2015
Chong e altri c. Regno Unito (dec.), n. 29753/16, 11 settembre 2018
Chiesa di X. c. Regno Unito, n. 3798/68, decisione della Commissione del 17 dicembre 1968, Collection 29
Çinar c. Turchia (dec.), n. 28602/95, 13 novembre 2003
Ciobanu c. Romania (dec.), n. 52414/99, 16 dicembre 2003

Ciupercescu c. Romania, n. 35555/03, 15 giugno 2010
Cocchiarella c. Italia [GC], n. 64886/01, CEDU 2006-V
Çölgeçen e altri c. Turchia, nn. 50124/07 e altri 7, 12 dicembre 2017
Colibaba c. Moldavia, n. 29089/06, 23 ottobre 2007
Collins e Akaziebie c. Svezia (dec.), n. 23944/05, 8 marzo 2007
Confédération française démocratique du travail c. le Comunità europea, n. 8030/77, decisione della Commissione del 10 luglio 1978, DR 13
Connolly c. 15 Stati membri dell'Unione europea (dec.), n. 73274/01, 9 dicembre 2008
Constantinescu c. Romania, n. 28871/95, CEDU 2000-VIII
Cooperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Kokkelvisserij U.A. c. Paesi Bassi, (dec.), n. 13645/05, CEDU 2009
Cooperativa Agricola Slobozia-Hanesei c. Moldavia, n. 39745/02, 3 aprile 2007
Cordella e altri c. Italia, nn. 54414/13 and 54264/15, 24 gennaio 2019
Cotleş c. Romania, n. 38565/97, 3 giugno 2003
Croatian Golf Federation c. Croazia, n. 66994/14, 17 dicembre 2020
Cudak c. Lituania [GC], n. 15869/02, CEDU 2010
Cvetković c. Serbia, n. 17271/04, 10 giugno 2008
Cyprus c. Turchia [GC], n. 25781/94, CEDU 2001-IV

—D—

*D.A. e altri c. Polonia**, n. 51246/17, 8 luglio 2021
D.B. c. Turchia, n. 33526/08, 13 luglio 2010
D.H. e altri c. Repubblica ceca [GC], n. 57325/00, CEDU 2007-IV
D.J. e A.-K.R. c. Romania (dec.), n. 34175/05, 20 ottobre 2009
Dalban c. Romania [GC], n. 28114/95, CEDU 1999-VI
Dalia c. Francia, 19 febbraio 1998, Reports 1998-I
Daniel Faulkner c. Regno Unito, n. 68909/13, 6 ottobre 2016
De Becker c. Belgio, n. 214/56, decisione della Commissione del 9 giugno 1958
De Ieso c. Italia, n. 34383/02, 24 aprile 2012
De Pace c. Italia, n. 22728/03, 17 luglio 2008
De Saedeleer c. Belgio, n. 27535/04, 24 luglio 2007
De Tommaso c. Italia [GC], n. 43395/09, 23 febbraio 2017
De Wilde, Ooms e Versyp c. Belgio, 18 giugno 1971, Serie A n. 12
Delecolle c. Francia, n. 37646/13, 25 ottobre 2018
Demir e Baykara c. Turchia [GC], n. 34503/97, CEDU 2008
Demirbaş e altri c. Turchia (dec.), nn. 1093/08 e altri 18, 9 novembre 2010
Democratic Republic del Congo c. Belgio (dec.), n. 16554/19, 6 ottobre 2020
Demopoulos e altri c. Turchia (dec.) [GC], nn. 46113/99 e altri 7, CEDU 2010
Denisov c. Ucraina [GC], n. 76639/11, 25 settembre 2018
Dennis e altri c. Regno Unito (dec.), n. 76573/01, 2 luglio 2002
Depauw c. Belgio (dec.), n. 2115/04, 15 maggio 2007
Di Salvo c. Italia (dec.), n. 16098/05, 11 gennaio 2007
Di Sante c. Italia (dec.), n. 56079/00, 24 giugno 2004
Diacenco c. Romania, n. 124/04, 7 febbraio 2012
Dimitar Yanakiev c. Bulgaria (n. 2), n. 50346/07, 31 marzo 2016
Dimitras e altri c. Grecia (dec), nn. 59573/09 e 65211/09, 4 luglio 2017
Dimitrescu c. Romania, nn. 5629/03 e 3028/04, 3 giugno 2008
Dimo Dimov e altri c. Bulgaria, n. 30044/10, 7 luglio 2020
Dinchev c. Bulgaria (dec.), n. 17220/09, 21 novembre 2017
Dink c. Turchia, nn. 2668/07 e altri 4, 14 settembre 2010
Dîrjan e Ștefan c. Romania (dec.), nn. 14224/15 e 50977/15, 15 aprile 2020
Djokaba Lambi Longa c. Paesi Bassi (dec.), n. 33917/12, CEDU 2012
Doğan e Çakmak c. Turchia (dec.), nn. 28484/10 e 58223/10, 14 maggio 2019
Döner e altri c. Turchia, n. 29994/02, 7 marzo 2017

Dos Santos Calado e altri c. Portogallo, nn. 55997/14 e altri 3, 31 marzo 2020
Döşemealtı Belediyesi c. Turchia (dec.), n. 50108/06, 23 marzo 2010
Doshuyeva e Yusupov c. Russia (dec.), n. 58055/10, 31 maggio 2016
Drijfhout c. Paesi Bassi (dec.), n. 51721/09, 22 febbraio 2011
Drozd e Janousek c. Francia e Spagna, 26 giugno 1992, Serie A n. 240
Društvo za varstvo upnikov c. Slovenia (dec.), n. 66433/13, 21 novembre 2017
Dubovtsev e altri c. Ucraina, nn. 21429/14 e 9 altri, 21 gennaio 2021
Dubská e Krejzová c. Repubblica ceca [GC], nn. 28859/11 e 28473/12, 15 novembre 2016
Dudgeon c. Regno Unito, 22 ottobre 1981, Serie A n. 45
Dukmedjian c. Francia, n. 60495/00, 31 gennaio 2006
Dumpe c. Lettonia (dec.), n. 71506/13, 16 ottobre 2018
Düringer e altri c. Francia (dec.), nn. 61164/00 e 18589/02, CEDU 2003-II
Durini c. Italia, n. 19217/91, decisione della Commissione del 12 gennaio 1994, DR 76
Dvořáček e Dvořáčková c. Slovacchia, n. 30754/04, 28 luglio 2009
Dzidzava c. Russia, n. 16363/07, 20 dicembre 2016

—E—

E.G. c. Repubblica di Moldavia, n. 37882/13, 13 aprile 2021
Eberhard e M. c. Slovenia, nn. 8673/05 e 9733/05, 1 dicembre 2009
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası c. Turchia, n. 20641/05, CEDU 2012
Egmez c. Cipro (dec.), n. 12214/07, 18 settembre 2012
Egmez c. Cipro, n. 30873/96, CEDU 2000-XII
El Majjaoui and Stichting Touba Moskee c. Paesi Bassi (cancellazione) [GC], n. 25525/03, 20 dicembre 2007
El-Masri c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia [GC], n. 39630/09, CEDU 2012
Enukidze e Girgvlani c. Georgia, n. 25091/07, 26 aprile 2011
Eon c. Francia, n. 26118/10, 14 marzo 2013
Epözdemir c. Turchia (dec.), n. 57039/00, 31 gennaio 2002
Er e altri c. Turchia, n. 23016/04, 31 luglio 2012
Ergezen c. Turchia, n. 73359/10, 8 aprile 2014
Eskerkhanov e altri c. Russia, nn. 18496/16 e altri 2, 25 luglio 201
Euromak Metal Doo c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia, n. 68039/14, 14 giugno 2018
Eyoum-Priso c. Francia, n. 24352/94, rapporto della Commissione del 9 aprile 1997

—F—

F.O. c. Croazia, n. 29555/13, /13, 22 aprile 2021
Fábián c. Ungheria [GC], n. 78117/13, 5 settembre 2017
*Fabris e Parziale c. Italia**, n. 41603/13, 19 marzo 2020
Fairfield c. Regno Unito (dec.), n. 24790/04, CEDU 2005-VI
Fakhretdinov e altri c. Russia (dec.), nn. 26716/09 e altri 2, 23 settembre 2010
Farcaș c. Romania (dec.), n. 32596/04, 14 settembre 2010
Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France c. Francia (dec.), n. 53430/99, CEDU 2001-XI
Federation of French Medical Trade Unions and National Federation of Nurses c. Francia (dec.), n. 10983/84, decisione della Commissione del 12 maggio 1986, DR 47
Fedotov c. Moldavia (dec.), n. 51838/07, 24 maggio 2011
Fedotova c. Russia, n. 73225/01, 13 aprile 2006
Fener Rum Patrikliği (Patriarcato ecumenico) c. Turchia (dec.), n. 14340/05, 12 giugno 2007
Fernandez c. Francia (dec.), n. 65421/10, 17 gennaio 2012
Fernie c. Regno Unito (dec.), n. 14881/04, 5 gennaio 2006
Ferreira Alves c. Portogallo (n. 6), nn. 46436/06 e 55676/08, 13 aprile 2010

Fetisov e altri c. Russia, nn. 43710/07 e altri 3, 17 gennaio 2012
Filipović c. Serbia, n. 27935/05, 20 novembre 2007
Financial Times Ltd e altri c. Regno Unito, n. 821/03, 15 dicembre 2009
Finger c. Bulgaria, n. 37346/05, 10 maggio 2011
Flisar c. Slovenia, n. 3127/09, 29 settembre 2011
Folgerø e altri c. Norvegia (dec.), n. 15472/02, 14 febbraio 2006
Fomin c. Moldavia, n. 36755/06, 11 ottobre 2011
Forcadell i Lluís e altri c. Spagna (dec.), n. 75147/17, 7 maggio 2019
Foti e altri c. Italia, 10 dicembre 1982, Serie A n. 56
Fressoz e Roire c. Francia [GC], n. 29183/95, CEDU 1999-I

—G—

G.J. c. Lussemburgo, n. 21156/93, 26 ottobre 2000
Gäffgen c. Germania [GC], n. 22978/05, CEDU 2010
Gaftoniuc c. Romania (dec.), n. 30934/05, 22 febbraio 2011
Gagiu c. Romania, n. 63258/00, 24 febbraio 2009
Gagliano Giorgi c. Italia, n. 23563/07, CEDU 2012
Gaglione e altri c. Italia, nn. 45867/07 e altri 69, 21 dicembre 2010
Galev e altri c. Bulgaria (dec.), n. 18324/04, 29 settembre 2009
Galić c. Paesi Bassi (dec.), n. 22617/07, 9 giugno 2009
Galović c. Croazia (dec.), n. 54388/09, 5 marzo 2013
García Ruiz c. Spagna [GC], n. 30544/96, CEDU 1999-I
Gard e altri c. Regno Unito (dec.), n. 39793/17, 27 giugno 2017
Gardean and S.C. Grup 95 SA c. Romania (revisione), n. 25787/04, 30 aprile 2013
Gas e Dubois c. Francia (dec.), n. 25951/07, 31 agosto 2010
Gasparini c. Italia e Belgio (dec.), n. 10750/03, 12 maggio 2009
Gaziyev c. Azerbaijan (dec.), n. 2758/05, 8 febbraio 2007
Gennari c. Italia (dec.), n. 46956/99, 5 ottobre 2000
Genovese c. Malta, n. 53124/09, 11 ottobre 2011
Gentilhomme, Schaff-Benhadi e Zerouki c. Francia, nn. 48205/99 e altri 2, 14 maggio 2002
Georgia c. Russia (I) [GC], n. 13255/07, CEDU 2014
Georgia c. Russia (II) [GC] (merito), n. 38263/08, 21 gennaio 2021
Georgian Labour Party c. Georgia, n. 9103/04, CEDU 2008
Gevorgyan e altri c. Armenia (dec.), n. 66535/10, 14 gennaio 2020
Gherghina c. Romania (dec.) [GC], n. 42219/07, 8 luglio 2015
Ghoumid e altri c. Francia, nn. 52273/16 e 4 altri, 25 giugno 2020
Gillow c. Regno Unito, 24 novembre 1986, Serie A n. 109
Giuliani e Gaggio c. Italia [GC], n. 23458/02, CEDU 2011
Giummarra e altri c. Francia (dec.), n. 61166/00, 12 giugno 2001
Giuran c. Romania, n. 24360/04, CEDU 2011
Giusti c. Italia, n. 13175/03, 18 ottobre 2011
Gogitidze e altri c. Georgia, n. 36862/05, 12 maggio 2015
Göktan c. Francia, n. 33402/96, CEDU 2002-V
Gorraiz Lizarraga e altri c. Spagna, n. 62543/00, CEDU 2004-III
Gough c. Regno Unito, n. 49327/11, 28 ottobre 2014
Grădinar c. Moldavia, n. 7170/02, 8 aprile 2008
Grande Stevens e altri c. Italia, nn. 18640/10 e altri 4, 4 marzo 2014
Grässer c. Germania (dec.), n. 66491/01, 16 settembre 2004
Gratzinger e Gratzingerova c. Repubblica ceca (dec.) [GC], n. 39794/98, CEDU 2002-VII
Greek Federation of Bank Employee Unions c. Grecia (dec.), n. 72808/10, 6 dicembre 2011
Grišankova e Grišankovs c. Lettonia (dec.), n. 36117/02, CEDU 2003-II
Groni c. Albania, n. 25336/04, 7 luglio 2009
Gross c. Svizzera [GC], n. 67810/10, CEDU 2014
Grossi e altri c. Italia (revisione), n. 18791/03, 30 ottobre 2012

Grozđanić e Gršković-Grozđanić c. Croazia, n. 43326/13, 28 gennaio 2021
Grzinčič c. Slovenia, n. 26867/02, 3 maggio 2007
Guisset c. Francia, n. 33933/96, CEDU 2000-IX
Gülen c. Turchia, n. 28226/02, 14 ottobre 2008
Güneş c. Turchia (dec.), n. 53916/00, 13 maggio 2004
Gürdeniz c. Turchia (dec.), n. 59715/10, 18 marzo 2014
Guruyan c. Armenia (dec.), n. 11456/05, 24 gennaio 2012
Güzelyurtlu e altri c. Cipro e Turchia [GC], n. 36925/07, 29 gennaio 2019

—H—

H.F. K-F c. Germania, n. 25629/94, rapporto della Commissione del 10 settembre 1996
Haas c. Svizzera (dec.), n. 31322/07, 20 maggio 2010
Haász e Szabó c. Ungheria, nn. 11327/14 e 11613/14, 13 ottobre 2015
Hadrabová e altri c. Repubblica ceca (dec.), nn. 42165/02 e 466/03, 25 settembre 2007
Hambardzumyan c. Armenia, n. 43478/11, 5 dicembre 2019
Hamidovic c. Italia (dec.), n. 31956/05, 13 settembre 2011
Hanan c. Germania [GC], n. 4871/16, 16 febbraio 2021
Hanzl e Špadrna c. Repubblica ceca (dec.), n. 30073/06, 15 gennaio 2013
Harkins c. Regno Unito (dec.) [GC], n. 71537/14, 15 giugno 2017
Hartman c. Repubblica ceca, n. 53341/99, CEDU 2003-VIII
Hartung c. Francia (dec.), n. 10231/07, 3 novembre 2009
Harutyunyan c. Armenia, n. 36549/03, CEDU 2007-III
Hasan Tunç e altri c. Turchia, n. 19074/05, 31 gennaio 2017
Hassan c. Regno Unito [GC], n. 29750/09, CEDU 2014
Havelka c. Repubblica ceca (dec.), n. 7332/10, 20 settembre 2011
Hebat Aslan e Firas Aslan c. Turchia, n. 15048/09, 28 ottobre 2014
Hingitaq 53 e altri c. Danimarca (dec.), n. 18584/04, CEDU 2006-I
Hirsi Jamaa e altri c. Italia [GC], n. 27765/09, CEDU 2012
Hokkanen c. Finlandia, n. 25159/94, decisione della Commissione del 15 maggio 1996
Holland c. Svezia (dec.), n. 27700/08, 9 febbraio 2010
Holub c. Repubblica ceca (dec.), n. 24880/05, 14 dicembre 2010
Horsham c. Regno Unito, n. 23390/94, decisione della Commissione del 4 settembre 1995
Horvat c. Croazia, n. 51585/99, CEDU 2001-VIII
Hoti c. Croazia, n. 63311/14, 26 aprile 2018
Hristozov e altri c. Bulgaria, nn. 47039/11 e 358/12, CEDU 2012
Hudecová e altri c. Slovacchia (dec.), n. 53807/09, 18 dicembre 2012
Humen c. Polonia [GC], n. 26614/95, 15 ottobre 1999
Husayn (Abu Zubaydah) c. Polonia, n. 7511/13, 24 luglio 2014
Hussein c. Albania e altri 20 Stati contraenti (dec.), n. 23276/04, 14 marzo 2006
Hutten-Czapska c. Polonia [GC], n. 35014/97, CEDU 2006-VIII

—I—

I.J.L. c. Regno Unito (dec.), n. 36 luglio 1999
Iambor c. Romania (n. 1), n. 64536/01, 24 giugno 2008
İçyer c. Turchia (dec.), n. 18888/02, CEDU 2006-I
Idalov c. Russia [GC], n. 5826/03, 22 maggio 2012
Ignats c. Lettonia (dec.), n. 38494/05, 24 settembre 2013
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi c. Turchia (dec.), n. 40355/14, 28 gennaio 2020
Ilaşcu e altri c. Moldavia e Russia [GC], n. 48787/99, CEDU 2004-VII
İlhan c. Turchia [GC], n. 22277/93, CEDU 2000-VII
Ilias e Ahmed c. Ungheria [GC], n. 47287/15, 21 novembre 2019

Illiu e altri c. Belgio (dec.), n. 14301/08, 19 maggio 2009
Imakayeva c. Russia, n. 7615/02, CEDU 2006-XIII
Ionescu c. Romania (dec.), n. 36659/04, 1 giugno 2010
Iordache c. Romania, n. 6817/02, 14 ottobre 2008
İpek c. Turchia (dec.), n. 39706/98, 7 novembre 2000
Irlanda c. Regno Unito, 18 gennaio 1978, Serie A n. 25
Isaak e altri c. Turchia (dec.), n. 44587/98, 28 settembre 2006
Islamic Republic of Iran Shipping Lines c. Turchia, n. 40998/98, CEDU 2007-V
Issa e altri c. Turchia, n. 31821/96, 16 novembre 2004
Ivanțoc e altri c. Moldavia e Russia, n. 23687/05, 15 novembre 2011
Ivko c. Russia, n. 30575/08, 15 dicembre 2015

—J—

J.B. e altri c. Ungheria (dec.), n. 45434/12 e 2 altri, 27 novembre 2018
J.L. c. Italia, n. 5671/16, 27 maggio 2021
J.M.B. e altri c. Francia, nn. 9671/15 e altri 31, 30 gennaio 2020
Jakovljević c. Serbia (dec.), n. 5158/12, 13 ottobre 2020
Jalloh c. Germania [GC], n. 54810/00, CEDU 2006-IX
Jaloud c. Paesi Bassi [GC], n. 47708/08, CEDU 2014
Jančev c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia (dec.), n. 18716/09, 4 ottobre 2011
Jankovskis c. Lituania, n. 21575/08, 17 gennaio 2017
Janowiec e altri c. Russia [GC], nn. 55508/07 e 29520/09, CEDU 2013
Januškevičienė c. Lituania, n. 69717/14, 3 settembre 2019
Jasinskis c. Lettonia, n. 45744/08, 21 dicembre 2010
Jelić c. Croazia, n. 57856/11, 12 June 2014
Jeličić c. Bosnia-Erzegovina (dec.), n. 41183/02, CEDU 2005-XII
Jensen e Rasmussen c. Danimarca (dec.), n. 52620/99, 20 marzo 2003
Jensen c. Danimarca (dec.), n. 48470/99, CEDU 2001-X
Jeronovičs c. Lettonia [GC], n. 44898/10, 5 luglio 2016
Jian c. Romania (dec.), n. 46640/99, 30 marzo 2004
JKP Vodovod Kraljevo c. Serbia (dec.), nn. 57691/09 e 19719/10, 16 ottobre 2018
Joannou c. Turchia, n. 53240/14, 12 dicembre 2017
Johtti Sappmelacat Ry e altri c. Finlandia (dec.), n. 42969/98, 18 gennaio 2005
Joos c. Svizzera, n. 43245/07, 15 novembre 2012
Jørgensen e altri c. Danimarca (dec.), n. 30173/12, 28 giugno 2016
Jovanović c. Croazia (dec.), n. 59109/00, CEDU 2002-III
Juhas Đurić c. Serbia (revisione), n. 48155/06, 10 aprile 2012
Jurica c. Croazia, n. 30376/13, 2 maggio 2017

—K—

K2 c. Regno Unito (dec.), n. 42387/13, 7 febbraio 2017
K.S. e K.S. AG c. Svizzera, n. 19117/91, decisione della Commissione del 12 gennaio 1994, DR 76
K2 c. Regno Unito (dec.), n. 42387/13, 7 febbraio 2017
Kaburov c. Bulgaria (dec.), n. 9035/06, 19 giugno 2012
Kadiķis c. Lettonia (dec.), n. 47634/99, 29 giugno 2000
Kafkaris c. Cipro (dec.), n. 9644/09, 21 giugno 2011
Kalashnikov c. Russia, n. 47095/99, CEDU 2002-VI
Kalfagiannis e Pospert c. Grecia (dec.), n. 74435/14, 9 giugno 2020
Kamaliyevy c. Russia, n. 52812/07, 3 giugno 2010
Karácsony e altri c. Ungheria [GC], nn. 42461/13 e 44357/13, 17 maggio 2016
Karakó c. Ungheria, n. 39311/05, 28 aprile 2009

Karapanagiotou e altri c. Grecia, n. 1571/08, 28 ottobre 2010
Karastelev e altri c. Russia, n. 16435/10, 6 ottobre 2020
Karelin c. Russia, n. 926/08, 20 settembre 2016
Karner c. Austria, n. 40016/98, CEDU 2003-IX
Karoussiotis c. Portogallo, n. 23205/08, CEDU 2011
Karpulyenko c. Ucraina, n. 15509/12, 11 febbraio 2016
Kashlan c. Russia (dec.), n. 60189/15, 19 aprile 2016
Kátaí c. Ungheria (dec.), n. 939/12, 18 marzo 2014
Kavala c. Turchia, n. 28749/18, 10 dicembre 2019
Kaya e Polat c. Turchia (dec.), nn. 2794/05 e 40345/05, 21 ottobre 2008
Kefalas e altri c. Grecia, 8 giugno 1995, Serie A n. 318-A
Kemal Çetin c. Turchia, n. 3704/13, 26 maggio 2020
Kemmache c. Francia (n. 3), 24 novembre 1994, Serie A n. 296-C
Kerechashvili c. Georgia (dec.), n. 5667/02, CEDU 2006-V
Kerimov c. Azerbaijan (dec.), n. 151/03, 28 settembre 2006
Kerman c. Turchia, n. 35132/05, 22 novembre 2016
Kerojärvi c. Finlandia, 19 luglio 1995, Serie A n. 322
Kezer e altri c. Turchia (dec.), n. 58058/00, 5 ottobre 2004
*Khachaturov c. Armenia**, n. 59687/17, 24 giugno 2021
Khadzhaliyev e altri c. Russia, n. 3013/04, 6 novembre 2008
Khadzhimuradov e altri c. Russia, nn. 21194/09 e altri 16, 10 ottobre 2017
Khan c. Regno Unito, n. 35394/97, CEDU 2000-V
Khashiyev e Akayeva c. Russia, nn. 57942/00 e 57945/00, 24 febbraio 2005
Khayrullina c. Russia, n. 29729/09, 19 dicembre 2017
Khlaifia e altri c. Italia [GC], n. 16483/12, 15 dicembre 2016
Khodorkovskiy e Lebedev c. Russia, nn. 11082/06 e 13772/05, 25 luglio 2013
Kiiskinen e Kovalainen c. Finlandia (dec.), n. 26323/95, CEDU 1999-V
Kikots e Kikota c. Lettonia (dec.), n. 54715/00, 6 giugno 2002
Kioui c. Grecia (dec.), n. 52036/09, 20 settembre 2011
Kiril Zlatkov Nikolov c. Francia, nn. 70474/11 e 68038/12, 10 novembre 2016
Klass e altri c. Germania, 6 settembre 1978, Serie A n. 28
Klausecker c. Germania (dec.), n. 415/07, 6 gennaio 2015
Klyakhin c. Russia, n. 46082/99, 30 novembre 2004
Koç e Tambaş c. Turchia (dec.), n. 46947/99, 24 febbraio 2005
Koç e Tosun c. Turchia (dec.), n. 23852/04, 13 novembre 2008
Koch c. Polonia (dec.), n. 15005/11, 7 marzo 2017
Kondrulin c. Russia, n. 12987/15, 20 settembre 2016
Kongresna Narodna Stranka e altri c. Bosnia-Erzegovina (dec.), n. 414/11, 26 aprile 2016
Konstantin Stefanov c. Bulgaria, n. 35399/05, 27 ottobre 2015
Konstantinidis c. Grecia, n. 58809/09, 3 aprile 2014
Kopecký c. Slovacchia [GC], n. 44912/98, CEDU 2004-IX
Korenjak c. Slovenia (dec.), n. 463/03, 15 maggio 2007
Korizno c. Lettonia (dec.), n. 68163/01, 28 settembre 2006
Kornakovs c. Lettonia, n. 61005/00, 15 giugno 2006
Korolev c. Russia (dec.), n. 25551/05, CEDU 2010
Kósa c. Ungheria (dec.), n. 53461/15, 21 novembre 2017
Kotilainen e altri c. Finlandia, n. 62439/12, 17 settembre
Kotov c. Russia [GC], n. 54522/00, 3 aprile 2012
Koumoutsea e altri c. Grecia (dec.), n. 56625/00, 13 dicembre 2001
Kozacıoğlu c. Turchia [GC], n. 2334/03, 19 febbraio 2009
Kozlova e Smirnova c. Lettonia (dec.), n. 57381/00, CEDU 2001-XI
Krstić c. Serbia, n. 45394/06, 10 dicembre 2013
Kudła c. Polonia [GC], n. 30210/96, CEDU 2000-XI
Kurić e altri c. Slovenia [GC], n. 26828/06, CEDU 2012
Kurşun c. Turchia, n. 22677/10, 30 ottobre 2018

Kurt c. Turchia, 25 maggio 1998, *Reports* 1998-III
Kušić e altri c. Croazia (dec.), n. 71667/17, 10 dicembre 2019
Kuzhelev e altri c. Russia, nn. 64098/09 e altri 6, 15 ottobre 2019

—L—

L.R. c. Macedonia del Nord, n. 38067/15, 23 gennaio 2020
Labsi c. Slovacchia, n. 33809/08, 15 maggio 2012
Ladygin c. Russia (dec.), n. 35365/05, 30 agosto 2011
Lagutin e altri c. Russia, nn. 6228/09 e altri 4, 24 aprile 2014
Lambert e altri c. Francia [GC], n. 46043/14, CEDU 2015
Laska e Lika c. Albania, nn. 12315/04 e 17605/04, 20 aprile 2010
Łatak c. Polonia (dec.), n. 52070/08, 12 ottobre 2010
Laurus Invest Hungary KFT e altri c. Ungheria (dec.), nn. 23265/13 e altri 5, CEDU 2015
Leandro Da Silva c. Lussemburgo, n. 30273/07, 11 febbraio 2010
Lechesne c. Francia, n. 20264/92, rapporto della Commissione del 21 maggio 1997
Léger c. Francia (cancellazione) [GC], n. 19324/02, 30 marzo 2009
Lehtinen c. Finlandia (dec.), n. 39076/97, CEDU 1999-VII
Lekić c. Slovenia [GC], n. 36480/07, 11 dicembre 2018
Lenzing AG c. Germania, n. 39025/97, decisione della Commissione del 9 settembre 1998
Lepojić c. Serbia, n. 13909/05, 6 novembre 2007
*Lesław Wójcik c. Polonia**, n. 66424/09, 1 luglio 2021
Lewit c. Austria, n. 4782/18, 10 ottobre 2019
Liblik e altri c. Estonia, nn. 173/15 e altri 5, 28 maggio 2019
Lienhardt c. Francia (dec.), n. 12139/10, 13 settembre 2011
Liepājnīeks c. Lettonia (dec.), n. 37586/06, 2 novembre 2010
Liga Portuguesa de Futebol Profissional c. Portogallo (dec.), n. 49639/09, 3 aprile 2012
Loizidou c. Turchia (merito), 18 dicembre 1996, *Reports* 1996-VI
Loizidou c. Turchia (eccezioni preliminari), 23 marzo 1995, Serie A n. 310
Lopata c. Russia, n. 72250/01, 13 luglio 2010
Lopes de Sousa Fernandes c. Portogallo [GC], n. 56080/13, 19 dicembre 2017
Lopez Cifuentes c. Spagna (dec.), n. 18754/06, 7 luglio 2009
Lowe c. Regno Unito (dec.), n. 12486/07, 8 settembre 2009
Luchaninova c. Ucraina, n. 16347/02, 9 giugno 2011
Lukenda c. Slovenia, n. 23032/02, CEDU 2005-X
Lyons e altri c. Regno Unito (dec.), n. 15227/03, CEDU 2003-IX

—M—

M. c. Danimarca, n. 17392/90, decisione della Commissione del 14 ottobre 1992, DR 73
M. c. Regno Unito, n. 13284/87, decisione della Commissione del 15 ottobre 1987, DR 54
M.A. e altri c. Lituania, n. 59793/17, 11 dicembre 2018
M.A. c. Francia, n. 9373/15, 1 febbraio 2018
M.K. e altri c. Polonia, nn. 40503/17 e 2 altri, 23 luglio 2020
M. N. e altri c. Belgio (dec.) [GC], n. 3599/18, 5 maggio 2020
M.N. e altri c. San Marino, n. 28005/12, 7 luglio 2015
M.S. c. Croazia (n. 2), n. 75450/12, 19 febbraio 2015
M.S.S. c. Belgio e Grecia [GC], n. 30696/09, CEDU 2011
Magnitskiy e altri c. Russia, nn. 32631/09 e 53799/12, 27 agosto 2019
Magomedov e altri c. Russia, nn. 33636/09 e altri 9, 28 marzo 2017
Magyar Keresztény Mennonita Egyház e altri c. Ungheria, nn. 70945/11 e altri 8, CEDU 2014
Magyar Kétfarkú Kutya Párt c. Ungheria [GC], n. 201/17, 20 gennaio 2020
Makharadze e Sikharulidze c. Georgia, n. 35254/07, 22 novembre 2011

Makuchyan e Minasyan c. Azerbaigian e Ungheria, n. 17247/13, 26 maggio 2020
Malhous c. Repubblica ceca (dec.) [GC], n. 33071/96, CEDU 2000-XII
Malkov c. Estonia, n. 31407/07, 4 febbraio 2010
Malysh elvanin c. Ucraina (dec.), nn. 40139/14 e 41418/14, 9 settembre 2014
Mamatkulov e Askarov c. Turchia [GC], nn. 46827/99 e 46951/99, CEDU 2005-I
Mann c. Regno Unito e Portogallo (dec.), n. 360/10, 1 febbraio 2011
Mannai c. Italia, n. 9961/10, 27 marzo 2012
Manoilescu e Dobrescu c. Romania e Russia (dec.), n. 60861/00, CEDU 2005-VI
Manuel c. Portogallo (dec.), n. 62341/00, 31 gennaio 2002
Maravić Markeš c. Croazia, n. 70923/11, 9 gennaio 2014
Margaretić c. Croazia, n. 16115/13, 5 giugno 2014
Margulev c. Russia, n. 15449/09, 8 ottobre 2019
Marguš c. Croazia [GC], n. 4455/10, CEDU 2014
Marić c. Croazia, n. 50132/12, 12 giugno 2014
Marion c. Francia, n. 30408/02, 20 dicembre 2005
Markovic e altri c. Italia [GC], n. 1398/03, CEDU 2006-XIV
Marshall e altri s c. Malta, n. 79177/16, 11 febbraio 2020
Martins Alves c. Portogallo (dec.), n. 56297/11, 21 gennaio 2014
Maslova e Nalbandov c. Russia, n. 839/02, 24 gennaio 2008
Mătășaru c. Repubblica di Moldavia (dec.), n. 44743/08, 21 gennaio 2020
Matoušek c. Repubblica ceca (dec.), n. 9965/08, 29 March 2011
Matthews c. Regno Unito [GC], n. 24833/94, CEDU 1999-I
Matveyev c. Russia, n. 26601/02, 3 luglio 2008
McCann e altri c. Regno Unito, 27 settembre 1995, Serie A n. 324
McElhinney c. Irlanda e Regno Unito (dec.) [GC], n. 31253/96, 9 febbraio 2000
McFarlane c. Irlanda [GC], n. 31333/06, 10 settembre 2010
McFeeley e altri c. Regno Unito, n. 8317/78, decisione della Commissione del 15 maggio 1980, DR 20
McKerr c. Regno Unito, n. 28883/95, CEDU 2001-III
McShane c. Regno Unito, n. 43290/98, 28 maggio 2002
Medvedyev e altri c. Francia [GC], n. 3394/03, CEDU 2010
Mehmet Ali Ayhan e altri c. Turchia, nn. 4536/06 e 53282/07, 4 giugno 2019
Mehmet Ali Eser c. Turchia, n. 1399/07, 15 ottobre 2019
Melnichuk e altri c. Romania, nn. 35279/10 e 34782/10, 5 maggio 2015
Melnik c. Ucraina, n. 72286/01, 28 marzo 2006
Meltex Ltd c. Armenia (dec.), n. 37780/02, 27 maggio 2008
Mentzen c. Lettonia (dec.), n. 71074/01, CEDU 2004-XI
Merabishvili c. Georgia [GC], n. 72508/13, 28 novembre 2017
Merger e Cros c. Francia (dec.), n. 68864/01, 11 marzo 2004
Merit c. Ucraina, n. 66561/01, 30 marzo 2004
Micallef c. Malta [GC], n. 17056/06, CEDU 2009
Michalak c. Polonia (dec.), n. 24549/03, 1 marzo 2005
Michaud c. Francia, n. 12323/11, CEDU 2012
Migliore e altri c. Italia (dec.), nn. 58511/13 e altri 2, 12 novembre 2013
Mikolajová c. Slovacchia, n. 4479/03, 18 gennaio 2011
Milošević c. Paesi Bassi (dec.), n. 77631/01, 19 marzo 2002
Milovanović c. Serbia, n. 56065/10, §..., 8 ottobre 2019
Miroļubovs e altri c. Lettonia, n. 798/05, 15 settembre 2009
Miszczyński c. Polonia (dec.), n. 23672/07, 8 febbraio 2011
Mitrović c. Serbia, n. 52142/12, 21 marzo 2017
Mocanu e altri c. Romania [GC], nn. 10865/09 e altri 2, CEDU 2014
Moldovan e altri c. Romania (dec.), nn. 8229/04 e altri 29, 15 febbraio 2011
Monnat c. Svizzera, n. 73604/01, CEDU 2006-X
Moon c. Francia, n. 39973/03, 9 luglio 2009
Mooren c. Germania [GC], n. 11364/03, 9 luglio 2009
Moreira Barbosa c. Portogallo (dec.), n. 65681/01, CEDU 2004-V
Moreira Ferreira c. Portogallo (n. 2) [GC], n. 19867/12, 11 luglio 2017

Moretti e Benedetti c. Italia, n. 16318/07, 27 aprile 2010
Moskovets c. Russia, n. 14370/03, 23 aprile 2009
Mouvement raëlien suisse c. Svizzera [GC], n. 16354/06, CEDU 2012
Mozer c. Repubblica di Moldavia e Russia [GC], n. 11138/10, 23 febbraio 2016
MPP Golub c. Ucraina (dec.), n. 6778/05, CEDU 2005-XI
Mrkić c. Croazia (dec.), n. 7118/03, 8 giugno 2006
Municipal Section of Antilly c. Francia (dec.), n. 45129/98, CEDU 1999-VIII
Muratovic c. Serbia (dec.), n. 41698/06, 21 marzo 2017
Muršić c. Croazia [GC], n. 7334/13, 20 ottobre 2016
Mutu e Pechstein c. Svizzera, nn. 40575/10 e 67474/10, § 63, 2 ottobre 2018
Mykhaylenky e altri c. Ucraina, nn. 35091/02 e 9 altri, CEDU 2004-XII

—N—

N.A. c. Finlandia (revisione), n. 25244/18, 13 luglio 2021
NA c. Regno Unito, n. 25904/07, 17 luglio 2008
N.D. e N.T. c. Spagna [GC], nn. 8675/15 e 8697/15, 13 febbraio 2020
Nada c. Svizzera [GC], n. 10593/08, CEDU 2012
Nagovitsyn e Nalgiyev c. Russia (dec.), nn. 27451/09 e 60650/09, 23 settembre 2010
Nasr e Ghali c. Italia, n. 44883/09, 23 febbraio 2016
Nassau Verzekering Maatschappij N.V. c. Paesi Bassi (dec.), n. 57602/09, 4 ottobre 2011
National federation of Sportpersons' Associations and unions (FNASS) e altri c. Francia, nn. 48151/11 e 77769/13, 18 gennaio 2018
Navalnyy c. Russia [GC], nn. 29580/12 e altri 4, 15 novembre 2018
Naydyon c. Ucraina, n. 16474/03, 14 ottobre 2010
Nencheva e altri c. Bulgaria, n. 48609/06, 18 giugno 2013
Neshkov e altri c. Bulgaria, nn. 36925/10 e altri 5, 27 gennaio 2015
Nešić c. Montenegro, n. 12131/18, 9 giugno 2020
Nicholas c. Cipro, n. 63246/10, 9 gennaio 2018
Nicklinson e Lamb c. Regno Unito (dec.), nn. 2478/15 e 1787/15, 23 giugno 2015
Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania [GC], n. 41720/13, 25 giugno 2019
Nicoleta Gheorghe c. Romania, n. 23470/05, 3 aprile 2012
Nikula c. Finlandia (dec.), n. 31611/96, 30 novembre 2000
Nizomkhon Dzburayev c. Russia, n. 31890/11, 3 ottobre 2013
Nobili Massuero c. Italia (dec.), n. 58587/00, 1 aprile 2004
Nogolica c. Croazia (dec.), n. 77784/01, CEDU 2002-VIII
Nolan e K. c. Russia, n. 2512/04, 12 febbraio 2009
Nold c. Germania, n. 27250/02, 29 giugno 2006
Nölkenbockhoff c. Germania, 25 agosto 1987, Serie A n. 123
Norbert Sikorski c. Polonia, n. 17599/05, 22 ottobre 2009
Normann c. Danimarca (dec.), n. 44704/98, 14 giugno 2001
Novinskiy c. Russia, n. 11982/02, 10 febbraio 2009
Nurmagomedov c. Russia, n. 30138/02, 7 giugno 2007

—O—

O'Halloran e Francis c. Regno Unito [GC], nn. 15809/02 e 25624/02, CEDU 2007-III
O'Keefe c. Irlanda [GC], n. 35810/09, CEDU 2014
OAo Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russia, n. 14902/04, 20 settembre 2011
Obote c. Russia, n. 58954/09, 19 novembre 2019
Öcalan c. Turchia [GC], n. 46221/99, CEDU 2005-IV
Oferta Plus SRL c. Moldavia, n. 14385/04, 19 dicembre 2006
Öğrü e altri c. Turchia, nn. 60087/10 e altri 2, 19 dicembre 2017

Ohlen c. Danimarca (cancellazione), n. 63214/00, 24 febbraio 2005
Olaechea Cahuas c. Spagna, n. 24668/03, CEDU 2006-X
Olczak c. Polonia (dec.), n. 30417/96, CEDU 2002-X (estratti)
Oleksy c. Polonia (dec.), n. 1379/06, 16 giugno 2009
Oliari e altri c. Italia, nn. 18766/11 e 36030/11, 21 luglio 2015
Oliyevskyy c. Ucraina (dec.), n. 65117/11, 14 gennaio 2020
Ölmez c. Turchia (dec.), n. 39464/98, 1 febbraio 2005
Omkarananda and Divine Light Zentrum c. Svizzera, n. 8118/77, decisione della Commissione del 19 marzo 1981, DR 25
Oruk c. Turchia, n. 33647/04, 4 febbraio 2014
Osmanov e Husseinov c. Bulgaria (dec.), nn. 54178/00 e 59901/00, 4 settembre 2003
Österreichischer Rundfunk c. Austria (dec.), n. 57597/00, 25 maggio 2004
Otto c. Germania (dec.), n. 21425/06, 10 novembre 2009

— P —

P. c. Ucraina (dec.), n. 40296/16, 11 giugno 2019
Pais Pires de Lima c. Portogallo, n. 70465/12, 12 febbraio 2019
Paksas c. Lituania [GC], n. 34932/04, CEDU 2011
Paladi c. Moldavia [GC], n. 39806/05, 10 marzo 2009
Palić c. Bosnia-Erzegovina, n. 4704/04, 15 febbraio 2011
Panioglu c. Romania, n. 33794/14, 8 dicembre 2020
Papachela e Amazon S.A. c. Grecia, n. 12929/18, 3 dicembre 2020
Papachelas c. Grecia [GC], n. 31423/96, CEDU 1999-II
Papamichalopoulos e altri c. Grecia, 24 giugno 1993, Serie A n. 260-B
Paradiso e Campanelli c. Italia [GC], n. 25358/12, 24 gennaio 2017
Parizov c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia, n. 14258/03, 7 febbraio 2008
Parrillo c. Italia [GC], n. 46470/11, CEDU 2015
Paşa ed Erkan Erol c. Turchia, n. 51358/99, 12 dicembre 2006
Patera c. Repubblica ceca (dec.), n. 25326/03, 10 gennaio 2006
Pauger c. Austria, n. 24872/94, decisione della Commissione del 9 gennaio 1995
Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito (dec.), n. 46477/99, 7 giugno 2001
Paulino Tomás c. Portogallo (dec.), n. 58698/00, CEDU 2003-VIII
Peacock c. Regno Unito (dec.), n. 28057/02, 5 gennaio 2016
Peers c. Grecia, n. 28524/95, CEDU 2001-III
Pellegriti c. Italia (dec.), n. 77363/01, 26 maggio 2005
Peñafiel Salgado c. Spagna (dec.), n. 65964/01, 16 aprile 2002
*Penati c. Italia**, n. 44166/15, 11 maggio 2021
Pentagiotis c. Grecia (dec.), n. 14582/09, 10 maggio 2011
Peraldi c. Francia (dec.), n. 2096/05, 7 aprile 2009
Perlala c. Grecia, n. 17721/04, 22 febbraio 2007
Petithory Lanzmann c. Francia (dec.), n. 23038/19, 12 novembre 2019
Petra c. Romania, 23 settembre 1998, *Reports* 1998-VII
Petrescu c. Portogallo, n. 23190/17, 3 dicembre 2019
Petroiu c. Romania (revisione), n. 33055/09, 7 febbraio 2017
Petropavlovskis c. Lettonia, n. 44230/06, CEDU 2015
Petrova c. Lettonia, n. 4605/05, 24 giugno 2014
Petrović c. Serbia, n. 40485/08, 15 luglio 2014
Philis c. Grecia, n. 28970/95, decisione della Commissione del 17 ottobre 1996
Piętka c. Polonia, n. 34216/07, 16 ottobre 2012
Platini c. Svizzera (dec.), n. 526/18, 11 febbraio 2020
Pisano c. Italia (cancellazione) [GC], n. 36732/97, 24 ottobre 2002
Pitsayeva e altri c. Russia, nn. 53036/08 e altri 19, 9 gennaio 2014
POA e altri c. Regno Unito (dec.), n. 59253/11, 21 maggio 2013
Pocasovschi e Mihaila c. Repubblica di Moldavia e Russia, n. 1089/09, 29 maggio 2018

Podeschi c. San Marino, n. 66357/14, 13 aprile 2017
Polanco Torres e Movilla Polanco c. Spagna, n. 34147/06, 21 settembre 2010
Polyakh e altri c. Ucraina, nn. 58812/15 e altri 4, 17 ottobre 2019
Pop-Ilić e altri c. Serbia, nn. 63398/13 e altri 4, 14 ottobre 2014
Popov c. Moldavia (n. 1), n. 74153/01, 18 gennaio 2005
Porchet c. Svizzera (dec.), n. 36391/16, 8 ottobre 2019
Portu Juanenea e Sarasola Yarzabal c. Spagna, n. 1653/13, 13 febbraio 2018
Poslu e altri c. Turchia, nn. 6162/04 e altri 6, 8 giugno 2010
Post c. Paesi Bassi (dec.), n. 21727/08, 20 gennaio 2009
Poznanski e altri c. Germania (dec.), n. 25101/05, 3 luglio 2007
Preda e altri c. Romania, nn. 9584/02 e altri 7, 29 aprile 2014
Predescu c. Romania, n. 21447/03, 2 dicembre 2008
Predil Anstalt c. Italia (dec.), n. 31993/96, 14 marzo 2002
Prencipe c. Monaco, n. 43376/06, 16 luglio 2009
Pressos Compania Naviera S.A. e altri c. Belgio, 20 novembre 1995, Serie A n. 332
Preussische Treuhand GmbH & Co. KG a.A. c. Polonia (dec.), n. 47550/06, 7 ottobre 2008
Project-Trade d.o.o. c. Croazia, n. 1920/14, 19 novembre 2020
Prystavska c. Ucraina (dec.), n. 21287/02, CEDU 2002-X
Puchstein c. Austria, n. 20089/06, 28 gennaio 2010

—Q—

Quark Fishing Limited c. Regno Unito (dec.), n. 15305/06, CEDU 2006-XIV

—R—

Radio France e altri c. Francia (dec.), n. 53984/00, CEDU 2003-X
Radomilja e altri c. Croazia [GC], nn. 37685/10 e 22768/12, 20 marzo 2018
Raimondo c. Italia 22 febbraio 1994, Serie A n. 281-A
Ramadan c. Malta, n. 76136/12, 21 giugno 2016
Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo [GC], nn. 55391/13 e 2 altri, 6 novembre 2018
Ramsahai e altri c. Paesi Bassi [GC], n. 52391/99, CEDU 2007-II
Randeloviće altri c. Montenegro, n. 66641/10, 19 settembre 2017
Rantsev c. Cipro e Russia, n. 25965/04, CEDU 2010
Řehák c. Repubblica ceca (dec.), n. 67208/01, 18 maggio 2004
Rezgui c. Francia (dec.), n. 49859/99, CEDU 2000-XI
Rhazali e altri c. Francia (dec.), n. 37568/09, 10 aprile 2012
Ryabov c. Russia, n. 3896/04, 31 gennaio 2008
Riad e Idiab c. Belgio, nn. 29787/03 e 29810/03, 24 gennaio 2008
Ridčić e altri c. Serbia, nn. 53736/08 e 5 altri, 1 luglio 2014
Riener c. Bulgaria, n. 46343/99, 23 maggio 2006
Rinck c. Francia (dec.), n. 18774/09, 19 ottobre 2010
Ringeisen c. Austria, 16 luglio 1971, Serie A n. 13
Robert Lesjak c. Slovenia, n. 33946/03, 21 luglio 2009
Rodina c. Lettonia, nn. 48534/10 e 19532/15, 14 maggio 2020
Rõigas c. Estonia, n. 49045/13, 12 settembre 2017
Roman Zakharov c. Russia [GC], n. 47143/06, CEDU 2015
Rooman c. Belgio [GC], nn. 18052/11, 31 gennaio 2019
Rossi e altri c. Italia (dec.), nn. 55185/08 e 7 altri, 16 dicembre 2008
Rustavi 2 Broadcasting Company Ltd e altri c. Georgia, n. 16812/17, 18 luglio 2019
Rutkowski e altri c. Polonia, nn. 72287/10 e 2 altri, 7 luglio 2015

—S—

S.A.S. c. Francia [GC], n. 43835/11, CEDU 2014
S.L. e J.L. c. Croazia, n. 13712/11, 7 maggio 2015
S.L. e J.L. c. Croazia (equa soddisfazione), n. 13712/11, 6 ottobre 2016
S.P., D.P. e A.T. c. Regno Unito, n. 23715/94, decisione della Commissione del 20 maggio 1996
Sabri Güneş c. Turchia [GC], n. 27396/06, 29 giugno 2012
Sadak c. Turchia, nn. 25142/94 e 27099/95, 8 aprile 2004
Safaryan c. Armenia (dec.), n. 16346/10, 14 gennaio 2020
Sagayeva e altri c. Russia, nn. 22698/09 e 31189/11, 8 dicembre 2015
Saghinadze e altri c. Georgia, n. 18768/05, 27 maggio 2010
Şahmo c. Turchia (dec.), n. 37415/97, 1 aprile 2003
Sakhnovskiy c. Russia [GC], n. 21272/03, 2 novembre 2010
Şakir Kaçmaz c. Turchia, n. 8077/08, 10 novembre 2015
Sakvarelidze c. Georgia, n. 40394/10, 6 febbraio 2020
Salman c. Turchia [GC], n. 21986/93, CEDU 2000-VII
Sâmbata Bihor Parrocchia greco-cattolica c. Romania (dec.), n. 48107/99, 25 maggio 2004
Sánchez Ramirez c. Francia, n. 48787/99, decisione della Commissione del 24 giugno 1996, DR 86
Sancho Cruz e altre cause relative alla "Riforma agraria" c. Portogallo, nn. 8851/07 e altri 14, 18 gennaio 2011
Sándor Varga e altri c. Ungheria *, nn. 39734/15 e 2 altri, 15 giugno 2021
Şandru e altri c. Romania, n. 22465/03, 8 dicembre 2009
Sanles Sanles c. Spagna (dec.), n. 48335/99, CEDU 2000-XI
Sapeyan c. Armenia, n. 35738/03, 13 gennaio 2009
Sargsyan c. Azerbaijan (dec.) [GC], n. 40167/06, 14 dicembre 2011
Sargsyan c. Azerbaijan [GC], n. 40167/06, CEDU 2015
Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia [GC], n. 931/13, 27 giugno 2017
Savcı Çengel c. Turchia (dec.), n. 30697/19, 18 maggio 2021
Savelyev c. Russia (dec.), n. 42982/08, 21 maggio 2019
Savridin Dzhurayev c. Russia, n. 71386/10, CEDU 2013
Savu c. Romania (dec.), n. 29218/05, 11 ottobre 2011
Scavuzzo-Hager e altri c. Svizzera (dec.), n. 41773/98, 30 novembre 2004
Ščensnovičius c. Lituania, n. 62663/13, 10 luglio 2018
Schipani e altri c. Italia, n. 38369/09, 21 luglio 2015
Schmidt c. Lettonia, n. 22493/05, 27 aprile 2017
Schweizerische Radio-und Fernsehgesellschaft and publisuisse SA c. Svizzera , n. 41723/14, 22 dicembre 2020
Scoppola c. Italia (n. 2) [GC], n. 10249/03, 17 settembre 2009
Scordino c. Italia (dec.), n. 36813/97, CEDU 2003-IV
Scordino c. Italia (n. 1) [GC], n. 36813/97, CEDU 2006-V
Scozzari e Giunta c. Italia [GC], nn. 39221/98 e 41963/98, CEDU 2000-VIII
Segame SA c. Francia, n. 4837/06, CEDU 2012
Sejdić e Finci c. Bosnia-Erzegovina [GC], nn. 27996/06 e 34836/06, CEDU 2009
Sejdovic c. Italia [GC], n. 56581/00, CEDU 2006-II
Selahattin Demirtaş c. Turchia (n. 2) [GC], n. 14305/17, 22 dicembre 2020
Selami e altri c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia, n. 78241/13, 1 marzo 2018
Selami e altri c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia, n. 67259/14, 9 febbraio 2017
Selmouni c. Francia [GC], n. 25803/94, CEDU 1999-V
Senator Lines GmbH c. quindici Stati membri dell'Unione europea (dec.) [GC], n. 56672/00, CEDU 2004-IV
Sergey Zolotukhin c. Russia [GC], n. 14939/03, CEDU 2009
Shalyavski e altri c. Bulgaria, n. 67608/11, 15 giugno 2017 n. 52142/12, 21 marzo 2017
Shamayev e altri c. Georgia e Russia (dec.), n. 36378/02, 16 settembre 2003
Shamayev e altri c. Georgia e Russia, n. 36378/02, CEDU 2005-III
Shchukin e altri c. Ucraina [Comitato], nn. 59834/09 e altri 249, 13 febbraio 2014
Shefer c. Russia (dec.), n. 45175/04, 13 marzo 2012

Shevanova c. Lettonia (cancellazione) [GC], n. 58822/00, 7 dicembre 2007
Shibendra Dev c. Svezia (dec.), n. 7362/10, 21 ottobre 2014
Shioshvili e altri c. Russia, n. 19356/07, 20 dicembre 2016
Shishanov c. Repubblica di Moldavia, n. 11353/06, 15 settembre 2015
Shmelev e altri c. Russia (dec.), n. 41743/17 e altri 16, 17 marzo 2020
Shmorgunov e altri c. Ucraina, nn. 15367/14 e 13 altri, 21 gennaio 2021
Shtefan e altri c. Ucraina [Comitato], nn. 36762/06 e altri 249, 31 luglio 2014
Shtukaturon c. Russia, n. 44009/05, CEDU 2008
Siemaszko e Olszyński c. Polonia, nn. 60975/08 e 35410/09, 13 settembre 2016
Siliadin c. Francia, n. 73316/01, CEDU 2005-VII
Šilih c. Slovenia [GC], n. 71463/01, 9 aprile 2009
Simitzi-Papachristou e altri c. Grecia (dec.), nn. 50634/11 e altri 18, 5 novembre 2013
Şimşek, Andiç e Boğatekin c. Turchia (dec.), n. 75845/12 e 2 altri, 17 marzo 2020
Sindicatul Păstorul cel Bun c. Romania [GC], n. 2330/09, CEDU 2013
Sine Tsaggarakis A.E.E. c. Grecia, n. 17257/13, 23 maggio 2019
Sisojeva e altri c. Lettonia (cancellazione) [GC], n. 60654/00, CEDU 2007-I
Škorjanec c. Croazia, n. 25536/14, 28 marzo 2017
Škrlj c. Croazia, n. 32953/13, 11 luglio 2019
Slavgorodski c. Estonia (dec.), n. 37043/97, CEDU 1999-II
Slaviček c. Croazia (dec.), n. 20862/02, CEDU 2002-VII
Slivenko e altri c. Lettonia (dec.) [GC], n. 48321/99, CEDU 2002-II
Slovenia c. Croazia [GC] (dec.), n. 54155/16, 18 novembre 2020
Smirnov c. Russia (dec.), n. 14085/04, 6 luglio 2006
Sociedad Anónima del Ucieza c. Spagna, n. 38963/08, 4 novembre 2014
Söderman c. Svezia [GC], n. 5786/08, CEDU 2013
Soering c. Regno Unito, 7 luglio 1989, Serie A n. 161
Sokolov e altri c. Serbia (dec.), nn. 30859/10 e altri 6, 14 gennaio 2014
Solmaz c. Turchia, n. 27561/02, 16 gennaio 2007
Solonskiy e Petrova c. Russia (dec.), nn. 3752/08 e 22723/09, 17 marzo 2020
Spycher c. Svizzera (dec.), n. 26275/12, 17 novembre 2015
Stamoulakatos c. Grecia (n. 1), 26 ottobre 1993, Serie A n. 271
Stamoulakatos c. Regno Unito, n. 27567/95, decisione della Commissione del 9 aprile 1997
Star Cate – Epilekta Gevmata e altri c. Grecia (dec.), n. 54111/07, 6 luglio 2010
State Holding Company Luganskvugillya c. Ucraina (dec.), n. 23938/05, 27 gennaio 2009
Statileo c. Croazia, n. 12027/10, 10 luglio 2014
Stavropoulos e altri c. Grecia, n. 52484/18, 25 giugno 2020
Ştefănescu c. Romania (dec.), n. 11774/04, 12 aprile 2011
Stella e altri c. Italia (dec.), nn. 49169/09 e altri 10, 16 settembre 2014
Stepanian c. Romania, n. 60103/11, 14 giugno 2016
Stephens c. Cipro, Turchia e Nazioni Unite (dec.), n. 45267/06, 11 dicembre 2008
Stephens c. Malta (n. 1), n. 11956/07, 21 aprile 2009
Stojkovic c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia, n. 14818/02, 8 novembre 2007
Story e altri c. Malta, nn. 56854/13 e altri 2, 29 ottobre 2015
Strazimiri c. Albania, n. 34602/16, 21 gennaio 2020
Strezovski e altri c. Macedonia del Nord, nn. 14460/16 e altri 7, 27 febbraio 2020
Studio Monitori e altri c. Georgia, nn. 44920/09 e 8942/10, 30 gennaio 2020
Stukus e altri c. Polonia, n. 12534/03, 1 aprile 2008
Sultygov e altri c. Russia, nn. 42575/07 e altri 11, 9 ottobre 2014
Šumbera c. Repubblica ceca (dec.), n. 48228/08, 21 febbraio 2012
Sürmeli c. Germania (dec.), n. 75529/01, 29 aprile 2004
Sürmeli c. Germania [GC], n. 75529/01, CEDU 2006-VII
Svinarenko e Slydanev c. Russia [GC], nn. 32541/08 e 43441/08, CEDU 2014
Sylka c. Polonia (dec.), n. 19219/07, 3 giugno 2014
Szott-Medyńska e altri c. Polonia (dec.), n. 47414/99, 9 ottobre 2003

—T—

Tagiyev e Huseynov c. Azerbaigian, n. 13274/08, 5 dicembre 2019
Tahsin Acar c. Turchia [GC], n. 26307/95, CEDU 2004-III
Tănase c. Moldavia [GC], n. 7/08, CEDU 2010
Tanrıkulu c. Turchia [GC], n. 23763/94, CEDU 1999-IV
Tarakhel c. Svizzera [GC], n. 29217/12, CEDU 2014
Techniki Olympiaki A.E. c. Grecia (dec.), n. 40547/10, 1 ottobre 2013
Tempel c. Repubblica ceca, nn. 21429/14 e 9 altri, 21 gennaio 2021
The Holy Monasteries c. Grecia, 9 dicembre 1994, Serie A n. 301-A
Thévenon c. Francia (dec.), n. 2476/02, CEDU 2006-III
Titan Total Group S.R.L. c. Repubblica di Moldavia, n. 61458/08, 6 luglio 2021
Tokel c. Turchia, n. 23662/08, 9 febbraio 2021
Tomaszewscy c. Polonia, n. 8933/05, 15 aprile 2014
Torreggiani e altri c. Italia, nn. 43517/09 e altri 6, 8 gennaio 2013
Transpetrol, a.s., c. Slovacchia (dec.), n. 28502/08, 15 novembre 2011
Treska c. Albania e Italia (dec.), n. 26937/04, CEDU 2006-XI
Trivkanović c. Croazia, n. 12986/13, 6 luglio 2017
Trofimchuk c. Ucraina (dec.), n. 4241/03, 31 maggio 2005
Trubnikov c. Russia, n. 49790/99, 5 luglio 2005
Tsalikidis e altri c. Grecia, n. 73974/14, 16 novembre 2017
Tucka c. Regno Unito (n. 1) (dec.), n. 34586/10, 18 gennaio 2011
Tuna c. Turchia, n. 22339/03, 19 gennaio 2010
Turgut e altri c. Turchia, n. 1411/03, 8 luglio 2008
Turturica e Casian c. Repubblica di Moldavia e Russia, nn. 28648/06 e 18832/07, 30 agosto 2016
Tyrer c. Regno Unito, 25 aprile 1978, Serie A n. 26

—U—

Ucraina c. Russia (re Crimea) (dec.) [GC], nn. 20958/14 e 38334/18, 16 dicembre 2020
Ucraina-Tyumen c. Ucraina, n. 22603/02, 22 novembre 2007
Ulemek c. Croazia, n. 21613/16, 31 ottobre 2019
Ülke c. Turchia (dec.), n. 39437/98, 1 giugno 2004
Unédic c. Francia, n. 20153/04, 18 dicembre 2008
Unifaun Theatre Productions Limited e altri c. Malta, n. 37326/13, 15 maggio 2018
Uzun c. Turchia (dec.), n. 10755/13, 30 aprile 2013

—V—

V.D. c. Croazia (n. 2), n. 19421/15, 15 novembre 2018
V.D. e altri c. Russia, n. 72931/10, 9 aprile 2019
V.P. c. Estonia (dec.), n. 14185/14, 10 ottobre 2017
Vallianatos e altri c. Grecia [GC], nn. 29381/09 e 32684/09, CEDU 2013
Van Colle c. Regno Unito, n. 73974/14, 16 novembre 2017
Van der Putten c. Paesi Bassi (dec.), n. 15909/13, 27 agosto 2013
Van der Tang c. Spagna, 13 luglio 1995, Serie A n. 321
Van Oosterwijck c. Belgio, 6 novembre 1980, Serie A n. 40
Van Velden c. Paesi Bassi, n. 30666/08, 19 luglio 2011
Varadinov c. Bulgaria, n. 15347/08, 5 ottobre 2017
Varbanov c. Bulgaria, n. 31365/96, CEDU 2000-X
Varnava e altri c. Turchia [GC], nn. 16064/90 et al., CEDU 2009
Vartic c. Romania (n. 2), n. 14150/08, 17 dicembre 2013
Vasilchenko c. Russia, n. 34784/02, 23 settembre 2010

Vasilescu c. Belgio, n. 64682/12, 25 novembre 2014
Vasiliauskas c. Lituania [GC], n. 35343/05, CEDU 2015
Vasiliciuc c. Repubblica di Moldavia, n. 15944/11, 2 maggio 2017
Vasiliy Ivashchenko c. Ucraina, n. 760/03, 26 luglio 2012
Vasilkoski e altri c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia, n. 28169/08, 28 ottobre 2010
Vassilios Athanasiou e altri c. Grecia, n. 50973/08, 21 dicembre 2010
Vasyanovich c. Russia (dec.), n. 9791/05, 27 settembre 2016
Vatandaş c. Turchia, n. 37869/08, 15 maggio 2018
Vavříčka e altri c. Repubblica ceca [GC], nn. 47621/13 e 5 altri, 8 aprile 2021
Veeber c. Estonia (n. 1), n. 37571/97, 7 novembre 2002
Velev c. Bulgaria, n. 43531/08, 16 aprile 2013
Velikova c. Bulgaria (dec.), n. 41488/98, CEDU 1999-V
Velikova c. Bulgaria, n. 41488/98, CEDU 2000-VI
Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Svizzera (n. 2) [GC], n. 32772/02, CEDU 2009
Veriter c. Francia, n. 31508/07, 14 ottobre 2010
Vernillo c. Francia, 20 febbraio 1991, Serie A n. 198
Vidu e altri c. Romania (revisione), n. 9835/02, 17 gennaio 2017
Vijayanathan e Pusparajah c. Francia, 27 agosto 1992, Serie A n. 241-B
Vistiņš e Perepjolkins c. Lettonia [GC], n. 71243/01, 25 ottobre 2012
Vladimir Romanov c. Russia, n. 41461/02, 24 luglio 2008
Voggenreiter c. Germania, n. 47169/99, CEDU 2004-I
Vojnović c. Croazia (dec.), n. 4819/10, 26 giugno 2012
Vovk e Bogdanov c. Russia, n. 15613/10, 11 febbraio 2020
Vučković e altri c. Serbia (eccezione preliminare) [GC], nn. 17153/11 e altri 29, 25 marzo 2014

—W—

Waite e Kennedy c. Germania [GC], n. 26083/94, CEDU 1999-I
Weber e Saravia c. Germania (dec.), n. 54934/00, CEDU 2006-XI
Williams c. Regno Unito (dec.), n. 32567/06, 17 febbraio 2009
Worm c. Austria, 29 agosto 1997, *Reports* 1997-V

—X—

X c. Francia, 31 marzo 1992, Serie A n. 234-C
X e Y c. Romania, n. 2145/16, 19 gennaio
X. c. Francia, n. 9587/81, decisione della Commissione del 13 dicembre 1982, DR 29
X. c. Germania, n. 1611/62, decisione della Commissione del 25 settembre 1965
X. c. Germania, n. 7462/76, decisione della Commissione del 7 marzo 1977, DR 9
X. c. Italia, n. 6323/73, decisione della Commissione del 4 marzo 1976, DR 3
X. c. Paesi Bassi, n. 7230/75, decisione della Commissione del 4 ottobre 1976, DR 7
X. c. Regno Unito, n. 6956/75, decisione della Commissione del 10 dicembre 1976, DR 8
X. c. Regno Unito, n. 8206/78, decisione della Commissione del 10 luglio 1981, DR 25
Xenides-Arestis c. Turchia, n. 46347/99, 22 dicembre 2005
Xynos c. Grecia, n. 30226/09, 9 ottobre 2014

—Y—

Y c. Lettonia, n. 61183/08, 21 ottobre 2014
Y.F. c. Turchia, n. 24209/94, CEDU 2003-IX
Yam c. Regno Unito, n. 31295/11, 16 gennaio 2020
Yaşa c. Turchia, 2 settembre 1998, *Reports* 1998-VI

Yatsenko c. Ucraina, n. 75345/01, 16 febbraio 2012
Yavuz Selim Güler c. Turchia, n. 76476/12, 15 dicembre 2015
Yepishin c. Russia, n. 591/07, 27 giugno 2013
Yevgeniy Dmitriyev c. Russia, n. 17840/06, 1 dicembre 2020
Yocheva e Ganeva c. Bulgaria, nn. 18592/15 e 43863/15, 11 maggio 2021
Yonghong c. Portogallo (dec.), n. 50887/99, CEDU 1999-IX
Yorgiyadis c. Turchia, n. 48057/99, 19 ottobre 2004
Yurttas c. Turchia, nn. 25143/94 e 27098/95, 27 maggio 2004

—Z—

Zakharkin c. Russia, n. 1555/04, 10 giugno 2010
Žáková c. Repubblica ceca (equa soddisfazione), n. 2000/09, 6 aprile 2017
Zana c. Turchia, 25 novembre 1997, *Reports* 1997-VII
Zastava It Turs c. Serbia (dec.), n. 24922/12, 9 aprile 2013
Zehentner c. Austria, n. 20082/02, 16 luglio 2009
Zelčs c. Lettonia, n. 65367/16, 20 febbraio 2020
Zhdanov e altri c. Russia, n. 12200/08 e 2 altri, 16 luglio 2019
Zhidov c. Russia, n. 54490/10 e 3 altri, 16 ottobre 2018
Ziętal c. Polonia, n. 64972/01, 12 maggio 2009
Zihni c. Turchia (dec.), n. 59061/16, 29 novembre 2016
Živić c. Serbia, n. 37204/08, 13 settembre 2011
Zličić c. Serbia, nn. 73313/17 e 20143/19, 26 gennaio 2021
Zubkov e altri c. Russia, nn. 29431/05 e 2 altri, 7 novembre 2017
Zwinkels c. Paesi Bassi (dec.), n. 16593/10, 9 ottobre 2012